

**SCUOLA DOTTORALE INTERUNIVERSITARIA INTERNAZIONALE IN
 “DIRITTO EUROPEO, STORIA E SISTEMI GIURIDICI DELL’EUROPA”
 sez. Diritto europeo su base storico-comparatistica
 Ciclo XXII**

**Tesi di Dottorato
 L’USO DI TERMINI GIURIDICI IN POETI LATINI DEL I SEC. A.C.**

Dottoranda:	Tutor
Rachele Hassan	Prof. Leo Pepe

INDICE SOMMARIO

Indice	1
Introduzione	6
Capitolo I CATULLO, PROPERZIO, TIBULLO	10
1. Catullo: cenni biografici	10
2. Catullo: riferimenti giuridici	11
A. Persone e famiglia	21
a) <i>furiosus</i>	11
b) matrimonio	12
c) <i>servus fugitivus</i>	14
B. Obbligazioni	15
a) <i>votum</i>	15
C. Successioni	16
a) successione testamentaria	16
D. Diritto penale	17
a) crimini in ambito domestico	17
b) spergiuro	18
3. Properzio: cenni biografici	20
4. Properzio: riferimenti giuridici	20
A. Persone e famiglia	21

a) <i>addictus</i>	21
b) matrimonio	21
B. Diritto penale	23
a) veneficio	23
b) <i>proditio</i>	24
C. Diritto pubblico	24
a) <i>ius, lex, foedus</i>	24
D. Tra <i>ius sacrum</i> e <i>ius civile</i>	25
a) <i>sacrilegium</i>	25
b) giuramento	26
5. Tibullo: cenni biografici	27
6. Tibullo: riferimenti giuridici	27
A. Diritto sacro	28
a) lo schiavo e i Saturnali	28
B. Tra <i>ius sacrum</i> e <i>ius civile</i>	28
a) <i>sacrilegium</i>	28
Capitolo II VIRGILIO	30
1. Cenni biografici	31
2. Riferimenti giuridici	31
A. Persone e famiglia	35
a) <i>cura</i>	35
b) matrimonio	36
B. Diritti reali	38
a) occupazione	38
C. Obbligazioni	39
a) <i>pactum/ paciscor</i>	39
b) <i>societas</i>	40
c) <i>sponsio</i>	40
d) <i>votum</i>	42
D. Diritto “internazionale”	44
a) <i>foedus</i>	44
b) <i>hostis</i>	46

c) <i>pax</i>	46
d) <i>pax e foedus</i>	49
e) <i>pax e venia</i>	51
E. Diritto penale	51
a) adulterio	52
b) <i>fraus</i>	54
c) omicidio	55
d) <i>proditio</i>	57
e) <i>pulsatio</i> verso il <i>parens</i>	58
F. Diritto pubblico	58
a) <i>ius e iustitia</i>	59
b) <i>imperium</i>	61
c) <i>lex</i>	62
d) <i>libertas</i> (e <i>peculium</i>)	64
e) <i>mos</i>	66
G. Diritto sacro	67
a) <i>fas</i>	67
b) <i>nefas</i>	68
Appendice:	
Sul <i>votum</i> : Seneca e la <i>voti sponsio</i> . Considerazioni a margine di <i>Hercules Oetaeus</i> 1295 ss.	70
Capitolo III ORAZIO	79
1. Cenni biografici	79
2 Riferimenti giuridici	81
A. Persone e famiglia	82
a) <i>auctoratus</i>	82
b) <i>furiosus</i>	83
c) <i>prodigus</i>	87
d) <i>servus</i> e <i>manumissio</i>	88
B. Diritti reali	90
a) modi di acquisto della proprietà	90
b) <i>res religiosae</i>	94

C. Obbligazioni	97
a) compravendita: vizi occulti	97
b) vendita simulata	100
c) <i>furtum</i>	101
D. Processo e tutela dei diritti	103
a) <i>in ius vocatio, vadimonium, antestor</i>	103
E. Successioni	105
a) eredità e testamento	105
F. Diritto penale	108
a) adulterio	108
b) <i>parricidium</i>	111
c) <i>malum carmen incantare</i>	112
G. Diritto pubblico	114
a) <i>mos, lex ius</i>	114
H. Tra <i>ius sacrum</i> e <i>ius civile</i>	116
a) <i>sacrilegium</i>	116

Capitolo IV VIRGILIO *Aen.* 6.608-624: ECHI GIURIDICI NEL CATALOGO DEI DANNATI AGLI INFERI 119

1. Il contesto di <i>Aen.</i> 6.608-614	119
2. Le fonti virgiliane nella discesa agli inferi e la “romanizzazione” dei modelli greci. Cenni	121
3. Le categorie anonime di ‘peccatori’. I quattro ‘blocchi’ virgiliani	123
4. I condannati di <i>Aen.</i> 6.608-614 come violatori di <i>officia</i>	125
5. Richiami virgiliani alla tradizione giuridica romana: <i>leges regiae</i> e XII Tavole	127
6. <i>I quique arma secuti impia nec veriti dominorum fallere dextras</i> . Una diversa lettura	131
7. <i>Aen.</i> 6.608-614: tra tradizione giuridica romana antica e ideologia augustea.	135
8. La circolazione di materiali giuridici antichi. L’evocazione virgiliana di norme giuridiche come strumento ideologico	136

Capitolo V ORAZIO *sat.* 1.3.115 ss. e *ars.* 470 ss.: TRA *IUS SACRUM* E *IUS CIVILE* 138

1. Il contesto di <i>sat.</i> 1.3.115-117	138
2. <i>Qui teneros caulis alieni fregerit horti</i> come rievocazione dell’ <i>actio furtim caesarum</i>	139
3. <i>Qui nocturnus sacra divum legerit</i> : il richiamo al sacrilegio	140

4. Il sacrilegio prima dell'età augustea - Lo stato della dottrina, le fonti	141
5. Analisi di passi evocativi del sacrilegio:	142
a) Prop. 3.13. 49-52	143
b) Tib. 2.4.21-26	145
c) Ov. <i>met.</i> 8.738-880	146
d) Dion. Hal. 2.74.3	147
6. La sanzione prevista per il <i>crimen sacrilegii</i>	149
7. L'elemento notturno	150
8. Hor. <i>sat.</i> 1.3.115-117: conclusioni	150
9. Il contesto di Hor. <i>ars</i> 470-472	151
10. La violazione delle ceneri paterne	152
11. La violazione del <i>bidental</i>	154
12. Sull'impiego di <i>incestus</i>	157
13. Hor. <i>ars</i> 470-472: conclusioni	157
14. L'uso del diritto come strumento poetico	158
Conclusioni	160
Bibliografia	163
Indice delle fonti	177

Introduzione

La tesi si propone di offrire un contributo rispetto a un tema molto discusso nell'ambito della giusromanistica, e cioè in quale misura le fonti letterarie possano essere impiegate per la ricostruzione degli istituti giuridici romani, in particolar modo quelli privatistici.

Sulla base di un lento cambiamento, avvenuto soprattutto nella seconda metà del secolo scorso, si è passati da una generale sfiducia verso quelle fonti, considerate 'atecniche', ad un impiego di esse sempre più diffuso in dottrina. Tuttavia - al di là della ricostruzione dei singoli istituti - per poter correttamente valutare l'eventuale apporto sul piano giuridico dei singoli testi letterari, a me pare sia sempre necessaria la contestualizzazione di ogni singola fonte nell'ambito della più generale produzione di ogni autore: ciascuno di essi infatti - autori letterari, dunque non giuristi professionali - ha un approccio diverso verso i temi giuridici, frutto di volta in volta dei differenti studi, della formazione, dell'ambiente intellettuale frequentato, della sensibilità individuale, ma anche dei diversi pubblici ai quali ciascun autore si rivolge¹.

Alla luce di queste ultime considerazioni, cioè nella prospettiva del rapporto testo/lettore/contesto, la tesi è volta a valutare la maggiore o minore sensibilità e conoscenza del diritto nella poesia romana del I sec. a.C..

Dopo una lettura e una'analisi sistematica delle opere di Properzio, Tibullo, Catullo, Virgilio e Orazio², intrapresa allo scopo di rinvenire i *loci* nei quali vi fossero riferimenti, comunque individuabili come tali, sono giunta a una prima considerazione (successivamente confermata, come si vedrà, soprattutto a seguito della disamina di alcuni passi di Virgilio e Orazio): la tradizione giuridica romana non sembra fosse circoscritta ai soli 'tecnici' del diritto ma si estendeva ad una intellettualità più ampia di cui facevano parte sicuramente (alla luce dei dati raccolti) almeno alcuni tra i poeti, i quali evidentemente evocavano il diritto come un 'racconto sul mondo'³.

¹ Sull'approccio rispetto l'impiego delle fonti letterarie nella ricostruzione di istituti giuridici vd. da ultimo L. PEPPE in L. AGOSTINIANI, P. DESIDERI (cur.), *Le forti donne di Plauto*, in *Plauto testimone della società del suo tempo*, Napoli 2002, 67 s.

² Si è ritenuto tuttavia di escludere dall'indagine un autore come Ovidio che, per la ricchezza della produzione poetica e dei riferimenti giuridici in essa contenuti, avrebbe richiesto uno studio monografico.

³ L'approccio del mio lavoro rispetto al tema in esame in una certa misura certamente attiene al filone del 'diritto nella letteratura' (*Law in literature*), nel quale il metodo di indagine seguito consiste nell'analizzare se e come i testi letterari possano essere utilizzati dai giuristi per conoscere la realtà che li interessa: si parte, dunque, dal testo poetico per rinvenirvi riferimenti giuridici. Si potrebbe altresì dire che lo studio da me tentato dell'approccio dei

Il diritto appariva, dunque, come un mezzo di comunicazione strumentale al discorso poetico. Si vedrà, infatti, come l'evocazione di norme, leggi e immagini giuridiche assumessero lo scopo di chiarificare ed enfatizzare i temi più disparati affrontati dai lirici. L'impiego del diritto da parte di poeti del I secolo a.C. non mi pare, quindi, fosse semplice ammirazione e venerazione verso l'imponente tradizione giuridica romana (soprattutto leggi regie e XII Tavole), ma risulta uno strumento efficace di comunicazione narrativa verso un lettore accorto in grado di comprenderne il significato.

Presupposto di fondo della ricerca è rappresentato dalla circostanza incontestabile in base alla quale – come ampiamente evidenziato, da ultimo, da Diliberto – tutti coloro che avevano frequentato la scuola primaria a Roma, perlomeno sino al tempo di Cicerone, avevano anche imparato a memoria la legge delle XII Tavole, non già come studio del diritto, piuttosto come esercizio mnemonico svolto su un testo illustrissimo del passato⁴. La potevano quindi presumibilmente *riconoscere* – nelle molteplici citazioni che rinveniamo di essa nella letteratura latina, anche e soprattutto in quella non specialistica, non rivolta cioè ai giuristi – senza necessità di ulteriori spiegazioni⁵.

Veniamo alla struttura della tesi. Essa si distingue in due parti che presento sinteticamente al fine di evidenziare immediatamente le linee della ricerca.

Nella prima parte – di carattere generale – divisa in tre capitoli, ove ho cercato di evidenziare i riferimenti e le allusioni giuridiche presenti nei poeti considerati, ho seguito lo schema di preporre alla trattazione alcuni cenni biografici finalizzati a restituirne il contesto biografico e

poeti del I secolo a.C. rispetto alla sfera giuridica (immagini, documenti, leggi) afferisca, in qualche modo, il filone del 'Diritto *come* letteratura' (*Law as a literature*) e cioè a quel metodo di indagine in base al quale si considera il diritto come prodotto letterario, come racconto sui costumi e gli usi del tempo e dunque, in buona sostanza, come narrazione sul mondo.

⁴ Chiarisce, infatti DILIBERTO *Ut carmen necessarium* (Cic. leg. 2,23,59). *Apprendimento e conoscenza della legge delle XII Tavole nel I sec. a. C.* in *studi in memoria di E. Narducci* in corso di pubblicazione (di cui ho potuto controllare il dattiloscritto grazie alla cortesia dell'autore) come, non a caso, un grande studioso quale E. NORDEN (*La letteratura romana* [Berlin 1905], trad. ital. Bari 1958, 10) abbia potuto sostenere che così come le opere di Omero rappresentavano la grammatica nazionale dei greci, le XII Tavole costituivano "la grammatica nazionale" dei romani.

⁵ DILIBERTO, *Ut carmen necessarium* cit. (in corso di pubblicazione), cui si rinvia per la disamina delle fonti letterarie nelle quali risulta chiaro come il diritto fosse noto ad un'ampia cerchia di intellettuali, più estesa rispetto agli ambienti frequentati dai giuristi. Si vd. in partic. Cic. leg. 2,23,59: *Discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium, quas iam nemo discit.* e Cic. leg. 2,4,9: *A parvis enim, Quinte, didicimus Si in ius vocat, atque eius modi leges alias nominare.*

l'eventuale competenza giuridica, facendo seguire l'esame dei singoli testi, presentati secondo le tradizionali classificazioni giusromanistiche; la seconda parte della tesi, distinta in due capitoli, è dedicata, viceversa, all'analisi di singoli passi virgiliani e oraziani, soffermandosi quindi su alcuni nuclei tematici specifici.

In particolare, il cap. I è rivolto, nell'ordine, a Catullo, Propertio e Tibullo. Nelle liriche dei primi due poeti ho potuto rinvenire solo taluni – e certo non particolarmente perspicui – riferimenti giuridici; nell'opera di Tibullo, peraltro, ha condotto a risultati pressoché completamente negativi.

Il cap. II è dedicato a Virgilio: la ricerca ha evidenziato - come risulta peraltro anche dalle molteplici voci di argomento giuridico presenti nell'Enciclopedia Virgiliana - una conoscenza tutt'altro che banale o superficiale del diritto dal parte del poeta. In appendice a questo II cap. cap. si colloca un approfondimento sulla *voti sponsio* nella quale viene dato conto di un testo tratto dall'*Hercules Oetaeus* (vv. 1295 ss.), che a me è parso interessante, attribuito – sia pure con qualche incertezza – a Seneca, finora non analizzato, per quanto mi risulta, in chiave giuridica.

Il cap. III è dedicato ad Orazio, la cui opera presenta risultati inaspettati per gli innumerevoli riferimenti alla terminologia del linguaggio giuridico romano.

Segue la seconda parte, divisa in due capitoli che si concentrano su nuclei tematici specifici.

Nel cap. IV viene studiato *Aen.* 6.608-614 – il catalogo dei dannati dell'Oltretomba – ove Virgilio elenca una serie di anonimi peccatori, colpevoli di violazioni punite giuridicamente in base a leggi romane arcaiche.

Il cap. V contiene l'analisi di due passi, che non solo esemplificano le conoscenze giuridiche di Orazio, ma chiarificano altresì il discorso relativo all'impiego strumentale del diritto da parte dei poeti: si tratta di *sat.* 1.3.115 ss. e *ars* 470 ss., rispettivamente in materia di sacrilegio e profanazione delle ceneri del defunto, entrambi, dunque, a cavallo fra *ius sacrum* e *ius civile*.

In sede di conclusioni sarà messo in luce quanto già accennato a più riprese nella tesi: nel I. sec. a.C. la tradizione giuridica romana, la conoscenza della giurisprudenza allora contemporanea e dei temi giuridici all'epoca più dibattuti (si pensi, nel caso di Orazio, alla discussione stoica in merito al rapporto fra colpa e pena) - non era appannaggio esclusivo di quanti si dedicavano professionalmente alla scienza giuridica, ma riguardava una più ampia classe di intellettuali di cui facevano parte anche poeti, i quali impiegavano il diritto come narrazione sul mondo, e cioè come mezzo strumentale ed efficace di comunicazione verso un lettore accorto. Il che, del resto, conferma la circostanza che *anche i lettori* dei lirici in esame, almeno in una certa misura, e a differenti livelli, in base evidentemente agli studi ed alla

formazione di ciascuno, dovessero essere in grado di riconoscere le allusioni al diritto e alla tradizione giuridica romana e quindi, in qualche modo, ricordarle. Tutto ciò significa che la diffusione della conoscenza della legislazione romana a partire dall'età tarda repubblicana fosse ben più estesa di quella confinata nella cerchia dei giuristi di mestiere, comprendendone anche i poeti e i loro lettori⁶.

Concludo evidenziando l'uso da parte mia, in questa introduzione, del sintagma "lettore accorto". Esso sta a designare quel tipo di lettore in grado (per la sua Bildung) di cogliere il senso del riferimento giuridico nel contesto poetico.

⁶ Sul rapporto fra poeti e lettori nel I sec. a.C. rinvio completamente al M. CITRONI, *Poesia e lettori in Roma Antica*, Roma-Bari 1995.

Capitolo I

CATULLO, PROPERZIO, TIBULLO

1. Catullo: cenni biografici

*Gaius Valerius Catullus scriptor lyricus Veronae nascitur*⁷: è questa probabilmente l'unica notizia certa sulla vita del poeta.

Le fonti principali per una ricostruzione, ancorché sommaria, della biografia di Catullo sono rappresentate dalla sua produzione letteraria⁸, dal *Chronicon* di san Gerolamo e dalla Vita di Cesare di Svetonio⁹. Tuttavia, nel presente lavoro, volto - come s'è detto¹⁰ - a ricercare quanto la conoscenza della tradizione giuridica romana fosse appannaggio non solo di una cerchia ristretta di giuristi, ma anche - almeno in una qualche misura - degli ambienti intellettuali più colti del I sec. a.C., giova tracciarne solo alcuni più significativi profili.

Occorre, anzitutto, rilevare che l'adolescenza di Catullo - nato probabilmente tra l'87 e l'84 a.C.¹¹ - è stata presumibilmente segnata da studi fecondi. Una siffatta considerazione sembra confermata non solo dalla cultura che traspare da taluni dei suoi carmi (in particolare nei c.d. *carmina docta*), ma anche dalla notizia secondo cui, grazie alle condizioni agiate della famiglia - una delle più influenti a Verona, solita a intrattenere relazioni con noti personaggi del tempo, tra cui il proconsole della Cisalpina del 52, Quinto Cecilio Metello Celere, e Giulio Cesare¹² - Catullo, in giovane età, avrebbe ricevuto una prima istruzione da parte di esperti pedagoghi di origine greca.

⁷ Cfr. Hier. *Cronico* 173.2; Plin. *nat. hist.* 36.48; Mart. 14.195; Catull. *carm.* 67.34. Per la bibliografia catulliana vd., per tutti, M. DE NONNO, P. DE PAOLIS, C. DI GIOVINE, *Cronologia e bibliografia della letteratura latina*, in G. CAVALLO, P. FEDELI, A. GIRADINA (cur.), *Lo spazio letterario in Roma antica*², V, Roma 1993, 313 ss.

⁸ Nella quale, tuttavia, i riferimenti autobiografici non sono sempre attendibili, così come ritiene, tra gli altri, F. DELLA CORTE, *Personaggi Catulliani*, Firenze² 1976, 7.

⁹ 1,73: *Valerium Catullum, a quo sibi uersiculis de Mamurra perpetua stigmata imposita non dissimulauerat, satis facientem eadem die adhibuit cenae hospitio que patris eius, sicut consuerat, uti perseuerauit.*

¹⁰ Vd. *supra* l'introduzione.

¹¹ Tuttora irrisolta è, come noto, la disputa sulla cronologia catulliana. Vd. P. FEDELI, *Introduzione a Catullo*, Roma-Bari 1990, 10 ss., il quale, dopo aver definito quella di san Gerolamo una «cronologia impossibile» (p. 11), cercando di comprendere anche l'origine dell'errore di quest'ultimo circa la data di morte di Catullo - che egli inserisce fra gli eventi del 55 a.C. - , sulla scorta di quanto già rilevato da DELLA CORTE (*Personaggi Catulliani* cit., 7 ss.), dà conto delle diverse interpretazioni di volta in volta proposte in dottrina.

¹² Svet. *Iul.* 73,4.

Giunto a Roma, probabilmente poco dopo avere assunto la toga virile¹³, il poeta aveva conosciuto e frequentato importanti personaggi degli ambienti politici e letterari: dalla cerchia degli amici-poeti, tra i quali Elvio Cinna e Licinio Calvo - dediti ad una poesia rivolta ad una cerchia ristretta di lettori, legati tra loro da rapporti personali¹⁴ -, a celebri intellettuali, come l'oratore Quinto Ortensio Ortalo; dagli storici Asinio Pollione e Cornelio Nepote – patrono e destinatario del *liber* catulliano¹⁵ -, al giurista e futuro console Alfenio Varo.

Proprio a Roma Catullo trascorse la maggior parte della sua vita¹⁶, ad eccezione del soggiorno in Bitinia tra il 57 ed il 56 a.C. ove era entrato a far parte dell'*entourage* del governatore Gaio Memmio, dei vari ritorni a Verona e nella propria villa di Sirmione.

Da queste pur sommarie informazioni sembra possa desumersi come il poeta, del quale non si ha notizia circa la natura degli studi maturati dopo l'adolescenza, sia entrato in contatto con gli ambienti più raffinati e colti di Roma, non solo letterari. Ambienti ove, in un'epoca d'intenso fermento culturale, circolava verosimilmente *anche* una conoscenza della più antica tradizione giuridica romana¹⁷.

2. Catullo: riferimenti giuridici

Fermo restando ciò che si analizzerà in seguito, vediamo ora, solo ai fini di questa prima ricognizione sul nostro poeta, quali siano i principali motivi giuridici richiamati nei testi catulliani¹⁸.

A. Persone e famiglia.

a) *furiosus*

È nota la disposizione decemvirale (tab. V.7a) relativa alla condizione giuridica dell'infermo di mente secondo cui era attribuita agli agnati (o ai gentili) del *furiosus* la *potestas* sulla

¹³ Cfr. anche il *carme* 68.

¹⁴ Sugli ambiti di destinazione della poesia catulliana vd. M. CITRONI, *Poesia e lettori in Roma antica* cit. 56 ss.

¹⁵ Come si legge nell'*incipit* del *carme* 1.

¹⁶ Cfr. Catull. *carm.* 68a., 33 ss. *Nam, quod scriptorum non magna est copia apud me, / hoc fit, quod Romae vivimus: illa domus, / illa mihi sedes, illic mea carpitur aetas.*

¹⁷ Vd. *infra* più diffusamente.

¹⁸ Per quanto l'opera di Catullo sia ricca di riferimenti giuridici, non si rinviene – per quanto mi consta – alcuna opera sistematica sul tema in esame.

persona e sul mezzo di scambio (*pecunia*) del folle¹⁹. Altresì nota è la circostanza per cui in luogo di *furor*, termine squisitamente tecnico, talora – soprattutto nelle opere dei commediografi – è utilizzato il termine *insanus*, proprio della lingua popolare.

Nel carme catulliano 41.5 ss. leggiamo *Propinqui, quibus est puellae curae, / amicos medicosque convocate / non est sana puella, nec rogare / qualis sit solit aes imaginosum* ove è sottolineata la necessità che la ragazza colta da *insania* sia sottoposta alla cura dei *propinqui*: si tratta dunque – a me pare – di una allusione precisa alla suddetta legge delle XII Tavole²⁰.

b) matrimonio

Osserva Agnesini che su 2291 versi catulliani, ben 702 sono dedicati alle nozze²¹.

Nei carmi 61 e 62, da un lato, sono rievocate la *raptio*, la *conventio in manum*, la *deductio* e la *dos*²², e cioè sono presenti «gli elementi fondamentali del rito matrimoniale²³», dall'altro, è esaltato il valore delle nozze, della famiglia e della propagazione della stirpe, tema successivamente ripreso nel carme 64. È ben vero che l'autore ha utilizzato i modelli greci sia nella tecnica poetica che negli espedienti retorici, ma il contesto di questa poesia è scandito da motivi tipicamente romani: come s'è detto, istituti giuridici e *mores maiorum*²⁴.

In *carm.* 61.1 ss. *Collis o Heliconii / cultor, Uraniae genus, qui rapis teneram ad virum / virginem* il *qui rapis* in riferimento alla *virgo* ricorda l'antica forma del matrimonio per ratto. Di seguito, ai versi 61.56 ss: *Tu fero iuveni in manus / floridam ipse puellulam / dedis a gremio suae / matris*, si allude alla *conventio in manum* - con la quale la donna, come noto, perdeva ogni rapporto di agnazione con la famiglia di provenienza ed entrava a far parte della *familia* del marito - e ancora una volta alla *raptio*. Nel testo catulliano, Imene, protettrice delle

¹⁹ Per la bibliografia sulla *cura furiosi* vd., da ultimi, O. DILIBERTO, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, Napoli 1985; C. LANZA, *Ricerche sul «furiosus» in diritto romano I*, Roma 1990; E. CAIAZZO, *Il «furiosus» tra «potestas» e «patria potestas» in Index 21 (1993) 563 ss.*

²⁰ Sul tema del *furiosus* vd. anche *infra* cap. 3 § 2.A.b).

²¹ Assai di recente, vd. A. AGNESINI, *Il carme 62 di Catullo*, Cesena 2007, 485.

²² Sul matrimonio vd. da ultimi P. GIUNTI, *Consors vitae: matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano 2004, *passim*; C. FAYER, *La «familia» romana: aspetti giuridici e antiquari. «Sponsalia», matrimonio, dote*, II, Roma 2005, 327ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*³, Napoli 2010, 10 ss.

²³ AGNESINI, *Il carme 62* cit. 441.

²⁴ Non a caso AGNESINI, *Il carme 62* cit. 418, a proposito del carme 62, sostiene che Catullo intreccia perfettamente la tradizione letteraria greca della poesia nuziale al rito matrimoniale romano. In altri termini, per lo studioso la forma letteraria del carme sarebbe di derivazione greca, il suo contenuto, viceversa, tipicamente romano.

nozze, consegna infatti nella mani del giovane sposo la fiorente fanciulla, strappandola dal grembo di sua madre.

Seguono i versi dedicati all'esaltazione dei valori dei *mores maiorum*. In 61.98 ss. *Non tuus levis in mala / deditus vir adultera, / probra turpia persequens* il poeta elogia la fedeltà del marito, condannando l'adulterio e la ricerca dei piaceri turpi.

In *carm.* 61.204 ss. *Ludite ut lubet, et brevi / liberos date. Non decet / tam vetus sine liberis/ nomen esse, sed indidem / semper ingenerari* egli prosegue invitando gli sposi a generare figli il prima possibile (*brevi liberos date*). Questo tema si ripete anche in *carm.* 64.373 s.: *accipiat coniunx felici foedere divam, / dedatur cupido iam dudum nupta marito* ove il poeta sollecita nuovamente la donna ad offrirsi subito al desiderio di suo marito. La procreazione della stirpe è dunque posta da Catullo a suggello del matrimonio²⁵.

In *carm.* 65.1 ss. *Vesper adest, iuvenes, consurgite: Vesper Olympo / expectata diu vix tandem lumina tollit. / Surgere iam tempus, iam pinguis linquere mansas, iam venit virgo, iam dicetur Hymenaeus*, Catullo, nel cantare l'abbandono della vergine della propria casa verso quella dello sposo, sembra rievocare la *deductio in domum mariti* cioè il solenne ingresso della sposa nella casa del marito inteso quale momento iniziale del rapporto di coniugio.

Segue, nuovamente, l'evocazione della *conventio in manum*. In *carm.* 62.21 ss. *qui natam possis complexu avellere matris / comlexu matris retinentem avellere natam, / et iuveni ardenti castam donare puellam* la sposa, nuovamente presentata come vergine (*casta puella*), e al momento reticente, è donata allo sposo. Agnesini spiega appunto che l'espressione *donare puellam* è utilizzata in luogo della *conventio in manum*²⁶. Thomson²⁷ chiarisce, invece, che il passo rievoca il rito descritto da Festo circa il *raptus simulatus*²⁸.

In *carm.* 62.26 ss. *Hespere, quis caelo lucet iucundior ignis? / Qui desponsa tua firmes conubia flamma, / quae pepigere viri, pepigerunt ante parentes, / nec iunxere prius quam se*

²⁵ Vd. anche *infra* Catull. *carm.* 67.23 ss.

²⁶ AGNESINI, *Il carme 62* cit., 233 (commento a v. 62.23) e 443 s. Lo studioso chiarisce che espressioni analoghe a *donare puellam* non compaiono in contesti matrimoniali, ma riguardano il dono di schiave o persone che appartenevano a mercanti di schiavi, come in Tert. *Eun.* 108 s. e Prob. *Verg. georg.* 4.246.

²⁷ D.F.S. THOMSON (cur.), *Catullus*, Toronto 1997, 182.

²⁸ Fest. p. 364 L. *raptus simulatus: rapti simulatur virgo ex gremio matris, aut, si ea non est ex proxima necessitudine, cum ad virum traditur, quod videlicet ea res feliciter Romulo cessit*. Sulla *raptio* AGNESINI (*Il carme 62* cit., 411) sottolinea che i romani sentivano come proprio questo istituto. Ciò non solo sulla base del suddetto passo festino ma anche alla luce della testimonianza di Prop. *el.* 4.4.57 dove *Tarpeia* ricorda il ratto delle Sabine. È il segno – prosegue lo studioso – «dell'esito felice delle nozze seguenti il rapimento». Sul passo catulliano in esame vd. FAYER, *La familia romana: aspetti giuridici e antiquari*. «*Sponsalia*» cit., 513 nt. 713, la quale indica fonti analoghe al passo catulliano in esame (Apul. *met.* 4.26; Serv. *Aen.* 10.79; Macr. *Sat.* 1.15.21).

tuus extulit ardor Catullo rievoca l'istituto degli *sponsalia* e chiama – non mi pare casualmente – la donna *desponsa*. Il poeta narra che Vespero ha suggellato il matrimonio (*conubium*) già pattuito²⁹ con la *sponsio* in cui il padre³⁰ della sposa e il futuro sposo si erano impegnati l'uno a concedere la figlia, l'altro ad unirsi in matrimonio con lei³¹.

Seguono i versi 59 ss.: *et tu ne pugna cum tali coniuge, virgo / Non aequom est pugnare, pater cui tradidit ipse, / ipse pater cum matre, quibus parere necesse est. / Virginitas non tota tua est, ex parte parentum est, / tertia pars patrist, pars est data tertia matri, / tertia sola tua est: noli pugnare duobus, / qui genero sua iura simul cum dote dederunt* ove anzitutto s'invita la sposa a non ribellarsi contro i genitori e, in secondo luogo, si sottolinea che questi ultimi hanno ceduto i loro diritti (*sua iura*) al genero insieme alla dote. L'allusione è chiaramente all'istituto della dote che accompagna il matrimonio e che pone dunque la sposa sotto la potestà della famiglia maritale³². Al proposito, mi sembra significativo il legame sottolineato in questo passo dal nostro poeta fra matrimonio e regime patrimoniale.

Come si vede, dalla lettura dei passi evidenziati emerge una singolare conoscenza da parte di Catullo del rito matrimoniale e dei motivi tipicamente romani ad esso connessi (da un lato, l'istituto della dote, dall'altro, la valorizzazione del *mos maiorum*).

c) *servus fugitivus*

Osserva Cascione che *carm.* 63.80: *mea libere nimis qui fugere imperia cupit* è passo da tenere in considerazione in tema di *fugitivi*³³.

I versi in esame sono contenuti nel *carme* che descrive la tragica vicenda di Attis, il quale, dopo essere sbarcato nella Frigia, si evira e consacra se stesso alla divinità; quando, al risveglio dopo il sonno necessario per riprendersi dalle danze orgiastiche, si pentirà della sua decisione, capirà ben presto che una fuga dalla dea si rivela impossibile (*mea libere nimis qui fugere imperia cupit*): Attis sarà costretto a servirla per sempre. Ora, Cascione rileva come

²⁹ Sul significato tecnico di *pangere* come verbo utilizzato per rafforzare l'idea di un patto nuziale vd. AGNESINI, *Il carne* 62 cit., 243.

³⁰ Sull'impiego di *parentes* in Catull. *carm.* 62.28 vd., da ultimo, AGNESINI, *Il carne* 62 cit., 413 s. e letteratura ivi citata.

³¹ Sul passo in esame vd. FAYER, *La familia romana: aspetti giuridici e antiquari*. «*Sponsalia*» cit., 43 nt. 84, la quale afferma che in *carm.* 62.26 ss. Catullo evoca gli accordi che precedevano l'atto del fidanzamento.

³² Sulla *coemptio*, la *sponsio* e l'istituto della dote la letteratura è, evidentemente, sterminata. Di recente, vd. L. PEPPE, *Storie di parole, storie di istituti sul diritto matrimoniale romano arcaico* in *SDHI* 63 (1997) 123 ss. e lett. ivi citata.

³³ Cfr. C. CASCIONE, 'Fugitivarii' a caccia di schiavi in *Roma Antica* in F. M. D'IPPOLITO (cur.), *Scritti per Gennaro Franciosi*, I, Napoli 2007, 520 ss. e ivi bibliografia citata.

l'espressione *mea libere nimis qui fugere imperia cupit* rievoca la *libertas quaedam nimia atque vecors* che, secondo Ateio Capitone tormentava il suo rivale Labeone³⁴. Inoltre lo studioso afferma esplicitamente che la rappresentazione catulliana «si riferisce, piuttosto chiaramente, alla pretesa di Cibele d'essere le padrone di Attis»³⁵. Il giovane, che con uso improprio della libertà aveva tentato la fuga, è costretto a tornare sotto l'*imperium* della dea. «È la metafora – conclude Cascione – della caccia e cattura degli schiavi [...]. Immagine che diviene testimonianza ulteriore di come anche la letteratura amorosa, con le sue significative pregnanti figure, possa servire all'interpretazione giuridica (forse in questo caso minore) della società romana»³⁶: riflessione, del resto, perfettamente coerente con gli obiettivi della presente ricerca.

B. Obbligazioni

a) *votum*

Il poeta menziona a più riprese il termine *votum* che, come noto, indica una promessa condizionata agli dei e rientra – perlomeno nella sistematica giusromanistica, sulla base della collocazione dell'istituto nella compilazione giustiniana³⁷ – nell'ambito delle *obligationes quasi ex contractu*, ancorché tuttora aperta resti la *querelle* relativa alla sua struttura originaria quale possibile rapporto di natura bilaterale e pattizia³⁸.

³⁴ Vd. ancora CASCIONE, *'Fugitivarii' a caccia di schiavi* cit. 521 e ivi, in particolare, nt. 104 e 105.

³⁵ CASCIONE, *'Fugitivarii' a caccia di schiavi* cit. 522.

³⁶ CASCIONE, *'Fugitivarii' a caccia di schiavi* cit. 522

³⁷ Vd. *infra*.

³⁸ Vd. letteratura meno risalente sul *votum* in S. TONDO, *Leges regiae e Paricidas*, Firenze 1973, 93 nt. 11; O. DILIBERTO, *La struttura del "votum" alla luce di alcune fonti letterarie*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, IV, Milano 1983, 297 s. nt. 1, cui *adde*, più di recente, F. SITZIA, s.v. *"Promessa unilaterale (storia)"*, in *EdD*, 37, 1988, 29 ss.; O. DILIBERTO s.v. *Voveo*, in *Enciclopedia Virgiliana V*, Roma 1990, 632 s.; J. SCHEID, *Hoc anno immolatum non est. Les aléas de la voti sponsio*, in *Scienze dell'Antichità*, 3-4 (1989-1990), 775 ss.; M. HUMBERT, *Droit et religion dans la Rome antique*, in *Mél. F. Wubbe*, Fribourg 1993, 200 s.; J. DAZA, *El "votum"*, in *Derecho romano de obligationes, Hom. Murga Gener*, Madrid 1994, 505 ss.; F. SINI, *A quibus iura civibus praescribentur. Ricerche sui giuristi del III sec. a. C.*, Torino 1995, 124 s. e ivi nt. 20; J. SCHEID, *Les incertitudes de la voti sponsio. Observations en marge du ver sacrum de 217 av. J.C.*, in *Homm. à la mém. de A. Magdelain*, Paris 1998, 417 ss. F. SINI., *Aspetti giuridici, teologici e rituali della religione romana (A proposito di sacrifici, vittime e interpretazioni dei sacerdoti)*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente*, cur. F. Sini e P. P. Onida, Torino 2003, 44 s. e ivi nt. 138; L. FRANCHINI, *Voti di guerra e regime pontificale della condizione*, Milano 2006, 41 ss. e ivi note per ulteriore letteratura. Sul tema della voti sponsio vd. *infra* appendice al cap. II.

In *carm.* 36.1 ss. il poeta scrive *Annales Volusi, cacata carta, / votum solvite*³⁹, *pro mea puella. / Nam sanctae Veneri Cupidinique / vovit, si sibi restitutus essem desissemque truces vibrare iambos, / electissima pessimi poetae / scripta tardipedi deo daturam / infelicibus ustulanda lignis. / Et hoc pessima se puella vidit / iocose lepide vovere divis.* E, di seguito, in *carm.* 36.16: *acceptum face redditumque votum*; Catullo invoca dunque gli dei affinché venga esaudito quello che egli ritiene essere il voto della sua amata.

Il termine *votum* è menzionato anche in *carm.* 4.22 s. *neque ulla vota litoralibus deis / sibi esse facta* ove il poeta racconta che il battello – poeticamente personificato – che lo ha ricondotto a Sirmione non ha mai fatto voti agli dei delle spiagge; in *carm.* 64.103 s. *non ingrata tamen frusta munuscula divis / promittens tacito suscepit vota labello* in cui Catullo ricorda i voti che Arianna prometteva agli dei; in *carm.* 66.37 s. *quis ego pro factis caelesti reddita coetu / pristina vota novo munere dissoluo* ove con nuovo dono sono richiesti gli antichi voti.

C. Successioni.

a) successione testamentaria

Osserviamo ora *carm.* 68b.119 ss. *Nam nec tam carum confecto aetate parenti / una caput seri nata nepotis alit, / qui, cum divitiis vix tandem inventus avitis / nomen testatas intulit in tabulas, / impia derisi gentilis gaudia tollens / suscita a cano voluntarium capiti.* Catullo racconta che l'unico nipote, nato dalla figlia del vecchio padre, è divenuto erede poiché nominato *in tabulas*, vanificando i progetti dei *gentiles*, che speravano di poter impadronirsi del patrimonio lasciato.

Il riferimento è alla successione testamentaria: i *gentiles* avrebbero avuto ruolo successorio laddove non vi fosse stato testamento, nonché in assenza di *sui heredes* e di *adgnati*; oppure, secondo una diversa interpretazione offertaci da Fedeli, il riferimento potrebbe essere alla *lex Voconia* (169 a.C.)⁴⁰ in base alla quale le donne non potevano essere istituite eredi nel testamento di un cittadino appartenente alla prima classe del censo, neanche del proprio padre: per questo motivo – spiega lo studioso – l'unico nipote, che diviene erede unico, vanifica i progetti dei parenti, speranzosi di ricevere l'eredità del vecchio⁴¹. Tuttavia, poiché Catullo non fornisce alcuna indicazione circa l'ammontare dell'eredità del *de cuius*, mi sembra ragionevole

³⁹ *Votum solvere* è terminologia tecnica del linguaggio giuridico.

⁴⁰ Cenni sulla *lex Voconia* in M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 168.

⁴¹ Cfr. P. FEDELI in AA.VV., *Poesia d'amore latina*², 597.

lasciare aperte entrambe le ipotesi, che attestano, in ogni caso, una certa conoscenza del regime successorio⁴² da parte del poeta.

D. Diritto penale

a) Crimini in ambito domestico

In *carm.* 64.396 ss. *Sed postquam tellus scelere est imbuta nefando / iustitiamque omnes cupida de mente fugarunt, / perfudere manus fraterno sanguine fratres, / destiti extinctos gnatus lugere parentes, / optavit genitor primaevi funera nati, / liber ut innuptae poteretur flore novercae, / ignaro mater substernens se impia nato / impia non verita est divos scelerare penates. / Omnia fanda nefanda malo permixta furore / iustificam nobis mentem avertere deorum* Catullo rievoca immagini legate a diverse fattispecie criminose commessi fra parenti, che richiamano alla mente, in qualche modo, una sorta di gerarchia di *officia*:

Anzitutto, egli menziona il fratricidio: i fratelli che si sono macchiati le mani di sangue fraterno; il che è emblematico della nascita di Roma, richiamando la leggenda di Romolo e Remo, e comunque comportamento punito alla stregua del parricidio⁴³; in secondo luogo, il poeta lamenta l'assenza di comportamenti di devozione e rispetto verso i *parentes* da parte dei figli che hanno smesso di piangere i genitori; inoltre nel passo si fa cenno al padre che ha desiderato la morte del figlio per godere liberamente della compagna di questi; infine, il poeta allude all'incesto commesso dalla madre che si offre empicamente al figlio ignaro⁴⁴. Catullo, quindi, rievoca comportamenti nefandi, puniti gravemente dall'ordinamento giuridico romano, anche nell'età più antica, legati fra loro perché tutti commessi in ambito domestico.

All'unione empia fra il padre e la moglie del figlio (in qualche modo già accennata nel passo di cui sopra, in *carm.* 64.400 s., ove, come s'è detto, tratta del che il padre che ha desiderato la morte del figlio per godere liberamente della donna di quest'ultimo) si fa richiamo in *carm.* 67.23 ss. *sed pater illius gnati violassi cubile / dicitur et miseram conscelerasse domum, / sive quod impia mens caeco flagrabat amore, / seu quod iners sterili semine natus erat, / ut quaerendum unde foret nervosius illud, / quod posset zonam solvere virgineam*: qui tuttavia Catullo lascia aperta la possibilità che il comportamento deplorabile del padre sia stato

⁴² Sul regime delle successioni vd. M. TALAMANCA, *Istituzioni* cit., 669 ss.

⁴³ TONDO, *Leges regiae* cit.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano 1998, 15 ss., 148 ss e bibliografia ivi citata.

⁴⁴ Sull'incesto vd. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale* cit. 202.

giustificato, in realtà, da un fine nobile: la procreazione della stirpe, tema, del resto, ricorrente nella poesia catulliana⁴⁵.

In *carm.* 66.84 ss. *Sed quae se impuro dedit adulterio, / illius a mala dona levis bibat irrita pulvis: / namque ego ad indignis praemia nulla peto. / Sed magis, o nuptae, semper concordia vestras, semper amor sedes incolat assiduus* è condannato l'impuro adulterio⁴⁶ (la donna è definita *indigna*) e valorizzato, viceversa, il valore del matrimonio⁴⁷. Il *malum adulterium* è menzionato in *carm.* 67.36 *illa malum fecit adulterium*.

b) spergiuro

In *carm.* 66.41 *digna ferat quod si quis inaniter adiurarit* Catullo dichiara che se qualcuno spergiura deve applicarsi una giusta pena. Il poeta sembra riferirsi allo spergiuro, cioè a colui che è punito perché ha violato il vincolo della *fides*.

Sullo spergiuro, infatti, i romani ritenevano si scagliasse l'ira degli dei, dato – osserva Fiori – non solo mitologico ma altresì confermato nella sostanza da alcune arcaiche formule di giuramento che invocano l'*ira deorum*, e in particolare, dal *ius iurandum per Iovem lapidem*⁴⁸. Ora, al di là delle considerazioni sulle conseguenze dello spergiuro⁴⁹, del passo mi sembra di qualche interesse sottolineare l'espressione utilizzata dal poeta, in riferimento alla violazione di un giuramento, introdotta dal *si quis*, che ricalca la formula imprecatoria, che richiama le antiche formulazioni delle leggi⁵⁰.

Il poeta, quindi, oltre a richiamare esplicitamente una fattispecie – lo spergiuro – punita gravemente nell'ordinamento giuridico romano come atto che viola il culto della *Fides*, fa uso

⁴⁵ Vd. *supra*.

⁴⁶ Sull'adulterio esiste, come ben noto, una nutrita letteratura. Vd., per le discussioni più recenti, P. GIUNTI, *Adulterio e Leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Milano 1990; G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997; A.D. MANFREDINI, *Gli oltraggi all'adulterio: un argumentum a maiore ad minus [D. 48,5,23 (22), 3]* in *Annali dell'Univ. Ferrara – Sc. giur. N. s.* 12 (1998) 141 ss.; FAYER, *La familia romana, aspetti giuridici ed antiquari, concubinato, divorzio, adulterio*, III, Roma 2005.

⁴⁷ Osserva F. CAVIGLIA (cur.), *Catullo, poesie*, Roma-Bari 1983, 257 e 261, che i versi in esame si collegano ad una precisa tematica ideologica volta a valorizzare la nuzialità, la *fides*, la *pietas* e i valori tradizionali, e a condannare, viceversa, l'adulterio.

⁴⁸ Vd. R. FIORI, *Homo Sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico religiosa*, Napoli 1996, 209. Sul tema del giuramento e dello spergiuro vd., da ultimo, A. CALORE, *Per Iovem lapidem. Alle origini del giuramento: sulla presenza del sacro nell'esperienza giuridica romana*, Milano 2000.

⁴⁹ Sul cui tema vd. ancora FIORI, *Homo sacer* cit. 209 ss.

⁵⁰ Sul tema delle formule imprecatorie introdotte dal *si quis* vd. meglio *infra* cap. III § 2.F b).

di un linguaggio tecnicamente impiegato in chiave giuridica, rappresentato dalla formula introdotta dal *si quis*.

3. Properzio: cenni biografici

La biografia di Properzio è piuttosto oscura. Le notizie pervenuteci sono tratte quasi unicamente da pochi cenni sparsi nei suoi carmi e da qualche altra informazione di scrittori latini⁵¹. Ai fini del presente lavoro, occorre solo ricordare alcuni punti salienti della sua vita.

Il poeta nasce da una famiglia appartenente all'ordine equestre e si dedica, in giovane età, agli studi di eloquenza. In seguito alla rivolta dei proprietari italici, repressa da Augusto tra il 41 e il 40 a.C., Properzio, dopo aver subito confische di terre, ormai in condizioni disagiate, si trasferisce a Roma. Qui viene avviato dalla madre agli studi giuridici che aprivano la strada alla carriera forense e politica⁵².

Nel 29 a.C., dopo la vittoria di Ottaviano nella battaglia di Azio, Properzio entra in contatto con i circoli poetici della capitale. Capisce ben presto di volersi completamente dedicare all'attività poetica. Con il suo primo libro di elegie, pubblicato nel 28 a.C., in un'epoca in cui il panorama politico era sotto il controllo di Ottaviano Augusto, Properzio viene inserito nel circolo di Mecenate dove conosce i più importanti poeti dell'epoca: stringe rapporti soprattutto con Tibullo, Virgilio, di cui, come noto, annuncia l'imminente pubblicazione dell'*Eneide*, e Ovidio, al quale è solito recitare i suoi versi. A Mecenate è rivolta l'elegia proemiale del secondo libro, che vede la luce probabilmente nel 25 a.C. Tra il 25 e il 23-22 a.C. è composto il terzo libro, tra il 21 ed il 16 a.C. il quarto che, a differenza degli altri, è dedicato non già alla poesia d'amore ma a quella civile. Scelta dettata da un mutamento nell'organizzazione del consenso: allontanato Mecenate, il principe stesso si preoccupa di definire le linee della politica culturale del tempo. Il poeta non ha alternative, segue le sue direttive. Così alcune delle sue elegie⁵³ illustreranno miti e culti tradizionali romani. Non a caso l'interesse per il passato e gli antichi *mores* faceva parte integrante della cultura augustea⁵⁴.

Properzio morirà poco dopo la pubblicazione dell'ultimo libro, probabilmente nel 15 a.C.⁵⁵.

4. Vediamo ora se e in quale misura si riescano a rinvenire tracce poetiche della trascorsa formazione giuridica del poeta⁵⁶.

⁵¹ Per la biografia vd. W.R. NETHERCUT, *Recent scholarship on Propertius* in *ANRW* II.30/3 (1983) 1813 ss.

⁵² Per i riferimenti alla biografia properziana vd. *Prop. el.* 1.22 e 4.1.

⁵³ Si tratta, in particolare, della seconda, della quarta, della nona e della decima.

⁵⁴ Basti pensare che Virgilio costruisce il suo capolavoro – l'*Eneide* – su questa tensione fra passato e presente: tradizione antica e ideologia augustea. Vd. *infra* cap. IV.

⁵⁵ Sulla bibliografia properziana vd. DE NONNO, DE PAOLIS, DI GIOVINE, *Cronologia e bibliografia della letteratura latina* cit., 376-379.

⁵⁶ Non si rinvengono – per quanto mi consta – studi sistematici sui riferimenti giuridici nell'opera di Properzio.

A. Persone e famiglia

a) *addictus*

In *el.* 3.11.1 ss. *Quid mirare, meam si uersat femina uitam / et trahit addictum sub sua iura uirum, / crimina que ignaui capitis mihi turpia fingis, / quod nequeam fracto rumpere uincla iugo?* Properzio racconta come una donna possa rendere sostanzialmente schiavo di lei un uomo innamorato, assoggettandolo alla sua volontà. Il poeta per trattare il tema della *seruitus amoris*⁵⁷ utilizza metaforicamente un termine tecnico del linguaggio giuridico: *addictus* che, come noto, designa il debitore insolvente il quale, non potendo saldare il suo debito, si pone in una posizione di dipendenza dal creditore cui è concesso, in ultimo, di venderlo come schiavo *trans Tiberim*⁵⁸. Aggiunge, inoltre, che questa singolare figura di *addictus* “per amore” è assoggettato ai diritti della donna (*sub sua iura*). Il rapporto sentimentale burrascoso tra l’uomo e la sua amata è dunque rappresentato come un vero e proprio rapporto giuridico di dipendenza ove il debitore insolvente è sottoposto ai diritti del suo creditore. Si tratta di una metafora chiara e ben circostanziata: l’espressione *addictum sub sua iura* è utilizzata dal poeta in modo pertinente ancorché impiegata – evidentemente – in chiave metaforica⁵⁹.

b) matrimonio

In *el.* 2.7.1 ss. *Gravisa est certe sublatam Cynthia legem, / qua quondam edicta flemus uterque diu, / ni nos divideret: quamvis diducere amantis / non queat invitos Iuppiter ipse duos*

⁵⁷ Sul tema del *seruitium amoris* vd. anche Prop. *el.* 2.29a v. 1 ss.: *Hesterna, mea lux, cum potus nocte uagarer, / nec me seruorum duceret ulla manus, / obuia nescio quot pueri mihi turba minuta / uenerat (hos uetuit me numerare timor); / quorum alii faculas, alii retinere sagittas, / pars etiam uisa est uincla parare mihi. / Sed nudi fuerant. / Quorum lascivior unus, / 'Arripite hunc,' inquit, 'iam bene nostis eum. / hic erat, hunc mulier nobis irata locavit'. / Dixit et in collo iam mihi nodus erat* su cui, approfonditamente, C. CASCIONE, ‘Fugitivarii’ a caccia di schiavi cit. 514 ss., cui rinvio. Da notare, in particolare, in questa sede, che lo studioso sottolinea taluni aspetti giuridici del passo indicato, tra cui l’evocazione allo schiavo fuggitivo e l’impiego di termini che rinviano ai contratti di locazione e di mandato (v. 20 *et iam ad mandatam venimus ecce domum*).

⁵⁸ Sull’*addictus* vd., per tutti, L. PEPPE, *Studi sull’esecuzione personale. Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano 1981, *passim*. ID., *Fra corpo e patrimonio. Obligatus, addictus, ductus, persona in causa Mancipi*, in A. CORBINO, M. HUMBERT, G. NEGRI (cur.), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana. Dall’epoca di Plauto a Ulpiano*, Pavia 2010.

⁵⁹ *Addictus* è termine ripetuto nella medesima elegia al verso 32. Si osservi quindi la strofa 3.11.30 ss.: *quid, modo quae nostris opprobria nexerit armis, / et famulos inter femina trita suos? / coniugis obsceni pretium Romana poposcit / moenia et addictos in sua regna Patres*

Properzio si riferisce con precisione terminologica ad una non meglio specificata legge promulgata (*lex edicta*) e successivamente abrogata (*sublata*)⁶⁰. Tale abrogazione avrebbe suscitato il consenso degli amanti, i quali – secondo quanto riferito da Properzio – avrebbero temuto di poter essere separati proprio per gli effetti di questa nuova normativa. L'espressione *lex edicta, sublata* nel contesto di rapporti evidentemente sconvenienti per i *mores* del tempo (il poeta parla infatti di *amantes*) non può che deporre a favore di un preciso intervento legislativo. Non occorre specificare che Properzio non allude, come ovvio, alla *lex de maritandis ordinibus*⁶¹ promulgata solo dopo la pubblicazione del secondo libro di elegie cui si riferisce il passo in esame, bensì ad una legge precedente di analogo tenore.

Sul punto, di recente, Dario Mantovani⁶² ha ribadito l'esistenza di una norma matrimoniale del periodo triumvirale, la cui portata è stata ampiamente discussa in dottrina⁶³, poi successivamente abrogata dall'editto generale di Ottaviano del 28 a.C. Lo studioso ha rilevato, in particolare, come Tacito *ann.* 3.28.1-3 dia conferma della notizia di Cassio Dione 53.2.5 secondo cui, nel corso del sesto consolato, sentendosi sicuro della propria posizione di potere, grazie all'eliminazione dei rivali, Ottaviano intese finalmente chiudere la parentesi triumvirale, abrogando le disposizioni emesse in quel periodo. La *lex edicta* evocata da Properzio sarebbe dunque questa normativa ascritta al periodo triumvirale abolita (*sublata*) nel 28 a.C. su cui ha richiamato l'attenzione Mantovani. Ma anche a prescindere da siffatte considerazioni concernenti la portata della legge in esame, negli intendimenti del presente contributo, ciò che rileva, in particolare, è la conoscenza da parte di Properzio di una normativa specifica e l'uso di una terminologia tecnicamente appropriata.

In *el.* 3.19 Properzio, nel criticare i costumi corrotti delle donne, in preda ai facili amori, elenca una serie di figure femminili che si macchiarono di gravi crimini, tra cui Mirra (vv. 15-16) che commise incesto con il padre e fu mutata nella pianta omonima e Clitennestra (vv. 19-20) che tradì il marito e l'uccise per amore di Egisto. Ora, in questo contesto, il poeta fa riferimento anche a Scilla (v. 21 ss.), figlia di Nisa, re di Megara, che s'innamorò di Minosse, re di Creta che assediava Megara, e per amor suo tagliò il capello purpureo da cui dipendeva la vita del padre. A questo punto, Properzio scrive *Hanc igitur dotem virgo desponderat hosti* (v.23-24):

⁶⁰ Sull' *lex edicta* del 28/27 vd., da ultimo, SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus* cit. 19 ss., e ivi bibliografia citata.

⁶¹ Sulla *lex Iulia de maritandis ordinibus* vd., da ultimo, SPAGNUOLO VIGORITA; *Casta domus* cit., 29 ss.

⁶² Vd. D. MANTOVANI, *Leges et Iura P(ropuli) R(omani) restituit. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in *Athenaeum* 96 (2008) 38 ss.

⁶³ Cfr., da ultimi, P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie* cit., Milano 1990, 258 nt. 101; R. ASTOLFI, *La Lex Iulia et Papia*³, Padova 1995, 338 nt. 60; SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus* cit., 4 ss. .

simile dote portava la vergine al nemico! È chiaro che il poeta muova un'aspra critica a Scilla, che ha anteposto l'amore per il suo nemico a quello per il padre. Ma, è significativo l'impiego, forse non casuale, del verbo *despondere*⁶⁴ che richiama alla mente gli sponsali⁶⁵ connessi, appunto, con l'istituto patrimoniale caratteristico del matrimonio romano⁶⁶: la dote.

Infine, in *el.* 4.3.13 ss. *Quae mihi deductae fax omen praetulit, illa / traxit ab everso lumina nigra rogo; / et Stygio sum sparsa lacu, nec recta capillis / vitta data est: nupsi non comitante deo* si fa richiamo alla processione nuziale dalla casa della sposa a quella dello sposo: la *deductio in domum mariti*⁶⁷.

B. Diritto penale

a) veneficio

Nell'81 a.C. la *lex Cornelia de sicariis et veneficiis*, fatta votare da Silla, introdusse (o più probabilmente riorganizzò) una *quaestio* capitale avente per oggetto la persecuzione di diverse forme di attentato all'altrui vita (omicidio doloso, porto d'armi a scopo di omicidio o di furto, incendio doloso, fabbricazione, somministrazione o vendita di sostanze venefiche al fine di uccidere)⁶⁸. La legge deferì dunque al giudizio della *quaestio*, tra le altre fattispecie, anche il veneficio⁶⁹. Ora, un rapido cenno al veneficio si rinviene in Properzio 2.32.27: *non tua deprenso damnata est fama veneno*.⁷⁰ In tale passo il poeta, nel parlare della sua amata Cinzia, dedita ad una vita moralmente corrotta, afferma, tuttavia, che la medesima tra i vari peccati commessi non può certo essere accusata di veneficio. Properzio si serve dunque di una grave fattispecie giuridica (l'omicidio causato dal veleno) per mostrare ironicamente che la donna che ama, ancorché dai facili costumi, non è giunta mai a tanto.

⁶⁴ Cfr. *supra* Catull. 62.27; *infra* Ov. *met.* 9.715

⁶⁵ Sugli sponsali vd., da ultimi, U. BARTOCCI, 'Spondebatur pecunia aut filia'. *Funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo*, Roma 2002 e bibliografia ivi citata; C. IODICE, Gli «sponsalia» secondo Varrone in *Labeo* (49.1) 2003, 76-83 (a proposito del libro di Bartocci); C. FAYER, *La «familia» romana aspetti giuridici e antiquari*. «Sponsalia» cit., 15 ss.

⁶⁶ Da ultimi, vd. GIUNTI, *Consors vitae* cit. *passim*; FAYER, *La «familia» romana aspetti giuridici e antiquari*. «Sponsalia» cit., 327 ss. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus* cit., 17 ss.

⁶⁷ Cfr. Catull. *carm.* 62.

⁶⁸ Cfr. SANTALUCIA, in TALAMANCA, *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano² 1989, 284.

⁶⁹ Formava oggetto del quinto capitolo del provvedimento corneliano: cfr. D. 48.8.3pr (Marcian. 14 inst.)

⁷⁰ J.-L. FERRARY, *Lex Cornelia de sicariis et veneficis* in *Athenaeum* 69 (1991) 417-434. Di un certo interesse anche G. LAUDIZI, *Il tema del veneficio nella letteratura latina dalle origini al II sec. d. C.* in *Studi di filol. & letter.* (1986) 63-112

b) *proditio*

Successivamente, nella quarta elegia dell'ultimo libro, egli richiama il tradimento della patria (nel caso specifico, la *proditio*)⁷¹, con riferimento al mito di Tarpea, che è, come noto, legato ad un crimine antichissimo, previsto in una non meglio precisata legge regia (esplicitamente definita *nomos*)⁷² attribuita da Dionigi di Alicarnasso (3.30.7) al regno di Tullo Ostilio. Il poeta racconta, infatti, come Tarpea stringendo patti con il nemico (*hoc Tarpeia suum tempus rata convenit hostem: / pacta ligat, pacta ipsa futura comes*⁷³ vv. 81-82) abbia tradito la *fides* nei confronti della patria⁷⁴ (*prodiderat portaeque fidem patriamque iacentem, nubendique petit, quem velit, ipas diem*⁷⁵ vv. 87-88): da qui, come si sa, anche la condanna a morte, mediante precipitazione proprio dalla rupe Tarpea, per i falsi testimoni (tab. VIII.23).

C. Diritto pubblico

a) *ius, lex, foedus*

In *el.* 1.6.19 ss. *Tu patruī meritas conare anteire securis, / et vetera oblitis iura refer sociis. / Nam tua non aetas umquam cessavit amori, / semper at armatae cura fuit patriae* Properzio si riferisce ad antichi diritti (*iura vetera*) imposti agli alleati (*oblitis sociis*). Egli allude probabilmente al periodo in cui i popoli d'Asia, sotto il dominio di Antonio furono privati dei loro diritti perché sottoposti – secondo la versione della propaganda augustea – ad ogni genere di vessazione⁷⁶.

Similmente, in 2.30.15 il poeta si riferisce, anziché ad antichi diritti, a leggi auree: *illorum antiquis onerantur legibus aures*.

A *ius, lex* e *foedus* fa menzione *el.* 3.20.15 s.: *Foedera sunt ponenda prius signandaque iura / et scribenda mihi lex in amore novo*.

Sempre nell'ambito del diritto pubblico in 1.18.7 s.: *qui modo felices inter numerabar amantis, / nunc in amore tuo cogor habere notam* è da rilevare l'impiego da parte di Properzio di una specifica terminologia giuridica indicante la nota censoria posta nel corso di un *iudicium*

⁷¹ Sulla *proditio* vd. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale* cit., 19 e 56 e bibliografia ivi citata.

⁷² Cfr. *FIRA* I. 15; G. FRANCIOSI (cur.), *Leges regiae*, Napoli 2003, 131.

⁷³ v. 80 s.

⁷⁴ Il tradimento della patria e, più in generale, la violazione della *fides* è tema ricorrente nei poeti di età augustea. Al proposito vd. *infra* Verg. *Aen.* 6.608-614.

⁷⁵ 87 s.

⁷⁶ Cfr. P. FEDELI *Poesia d'amore* cit., 639.

ensorium, produttiva d'*ignominia* (*cogor habere notam*) per spiegare metaforicamente come un uomo, a causa dell'amore, possa scoprirsi degradato.

D. Tra *ius sacrum* e *ius civile*

a) *sacrilegium*⁷⁷

La sottrazione di *res sacrae* e *religiosae* costituiva, nella Roma più antica, *sacrilegium*.

Il *crimen*, previsto originariamente come violazione dello *ius sacrum*, ha poi subito una evoluzione: in età augustea è stato assorbito nel *crimen peculatus*, successivamente, ancora, è stato disciplinato come fattispecie autonoma⁷⁸.

Properzio in *el.* 3.13.51 fa allusione al tema in esame.

Giova rilevare che il motivo dominante dell'elegia 3.13 è rappresentato dalla critica all'avidità di denaro, tema caro al poeta e affrontato anche in *el.* 3.5.3 ss. e 3.7.1 ss. Per evidenziare il lassismo nell'osservanza dei costumi a lui coevi, egli si serve dell'opposizione convenzionale fra il mondo corrotto dei suoi tempi e il carattere incontaminato del mondo arcaico⁷⁹.

In questo contesto, osserviamo quindi i versi 3.14.49-52: *auro pulsa fides, auro uenalia iura, / aurum lex sequitur, mox sine lege pudor. / Torrida sacrilegum testantus limina Brennum, / dum petit intonsi Pythia regna dei*. In tale passo Properzio, nel narrare che l'avidità di ricchezza distrugge la fede, corrompe la legge e il pudore, rileva come, per la stessa ragione, Brenno ha commesso sacrilegio, incendiando i *limina* e desiderando le ricchezze degli dei.

Il riferimento, spiega Fedeli, è a C. Brenno che nel 278 a.C. si macchiò di sacrilegio quando volle impossessarsi delle ricchezze del santuario di Apollo a Delfi⁸⁰.

Il passo mi sembra assuma una qualche rilevanza sotto il profilo giuridico.

La violazione commessa da Brenno descritta dal nostro poeta è duplice. Egli, infatti, non solo s'impossessa delle ricchezze del santuario di Delfi, ma ne incendia anche i *limina*. Il che attesta, da un lato, una sottrazione di *res sacrae* configurata come *sacrilegium*, dall'altra, una

⁷⁷ Il tema del *sacrilegium* verrà affrontato più ampiamente *infra* cap. V.

⁷⁸ Sul *sacrilegium*, le relative fonti (giuridiche e letterarie), e la letteratura sul punto si rinvia al capitolo IV, dedicato specificamente ad Orazio. Basti qui evidenziare che l'allusione al *sacrilegium* si rinviene – quanto ai poeti esaminati in questa sede – anche in Tib. *el.* 2.4.25, Hor. *ars* 470-472, *sat.* 1.3.117, *carm.* 1.3.117.

⁷⁹ Cfr. FEDELI, in AA.VV., *Poesia d'amore* cit. 738.

⁸⁰ Vd. FEDELI, in AA.VV., *Poesia d'amore* cit. 749. Sul punto, osserva M. GUIDETTI (cur.), *Storia del Mediterraneo nell'antichità*, Milano 2004, 176, che malgrado l'insuccesso dell'impresa di Brenno, dovuta probabilmente all'inverno o all'epidemia, questa spedizione è stata trasformata dalla propaganda anticeltica in un saccheggio sacrilego del santuario.

violazione di *res sanctae*, la cui fattispecie, se configurata come sacrilegio, porrebbe la questione se il sacrilegio potesse avere ad oggetto tutte le *res divini iuris* e non solo quelle *sacrae e religiosae*⁸¹.

Ma a me sembra semplicemente che, mentre in Orazio – così come emerge da *sat.* 1.3.115-117, *ars* 470-470, *carm.* 2.13.8 – è evidente una conoscenza chiara dell’oggetto e della natura del sacrilegio⁸² (basti pensare che egli in *ars* 117 si riferisce testualmente alla sottrazione delle *res sacrae: legere sacra*), in Propertio (così come in Tibullo) detta consapevolezza sia semplicemente meno evidente⁸³. Si potrebbe ritenere, infatti, che egli considerava sacrilegio la violazione generica di *res divini iuris*, senza avere consapevolezza dell’oggetto preciso del *crimen*.

Viceversa, potremmo considerare il testo properziano spunto interessante per affrontare la questione, sopra evidenziata, se anche la profanazione di *res sanctae* costituisse *sacrilegium* al tempo di Propertio.

b) giuramento

Nella ventesima elegia del secondo libro, Propertio invita Cinzia a non nutrire dubbi sulla sua fedeltà e sulla circostanza che egli rimarrà con lei per tutta la vita. Il poeta giunge perfino a giurare per convincerla della sincerità delle sue parole. Si serve quindi di un giuramento molto particolare: quello sulle ossa e sulle ceneri dei genitori. Ai versi 15 e ss. si legge infatti: *ossa tibi iuro per matris et ossa parentis / si fallo, cinis heu sit mihi uterque gravis/ me tibi iuro ad extremas mansurum vita tenebras*.

Si tratta di giuramento probabilmente diffuso nell’antichità: si veda infatti anche Orazio *sat.* 2.8.9⁸⁴ e Seneca il Vecchio *contr.* 7 *praef.* 7.

⁸¹ I *limina* infatti rientravano proprio in quella categoria di *res* assimilabili alle mura e alle porte della città, qualificate come *sanctae* appunto.

⁸² Vd. *infra* cap. V.

⁸³ Del resto, si vedrà come nell’opera di Orazio i riferimenti al diritto siano innumerevoli e alquanto precisi: il che attesta una sua competenza tecnica in materia giuridica.

⁸⁴ Il passo verrà analizzato *infra*.

5. Tibullo: cenni biografici

*Albius Tibullus eques R. e Gabiis, insignis forma cultuque observabilis, ante alios Corvinum Messallam oratorem insigniter dilexit, cuius etiam contubernalis Aquitanico bello militaribus donis donatus est. Hic multorum iudicio principem inter elogiographos obtinet locum*⁸⁵: secondo quanto riportato dalla *Vita Tibulli* di possibile origine svetoniana, Tibullo - di bell'aspetto, amico di Messalla Corvino e suo compagno d'armi nella guerra aquitanica - avrebbe occupato il primo posto, a parere di molti, tra gli scrittori elegiaci. Le notizie sulla biografia del poeta sono piuttosto scarse⁸⁶ e provengono dalla biografia ora citata, dalle sue elegie, da carmi a lui dedicati da poeti contemporanei e, in ultimo, da un epigramma del poeta augusteo Domizio Marso, il quale ci informa in merito la data di morte di Tibullo nel 19 a.C.

Il poeta nasce probabilmente nel Lazio tra il 55 ed il 50 a.C., da una famiglia agiata, come si legge nei versi di Orazio (*epist.* 1.4.7) e si lega ben presto, come s'è detto, a Messalla, suo nobile patrono: in *el.* 1.7 il poeta ricorda di aver partecipato alla spedizione in Gallia del 30 a.C. allorché Messalla domò la rivolta degli Aquitani, guadagnandosi il trionfo celebrato nel settembre del 27, mentre da *el.* 1.3 si deduce che egli fece parte della *cohors* di Messalla nella spedizione in Oriente del 29 a.C., ancorché, ammalatosi a Corfù, non proseguì nel viaggio.

Non si hanno informazioni in relazione al percorso di studi seguito da Tibullo.

Quanto alla sua opera, al poeta sono attribuiti due libri di elegie: il primo pubblicato probabilmente nel 26 a.C. (in ogni caso posteriore al trionfo di Messalla di cui s'è detto); il secondo pubblicato verosimilmente quando Tibullo era ancora in vita. Al poeta, come noto, sono attribuiti anche alcuni componimenti del terzo libro del *Corpus Tibullianum*⁸⁷.

6. Tibullo: riferimenti giuridici

A differenza di quanto riscontrato in Catullo e Propertio, nell'opera di Tibullo non si rinviene – almeno a me sembra – un impiego ricorrente della terminologia giuridica o di espressioni riconducibili, almeno in una certa misura, ad istituti giuridici. Nei suoi versi si ritrovano, infatti, due sole testimonianze di carattere squisitamente giuridico (ancorché una relativa al diritto sacro, l'altra tra *ius sacrum* e *ius civile*) che vale la pena, in questa sede, di mettere in evidenza.

⁸⁵ *Vita Tibulli* 1 ss. Si tratta, come noto, della biografia tradizionalmente attribuita a Svetonio.

⁸⁶ Cfr. H. DETTMER, *The 'Corpus Tibullianum'* (1974-1980) in *ANRW II* 30/3 (1983) 1962 ss.

⁸⁷ Sulla bibliografia tibulliana vd. DE NONNO, DE PAOLIS, DI GIOVINE, *Bibliografia della letteratura latina* cit. 373-376.

A. Diritto sacro

a) Lo schiavo e i Saturnali

Osserviamo, dunque, *el.* 1.9.25 s.: *ipse deus tacito permisit lege ministro/ ederet ut multo libera verba mero*: qui il poeta racconta che il dio stesso permetteva con legge (*lege*) che il servo, normalmente tenuto al silenzio, dopo aver bevuto molto vino, potesse proferire libere parole. Il riferimento è evidentemente alla festa dei Saturnali durante la quale agli schiavi erano concesse alcune libertà. Singolare è l'utilizzo del termine *lex* per indicare il contenuto di questa prescrizione. Al proposito, si veda anche al secondo libro, la settima *satira* di Orazio ai vv. 1-5 ove lo schiavo Davo approfitta della libertà di parola concessagli impunemente durante i Saturnali decembrini, per parlare liberamente, nei versi successivi, al proprio padrone. In *sat.* 2.7.4 s. si legge infatti: «*Age libertate Decembri, quando ita maiores voluerunt, utere; narra*». Qui Orazio, a differenza di Tibullo, qualifica la libertà di parola concessa allo schiavo durante la festa dei Saturnali come disposizione appartenente ai *mores maiorum*. A prescindere da ogni qualificazione circa la natura di una siffatta concessione agli schiavi, il tema toccato dal nostro poeta, e ripreso da Orazio, mi sembra di qualche interesse sotto il profilo della più antica tradizione giuridica romana, connessa al diritto sacro⁸⁸. Ma nulla di più si rinviene nei testi di Tibullo, dovendosi quindi concludere nel senso di un sostanziale disinteresse del poeta per le tematiche giuridiche.

B. Tra *ius sacrum* e *ius civile*

a) *Sacrilegium*⁸⁹

Il sacrilegio, come già precedentemente ricordato, è la sottrazione (ovvero la violazione, in genere) di *res sacrae* o *religiosae*. Non è chiaro quali siano i precisi confini di tale *crimen*,

⁸⁸ I passi seguenti, come s'è detto sopra, attengono più che a precetti giuridici, a concezioni filosofico-morali. È la condanna dell'avidità e l'elogio della vita semplice degli antichi avi⁸⁸. Osserviamo quindi Tib. *el.* 1.1.41 s. *non ego divitias patrum fructusque requiro, / quos tulit antiquo condita messis avo* ove si sottolinea come non vengano ricercate le ricchezze dei padri e *el.* 1.10.1-14 *quis fuit, horrendos primus qui protulit enses? / Quam ferus et vere ferreus ille fuit! / Tum caedes hominum generi, tum proelia nata; / tum brevior dirae mortis aperta via est. / An nihil ille miser meruit: nos ad mala nostra / vertimus, in saevas quod dedit ille feras. Divitis hoc vitium est auri: nec bella fuerunt, / faginus astabat cum scyphus ante dapes* in cui si condanna non solo l'avidità di denaro ma anche la guerra.

⁸⁹ Come s'è detto *supra*, il tema è affrontato specificamente nel cap. V.

tuttavia è certo che fin dall'età più antica la fattispecie era sanzionata gravemente, perfino con la morte⁹⁰.

Tibullo, la cui opera - come detto - non presenta un uso ricorrente della terminologia giuridica, impiega tuttavia l'espressione *manus sacrilegas* (el. 2.4.26) in riferimento ad un situazione ove effettivamente è descritta la violazione di *res sacrae*: il che induce a ritenere che il richiamo al *sacrilegium* sia pertinente. Inoltre, la circostanza per cui perfino Tibullo, il quale evidentemente non sembra avere particolari conoscenze giuridiche, né interessi in tal senso, richiami il sacrilegio, mi sembra possa deporre a favore di una consapevolezza diffusa della natura e della portata di tale *crimen* come fattispecie molto grave.

Osserviamo, dunque, el. 2.4.21-26: *At mihi per caedem et facinus sunt dona paranda, / ne iaceam clausam flebilis ante domum; aut rapiam suspensa sacris insignia fanis; / sed Venus ante alios est violanda mihi: / Illa malum facinus suadet dominam que rapacem / Dat mihi: sacrilegas sentiat illa manus.* / Il passo s'inserisce nel seguente contesto: costretto in catene dal dio Amore e dall' avara *puella*, Tibullo confessa la situazione di triste *servitium* in cui è caduto⁹¹. Il rinnegamento delle Muse (v. 15-20) è la prima manifestazione di una metamorfosi inesorabile che trasforma il Tibullo pacifico (delle altre elegie) in un Tibullo sacrilego, pronto a profanare santuari e a compiere ogni empietà pur di soddisfare l'avidità della *domina rapax*. Egli, infatti, si appropria delle tavolette votive appese nei santuari (*suspensa sacris insignia*) e profana il tempio di Venere. Di conseguenza, Tibullo stesso si definisce sacrilego: il che è perfettamente giustificato sotto il profilo giuridico.

⁹⁰ Per le problematiche relative al tema del *sacrilegium*, le fonti giuridiche e letterarie sul tema si vd. *infra* cap. V.

⁹¹ Sul contesto nel quale s'inserisce il passo vd. FEDELI, *Poesia d'amore* cit. 812.

Capitolo II

VIRGILIO

1. Cenni biografici

Inter cetera studia medicinae quoque ac maxime mathematicae operam dedit. Egit et causam apud iudices unam omnino nec amplius quam semel. Elio Donato (*vita Verg.* 15 s.) ci parla così dell'unica esperienza forense cui Virgilio volle dedicarsi⁹². Nella prima giovinezza, a Cremona, aveva studiato filologia e letteratura greca e latina; quindi, dopo aver rivestito la toga virile a quindici anni, si era trasferito a Milano per seguire un corso di retorica. Poco dopo, si spostò tuttavia a Roma dove, frequentando la scuola di Epidio, – il quale annoverava tra i suoi discepoli giovani che avrebbero formato la futura classe dirigente di Roma, tra cui Marco Antonio e Ottaviano – si occupò dell'arte dell'eloquenza. Lo studio della retorica e dell'eloquenza rappresentava una tappa fondamentale per poter svolgere la carriera forense: e, appunto, come ricordato in apertura, Virgilio provò a dedicarsi ad essa, senza tuttavia sentirsi attratto da una professione per la quale occorrevo attitudini diverse da quelle di un poeta. Dopo una sola causa, dunque, cessò di patrocinare⁹³.

Sulla vita e sulle opere del poeta esiste non solo una tradizione ricca nei commenti antichi alle sue opere, ma anche una serie di biografie di cui la più importante è proprio quella redatta dal grammatico Elio Donato nel IV secolo d.C.,⁹⁴ dalla quale abbiamo tratto il riferimento iniziale all'attività forense del poeta. Ma il punto che qui interessa è che tra gli autori antichi è ricorrente ed insistito il richiamo alle peculiare cultura di Virgilio in tema di diritto e di rituali giuridico-religiosi arcaici⁹⁵.

Da quanto si sa, Virgilio svolse quindi studi simili a quelli dei giovani delle classi dirigenti che intendevano avviarsi ad una carriera pubblica: retorica, eloquenza e letteratura.

⁹² Sulla vita di Virgilio, nell'ambito di una sterminata letteratura, vd. il classico K. BÜCHNER, s.v. *Virgil*, in *RE* VIII A1, 1022-1263, trad. ital. *Virgilio. Il poeta dei romani*, Brescia 1986², 9 ss. e bibliografia ivi citata; W. SUERBAUM, *Hundert Jahre Vergil-Forschung. Eine systematische Arbeitsbibliographie mit besonderer Berücksichtigung der Aeneis*, in *ANRW* II/31.1 (1980) 3 ss.; J.E.M. GOTÖE - K. BAYER (edd.), *Landleben: Bucolica, Georgica, Catalepton, Vergil-Viten*, München 1981, 211-259; F. DELLA CORTE, s.v. *Virgilio*, in *Encicl. Virgil.* V/2, 1991, 2 ss..

⁹³ Come s'è detto, Don. *vita Verg.* 15 s.

⁹⁴ Il quale attinse per molte notizie dal *De poetis* che faceva parte del *De viris illustribus* di Svetonio.

⁹⁵ Vd. in particolare Macr. *Sat.* 1.16.12; 1.24.16; 1.24.17; 3.2.1; 3.5.1; 3.9.16. Sul punto, per tutti, vd. G. LURASCHI, '*Foedus*' nell'ideologia virgiliana, in *Atti del III Seminario romanistico gardesano (22-25 ottobre 1985)*, Milano 1988, spec. 281 s. e ivi nt. 3, il quale osserva, tra l'altro, che anche in un testo del giurista Marciano, conservato nel Digesto (D. 1.8.45), Virgilio è menzionato «come fonte».

Si tratta, talvolta, di discipline che contemplavano anche una qualche conoscenza, ancorché non professionale, del diritto, comprendente tra l'altro – come è noto attraverso la già citata celebre testimonianza ciceroniana (Cic. *leg.* 2.59, e già 2.9) – l'apprendimento mnemonico della legislazione romana antica⁹⁶. Queste pur sommarie informazioni hanno il solo scopo di evidenziare come Virgilio sembri essere entrato in contatto con materiali tali da offrirgli una qualche dimestichezza con le tematiche giuridiche.

Vediamo, per indice, i momenti della sua produzione: le *Bucoliche* furono composte tra il 42 e il 39 a.C, le *Georgiche* tra il 37 e il 30 circa, l'*Eneide*, la sua opera principale, in dodici libri, celebrativa della grandezza di Roma sotto la guida di Augusto⁹⁷, dal 29 sino alla morte nel 19 a.C⁹⁸.

2. Riferimenti giuridici

Alla dottrina giusromanistica non è certo sfuggita la peculiare conoscenza virgiliana in materia giuridica.

Nell'Ottocento si era occupata del nostro tema sia nell'ambito di ricerche specificamente dedicate allo studio dell'opera virgiliana,⁹⁹ sia in sillogi di carattere più generale, volte all'analisi complessiva della conoscenza del diritto da parte dei poeti latini.¹⁰⁰ Le conclusioni cui erano pervenuti tali studi inducevano a ritenere attendibile una conoscenza non superficiale del diritto romano da parte di Virgilio: ad una siffatta conclusione giungevano peraltro (ancorché *en passant*, nell'ambito di indagini di tutt'altro respiro) anche studiosi del calibro di Boissier¹⁰¹ e Fustel de Coulanges.¹⁰²

⁹⁶ Vd., da ultimo, ancora una volta nell'ambito di una letteratura assai vasta, O. DILIBERTO, *Ut carmen necessarium* cit.; ID., *Lex de magistratibus. Cicerone, il diritto immaginato e quello reale nella tradizione palinogenetica delle XII Tavole*, in L. LABRUNA (dir.), M.P. BACCARI - C. CASCIONE (cur.), *Tradizione romanistica e Costituzione II*, Napoli 2006, 1469 ss.

⁹⁷ È anche l'opera più ricca di allusioni giuridiche, come si vedrà di seguito.

⁹⁸ Sulle opere virgiliane vd., da ultimo, N. HOLZBERG, *Vergil. Der Dichter und seine Werk*, München 2006; trad. it V. GARULLI, cur. C. NERI, *Virgilio*, Bologna 2008, 93 ss. e bibliografia ivi citata.

⁹⁹ L. LERSCH, *Antiquitates Virgilianae ad vitam populi Romani descriptae*, Bonnae 1843, 232 ss. (interessandosi l'autore citato anche dei versi 6.608-614 dell'*Eneide*, che saranno esaminati *infra*).

¹⁰⁰ E. HENRIOT, *Les poètes juristes ou remarques des poètes latins sur les Lois, le Droit civil, le Droit criminel, la Justice distributive et le Barreau*, Paris 1858 (rist. Aalen 1970) e ID., *Moeurs juridiques et judiciaires de l'ancienne Rome d'après les poètes latins I-III*, Paris 1865 (intesa, quest'ultima opera, come prosecuzione e completamento della prima).

¹⁰¹ G. BOISSIER, *La religion romaine d'Auguste aux Antonins I*, Paris 1874, 259 ss.

In Italia, seguendo una siffatta tendenza, sulla scia dei lavori del suo maestro Emilio Costa,¹⁰³ si è distinto soprattutto Stella Maranca,¹⁰⁴ sulla base di un'impostazione non insolita in quella temperie culturale, sulla quale ha recentemente richiamato l'attenzione critica Mario Talamanca.¹⁰⁵

Sia Costa che Stella Maranca propendevano per una conoscenza approfondita del diritto da parte di Virgilio. Il secondo autore, anzi, concludeva la propria indagine sostenendo che «il verso del poeta s'incontrava con la parola del giurista e la faceva rivivere».¹⁰⁶ Ad analoghe conclusioni giungeva, pressoché contemporaneamente, Cordova – in un contributo peraltro assai modesto – dedicato al rapporto tra Virgilio e la concezione della pena nel diritto criminale.¹⁰⁷

Pur nell'ambito di un'impostazione metodologica oggi considerata piuttosto insoddisfacente, la dottrina meno recente era comunque propensa ad attribuire al poeta conoscenze nel campo del diritto tutt'altro che banali.

Dalla metà degli anni '80, lo stato dei nostri studi è considerevolmente progredito. È del 1984, infatti, la pubblicazione del primo volume dell'*Enciclopedia Virgiliana*¹⁰⁸ nella quale le non poche voci direttamente connesse al diritto romano¹⁰⁹ complessivamente confermano – ma con

¹⁰² N.D. FUSTEL DE COULANGES, *La cité antique. Etude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome*, Paris 1910, 161 ss.

¹⁰³ E. COSTA, *Il diritto nei poeti di Roma. Prolusione*, Bologna 1898, spec. 19 e 28.

¹⁰⁴ F. STELLA MARANCA, *Il diritto Romano e l'opera di Virgilio*, in *Historia* 4 (1930) 580. Peraltro, lo studioso si era occupato più volte dei rapporti tra il diritto romano e la letteratura latina: ID., *Ius pontificium nelle opere dei giureconsulti e nei fasti di Ovidio*, Bari 1927; *I poeti di Puglia e il diritto romano*, Pavia 1934; *Il diritto romano nell'opera di Orazio: Prolegomeni*, Bari 1934; *Il diritto romano nell'opera di Orazio*, Bari 1935; *Per lo studio del diritto romano nell'opera di Orazio*, Modena 1935; *Orazio e la legislazione romana*, Milano 1936; *La giurisprudenza romana nella storia della letteratura latina*, in *Rassegna di morale e diritto* 3 (1937) 3 ss. (per Virgilio, vd. soprattutto 34 ss.).

¹⁰⁵ M. TALAMANCA, *Il diritto delle obbligazioni nell'opera di Francesco Maria de Robertis*, in *Francesco Maria de Robertis. L'Uomo il Docente lo Studioso*. Atti dell'incontro di studio (Bari, 20 novembre 2004), Bari 2007, 78 s. e ivi ntt. 24 e 25.

¹⁰⁶ STELLA MARANCA, *Il diritto Romano* cit., 580.

¹⁰⁷ A. CORDOVA, *Delitto e pena nell'Eneide di Virgilio*, in *Rivista Penale* 1/9-10 (1910) 3 ss.

¹⁰⁸ *Enciclopedia Virgiliana* I-V, Roma 1984-1991, diretta da F. DELLA CORTE, coadiuvato da F. Castagnoli, M. Pavan, G. Petrocchi.

¹⁰⁹ Cfr. E. ZAFFAGNO, s.v. *adulter/adulterium* (I, 1984, 30 s.); Y. THOMAS, s.v. *crimen* (I, 1984, 932 s.); S. FASCE, s.v. *coniunx* (I, 1984, 875 ss.); S. SCHIPANI, s.v. *culpa* (I, 1984, 949 ss.); O. DILIBERTO, s.v. *cura* (I, 1984, 961 ss.); F. SINI, s.v. *fas* (II, 1985, 466 ss.); C. VENTURINI, s.v. *fides* (II, 1985, 509 ss.); G. LURASCHI, s.v. *foedus* (II, 1985, 546 ss.); F. SERRAO, s.v. *fraus* (II, 1985, 588 ss.); P. CATALANO, s.v. *ius/iustitia/Iustitia*

spessore critico ben più rigoroso, rispetto alle ricerche precedentemente ricordate – l’attitudine di Virgilio ad occuparsi di temi giuridici con proprietà di linguaggio ed adeguata conoscenza dei relativi istituti: a conferma di quella certa cultura giuridica che parrebbe emergere dalle scarse notizie biografiche. Le non poche voci esaminate nell’Enciclopedia Virgiliana, direttamente connesse al diritto romano, complessivamente confermano l’attitudine di Virgilio ad occuparsi di temi giuridici con proprietà di linguaggio ed adeguata conoscenza dei relativi istituti: a conferma di quella certa cultura giuridica che parrebbe emergere dalle scarse notizie biografiche. La pubblicazione dell’*Enciclopedia Virgiliana* ha tuttavia suscitato un decisivo, ulteriore impulso agli studi relativi alle competenze del poeta nel campo giuridico. Giorgio Luraschi¹¹⁰ e Francesco Sini¹¹¹ hanno entrambi sottolineato le conoscenze tecnico-giuridiche di Virgilio in relazione al ‘diritto internazionale’ antico, così come, più di recente, ha sostenuto – anche in connessione ad aspetti processual-penalistici dell’opera di Virgilio – Carla Masi Doria.¹¹² Le conclusioni di tali studiosi sono, dunque, nel senso del positivo utilizzo delle fonti virgiliane per lo studio del diritto romano, in quanto il poeta sarebbe autore affidabile nel trattare temi di natura giuridica.

Più nello specifico, nell’ultimo decennio, una parte della dottrina si è interessata di un tema particolarmente delicato – e, come noto, quanto mai dibattuto – concernente la possibile conoscenza da parte di Virgilio dei materiali giuridici più antichi di Roma, quali, tra l’altro, le *leges regiae*, il *ius Papirianum*¹¹³ e il commento che di quest’ultimo avrebbe compilato Granio Flacco.¹¹⁴

(III, 1987, 66 ss.); F. SERRAO - G. ROSATI, s.v. *lex* (III, 1987, 199 ss.); G. CRIFÒ, s.v. *libertas* (III, 1987, 203 ss.); S. FASCE, s.v. *maritus* (III, 1987, 378 s.); G. BIANCO, s.v. *mos* (III, 1987, 601 ss.); R.F. ROSSI, s.v. *pace* (III, 1987, 915 s.); O. DILIBERTO, s.v. *pactum/paciscor* (III, 1987, 917 s.); S. FASCE, s.v. *parens* (III, 1987, 970 ss.); A. DI PORTO, s.v. *peculio* (IV, 1988, 2 ss.); V. MAROTTA, s.v. *poena* (IV, 1988, 153 ss.); C. VENTURINI, s.v. *potestas* (IV, 1988, 236 s.); O. DILIBERTO, s.v. *promessa* (IV, 1990, 308 ss.); E. ÉVRARD («Aspetti lessicali e prosodici») e G. POLLERA («Aspetti giuridici»), s.v. *socius* (IV, 1988, 912 ss.); O. DILIBERTO, s.v. *voveo* cit., 629 ss.).

¹¹⁰ LURASCHI, ‘*Foedus*’ cit., 279 ss. e 282 per ulteriore letteratura sul tema.

¹¹¹ F. SINI, *Bellum nefandum, Virgilio e il problema del ‘diritto internazionale antico’*, Sassari 1991, *passim*, che riprende e sviluppa temi già affrontati dall’autore nella voce *fas*, prima ricordata (vd. *supra*).

¹¹² C. MASI DORIA, ‘*Quaesitor urnam movet*’. *Un’immagine della procedura per quaestionem in Verg. Aen. 6.432*, in ‘*Quaesitor urnam movet*’ e altri studi sul diritto penale romano (con due Anecdota), Napoli 2003, 3 ss.

¹¹³ La bibliografia sul punto è ovviamente molto ampia; mi limito, dunque, a rinviare agli ultimi contributi sul tema e alla letteratura ivi citata: Z. BUJUKLIC, *Leges regiae: pro et contra*, in *RIDA* 45 (1998) 89 ss.; R. SANTORO, *Sul ius Papirianum*, in *Mélanges de droit romain et d’histoire ancienne, hommage à la mémoire di A. Magdelain*, Paris 1998, 339 ss.; B. ALBANESE, *Macrobio (Sat. 3,11,3 ss.) ed il Ius Papirianum*, in *AUPA* 45/2 (1998) 5 ss.; D. MANTOVANI, *Le due serie di leges regiae*, in *Rendiconti Istituto Lombardo Accademia di*

D'Ippolito, muovendo da una riflessione sui *Memorialia* di Sabino, da un lato rileva come in età ciceroniana le norme del più antico diritto romano fossero note e discusse sia tra i giuristi che tra l'intellettualità più larga;¹¹⁵ dall'altro, osserva come Virgilio, dotato – secondo l'autore – di una significativa conoscenza del *ius Papirianum*,¹¹⁶ fosse considerato nei *Saturnalia* di Macrobio quale esperto di diritto pontificale, proponendo alla cultura augustea un nucleo di *mores* e rituali di non irrilevante interesse.¹¹⁷ Albanese, dal canto suo, pur criticando la tesi del D'Ippolito in relazione alla conoscenza di Virgilio del *ius Papirianum* – tesi che ritiene brillante, ma non sufficientemente dimostrata,¹¹⁸ – conferma tuttavia la circolazione di documenti normativi del periodo regio in età tardorepubblicana¹¹⁹ ed evidenzia la singolare scienza giuridico-sacrale del poeta, chiaramente attestata – egli sostiene – in *Aen.* 8.278-279.¹²⁰ Santoro,¹²¹ infine, sempre nell'ambito di una trattazione concernente il *ius Papirianum*, ferma la sua attenzione su un noto passo dell'*Eneide* – 12.836 – e ne analizza il relativo commento di Servio estratto dalla glossa danielina.¹²² Lo studioso, dopo aver rilevato come

scienze e lettere 136 (2002) 59 ss.; da ultimo, vd. O. DILIBERTO, *Una sconosciuta monografia ottocentesca sulle leges regiae. Il Dritto Papisiano di Domenico Cassini*, in *Fides Humanitas Jus. Studii in onore di L. Labruna* III, Napoli 2007, 1467 ss.

¹¹⁴ D. 50.16.144 (Paul. 10 ad leg. Iul. et Pap.): [...] *Granius Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat: quondam eam quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam pallas, n Graeci vocant; Macr. Sat. 1.18.4: quod cum et Varro et Granius Flaccus adfirmet [...].* Sull'interpretazione del termine *paelex* in relazione alle leggi regie, vd. anche i ben noti Paul. Fest. p. 248.1-6 L., s.v. *paelex* e Gell. 4.3.3. Su tali fonti, notissime, vd. L. PEPPE, *Storie di parole, storie di istituti* cit. 181 s.; ID., *Paelex e spurius*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne, hommage à la mémoire di A. Magdelain*, Paris 1998, 343 ss. e ivi discussione della letteratura precedente. Da ultimo, vd. P. GIUNTI, *Consors vitae* cit. 214 s. e ivi nt. 148.

¹¹⁵ F. D'IPPOLITO, *I Memorialia di Sabino*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano da Augusto agli Antonini*, Torino 1996, 75.

¹¹⁶ F. D'IPPOLITO, *Del fare diritto nel mondo romano*, Torino 2000, 70, ritiene che Virgilio fosse un 'profondo conoscitore' del *ius Papirianum*, mentre nel già menzionato *I Memorialia di Sabino* cit., 75, sostiene che egli ne avesse 'un'adeguata' conoscenza.

¹¹⁷ D'IPPOLITO, *I Memorialia di Sabino* cit., 81.

¹¹⁸ ALBANESE, *Macrobio (Sat. 3,11,3 ss.) ed il Ius Papirianum* cit., 29 nt. 35.

¹¹⁹ ALBANESE, *Macrobio (Sat. 3,11,3 ss.) ed il Ius Papirianum* cit., 29.

¹²⁰ ALBANESE, *Macrobio (Sat. 3,11,3 ss.) ed il Ius Papirianum* cit., 30.

¹²¹ SANTORO, *Sul ius Papirianum* cit., 339 ss.

¹²² 30 Il testo serviano (danielino), peraltro, appare quanto mai complesso, nonché evidentemente lacunoso: il che ne rende tutt'altro che agevole l'interpretazione. Cfr. Serv. auct. *Aen.* 12.836: «*Ritusque sacrorum adiciam*» *verum est: nam sacra matris deum Romani Phrygio more coluerunt. (gl. Dan.) ...q et patritae leges appellatum est dixit q morem sacrorum ritusque continebant quod licet in VII. dixerit plenius tamen declarat ...ri.q.t.nihil est*

dalla glossa medesima si potesse desumere il vero titolo dell'opera di Papirio, e cioè *de ritu sacrorum*, afferma che da essa sembrerebbe emergere la diretta conoscenza del *ius Papirianum* da parte dello stesso Virgilio.

D'Ippolito, Albanese e Santoro, dunque, pur interpretando diversamente taluni testi¹²³ ampiamente discussi in dottrina, giungono però ad una conclusione univoca sul punto che qui interessa e cioè sulla circostanza che Virgilio fosse dotato di una non superficiale conoscenza dell'antica tradizione giuridica.

Vediamo ora, soprattutto con l'ausilio dell'Enciclopedia citata, i richiami giuridici virgiliani più significativi¹²⁴.

A. Persone e famiglia

a) *cura*

Nel linguaggio giuridico il termine *cura* indica due diversi e complessi istituti: uno di natura privatistica, l'altro pubblicistica.

Nell'ambito del diritto privato, la *cura* coincide con l'attività di amministrazione e gestione svolta da un soggetto rispetto ad un altro, incapace di agire (o limitatamente capace), o rispetto ad un complesso patrimoniale¹²⁵. Nell'ambito del diritto pubblico, invece, *cura* indica l'estrinsecazione di una *potestas* magistratuale di particolare natura, relativa ad un settore specifico dell'amministrazione della *civitas*¹²⁶.

enim sermo patrius Ausoniusque nisi avitus, quippe cum Ausonii antiqui Italiae populi fuisse referantur: nam patri... quod ait «morem ritusque. s. adiciam» ipso titulo legis Papiriae usus est, quam sciebat de ritu sacrorum publicatam. Et quod iunxit «faciamque omnis»... sic enim dictae sunt leges avitae et patritae et utramque legem sacrorum complexus est. Nam ritus est comprobata in administrandis sacri... q. civitas ex alieno ascivit sibi; cum receptum est, mos appellatur. Alii ita definiunt, ritum esse, quo sacrificium uti fiat...tis aut institutus religiosus aut caerimoniis consecratus, isque privatus aut publicus est, publicus ut curiarum, compitorum [...].

¹²³ In particolare, la discussione si svolge intorno a Macr. *Sat.* 3.11.4-6, la cui analisi esula dagli obiettivi di questo lavoro.

¹²⁴ Sarà bene chiarire, infatti, che questo capitolo non ha la pretesa di essere un elenco completo di tutti gli impieghi giuridici virgiliani. Ma, sulla scorta dell'*Enciclopedia Virgiliana*, si esamineranno, invece, solamente i più significativi tra i numerosissimi passi ove emergono concetti giuridici al fine di dimostrare, complessivamente, la dimestichezza di Virgilio con la tradizione giuridica romana.

¹²⁵ Cfr. *cura furiosi, prodigi, minorum, ventris, bonorum*. Per quanto riguarda la cura in diritto privato romano vd. G. ARCHI s.v. *Curatela* (dir. rom.) in *EdD* 10 (1962) 489 ss (anche in *Scritti* I, Milano 1981, 179 ss.); F. SITZIA s.v. *Tutela e curatela* in *NNDI* 19 (1973) capo II, 918 ss. (bibl. 912 ss.).

¹²⁶ Cfr. *cura aquarum, viarum, ludorum, annonae*. Sul punto vd., da ultimo, A. PALMA, *Le "curae" pubbliche: studi sulle strutture amministrative romane*², Napoli 1991.

Nell'opera virgiliana – osserva Oliviero Diliberto¹²⁷ – il termine *cura* raramente assume una valenza tecnico giuridica, bensì è impiegato soprattutto con un'accezione più estesa, nel senso di sollecitudine, attenzione, pensiero, rispetto al mondo animale¹²⁸, agli uomini¹²⁹, nei rapporti tra dei e uomini¹³⁰; oppure nel senso di cura della cosa pubblica¹³¹; infine, di inquietudine, di affanno e attenzione¹³².

Quanto alla valenza tecnico-giuridica del termine *cura*, essa emerge nel senso privatistico di gestione amministrativa/patrimoniale nei confronti di un altro individuo in *Aen.* 5.804 *Aeneae mihi cura tui* e in *Aen.* 7. 365 *cura antiqua quorum*; è impiegata, inoltre, sempre nell'ambito del diritto privato, in *Aen.* 7.443 in riferimento ad un impegno da assolvere; nel senso pubblicistico *cura* appare in *Georg.* 1.24 ss. ove Augusto è descritto come titolare della *cura terrarum* e dunque *cura* è intesa come occupazione della *res publica*¹³³.

b) matrimonio

Il tema in esame, così come quello delle trattative prematrimoniali e cioè del fidanzamento, è affrontato da Virgilio a più riprese¹³⁴.

In *Aen.* 1.71-75 *sunt mihi bis septem praestanti corpore nymphae, / quarum quae forma pulcherrima Deiopea, / conubio iungam stabili propriam que dicabo, / omnis ut te cum meritis pro talibus annos / exigat et pulchra faciat te prole parentem* il poeta racconta che Giunone ha promesso a Eolo di concedergli in stabile connubio la ninfa Deiopea, consacrandola come sua (ad esclusione di altri), per trascorrere con lui l'intera vita e per renderlo padre di una bella prole. Inoltre in *Aen.* 4.126-127 *conubio iungam stabili propriamque dicano; / hic hymenaeus erit*, Giunone afferma che unirà in stabile connubio Enea e Didone, dedicando quest'ultima come sua.

¹²⁷ DILIBERTO, s.v. *cura* cit., 962 ss.

¹²⁸ Vd., ad es., *Georg.* 4.178-179 *Grandaevs oppia curae / et munire favo set daedala fingere tecta*. Qui *cura* è impiegato nel senso di attenzione delle api nei riguardi delle loro dimore.

¹²⁹ Cfr. *Aen.* 3.505; 7.402; 9.311 e 757.

¹³⁰ Cfr. *Aen.* 4.59 e 520-521; 5.804; 7.443; 8.396.

¹³¹ Cfr. *Georg.* 1.26 e *Aen.* 1.519.

¹³² Cfr., ad es. *Aen.* 1.208, 227, 261, 562; 3. 153 e 709; 4.341 e 779.

¹³³ Per gli altri luoghi ove emerge il concetto giuridico di *cura* si rinvia a DILIBERTO s.v. *cura* cit. 963.

¹³⁴ Giova ricordare, in questo contesto, che Virgilio scrive in un'età caratterizzata dalla restaurazione dei costumi da parte di Augusto e dall'esaltazione dei valori tradizionali del matrimonio e della famiglia. Non deve stupire, dunque, la ricorrenza con la quale è trattato, soprattutto nell'*Eneide*, il tema del matrimonio. Per la letteratura sul matrimonio vd. *supra* cap. I § 2. A.b).

Virgilio, dunque, nei passi ora citati, relativi a due diversi contesti, mette in rilievo i valori - ai suoi occhi fondamentali - del matrimonio: la stabilità - intesa anche come perpetuità¹³⁵, l'esclusività del rapporto e il desiderio di filiazione¹³⁶.

Non mancano, poi, riferimenti ai requisiti giuridici necessari per la conclusione del matrimonio quali, in particolare, l'età¹³⁷ e il consenso del *paterfamilias*¹³⁸. Sul punto osserva Gorla che il poeta non sembra, tuttavia, attribuire grande peso alla necessità dello *status libertatis* di entrambi i coniugi, dato che socialmente le unioni fra schiavi (*Aen.* 3.329 e *Serv. ad l.*) o quelle del padrone con una schiava (*Aen.* 3.319) potevano non differire affatto da un matrimonio legittimo; il che significa che Virgilio «evidentemente non vede un ostacolo alle nozze nell'appartenenza dei coniugi a città o popoli diversi - fatto che invece per il diritto romano, com'è noto, comportava illegittimità dell'unione qualora non vi fosse stata un'espressa concessione del *conubium*»¹³⁹.

Che Virgilio, del resto, abbia una certa dimestichezza con il tema del matrimonio si evince anche dall'impiego pertinente del termine *maritus*¹⁴⁰ sia in *ecl.* 8.29-30 *Mopse, novas incide faces; tibi ducitur uxor. / sparge, marite, nuces; tibi deserit Hesperus Oetam* ove è descritto il rito nuziale e Mopso è correttamente indicato come marito di Nisa, sia in *Aen.* 4.103-104 *liceat Phrygio servire marito / dotalisque tuae Tyrios permettere detrae*. Qui, infatti, il Servio Danielino (*ad l.*)¹⁴¹ ritiene che l'unione auspicata da Giunone si configuri come quella forma di matrimonio che i Romani chiamavano *coemptio* nella quale, come ben noto, si utilizzavano la bilancia e i pesi di metallo (*aes*) e gli sposi concludevano fra di loro una sorta di acquisto. Portata a termine la *coemptio*, la donna passava in *manu* dell'uomo: non a caso Virgilio afferma nei versi citati che «a Didone sia concesso di sottomettersi ad un marito». In cambio,

¹³⁵ F. GORLA s.v. *matrimonio* in *Encicl. Virgil.* III, 1987, 408 osserva, del resto, che l'aspirazione alla perpetuità del vincolo nuziale, emergente nella nozione virgiliana di matrimonio, trova conferma in tutta l'opera virgiliana.

¹³⁶ Il che è evidenziato da GORLA, s.v. *matrimonio* cit. 406.

¹³⁷ Vd. *Aen.* 7.53; *Georg.* 3.60.

¹³⁸ *Aen.* 1.345; 11.355-356; 12.27; 4.125-126; 7.359.

¹³⁹ GORLA s.v. *matrimonio* cit. 407. Lo studioso evidenzia, infatti, che nell'opera virgiliana gli accenni a matrimoni fra stranieri sono abbastanza frequenti, anche se più di una volta vengono ritenuti sfortunati (Cfr. *Aen.* 6.93-94; 7.318-322, 361-362, 578-579; 8.688).

¹⁴⁰ Analogo al lemma *maritus* è *coniunx*, impiegato anche al femminile. *Coniunx* nell'opera virgiliana indica generalmente il consorte o la consorte di uomini, eroi e divinità; talora anche la sposa promessa. Sul termine e i relativi impieghi nell'opera virgiliana vd. FASCE s.v. *coniunx* cit., 875 s.

¹⁴¹ *quoniam coemptione facta mulier in potestatem viri cedit atque ita sustinet [liberis] conditionem liberae servitutis, ait [enim] 'liceat Phrygio servire marito' et in georgicis <I 30> tibi serviat ultima Thule.*

la donna avrebbe concesso al marito, sotto forma di dote, il popolo Cartaginese, di cui ella era regina¹⁴².

Nell'opera virgiliana non mancano, infine, riferimenti al tema del fidanzamento; il poeta, in più luoghi dell'*Eneide*, si riferisce agli accordi prematrimoniali fra lo sposo e il padre della sposa¹⁴³, fra quest'ultimo e la donna stessa se *sui iuris*¹⁴⁴, fra gli aventi potestà dei due sposi¹⁴⁵: si tratta evidentemente di un richiamo agli antichi sponsali che si usavano compiere ancora tra il II e il I secolo a.C.

Sull'argomento, Goria¹⁴⁶ rileva che il fidanzamento è presentato da Virgilio, conformemente alla tradizione, come un accordo fra le parti sul futuro matrimonio fondato su una *pactio*¹⁴⁷, eventualmente rafforzata da una stretta di mano¹⁴⁸, che vincola al rispetto della *fides*¹⁴⁹.

B. Diritti reali

a) *occupatio*

In *Aen.* 11.80: *addit equos et tela quibus spoliaverat hostem*, Virgilio sembra riferirsi alla *occupatio* di *res hostiles*, così come evidenziato da Sini¹⁵⁰.

L'occupazione era, come noto, un modo di acquisto della proprietà a titolo originario consistente nell'apprensione da parte del soggetto acquirente di una cosa che non appartenesse a nessuno (*res nullius*), con l'intenzione di farla propria¹⁵¹. Ora, le *res hostiles* rientravano nell'ambito di quelle cose che, appartenenti alle popolazioni con le quali il popolo romano era in stato di belligeranza o con le quali non vivevano rapporti internazionali, e, in ogni caso, quelle cose appartenenti al nemico (*hostis*), rientravano nella categoria delle *res nullius*.

Virgilio, quindi, nel spiegare come Enea avesse strappato al nemico cavalli e armi mostra di conoscere anche i modi mediante i quali si facevano proprie talune *res*: l'occupazione di *res hostiles*, appunto.

¹⁴² S. FASCE s.v. *maritus* cit. 378 s.

¹⁴³ *Aen.* 7.54-56; 12.42.

¹⁴⁴ *Aen.* 4.35, 213-214, 534-536.

¹⁴⁵ *Aen.* 4.93-128: si tratta del dialogo fra Giunone e Venere.

¹⁴⁶ S.v. *matrimonio* cit. 406.

¹⁴⁷ Cfr. *Aen.* 4.99; 7.433; 10.79, 649,722.

¹⁴⁸ Cfr. *Aen.* 7.366; probabilmente anche *Aen.* 4.307.

¹⁴⁹ Cfr. *Aen.* 7.365.

¹⁵⁰ F. SINI, s.v. *hostis* in *Encicl Virgil.* II, 1985, 864.

¹⁵¹ Cfr. VOLTERRA, *Istituzioni* cit. 314 ss.

C. Obbligazioni

a) *pactum/ paciscor*

L'impiego dei termini *pactum* e *paciscor* è connesso al tema della convenzione o dell'accordo intervenuto tra più parti¹⁵².

Nell'opera virgiliana *paciscor* è utilizzato, come visto appena sopra, sia in riferimento alla promessa di matrimonio contratta mediante la celebrazione degli sponsali, sia all'attività pattizia contratta mediante *foedus*. Al primo caso attengono quattro passi dell'*Eneide*: 4.99-100 (*pactos hymenaeos*); 10.79-80 (*pactas*), 649 (*thalamos pactos*) e 722 (*pactae coniugis*). Al secondo caso si riferisce, in particolare, *Georg.* 4.158-159 *Namque aliae victu invigilant et foedere pacto / exercentur agris* ove descrive la divisione del lavoro tra le api: alcune sono preposte al vitto e, secondo un patto, faticano nei campi. Qui Virgilio paragona il regime di Augusto alla società delle api; queste, infatti, grazie alla loro operosità, disciplina e adesione all'autorità, darebbero vita ad un modello positivo di vita associata analogo – ancorché in un contesto ovviamente diverso – alla società romana di Augusto, caratterizzata – secondo la propaganda augustea – da pace, prosperità e grandezza¹⁵³. Sul punto Diliberto, chiarisce, in particolare, che il poeta, nel riferirsi all'organizzazione 'sociale' delle api, ritiene che essa possa essere assunta a modello di società ideale¹⁵⁴. Le api, infatti, secondo Virgilio, avrebbero uno spiccato senso della collettività, avendo esse accettato di porre in comune quanto altrimenti sarebbe spettato ai singoli. Tale organizzazione sociale, sulla scorta del passo in esame, avverrebbe, da una parte, in base a un *foedus pactum* tra loro, che implicherebbe una perfetta divisione dei ruoli e del lavoro, dall'altra, grazie alla consapevole subordinazione ad un unico sovrano¹⁵⁵. È chiaro, quindi, – spiega ancora Diliberto¹⁵⁶ – che l'attività pattizia delle

¹⁵² Giova qui ricordare che la nozione di *pacta* non è univoca – come ben si sa – nelle varie fasi del diritto romano, ma è soggetta ad una continua evoluzione. La genesi dell'istituto ha inizio con le antiche norme delle XII Tavole e, mediante l'opera giurisdizionale del pretore, la giurisprudenza classica e la legislazione imperiale, giunge sino ai Compilatori giustiniani i quali, sotto l'influenza delle loro concezioni intorno ai *contractus*, creano una teoria dei *pacta* che sarà successivamente ampliata e sviluppata dai giuristi bizantini. Per le nozioni generali sul tema, a partire dalla legislazione decemvirale sino al diritto bizantino, rinvio per tutti a VOLTERRA, *Istituzioni*, cit. 572-588.

¹⁵³ Sul lavoro delle api vd. F. DELLA CORTE s.v. *ape* in *Encicl. Virgil.* I, 1984, 211 ss.

¹⁵⁴ Cfr. DILIBERTO s.v. *pactum/paciscor* cit. 918.

¹⁵⁵ In questi termini DILIBERTO (s.v. *pactum/paciscor* cit. 918 s.) spiega il modello sociale organizzativo delle api.

¹⁵⁶ DILIBERTO s.v. *pactum/paciscor* cit. 918.

api è legata a precise aspirazioni ideali e politiche del poeta: solo la subordinazione ad un'unica mente regolatrice è garanzia dell'ordine e del benessere della società¹⁵⁷.

Ora, quel che rileva nel presente lavoro è sottolineare, infine, che l'espressione virgiliana *foedus pactum* di *Georg.* 4.158 coincide perfettamente con il linguaggio tecnico giuridico. Basti pensare a Festo s.v. *foedus* 74 L. e Livio 34.57.7 i quali infatti richiamano l'espressione *pacisci foedera* per indicare un accordo tra le parti di natura politica.

b) *societas*

Al contratto consensuale di società è paragonato il rapporto nascente dall'unione coniugale, inteso come una generica *societas*. In *Aen.* 4.16 *ne cui me vinclo vellem sociare iugali*, *Aen.* 7.96 *Ne pete conubiis natam sociare Latinis*, *Aen.* 9.954 *germanam nuper thalamo societas habebat*, *Aen.* 12.27 *me natam nulli veterum sociare* Virgilio infatti si riferisce al matrimonio tra uomo e donna nei termini di *societas*, nel senso di un vincolo fra i coniugi, il che assume qualche rilevanza, ai fini della nostra indagine: è evidente, infatti, che il poeta attinge pertinentemente ad una specifica terminologia giuridica. Afferma, infatti, Pollera che la configurazione del vincolo coniugale in termini di *societas*, ricorrente in alcuni testi giuridici (D. 25.1.2.; C. 9.32.4) dimostra «come il relativo concetto costituisca un patrimonio diffuso nella società romana¹⁵⁸».

E' noto, d'altro canto, che proprio in tema di matrimonio e di società in diritto romano viene usata nelle fonti una medesima terminologia (*affectio maritalis* e *societatis*) per indicare la necessità del consenso perseverante nel tempo affinché il vincolo permanga.

c) *sponsio*

La *sponsio* è, con ogni probabilità, come noto, la prima genuina fonte di *obligatio* che i Romani abbiano conosciuto: sul tema, come altrettanto noto, vi sono infinite discussioni in dottrina¹⁵⁹.

¹⁵⁷ Anche DELLA CORTE s.v. *ape* cit. 211 ss., ritiene che Virgilio nel quarto libro delle *Georgiche* intende confrontare la comunità delle api con la società umana, svelando così il suo pensiero politico. «Il rispetto che il popolo ha verso il suo capo, la regola di vita austera e laboriosa, la lotta contro gli sprechi fanno di questo genere di animali il popolo modello, una società perfetta e funzionale» (Cfr. DELLA CORTE s.v. *ape* cit. 212 s.).

¹⁵⁸ POLLERA s.v. *socius* cit. 913. Lo studioso chiarisce inoltre che il termine *socius* è impiegato altresì in relazione alla stipulazione dei trattati, ed è spesso inteso nel senso di "alleato" (cfr. per es. *Aen.* 8.56 *hos castris adhibe socios et foedera iunge*).

¹⁵⁹ Vd., per tutti, M. TALAMANCA s.v. *obbligazioni* in *EdD* 29 (1979) 50 ss. e ivi letteratura.

La forma della *sponsio* era caratterizzata dalla domanda del futuro creditore e dalla congrua risposta del promittente: si trattava, dunque, di una forma promissoria tipicamente bilaterale e formale.

Nell'opera virgiliana *spondere* è talora impiegato da Virgilio per indicare l'attività promissoria¹⁶⁰. Vediamo, quindi, *Aen.* 5.17-18 *magnanime Aenea, non, si mihi Iuppiter auctor / spondeat, hoc sperem Italiam contingere caelo*. Nel testo Palinuro, nel rivolgersi ad Enea, afferma di non sperare più di poter raggiungere l'Italia a causa degli avversi elementi naturali (*hoc ... caelo*). Tale sfiducia è talmente radicata che Palinuro non esita a dichiarare che non muterebbe idea neppure se lo stesso *Iuppiter* promettesse quanto egli dispera di poter ottenere (*Iuppiter auctor spondeat*). Qui *Iuppiter* assolve, dunque, la funzione di *sponsor* e il termine *spondere* è impiegato nel senso giuridico¹⁶¹ il che consente a Diliberto di affermare che il testo in esame è «una testimonianza di quel particolare atteggiamento virgiliano che denota la conoscenza (e l'impiego) di certe terminologie tecnico-giuridiche¹⁶²».

Giova qui rilevare, inoltre, che nell'opera virgiliana anche l'attività promissoria è connessa all'ideologia augustea. Invero, vi sono anzitutto riferimenti a promesse rivolte a Enea in merito alla positiva riuscita dell'impresa di raggiungere la terra italica e fondarvi una città¹⁶³; sono presenti, inoltre, promesse concernenti la futura grandezza di Roma e della stirpe cui diedero vita i Troiani in terra italica¹⁶⁴; infine, si ritrovano promesse rivolte a Augusto dalla stesso Virgilio - cui si associano – nell'ottica del poeta – tutti gli uomini - nel senso di aderire al programma di rinnovamento e pacificazione imposto dal *princeps*¹⁶⁵.

¹⁶⁰ Osserva DILIBERTO (s.v. *promessa* cit. 308 ss.) che nell'opera virgiliana sono presenti numerosi riferimenti a forme promissorie di diversa natura, solitamente indicate con le espressioni *promittere*, *polliceri*, *spondere*. L'uso virgiliano di tali espressioni è difficilmente ricollegabile a precise fattispecie giuridiche: *promittere* e *polliceri* sono, infatti, impiegati per indicare la promessa *tout court*, senza ulteriori conseguenze sul piano giuridico. Diverso è il discorso in riferimento allo *spondere*.

¹⁶¹ DILIBERTO (s.v. *promessa* cit. 309) spiega, inoltre, che *Aen.* 5.17-18 va correlato con altri testi letterari in cui gli dei vengono definiti *sponsores* degli uomini e delle vicende umane (Ovid. *Her.* 2.34.16; Sen. *epist.* 82.1) e con altre tracce a noi pervenute di tale modo d'intendere la divinità: infatti, seppur in un periodo più tardo, proprio *Iuppiter* viene indicato quale *sponsor securitatis Augusti* in due monete bronzee di Comodo, e *sponsor sacculi Augusti* in un'altra moneta di Postumo.

¹⁶² DILIBERTO s.v. *promessa* cit. 309. Si noti, inoltre, che l'affermazione di Palinuro non consente di ricavare da *Aen.* 5.17-18 una traccia di antichissime *sponsiones* a sfondo religioso di cui si considerasse in qualche modo autore la divinità (Per la *voti sponsio* cfr. *infra* s.v. *voveo* e in appendice al presente il capitolo dedicato alla *voti sponsio* in Seneca).

¹⁶³ Cfr. *Aen.* 1.257; 3.500-501; 6.83; 8.47-48.

¹⁶⁴ *Aen.* 1.260 ss.; 4.227 ss.; 6.765 ss. e 779 ss.; 7.256 ss.

¹⁶⁵ *Georg.* 1.30 ss.; 3.16 ss.

d) *votum*

Il *votum* – come già ricordato¹⁶⁶ – consisteva in una promessa solenne, rivolta alla divinità invocata, di compiere una determinata prestazione qualora la stessa divinità avesse esaudito una certa richiesta¹⁶⁷.

Tale promessa, che si manifestava attraverso una *nuncupatio votorum*, la cui pubblicità assumeva varie forme, poteva essere posta in essere sia da privati cittadini, sia dalla collettività attraverso magistrati e sacerdoti. Il *votum* da parte di semplici cittadini era teso all'ottenimento di favori di natura privata (*pro reditu*, *pro salute*, per il raccolto etc.) o d'interesse generale (*pro salute*, per la vittoria bellica etc.); il *votum publicum*, invece, era tipico di circostanze di particolare difficoltà per lo Stato o connesso a scadenze periodiche prefissate¹⁶⁸.

Le fonti virgiliane in tema di *votum* presentano interessanti spunti di riflessione sotto diversi profili: la ricostruzione dell'istituto stesso, la concezione religiosa e politica di Virgilio, la terminologia impiegata.

Diliberto ha esaminato l'impiego del sostantivo *votum* e del verbo *voveo* nei testi virgiliani evidenziando alcune questioni di grande interesse soprattutto dal punto di vista giuridico.

Anzitutto, per ciò che concerne la struttura del *votum*, tradizionalmente ritenuta articolata su due momenti distinti tra loro – la promessa di adempiere e il concreto adempimento, lo studioso ha evidenziato che taluni passi virgiliani farebbero pensare ad una struttura votiva ove la prestazione promessa alla divinità è contestuale all'invocazione divina, precedendo, dunque, l'eventuale esaudimento delle *preces*¹⁶⁹.

In secondo luogo, Diliberto mostra come taluni testi virgiliani sembrano rievocare perfettamente la terminologia tecnico-giuridica propria del particolare linguaggio connesso ai

¹⁶⁶ Cfr. cap. I.

¹⁶⁷ Per la letteratura generale sul *votum* Cfr. *supra* cap. I.

¹⁶⁸ La struttura del *votum* è stato a lungo oggetto di discussione da parte della dottrina. Ma, sul complesso tema in esame, si rinvia all'appendice del presente capitolo dedicato alla disamina di talune fonti letterarie che sembrerebbero richiamare una concezione bilaterale del *votum*, fondata su una sorta di scambio tra il *vovens* e la divinità.

¹⁶⁹ Per un maggior approfondimento della questione relativa alla struttura del *votum* si rinvia al testo di DILIBERTO s.v. *voveo* cit. 630. Lo studioso si sofferma, in particolare, su *Aen.* 10.773 ss. e 11.557 ss. Nei passi citati è impiegato il termine *votum* per indicare rispettivamente la consacrazione del trofeo delle spoglie di Enea, laddove quest'ultimo fosse stato ucciso da Mezenzio, e di Camilla a Diana da parte del padre, al fine di salvarla – con l'aiuto della dea – dai nemici che seguivano entrambi. Le attività votive ricordate, quindi, sembrano potersi ricollegare a quelle particolari forme votive ove le prestazioni a carattere sacrale precedono l'eventuale esaurimento da parte della divinità, coincidendo con il momento dell'invocazione.

riti votivi: è impiegata sia l'espressione *voti reus*¹⁷⁰, intesa quale *voti debitor*, sia l'espressione *votis damnatus*¹⁷¹.

Il *vovens*, infatti, è ritenuto *voti reus* sino al momento in cui la divinità invocata esaudisce quanto richiesto nel *votum*; è considerato, invece, *voti damnatus* (cioè obbligato) dopo l'esaudimento da parte della divinità e prima di adempiere quanto promesso.

In ultimo, lo studioso evidenzia che taluni passi sembrano rivelare una concezione bilaterale del *votum*¹⁷², fondata su una sorta di scambio tra il *vovens* e la divinità. Il che – spiega ancora Diliberto – avvalorerebbe la tesi di chi ha ritenuto di poter ricollegare il *votum* ad un'antichissima forma di *voti sponsio* (Cic. *leg. 2.16.41 de diligentia votorum satis in lege dictum est ac voti est sponsio qua obligamur deo. Poena vero violatae religionis iustam recusationem non habet*¹⁷³) tra il *vovens* e la divinità, fondata su una sorta di “dialogo” fra le parti¹⁷⁴.

Mi sembra, quindi, che le fonti virgiliane in tema di *votum* presentino profili significativi dal punto di vista tecnico-giuridico, ma risultino altresì rilevanti al fine di comprendere alcuni

¹⁷⁰ Su l'espressione *voti reus* di *Aen.* 5.237 vd. R.D. WILLIAMS (cur.) *The Aeneid of Virgil*, book 1-6., Bristol 1985. Lo studioso spiega che *voti reus* significa «in discharge of my vow» e che il *vovens* è «under obligation to pay what he has promised». È chiaro quindi il richiamo al linguaggio giuridico.

¹⁷¹ Sul punto vd. ancora DILIBERTO s.v. *voveo* cit. – cui si rinvia – il quale prende in esame sia *Aen.* 5.236 ss. *vobis laetus ego hoc candentem in litore taurum / constituam ante aras voti reus extaque salsos / porriciam in fluctus et vina liquentia fundam*, ove Virgilio racconta che Clonato, nel momento decisivo della regata, pronuncia una solenne *nuncupatio voti*, promettendo, ove fosse risultato vincitore, d'immolare un toro *ante aras*, in quanto *voti reus*, sia *ecl.* 5.79-80 *Ut Baccho Cererique, tibi sic vota quotannis / agricolae facient; damnabis tu quoque votis*. Qui Menalca promette voti annuali a Dafni che, esaudendo le preghiere rivoltegli, obbligherà in tal modo gli agricoltori ad adempiere quanto promesso (*damnabis...votis*). Lo studioso valuta, quindi, attentamente i testi citati – di non semplice portata – e chiarisce il senso delle espressioni tecniche rievocate.

¹⁷² Si tratta dell'invocazione votiva di Cloanto di *Aen.* 5.235 ss. e dell'invocazione votiva di Pallante di *Aen.* 10.420 ss. Inoltre l'impiego di una terminologia in qualche misura connessa con la bilateralità del *votum* emerge anche dall'impiego del termine *mora* utilizzato in relazione ai *vota*: si tratta di *Aen.* 3.548.

¹⁷³ Nel testo in esame Cicerone affronta la materia del *votum*, affermando che in merito all'osservanza (*diligentia*) dei *vota* medesimi già a sufficienza è disciplinato nella legge (così da non avere evidentemente necessità di immaginare egli stesso un'apposita, nuova normativa). Il testo, nella sua oggettiva stringatezza, non è chiarissimo, ma in esso si parla sicuramente di un istituto definito *sponsio* tra l'uomo e la divinità, di natura votiva, grazie al quale esplicitamente nascerebbe l'*obligatio*: il cui mancato adempimento, configurante una *violata religio*, non potrebbe avere – secondo Cicerone – una giusta riconsuazione.

¹⁷⁴ Sul punto vd. in appendice al presente capitolo il lavoro dedicato alla *voti sponsio* in Seneca e in altre fonti letterarie.

aspetti delle idee religiose e politiche del poeta. Non è tuttavia questa la sede per soffermarsi sui temi suddetti, cui si rinvia – ancora una volta – a quanto sostenuto da Diliberto¹⁷⁵.

D. Diritto “internazionale”

a) *foedus*

Foedus ricorre di frequente nell’opera virgiliana sia per indicare un patto, fra persone o popoli, sia nel significato di norma legislativa. L’istituto sorge nell’ambito dello *ius fetiale*, un diritto sovranazionale¹⁷⁶, virtualmente valido per tutti i popoli, e di questa antichissima origine – ritiene Luraschi¹⁷⁷ – potrebbe avere avuto consapevolezza anche Virgilio. Ciò si evince soprattutto dalla lettura dei passi ove il poeta si riferisce alle stipulazioni di alleanze fra gruppi etnici differenti (*Aen.* 8.639-641, 12.169-215) e ai rituali feziali durante i quali Giove è indicato come colui che *foedera fulmine sancit* (*Aen.* 12.200; 8.641; 12.178 e 496): è il dio che sancisce i patti con il fulmine.

In ogni caso, Virgilio – chiarisce ancora una volta Luraschi¹⁷⁸ – ha colto tutti i tratti caratteristici dell’istituto laddove: a) richiama il formalismo giuridico e religioso che accompagnava la stipulazione dell’atto¹⁷⁹; b) si riferisce ad aspetti della cerimonia¹⁸⁰ e del sacrificio con cui veniva suggellato il *foedus*¹⁸¹; c) lascia intendere che il *foedus* si differenziava dagli altri negozi di diritto internazionale non tanto per il contenuto specifico quanto per la forma rituale dell’atto¹⁸².

Al rituale cerimoniale del *foedus* sembra ispirarsi Virgilio in un passo assai noto: *Aen.* 12.161-215 ove è descritto con dovizia di particolari il trattato stipulato fra Enea e Latino. Il primo chiama a testimone il sole, la terra e gli dei chiedendo che il patto fra loro sia valido in

¹⁷⁵ DILIBERTO s.v. *voveo* cit. 631 ss.

¹⁷⁶ Sul *ius fetiale* come “sistema sovranazionale” vd. P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano* I, Torino 1965.

¹⁷⁷ LURASCHI s.v. *foedus* cit. 546 ss.

¹⁷⁸ s.v. *foedus* cit. 547.

¹⁷⁹ Cfr. *Aen.* 8.639-641 e 12.161-215 ove, rispettivamente, è descritto il *foedus* fra Romolo e Tito Tazio e fra Latino ed Enea.

¹⁸⁰ Vd., ad es., *Aen.* 4.112, 12.286 e 496; 12,13.

¹⁸¹ Cfr. *Aen.* 12.314; 10.154; 12.695.

¹⁸² Nell’*Eneide* il *foedus* perfeziona situazioni di *amicitia* (7.546), di *societas* (8.56) di *hospitium* (11.164) e di *amicitia* e *societas* insieme (11.321-322).

eterno¹⁸³ (v. 191: *in foedera eterna*); il secondo giura sulla terra, sul mare sulle stelle (v. 197: *terram mare sidera iuro*) e sulle divinità, tocca le are, chiama a testimoni i fuochi e i numi (v. 201: *tengo aras, medios ignis et numina testor*) pregando che la pace e il patto non vengano violati (v. 201: *nulla dies pacem hanc Italiam nec foedera rumpet*). Virgilio, tra l'altro, racconta che il *foedus* tra Enea e Latino è preceduto da atti propiziatori, quali il sacrificio di un maiale e di un'intonsa bidente¹⁸⁴: *Aen.* 169-171 *puraque in veste sacerdos / saetigeri fetum suis intonsam que bidentem / attulit admovitque pecus flagrantibus aris*.

Le fonti in nostro possesso sembrano confermare, per sommi capi, quanto si legge in Virgilio. In effetti, nel cerimoniale con cui venivano conclusi i *foedera* in età arcaica il *Pater patratus*, per sancire il patto, procedeva al *ius iurandum* con cui invocava sul popolo romano l'ira di Giove¹⁸⁵, invitando la divinità, laddove gli accordi fossero violati, a colpire il traditore. Quindi colpiva con una pietra di selce il porco destinato al sacrificio¹⁸⁶. V'è dunque una certa corrispondenza tra quanto riferito da Virgilio e quanto sappiamo essere previsto nel diritto 'internazionale' più antico a proposito di *foedus*¹⁸⁷.

b) *hostis*

Tra i numerosi impieghi virgiliani in cui *hostis* significa, in senso generico, "nemico", si distinguono alcuni passi nei quali il termine assume un significato tipicamente giuridico.

In questo caso *hostis* indica coloro con i quali è in corso un legittimo stato di guerra, e cioè un *bellum iustum*, e per ciò stesso nei loro confronti non vengono mai del tutto meno i valori

¹⁸³ Sulla perpetuità del *foedus* si è soffermato LURASCHI s.v. *foedus* cit. 547. Lo studioso, una volta rilevato, infatti, che in dottrina è discusso se tra i caratteri essenziali del *foedus* vi rientri anche la perpetuità, sottolinea che Virgilio, pur non contribuendo a chiarire la questione, con l'impiego ricorrente dell'aggettivo *aeternum* (*Aen.* 11.356; 12.191; *Georg.* 1.60; vd. anche l'espressione equivalente in *Aen.* 12.202) fa presumere che l'autore consideri la perpetuità un requisito «quantomeno normale» dell'istituto.

¹⁸⁴ Sul *bidens* vd. *supra* e cap. V.

¹⁸⁵ Liv. 1.24.7-8

¹⁸⁶ Sul passo vd. LURASCHI s.v. *foedus* cit. 548 (sul *bidens* si tornerà *infra* cap. V). Sul cerimoniale del *foedus* vd. A. CALORE, "Per Iovem Lapidem" cit. 40 ss., e bibliografia ivi citata. L'autore, infatti, dedica particolare attenzione allo stretto rapporto fra il giuramento solenne e il *foedus* (soprattutto alla luce del racconto di Livio 1.24.1-9 ove egli si riferisce al *foedus* tra i Romani e gli Albani) sostenendo, in buona sostanza, che il primo conferisse validità al secondo; ciò significa che il giuramento e il trattato non rappresentavano due episodi distinti ma costituivano un'azione unica. Sul sacrificio del maiale e sulla relazione che legava la pietra e la divinità vd. ancora CALORE, "Per Iovem Lapidem" cit., sopr. 94-107.

¹⁸⁷ Per i rapporti fra *foedus* e *pax* vd. *infra*.

essenziali – religiosi e giuridici – delle relazioni tra gli uomini¹⁸⁸. In assenza di un legittimo stato di guerra, i Romani non definivano, quindi, i nemici come *hostis* bensì più genericamente come *latrones* e *praedones*. Tale circostanza è, del resto, ben chiara a Virgilio – così come osserva Sini – il quale differenzia opportunamente gli *hostes* dai *latrones* e dai *praedones*¹⁸⁹

c) *pax*

Ruggero Fauro Rossi ha evidenziato che nell'opera virgiliana *pax* ricorre 39 volte: 2 nelle Georgiche e 37 nell'*Eneide*¹⁹⁰. Del resto, come ha sottolineato altresì Sini, Virgilio può essere considerato come il 'poeta della pace' poiché, rivolgendosi ai concittadini, «ha cantato i benefici della pace ritrovata, della nuova età dell'oro: in sintonia con una delle idee portanti della politica di Augusto»¹⁹¹.

Il termine – spiega Fauro Rossi – assume significati diversi: può indicare semplicemente uno stato opposto a quello di guerra¹⁹², ma anche una condizione di prosperità¹⁹³, un'amicizia o un'alleanza che segue un patto¹⁹⁴, una resa¹⁹⁵, la *pax deorum*¹⁹⁶, la *pax Romana*.¹⁹⁷

Sofferamoci, anzitutto, su quest'ultimo significato. In un passo celeberrimo, *Aen.* 6.851 ss., si legge: *tu regere imperio populos, Romane, memento / (haec tibi erunt artes) paci que imponere morem, / parcere subiectis et debellare superbos*'. Anchise si rivolge ai Romani affermando che essi hanno il compito di dominare i diversi popoli, stabilire norme di pace (*imponere morem paci*), risparmiare i sottomessi e debellare i superbi. Sono parole celebri, come ben noto.

Il passo – studiatissimo – è stato oggetto di attenta analisi dal punto di vista giuridico da parte di Sini il quale ha spiegato come *Aen.* 6.852 chiarisca, forse più di ogni altro testo antico, la nozione "romana" della pace intesa nei suoi aspetti religiosi e giuridici¹⁹⁸. Cerchiamo quindi di sottolinearne i punti principali.

¹⁸⁸ Cfr. SINI s.v. *hostis* in *Encicl Virgil.* II (1985) 863 ss.

¹⁸⁹ Cfr. ancora SINI, s.v. *hostis* cit. 863.

¹⁹⁰ FAURO ROSSI s.v. *pace* cit. 915.

¹⁹¹ SINI, *Bellum Nefandum* cit., 235.

¹⁹² Cfr., ad es., *Aen.*: 3.537-43; 4.99; 5.587; 7.444.

¹⁹³ Cfr. *Aen.*: 1.249; 7.46 e 426, 8.325.

¹⁹⁴ Cfr., ad es. *Aen.*: 7.155 e 285; 11.363.

¹⁹⁵ Cfr. *Aen.* 11.332 e 414.

¹⁹⁶ Di *pax deorum* parla, in realtà, SINI, *Bellum Nefandum* cit., in part. 256 ss.

¹⁹⁷ ROSSI, s.v. *pace* cit. Per un'analisi più approfondita del termine si vedano i passi ivi citati e commentati.

¹⁹⁸ *Bellum Nefandum* cit. 239 ss.

Anzitutto – rileva Sini¹⁹⁹ – emerge dal passo il carattere bilaterale ed imperativo della nozione di *pax*. Al carattere imperativo rimandano sia il termine *mos*, connesso con *lex* dal grammatico Servio nel suo commento al verso in esame: *Pacim morem leges pacis*, sia il verbo *imponere*. Nella pace e nella sua conservazione risiedono, quindi, per Virgilio le motivazioni teologiche e storiche dell'espansione mondiale dell'*imperium populi Romani*. La bilateralità risulta, invece, alla luce di altri passi virgiliani: *Aen.* 12.110-112; 12.821-822; 7.284-285 ove si rinviene una connessione etimologica del termine *pax* con le parole *pactio* e *pactum* che indicano un accordo fra le parti²⁰⁰.

In secondo luogo, il termine *pax* – così come evidenzia ancora Fauro Rossi²⁰¹ – assume il significato religioso di *pax Romana*, intesa come un ritorno all'età dell'oro, caratterizzata soprattutto dalla cessazione delle guerre fratricide e la presenza di una *concordia civium*.

Come si vede, nel passo in esame la pace invocata da Virgilio assume contestualmente un significato religioso e giuridico: nessuna pace può realizzarsi senza il diritto e solo la pace permette il ripristino dell'antica età dell'oro ritenuta dal poeta la missione assegnata dagli dei al popolo romano²⁰².

Vediamo ora, sempre sulla scorta di quanto già ampiamente sottolineato da Sini, l'utilizzo di *pax* nel significato giuridico-religioso di *pax deorum*²⁰³.

Anzitutto, occorre evidenziare come la pace degli dei rappresentasse una situazione di *amicitia* tra gli uomini e la divinità (che concede loro benefici) fondata su determinati atti e comportamenti essenziali per la *vita* del popolo romano. In secondo luogo, come essa fosse oggetto dello *ius publicum*, tripartito in *sacra*, *sacerdotes*, *magistratus*²⁰⁴ e perciò concetto tutt'altro che irrilevante sotto il profilo giuridico.

Rimandano quindi al concetto di *pax deorum*: *Aen.* 3.259-262²⁰⁵ ove sacrifici, voti e preghiere sono presentati come funzionali al raggiungimento della pace; *Aen.* 12.849-852²⁰⁶ in cui

¹⁹⁹ *Bellum Nefandum* 241 ss.

²⁰⁰ Sul punto vd. ancora SINI, *Bellum Nefandum* cit. 244 ss. ove è spiegata l'etimologia di *pax*, che collega anche con l'arcaico *pacere* delle XII Tavole.

²⁰¹ FAURO ROSSI, s.v. *pace* cit. 916.

²⁰² Cfr. il medesimo passo anche *supra* s.v. *imperium*

²⁰³ Per quanto segue in merito alla *pax deorum* cfr. Sini, *Bellum Nefandum* cit. 256-264 e bibliografia ivi citata.

²⁰⁴ Così SINI, *Bellum Nefandum* cit. 259 s. e ivi nt. 69, ove spiega la sistematica giurisprudenziale dello *ius publicum* come tripartita, citata non solo da Ulpiano in D. 1.1.1.2, ma sottesa anche in Cic. *leg.* 2.19 ss e 3.6 ss.

²⁰⁵ *At sociis subita gelidus formidine sanguis / deriguit: cecidere animi, nec iam amplius armis, / set votis precibus que iubent exposcere pacem, / sive deae seu sint dirae obscenae que volucres.*

²⁰⁶ *Hae Iovis ad solium saevi que in limine regis / apparent acuunt que metum mortalibus aegris, / siquando letum horrificum morbos que deum rex / molitur meritas aut bello territat urbes.*

Virgilio spiega come l'uomo colpevole fosse tutt'altro che ignaro della possibilità che la divinità (*Iuppiter*) gli infliggesse gravi mali; *Georg.* 4.534-535²⁰⁷ ove si chiarisce l'atteggiamento deferente che l'uomo deve tenere nei riguardi della divinità; *Aen.* 10.31-35²⁰⁸ ove Venere interroga Giove sulla conformità del comportamento dei Troiani rispetto alla *pax deorum*

Ancora. In *Aen.* 4.56-59: *principio delubra adeunt pacem que per aras / exquirunt; mactant lectas de more bidentis / legiferae Cereri Phoebos que patri que Lyaeo, / Junoni ante omnis, cui vincla iugalia curae* s'implora la pace (*exquirere pacem*) prima di compiere il sacrificio delle pecore bidenti²⁰⁹; viceversa, in *Aen.* 3.369-373: *hic Helenus caesis primum de more iuvenicis / exorat pacem divom vittas que resolvit / sacrati capitis, me que ad tua limina, Phoebos, / ipse manu multo suspensum numine ducit, / atque haec deinde canit divino ex ore sacerdos* l'azione sacrificale precede la richiesta di pace (*exorat pace divom*). Il passo è degno di nota anche perché, come sottolineato ancora una volta da Sini²¹⁰, è l'unico ove si rinviene testualmente l'espressione *pax deorum*.

Ora, giova rilevare che Sini, nel capitolo dedicato alla rassegna dei passi nei quali Virgilio si riferisce alla *pax*, si sofferma anche sul significato di pace nei rapporti fra gli uomini²¹¹ e nel rapporto fra passato e futuro²¹². Tra i diversi luoghi esaminati dallo studioso vale la pena soffermarsi su *Aen.* 8.314-327: *'haec nemora indigenae fauni nymphae que tenebant / gens que virum truncis et duro robore nata, / quis neque mos neque cultus erat, nec iungere tauros / aut componere opes norant aut parcere parto, / sed rami atque asper victu venatus alebat. / primus ab aetherio venit Saturnus Olympo, / arma Iovis fugiens et regnis exul adeptis. / is genus indocile ac dispersum montibus altis / composuit leges que dedit Latium que vocari / maluit, his quoniam latuisset tutus in oris. / aurea quae perhibent illo sub rege fuere / saecula. sic placida populos in pace regebat, / deterior donec paulatim ac decolor aetas / et belli rabies et amor successit habendi.*

²⁰⁷ [...] *Tu munera supplex / tende petens pacem, et facilis venerare Napaeas.*

²⁰⁸ *Si sine pace tua atque invito numine Troes / Italiam petiere, luant peccata neque illos / iuveris auxilio; sin tot responsa secuti, / quae superi manes que dabant: cur nunc tua quisquam / vertere iussa potest aut cur nova condere fata?.*

²⁰⁹ Sul sacrificio delle pecore bidenti vd. *infra* cap. V. Infine il passo assume una qualche rilevanza anche per il collegamento tra l'idea di *pax* del verso 56 e il concetto di *venia* del precedente verso 50: *tu modo posce deos venia*. Ma sul punto vd. *infra* s.v. *venia* e *pax*.

²¹⁰ *Bellum Nefandum* cit. 262.

²¹¹ *Bellum Nefandum* cit. 265-269, ove richiama, nell'ordine, *Aen.*: 7.421-426, *Aen.* 11.108-11, 4.618-620, 11.411-414, 7.152-155, 12.187-191, .

²¹² *Bellum Nefandum* cit. 269-282, ove esamina *Aen.* 1.286-290, 1.291-296, 6.788-795, 6.851, 7.45-46, 8.314.327.

Virgilio sta descrivendo la primitiva età dell'oro durante il regno di Saturno. L'autore narra come essa fosse caratterizzata soprattutto dalla circostanza che il re governava i popoli in placida pace: una situazione idilliaca e non ancora corrotta.

Sini, che rileva non solo un legame significativo tra *mos*, *cultus*, *leges* e *pax* ma, in particolare, - in riferimento ai vv. 324-327 - uno stretto rapporto tra la pace e lo stato di natura, rappresentato dall'età dell'oro in cui Saturno *placida populos in pace regebat*²¹³, sostiene che nel passo in esame «si appalesano chiaramente l'indubbio senso religioso e le implicazioni giuridiche del concetto virgiliano di pace»²¹⁴.

Alla luce dei luoghi virgiliani in questa sede solo rapidamente citati, mi sembra che non possa essere negata una esatta conoscenza da parte di Virgilio sia del significato giuridico-religioso di *pax deorum* quale, appunto, rapporto imprescindibile tra gli uomini e gli dei, fondato su precise regole giuridiche (la cui violazione era infatti gravemente sanzionata), sia di pace nei suoi diversi aspetti nel rapporto con gli uomini.

d) *pax* e *foedus*

Osserviamo ora *Aen.* 11.352-356: *Unum etiam donis istis, quae plurima mitti / Dardanidis dici que iubes, unum, optime regum, / adicias, nec te ullius violentia vincat, / quin gnatam egregio genero dignis que hymenaeis / des, pater, et pacem hanc aeterno foedere iungas* ove Drance si rivolge a Turno pregando di offrire ai Dardani insieme ai doni anche la figlia Lavinia e di concludere la pace in un patto eterno (*foedere aeterno*).

Qui, come evidenziato anche da Sini²¹⁵, i termini *foedus* e *pax* sono legati in un rapporto causale: la pace è celebrata con la stipulazione di un accordo (*foedus*). Il che sembra ancora una volta attestare la conoscenza parte del poeta dello *ius fetiale* garantito dai *sacerdotes Fetiales*²¹⁶.

I Feziali, infatti, quali esperti di “diritto internazionale”, avevano il compito di regolare giuridicamente i rapporti tra i popoli, custodendo le procedure, per promuovere *bella iusta* o gli schemi formali (come il *foedus* appunto) per la stipula di trattati di pace.

²¹³ SINI, *Bellum Nefandum* cit., 269-273. Di seguito l'autore fa riferimento agli sviluppi della storia romana segnati dal re Latino e da Cesare Augusto (ritenuto discendente di Enea). Cfr. quindi *Aen.* 7.45-46 ove, come per Saturno, si dice che il re *in placida pax regebat* e *Aen.* 1.286-290.

²¹⁴ SINI, *Bellum Nefandum* cit., 269.

²¹⁵ *Bellum Nefandum* cit. 251.

²¹⁶ Evidenzia, tra l'altro, SINI (*Bellum Nefandum* cit. 253 ss.) che riferimenti ai feziali si rinvencono anche in *Aen.* 12 169-171 ove è indicato il sacerdote feziale; in *Aen.* 10.15, 11.320-322 e 12.13 ove sono richiamati termini e situazioni dello *ius fetiale*.

La loro funzione non era, quindi, come ovvio, di decidere l'azione bellica, quanto piuttosto di approntare le procedure rituali, preparatorie (o successive, come nel caso della stipula di accordi). Si trattava dunque, di un'attività giuridico-religiosa (se riferita alla storia arcaica di Roma) più che politica²¹⁷.

Inoltre giova evidenziare, in questo contesto, che *Iuppiter* era ritenuto il protettore del collegio sacerdotale: il che assume qualche rilevanza poiché indicato opportunamente da Virgilio²¹⁸ in *Aen.* 12.195-200: *sic prior Aeneas; sequitur sic deinde Latinus / suspiciens caelum tendit que ad sidera dextram: / 'haec eadem, Aenea, terram mare sidera iuro / Latonae que genus duplex Ianum que bifrontem / vim que deum infernam et duri sacraria Ditis; / audiat haec genitor, qui foedera fulmine sancit*²¹⁹. Qui il poeta sottolinea, infatti, come tra le funzioni della divinità rientrasse quella di “sancire i patti con il fulmine”: è il richiamo al tipico rituale dei feziali. La divinità, infatti, si riteneva dovesse dare “approvazione” alle stipulazioni di alleanze fra gruppi etnici differenti.

Gli altri luoghi ove si rinviene un collegamento tra la pace e il *foedus* sono rappresentati da *Aen.* 12.107-109: *Nec minus interea maternis saevos in armis / Aeneas acuit Martem et se suscitatur ira, / oblato gaudens componi foedere bellum* ove Virgilio «con fine perizia giuridica [...] associa al *foedus* sia la fine della guerra sia l'instaurazione della pace»²²⁰; *Aen.* 12.112: *pacis dicere legis* ove sono così definite come leggi le clausole dell'accordo di pace di cui s'è detto nel passo precedente; *Aen.* 12.201-203: *tango aras, medios ignis et numina testor: / nulla dies pacem hanc Italiam nec foedera rumpet, / quo res cumque cadent* ove i due lemmi in esame sono posti sullo stesso piano: Latino, infatti, giura ad Enea che non infrangerà la pace e il patto stipulato con lui per alcuna ragione²²¹.

A questo punto Sini²²² spiega come il legame tra *pax* e *foedus* è chiarito soprattutto nel commento di Servio al verso 266 del settimo libro dell'*Eneide* (*pars mihi pacis erit dextram*

²¹⁷ Sui Feziali e il diritto internazionale vd. da ultimi J.-L. FERRARY, *'Ius fetiale' et diplomatie*, in E. FREZOULS - A. JACQEMIN, *Les relations internationales. Actes du Colloque de Strasbourg 15-17 juin 1993*, Paris, 1995, 411 ss.; SINI, *Bellum Nefandum* cit. *passim*. A. CALORE, *Forme giuridiche del 'bellum iustum'* (*Corso di diritto romano*), Milano 2003.

²¹⁸ Vd. SINI, *Bellum Nefandum* cit. 252 e ivi nt. 45.

²¹⁹ Sul punto vd. la bibliografia indicata da SINI, *Bellum Nefandum* cit. 252 nt. 45.

²²⁰ *Bellum Nefandum* cit. 255 s.

²²¹ SINI (*Bellum Nefandum* cit. 255 s.) peraltro, nell'ambito della rassegna dei luoghi in cui i termini *pax* e *foedus* risultano connessi, menziona anche *Aen.* 7.339 e 12.821-822 ove si utilizza il verbo *componere* in riferimento alla pace.

²²² *Bellum Nefandum* cit. 256.

tetigisse tyranni) in cui un termine è incluso nella sfera dell'altro: *Pacis erit id est foederis: ab eo quod sequitur id quod praecedit*²²³

e) *pax e venia*

Crifò²²⁴ rileva che nell'opera virgiliana il lemma *venia* non assume, di norma, un significato tecnico-giuridico, ma va inteso nel senso generico di “perdono” (cfr., ad es., *Aen.* 3.143-144) o di “benevolenza” (cfr., ad es., *Aen.* 1.518-519).

Lo studioso evidenzia, tuttavia, che *venia* esprime un significato giuridico laddove è accostato al termine *pax*. Invero, in alcuni passi virgiliani – *Aen.* 4.50-52 con 4.56-57; 11.100-101 e 11.106-107 con 11.110-11, 11.358 con 11.356 e 11.362-363 –, il poeta spiega come il favore dei o la grazia degli uomini (la *venia*, appunto) fossero necessari per il conseguimento della pace: in alcuni casi, dunque, solo quando veniva applicato l'istituto della grazia (o del perdono) nei confronti di chi aveva meritato una sanzione o una pena si poteva giungere alla cessazione dei conflitti. Sul punto Crifò osserva che, diversamente dalla tradizionale impostazione mommseniana, la situazione rappresentata dall'istituto della grazia non era affatto assente nell'esperienza romana, così come in quella di altri ordinamenti giuridici antichi; il punto è che mentre, per esempio, nel mondo greco esistevano termini specifici per indicare l'istituto medesimo, quello romano difettava di termini tecnici corrispondenti. Ma in Virgilio il lemma *venia* accostato a *pax* assume un significato squisitamente giuridico, assimilabile a quello che, con termini più moderni, definiremmo, appunto, l'istituto della grazia.

E. Diritto penale²²⁵

²²³ Serv. *ad Aen.* 7, 266.

²²⁴ Cfr. CRIFÒ s.v. *venia* cit., 485 s.

²²⁵ In quest'ambito di studio, relativo al diritto penale, mi sembra di qualche utilità soffermarsi, anzitutto, sul significato che Virgilio attribuisce al termine *crimen*. Sul punto vd. Y. THOMAS s.v. *crimen*, in *Encicl. Virgil.* I 1984, 932 s. Lo studioso spiega che il lemma *crimen* non esce dal campo semantico dell'accusa: i *falso damnato crimine morti* di *Aen.* 6.430 sono, infatti, i condannati per una falsa accusa. Nell'opera virgiliana *crimen* può tuttavia assumere anche il significato, più individualizzato, di “colpa”. Negli inferi – osserva ancora Thomas – Minosse è *quaesitor*, magistrato incaricato di cause criminali. Presiede una *quaestio* composta da giudici estratti a sorte, che convoca al suo consiglio (*Aen.* 6.431-432). In tal modo esamina la vita e i *crimina* di chi è sottoposto al suo giudizio: *vitasque et crimina discit*. *Crimen* è impiegato, infine, nel senso di “ragione” e di “causa”. In questo contesto giova chiarire anche il significato di *culpa*, lemma analizzato da S. SCHIPANI s.v. *culpa* cit. 949 ss. Lo studioso spiega che il termine – ricorrente solo al singolare 3 volte nelle *Georgiche* (2.380 e 455; 3.468) e 4 nell'*Eneide* (2.140; 4.19 e 172; 12.648; in 2.602 s'incontra *culpae*) – esprime una nozione strettamente legata a

Giova rilevare, sin da subito, che Virgilio sembra soffermarsi, con particolare interesse, sulla materia del diritto penale; egli, infatti, soprattutto nella descrizione di coloro che, macchiatisi in vita di colpe inespugnabili, dopo la morte sono posti nel Tartaro, rievoca fattispecie delittuose specifiche – come la *pulsatio* verso il *parens*, la *proditio*, l’adulterio – punite in base a leggi antiche. Ma sul tema in esame si tornerà più ampiamente nel capitolo dedicato all’analisi di *Aen.* 6.608-614.

a) adulterio

Il termine *adulter*, che indica chi commette *adulterium* violando il vincolo matrimoniale²²⁶, rinvia a precisi canoni etico-giuridici che trovano la più chiara testimonianza nella *lex Iulia de adulteriis coercendis*. *Adulter*, inteso quindi come trasgressore di una norma, compare nell’opera virgiliana solo due volte: in *Aen.* 10.92 *Dardanius Spartam expugnavit adulter*, e in *Aen.* 11.268 *devictam Asiam subsedit adulter*. Nei passi citati il termine è impiegato al maschile non già per indicare il marito infedele bensì per designare – a me pare – colui che avesse contratto una relazione con una donna sposata, il complice dunque: egli, infatti, era ritenuto *adulter* alla stregua di una donna sposata fedifraga. In *Aen.* 10.92 *adulter* è riferito a Paride, troiano e seduttore di donne come Enea – così come Virgilio ci suggerisce in *Aen.* 6.215 ove è scritto *ille Paris cum semivivo comitatu* –, il quale s’intrattiene in una relazione extraconiugale con Elena, moglie di Menelao; il che spiega la qualificazione di Paride come *adulter*²²⁷.

un soggetto piuttosto che ai suoi atti ed è impiegata in relazione a danni a cose, offese al *pudor*. Si tratta, in ogni caso, di un termine utilizzato per indicare un’azione riprovevole, sulla scorta di una valutazione etico-giuridico-religiosa. Il problema di un male siffatto – spiega ancora Schipani – «viene racchiuso pertanto entro una logica di giustizia, immersa in una dimensione che include la storia e il mistero di una realtà metastorica, ed esauriente in relazione alla qualificazione di esso sul piano dei valori, e alle ragioni della persona che lo ha compiuto»; il che significa che *culpa* «potrebbe costituire uno dei termini di riferimento per elaborare un punto di contatto tra l’agire dell’uomo e il grande tema del fato, dell’intervento divino». Quanto evidenziato ora, chiarisce, in buona sostanza, come la *culpa* virgiliana non sia strettamente legata alla sfera giuridica ma assuma una valenza anche (e soprattutto) religiosa.

²²⁶ Sull’*adulterium* la letteratura è sterminata. Vd., da ultimi, P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie* cit. *passim*; G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis* cit. *passim*; A.D. MANFREDINI, *Gli oltraggi all’adulterio* cit. 141 ss.; FAYER, *La familia romana, aspetti giuridici ed antiquari, concubinato, divorzio, adulterio* cit. 0000; SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus* cit., 31 ss.

²²⁷ Sul punto, giova soffermarsi su *Aen.* 7.321 *Veneri partus suus alter* ove Giunone afferma che Venere, dando alla luce Enea, ha generato un’altra torcia infiammata che avrebbe dato fuoco alla città: presagio della fine di Troia causato dall’adulterio di Paride con Elena. Il collegamento tra Paride ed Enea sembra giustificarsi sulla scorta della medesima discendenza troiana: entrambi discendono, infatti, da Dardano, nato dall’unione di Giove

In *Aen.* 11.268 *adulter* è riferito a Egisto, l'amante di Clitemnestra, moglie di Agammennone che è re di Micene nonché fratello di Menelao²²⁸. Egisto, dopo *l'adulterium*, si siede sul trono di chi (Agammennone) aveva distrutto Troia.

Nei testi in esame appare chiara la conoscenza del diritto in materia di adulterio da parte di Virgilio. Egli, infatti, ha impiegato il termine *adulter* squisitamente da un punto di vista tecnico, riferendolo, come s'è visto, ai complici nella colpa di adulterio²²⁹.

Ma il passo ove il linguaggio giuridico del poeta è «particolarmente preciso» è rappresentato da *Aen.* 6.612 nella frase *ob adulterium caesi*²³⁰. Qui, infatti, Virgilio insieme a chi ha peccato verso i fratelli, i *parentes*, il cliente, il congiunti (*sui*), il *dominus*, indica i colpevoli verso il coniuge²³¹: si tratta di categorie anonime di peccatori degli Inferi.

I caesi ob adulterium – così come si spiegherà più diffusamente nel capitolo dedicato a *Aen.* 6.608-614²³² – sono senz'altro i complici nelle relazioni extraconiugali puniti in forze della *lex Iulia de adulteriis coercendis*, uccisi proprio in quanto adulteri. Ma il poeta, con la medesima espressione, potrebbe essersi riferito anche all'antica legge romulea riferita da Dionigi di Alicarnasso (2.25.6)²³³ che già prevedeva il *ius occidendi* nei confronti della moglie adultera. In entrambi i casi è comunque chiara la rievocazione della tradizione giuridica romana da parte di Virgilio, il quale sembra ben conoscere il valore specifico, tecnicamente inteso, dell'*adulterium*.

b) *fraus*

con Elettra, una delle Pleiadi. E l'odio di Giunone, sposa di Giove, verso i troiani (definiti *invisum genus* in *Aen.* 1.27) nasceva, dunque, dall'offesa della dea verso l'infedeltà del marito; infedeltà che tuttavia non poteva considerarsi, a rigore, adulterio: non a caso, infatti, Virgilio non parla di *adulterium*.

²²⁸ Ogni parte del poema virgiliano mi sembra logicamente e strutturalmente collegata: i due tradimenti di cui parla Virgilio mi pare, infatti, siano in qualche modo connessi: i fratelli Agammennone e Menelao sono entrambi soggetti offesi nella colpa di adulterio commessa da parte delle rispettive mogli: Clitemnestra e Elena (di cui s'è detto nel passo precedente).

²²⁹ E non l'ha impiegato quand'anche avesse potuto usarlo per indicare un tradimento *tout court*, come nel caso di Giove e Giunone di cui s'è detto nella nt. *supra*.

²³⁰ Cfr. ZAFFAGNO s.v. *adulter/adulterium* cit. 31. Sull'adulterio in Virgilio vd. anche GORIA s.v. *matrimonio* cit. 408.

²³¹ Sui *quique ob adulterium caesi* si vd. *infra* il cap. IV. Sul punto mi permetto di rinviare al mio *Tradizione giuridica romana antica e ideologia augustea. Il catalogo dei dannati del Tartaro virgiliano (Aen. 6.608-614)* in B. SANTALUCIA (cur.) *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia 2009, 504 ss.

²³² Vd. *infra*.

²³³ FIRA, I, *leges regiae*, Rom. 7.7.

Fraus è termine antichissimo del linguaggio giuridico; indica l'infrazione di un ordine, di un comportamento legale o etico²³⁴.

Fraus compare spesso in contesti militari: si pensi, per esempio, a *Aen.* 4.674 *me fraude petebas* ove Anna rimprovera Didone, ormai morta, di averla ingannata con la finzione del sacrificio e *Aen.* 11.717 *nec fraus te incolumen fallaci te perferet Auno* ove il lemma indica lo stratagemma escogitato da un infido guerriero ligure. Indica inoltre l'inganno prodotto dalle condizioni atmosferiche o dalla natura del terreno e l'antica colpa della civilizzazione²³⁵.

Il passo virgiliano più rilevante in cui compare il termine *fraus* è rappresentato da *Aen.* 6.609 *fraus innexa clienti*²³⁶ che s'inserisce in un contesto più ampio in cui sono elencati quanti si sono macchiati di colpe inespugnabili per le quali si trovano, dopo la morte, nel Tartaro (*Aen.* 6.608-614)²³⁷. Tra essi vi rientrano quelli che odiarono i fratelli finché erano in vita, picchiarono un genitore, ordirono una frode ai danni di un cliente, si dedicarono da soli ad accumulare ricchezze senza dividerle con i propri cari, furono uccisi per adulterio, seguirono in guerra una fazione empia (*arma ... impia*) e non esitarono a tradire la fiducia dei padroni.

Ora, nel passo che qui interessa, è chiaro il richiamo alla normativa romana. Si tratta, infatti, di un'allusione esplicita o ad una *lex regia* o ad un versetto delle Dodici Tavole: nel primo caso, si tratterebbe della norma romulea, tramandata da Dionigi di Alicarnasso²³⁸, che avrebbe punito con la *consecratio* ad una divinità infernale la violazione della *fides*²³⁹ del patrono nei

²³⁴ Vd. L. FASCIONE, *Fraus legi. Indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nella esperienza giuridica romana*, Milano 1983, *passim*

²³⁵ Vd., per la parte generale sul termine *fraus*, G. ROSATI s.v. *fraus* in *Encicl. Virgil.* II, 1985, 588.

²³⁶ Cfr. SERRAO s.v. *fraus* cit., 588 ss il quale, diversamente da quanto sopra rilevato, ritiene che *Aen.* 6.609 richiami le XII Tavole. Lo studioso sottolinea l'importanza della *fides* all'interno del rapporto di dipendenza fra cliente e patrono: è infatti la violazione di detta *fides* che implica la *sacratio* del patrono che la infrange.

²³⁷ Su *Aen.* 6.609 rinvio al capitolo dedicato specificamente ai versi 6.608-614 ove, una volta spiegato il contesto di essi e il rapporto con la tradizione greca e latina in tema di catabasi, si chiariscono i riferimenti virgiliani alla tradizione giuridica romana antica (leggi regie e XII Tavole). Sul punto, mi permetto ancora di rinviare al mio *Tradizione giuridica romana antica e ideologia augustea*. cit. 503 s.

²³⁸ Dion. Hal. 2.10 (cfr. *FIRA* I, p. 4; FRANCIOSI, *Leges regiae* cit., 50 s.).

²³⁹ Giova qui evidenziare – come osserva C. VENTURINI s.v. *fides* cit., 509 ss. – che *fides* è termine assai ricorrente nell'opera virgiliana: 26 volte nell'*Eneide* e una nelle *Georgiche*. *Fides* assume diverse sfumature: anzitutto, è generatrice di *iura*, nel senso che regola la vita del diritto e cioè la vita collettiva: è posta, infatti, a fondamento dei corretti rapporti fra gli uomini (cfr., per es., *Aen.* 2.541-542 dove il riferimento di Priamo alla circostanza che Achille, restituendogli la salma di Ettore, *iura fidemque / supplicis erubuit*, compare formulato attraverso l'unione di *iura* e *fides*, come se fra i due concetti vi sia una forte associazione ideologica). Indica, in secondo luogo, il richiamo alla speranza e l'attendibilità di singoli personaggi o determinate situazioni; è impiegata, inoltre, per indicare comportamenti di lealtà reciproci e, infine, in relazione alle stipulazioni di trattati

confronti del cliente e viceversa (v. 609: *fraus innexa clienti*); nel secondo caso, sarebbe un riferimento all'analogia norma decemvirale (*FIRA I, 62: Tab. VIII.21*), che prevedeva, come noto, anch'essa la sacertà nei confronti del (solo) *patronus* macchiatosi del medesimo *crimen*. A quest'ultima, peraltro, fa esplicito riferimento Servio, commentando il passo in esame, attribuendo proprio al precetto decemvirale la citazione virgiliana²⁴⁰.

c) omicidio

Virgilio affronta a più riprese il tema della morte causata da omicidi brutali: nell'*Eneide* vi sono innumerevoli riferimenti a personaggi uccisi per mano di altri, tuttavia essi – per quanto mi consta – non mi sembrano richiamare una terminologia tipicamente giuridica. Discorso diverso riguarda *Aen.* 3.49-57 dove è descritto, sulla scorta del prologo dell'*Ecuba* euripidea, l'omicidio di Polidoro, ultimogenito di Priamo: *Hunc Polydorum auri quondam cum pondere magno / infelix Priamus furtim mandarāt alendum / Thraeicio regi, cum iam diffideret armis / Dardaniae cingi que urbem obsidione videret. / ille, ut opes fractae Teucrum et Fortuna recessit, / res Agamemnonias victricia que arma secutus / fas omne abrumpit: Polydorum obtruncat, et auro / vi potitur. / quid non mortalia pectora cogis, / auri sacra fames?* Il re tracio, Polimestore²⁴¹, al quale erano stati affidati da Priamo le ricchezze del figlio, una volta sconfitto, uccide Polidoro (*Polydorum obtruncat*) e si appropria con violenza dell'oro di quest'ultimo (*et auro vi potitur*). Con tale omicidio, compiuto dunque a tradimento, Polimestore offende ogni principio (*fas omne abrumpit*), spinto da un'esecrabile fame dell'oro (*auri sacra fames*).

(Cfr. *Aen.* 8.150; 10.71). Su quest'ultimo punto lo studioso spiega che, nel corso della storia del diritto romano, il rapporto tra i *foedera* e la *fides* era centrale nell'ambito delle relazioni (commerciali e di altro genere) fra i Romani e gli stranieri; tale circostanza appariva senz'altro chiara agli occhi del poeta, basti considerare la molteplicità dei riferimenti in materia di diritto "internazionale" su cui vd. il § ad esso dedicato. Connesso a questo discorso sulla *fides* nell'opera virgiliana è anche *Aen.* 6.612-613 ove Virgilio si riferisce ai traditori della *fides* nei confronti del *dominus*: *quique arma seguiti impia / nec veriti dominorum fallere dextras*. Ma sui versi in esame rinvio al capitolo dedicato ad *Aen.* 6.608-614 e al mio *Tradizione giuridica romana antica e ideologia augustea*, cit. 506 ss. Sulla *fides* occorre, in ultimo, evidenziare che il progetto politico-propagandistico di Augusto era teso a mostrare come il ritorno alla *fides* a Roma coincideva con l'avvento del nuovo ordine augusteo (sul punto vd. DILIBERTO, s.v. *pactum/paciscor* cit. 918). Il che spiega la rilevanza che Virgilio attribuisce alla *fides* medesima. Per la letteratura sulla *fides* nel mondo romano vd. da ultimo L. PEPPE (cur.) *Fides, Fiducia, Fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica*, Padova, 2008.

²⁴⁰ Serv. *Aen.* 6.609: *Aut fraus innexa clienti» ex lege XII tabularum venit, in quibus scriptum est «patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto*. Sul quanto sinora detto si rinvia, ancora una volta, al cap. IV.

²⁴¹ Sulla figura di Polimestore vd. G. SENIS s.v. *Polimestore* in *Encicl. Virgil.* IV 1990, 166 s.

Il passo a me sembra degno di nota sotto diversi profili, che richiamano alla mente una precisa terminologia giuridica.

Anzitutto, Virgilio si riferisce a un omicidio. Tale uccisione è per giunta commessa a tradimento, posto che ad essere violata è la *fides* intercorsa tra Polimestore e Priamo, il quale, in effetti, si era affidato al primo. In secondo luogo, il passo indica un'uccisione il cui movente è rappresentato da interessi meramente economici: ricorre quindi un *topos* letterario comune, rappresentato dall'avidità di ricchezze²⁴². Inoltre, l'apprensione dell'oro è avvenuta con violenza (*vi*). E ancora, il poeta parla di “esecrabile fame dell'oro” (*auri sacra fames*²⁴³) ove il termine *sacer* sembra richiamare il *sacer esto* delle XII Tavole²⁴⁴. In ultimo, l'omicidio di Polimestore avvenuto a tradimento, spinto dall'avidità dell'oro (sottratto a Polidoro con l'aggravante della violenza) consente a Virgilio di ritenere tale fattispecie del tutto contraria al *fas*, cioè al diritto divino (*fas omne abrupit*). Spiega Gabriella Senis²⁴⁵ che quello che interessa maggiormente il poeta non è comporre un elogio funebre in onore di Polidoro, ma sottolineare proprio il *nefas* compiuto da Polimestore. Sul punto, infatti, spiega chiaramente Sini che il riferimento al *fas* appare assai appropriato per le implicazioni giuridiche sottese all'episodio: da una parte riguardavano il rapporto di *cognatio* che legava Polidoro al suo uccisore (la violazione della *cognatio* sarà successivamente considerata *crimen contra fas* dal giurista Marciano, D. 48.18.5); dall'altra parte, il mancato rispetto del *ius hospitii* – gravissima offesa contro *Iuppiter* alla tutela del quale il rapporto era affidato – si configurava in termini

²⁴² Si pensi anche ad *Aen.* 6.610-611 ove Virgilio si riferisce, ponendoli negli inferi, a coloro che trovarono ricchezze e non le divisero con i familiari: si tratta, ancora una volta, di un riferimento all'avidità di ricchezza. Sul punto vd. *infra* cap. IV.

²⁴³ Si tratta di un'espressione la cui fortuna si estende nel corso dei secoli: sul punto vd. G. BALLAIRA s.v. *aurum* in *Encicl. Virgil.* I, 1984, 420: egli infatti analizza l'impiego dell'espressione in oggetto a partire da Quintiliano sino a Dante.

²⁴⁴ Osserva H. FUGIER (s.v. *sacer* in *Encicl. Virgil.* IV, 1988, 629 s.) che l'espressione *auri sacra fames* è stata più volte ricordata per sostenere la teoria della ‘ambiguità del sacro’, secondo cui *sacer* significherebbe insieme “augusto e maledetto, degno di venerazione e causa di orrore”. Tuttavia lo studioso ritiene che questa teoria non pare trovare fondamento in nessuna delle parole latine che si invocano a suo sostegno, e in particolare non in *exsecrari*, che non significa assolutamente “fa uscire (da qualcuno) l'elemento *sacer*”, cioè “malefico” ma “rendere o proclamare *sacer*”. *Sacer*, nel passo in esame, sarebbe – secondo il Fugier – l'aggettivo che figura nell'antica formula giuridica *sacer esto*. Per la letteratura sul punto vd., da ultimi FIORI, *Homo sacer* cit. *passim*; G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*², Torino 2005; L. GAROFALO *Studi sulla sacerità*, Milano 2005.

²⁴⁵ SENIS s.v. *Polimestore* cit. 167.

giuridici quale violazione del *fas*, cioè del fondamento religioso del *ius* che era considerato dai Romani vigente presso tutti i popoli²⁴⁶.

d) *proditio*

In *Aen.* 6.612-613 Virgilio si riferisce ai *quique arma secuti / impia nec veriti dominorum fallere dextras* cioè a coloro che seguirono armi empie e non esitarono a tradire i propri capi. Secondo l'interpretazione tradizionale, sulla scorta del commento di Servio, si tratta degli schiavi seguaci di Sesto Pompeo che avevano condotto una guerra contro le forze di Ottaviano. Posto che il riferimento virgiliano è, come s'è detto, un'unica allusione alla campagna di Ottaviano contro Sesto Pompeo, nel passo citato a me sembra si possa scorgere anche l'evocazione di una specifica legge regia in tema di tradimento della patria (*proditio*) riferita da Dionigi di Alicarnasso (3.30.7) e attribuita a Tullio Ostilio²⁴⁷. Ma sull'argomento, di non semplice portata, rinvio al capitolo dedicato all'analisi di *Aen.* 6.608-614. Piuttosto, in questa sede, giova considerare – sempre in materia di *proditio* – i versi successivi al passo sopra citato. Si tratta di *Aen.* 6.621: *Vendidit hic auro patriam dominumque potentem*: Si tratta di colui che ha venduto la patria per oro, cioè dei traditori della patria. Anche qui mi sembra si possa scorgere un richiamo alla *proditio*. Tali versi vengono comunemente letti insieme a *Aen.* 6.612 *imposuit; fixit leges pretio auque refixit*. Qui Virgilio indica come colpevole – ponendolo nel Tartaro – colui che per denaro ha fatto approvare e abrogare leggi: secondo il Norden²⁴⁸ – sulla scorta del commento serviano – sarebbe Antonio a essere caratterizzato come *dominus*: il termine *dominus* diverrebbe sinonimo di *tyrannus*, conformemente all'elaborazione ideologica augustea, in cui *dominus* (*tyrannus*) si oppone a *princeps*²⁴⁹. Sul passo in esame, spiega inoltre Serrao²⁵⁰ che, diversamente da quanto ritenuto da Servio – il quale, come s'è detto, sosteneva che Virgilio intendesse riferirsi alle *leges* di Antonio cassate dal senato in quanto *per vim et contra auspicia latas* –, si farebbe richiamo ad un peccatore indeterminato e cioè a chiunque avesse fatto approvare o abrogare una legge per denaro. Il che coinciderebbe, spiega ancora Serrao, con un preciso *topos*, largamente diffuso nella pubblicistica aristocratica di quel periodo, sugli eccessi dell'attività legislativa. Infine, il

²⁴⁶ Cfr. SINI s.v. *fas* cit. 466 s.

²⁴⁷ Come noto, Dionigi di Alicarnasso attribuisce a Tullio Ostilio la promulgazione di una *lex* (promulgata a seguito del celebre episodio di Mezio Fufezio) concernente l'istituzione di tribunali competenti in materia di tradimento e diserzione.

²⁴⁸ E. NORDEN, *P. Vergilius Maro, Aeneis Buch VI*, Leipzig-Berlin 1934, 291 s.

²⁴⁹ Cfr. P. FEDELI s.v. *dominus* in *Encicl. Virgil.* II, 1985, 123 ss.

²⁵⁰ SERRAO s.v. *lex* cit. 201.

riferimento ad un anonimo colpevole coincide perfettamente con i passi precedenti: *Aen.* 6.608-614 ove Virgilio – come si vedrà più avanti – si riferisce proprio a categorie innominate di peccatori²⁵¹.

e) *Pulsatio* verso il *parens*

In *Aen.* 6.609, insieme ai colpevoli di gravi misfatti, Virgilio si riferisce anche a quanti si trovano nel Tartaro perchè avevano colpito un genitore (*pulsatus parens*). Qui il poeta sembra evocare la legge regia ricordata da Festo, e attribuita a Servio Tullio (*FIRA* I, 17), che avrebbe sanzionato con la sacertà la *pulsatio* del figlio nei confronti del *parens*: si tratta quindi di un preciso richiamo alla più antica tradizione giuridica romana²⁵². Il che, del resto, non deve stupire, considerato come l'offesa al padre, di qualunque entità, fosse un *topos* comune, soprattutto in ambiente retorico, per indicare una colpa gravissima: era ritenuto, infatti, un delitto odioso alla mentalità patriarcale dei romani. E nel catalogo dei “dannati” degli inferi virgiliano, ove sono posti i colpevoli contro la famiglia (nel senso romano del termine, comprendente quindi anche il rapporto di clientela) e la *civitas*, non poteva evidentemente mancare il riferimento ad una simile fattispecie²⁵³.

F. Diritto pubblico

a) *ius* e *iustitia*

Ius è presente 15 volte nell'*Eneide* (di cui 11 nella forma plurale *iura*) e 3 nelle *Georgiche*; *iustitia* 4 volte nell'*Eneide* e una volta, come nome della Dea, nelle *Georgiche*.

Le fonti in esame sono stato oggetto di approfondita indagine da parte di Catalano il quale ha anzitutto chiarito che, per una corretta interpretazione delle stesse, occorre «previamente eliminare incrostazioni concettuali moderne e travisamenti linguistici volgari»²⁵⁴. L'uso del plurale *iura* – spiega lo studioso – non si riferisce, infatti, solo al diritto umano ma anche a quello divino.

²⁵¹ Su *Aen.* 6.621-622 vd. il classico E. NORDEN, *P. Vergilius Maro, Aeneis Buch VI*, Leipzig-Berlin 1934, 291 s.

²⁵² Sulla *pulsatio* del *puer* e della *nurus*, nell'ambito di una vasta letteratura, vd. da ultimo L. PEPPE, *Note minime di metodo intorno alla nozione di Homo Sacer*, in *SDHI* 73 (2007) 431 s. e in *Fides Humanitas Jus. Studii in onore di L. Labruna VI*, Napoli 2007 4013 ss.

²⁵³ Sulla *pulsatio* del padre vd. *infra* cap. IV.

²⁵⁴ CATALANO, s.v. *ius* /*iustitia* /*Iustitia* cit. 66.

Virgilio impiega il termine *iura* nell'espressione *iura dare* (che ricorre ben 8 volte in Virgilio) per indicare l'attività di una divinità²⁵⁵ o di un sovrano nei confronti degli uomini²⁵⁶; è altresì impiegato nel rapporto con il *magistratus*²⁵⁷ e con *fas* e *lex*²⁵⁸.

Tra i passi in cui Virgilio si riferisce all'espressione *iura dare* osserviamo *Aen.* 1.291 ss. *aspera tum positis mitescent saecula bellis; / cana Fides et Vesta, Remo cum fratre Quirinus / iura dabunt*. Qui l'allusione – come chiarisce Paratore – è al «tipico sogno virgiliano, già espresso nell'ecloga quarta, di un ritorno dall'età del ferro all'età dell'oro»²⁵⁹. Virgilio infatti richiama l'attività legislativa di Romolo (ricordato con il nome Quirino) e Remo. Sul punto spiega Catalano che il poeta intende collegare il *dare iura* divino all'età aurea sia passata che ventura²⁶⁰. Ciò evidenzia come il poeta voglia creare un legame tra l'età più antica di Roma e l'età augustea: del resto è questo l'obiettivo dell'*Eneide*, esaltare la figura di Ottaviano come il restauratore dell'antica età dell'oro²⁶¹.

Interessanti i versi in cui Virgilio accosta *fas* e *lex* a *ius*²⁶².

In *Aen.* 2.157 ss. *fas mihi Graiorum sacrata resolvere iura, / fas odisse viros atque omnia ferre sub auras, / siqua tegunt; teneor patriae nec legibus ullis*²⁶³ il poeta riferisce il discorso di Sinone ove quest'ultimo afferma che gli dei gli hanno concesso di rivelare le occulte decisioni dei greci, di odiare quegli uomini e di portare alla luce i loro segreti poiché egli non è più vincolato alla legge patria. È in evidenza il contrasto fra quanto stabilito dagli dei (*fas*) e quanto disposto dalla legge (*legibus patriae*).

²⁵⁵ Cfr., per es., *Aen.* 1.731 riferito a *Iuppiter* ove gli *iura* regolano i comportamento degli *hospites*.

²⁵⁶ Cfr., per es., *Aen.* 7.246-247: *hoc Priami gestamen erat, cum iura vocatis / moret daret populis [...]*. Qui il re Priamo è descritto come colui che dava *iura* ai popoli secondo il *mos*. Vd., ancora, *Aen.* 1.507-508 *iura dabat legesque viris operumque laborem / partibus aequabat iustis aut sorte trahebat* in cui il poeta si riferisce all'attività legislativa svolta dalla regina Didone. Ma sul passo vd. *infra* s.v. *lex*.

²⁵⁷ Cfr. *Aen.* 1.426: *Iura magistratusque legunt sanctumque senatum*. Sul passo vd. CATALANO, s.v. *ius* cit. 69.

²⁵⁸ Cfr. *Georg.* 1.269: sul passo vd. *infra* s.v. *fas*. Vd. anche *Aen.* 2.157 ss. sui cui *infra*.

²⁵⁹ E. PARATORE (cur.) *Virgilio, Eneide*, Milano 2007, 674.

²⁶⁰ CATALANO s.v. *Ius* cit. 67.

²⁶¹ Mi pare significativo anche *Aen.* 5.757-758 *Gaudet regno Troianus Acastes / indicitque forum et patribus dat iura vocatis* ove l'espressione *iura dare* è riferita ad Aceste nei confronti dei *patribus vocatibus*. (Aceste quindi insedia un senato conferendogli potere legislativo). Il richiamo all'assemblea dei padri mi sembra rilevante. Cfr. Serv. *ad Aen.* 5.758: *senatores autem alii a senecta aetate, alii a sinendo dictos accipiunt: ipsi enim agendi facultatem dabant [per senatus consulta]*.

²⁶² Sul punto vd. quanto riportato *infra* s.v. *fas* e *lex* ove sono poste in evidenza le considerazioni di Sini.

²⁶³ Vd. anche *Georg.* 1.269 su cui *infra*.

Sul passo vale la pena di sottolineare la posizione di Austin che afferma come «the whole passage has a very Roman ring: the juxtaposition of *fas*, *iura* (the body of law in general), *legibus* (the written enactments), is not fortuitous»²⁶⁴. Quanto evidenziato dallo studioso attesta quindi, ancora una volta, l'attitudine di Virgilio ad impiegare termini giuridici afferenti la sfera del diritto in modo circostanziato e non casuale²⁶⁵.

Quanto alla *iustitia*, il termine è impiegato anzitutto nel rapporto con i *praemia*; si veda infatti: *Aen.* 6.603-605: *di tibi, siqua pios respectant numina, siquid / usquam iustitia est et mens sibi conscia recti, / praemia digna ferant [...]* dove Enea, rivolgendosi a Didone, invoca la giustizia in connessione con il rispetto che gli Dei hanno per i pii. In questo senso, Servio (*ad. Aen.* 1.604)²⁶⁶ ha immaginato nel passo citato un richiamo – che Catalano ritiene essere «forse eccessivo» – alla filosofia stoica.

Inoltre, il medesimo termine è utilizzato in connessione con i *reges* laddove in *Aen.* 1.522-523 e 11.126 la *regina* Didone e il *rex* Enea vengono rispettivamente lodati per la loro *iustitia*. È impiegato ancora nei rapporti fra gli uomini e gli dei e gli uomini fra loro. Infatti, in *Aen.* 1.522-523 *iustitia* regola il rapporto di Didone con le altre genti e con *Iuppiter* e in *Aen.* 1.507-508 caratterizza l'attività di Didone nei confronti dei Cartaginesi. Infine è utilizzato nel rapporto con il *labor*²⁶⁷.

Rispetto ai luoghi virgiliani ove si parla di *iustitia* Catalano ha concluso che Virgilio, con l'esaltazione della medesima *iustitia*, presentata come caratterizzante l'età augustea, ha contribuito allo sviluppo della concezione classica della giurisprudenza come *divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia* e dei giurisperiti come *sacerdotes iustitiae*.

b) imperium

L'analisi dell'impiego del termine *imperium* nell'opera virgiliana – che ricorre 40 volte nell'*Eneide* e una sola nelle *Georgiche* (2.370) – ha indotto Ilari a distinguere quattro diversi significati del lemma: “ordine, comando”, “funzione di comando”, “particolare sistema di potere delimitato dai suoi confini geografici o dalla persona del suo titolare” (si tratta quindi di

²⁶⁴ R. G. AUSTIN in *P. Vergili Maronis, Aeneidos, liber secundus*, Oxford 1964, 82 (*ad Aen.* 2.159).

²⁶⁵ Per gli altri passi virgiliani ove si fa riferimento a *ius* vd. ancora CATALANO, s.v. *ius* cit. 69 ss.

²⁶⁶ ‘*Si quid usquam iustitiae est’ si valet apud homines iustitia. ‘et mens sibi conscia recti’ secundum Stoicos, qui dicunt, ipsam virtutem esse pro praemio, etiamsi nulla sint praemia.*

²⁶⁷ Sul punto rinvio a CATALANO, s.v. *ius* cit. 71.

accezione spaziale di *imperium*²⁶⁸) e, infine, “rapporto di subordinazione politica fra *populi* e *civitates*”²⁶⁹. In questa sede giova soffermarsi sul secondo e il quarto significato.

Osserva lo studioso che nel senso di “funzione di comando” *imperium* si presenta 8 volte nell’*Eneide* e dipende solitamente dai verbi *regere* o *tenere*, nelle due varianti di *imperium aliquid* o *imperium regere (tenere)*. Si tratta quindi del potere esercitato dai *reges*: un potere afferente la sfera del diritto pubblico.

Si vedano, al proposito, *Aen.* 1.270, 1.340, 8.482 e 509, 11.235, ove si fa riferimento alla funzione di comando esercitata dai *reges* italici²⁷⁰, ma soprattutto *Aen.* 6.809-812: *nosco crinis incana que menta / regis Romani, primam qui legibus urbem / fundabit, Curibus parvis et paupere terra / missus in imperium magnum* e *Aen.* 6.817-820: *vis et Tarquinius reges animam que superbam / ultoris Bruti fasces que videre receptos? / consulis imperium hic primus saevas que secures / accipiet [...]*. Negli ultimi due passi si fa richiamo all’*imperium regis* di Numa Pompilio²⁷¹ e all’*imperium consulis* di Bruto. Ilari spiega che in *Aen.* 6.812 e 819 emerge l’interpretazione ciceroniana della storia costituzionale della *res publica* e cioè la continuità tra l’*imperium regis* e l’*imperium consulis*.

Quanto al significato di *imperium* come rapporto di subordinazione fra *populi* e *civitates*, in un’accezione quindi giuridico-politica, occorre menzionare – come rilevato ancora da Ilari – soprattutto *Aen.* 3. 156-159 *nos te Dardania incensa tua que arma secuti, / nos tumidum sub te permensi classibus aequor / idem venturos tollemus in astra nepotes / imperium que urbi dabimus [...]* ove sono i Penati di Troia a profetizzare l’egemonia futura da essi procacciata alla città fondata dai discendenti di Enea.

Occorre evidenziare, infine, un passo celebre (e già citato) ove è menzionato l’*imperium*: *Aen.* 6.851-853: *tu regere imperio populos, Romane, memento / (haec tibi erunt artes) paci que imponere morem, / parcere subiectis et debellare superbos’*.

²⁶⁸ Cfr., soprattutto, *Aen.* 1.278-279: *his ego nec metas rerum nec tempora pono: / imperium sine fine dedi [...]* ove è descritta la profezia di Giove il quale afferma che ai Romani sarà concesso un *imperium* senza fine, cioè eterno e senza frontiere. Come evidenzia SINI (*Initia Urbis. La fondazione di Roma tra teologia e diritto nei poeti dell’epoca di Augusto (Virgilio e Ovidio)* in *Diritto@Storia* 1 (2002) § 3), sulla scorta di P. BOYANCÉ (*La religion de Virgile*, Paris 1963, 54) il passo è caratterizzato da una «forte carica ideologica» ed una «precisa connotazione religiosa» poiché attesterebbe da un lato la grandezza dell’impero di Augusto, dall’altro l’immutabilità di Roma nel tempo.

²⁶⁹ Vd. V. ILARI s.v. *imperium* in *Encicl. Virgil.* II, 1985, 927 s.

²⁷⁰ Nell’ordine, in riferimento ai passi citati: Ascanio, Didone (sui *punica regna*), Mezenzio, Evandro (sui *Tyrrenia regna*).

²⁷¹ È interessante osservare anche l’espressione *legibus urbem fundabit* ove si fa riferimento al potere legislativo del re (Numa).

Qui Anchise, rivolgendosi ai Romani, esclama che questi ultimi hanno il compito di dominare i diversi popoli, stabilire norme di pace, risparmiare i sottomessi e debellare i superbi. Si tratta di un brano carico di contenuti ideologici²⁷². Ilari rileva che l'espressione *regere imperio populos* contiene ed oltrepassa il significato di egemonia di cui sopra. Il mandato divino di dominare i diversi popoli rappresenta una funzione magistratuale che si concreta nel rapporto dialettico fra il *regere* e il *debellare* e cioè, verosimilmente, l'*imperium* e la *iurisdictio*. Nel passo emergerebbe, dunque, non solo un significato giuridico, ma addirittura una missione storica manifestata mediante l'*acceptio* formale da parte del popolo romano nel compimento della suddetta missione²⁷³.

c) *lex*

Serrao rileva che l'utilizzo di *lex* (e *leges* al plurale) nell'opera virgiliana presenta tutti i diversi significati che il termine assumeva a partire dall'età più antica di Roma sino all'epoca di Augusto.

Con *lex* il poeta, infatti, indica: 1) le condizioni o le clausole di un trattato (anche internazionale)²⁷⁴; 2) le leggi regie o le norme stabilite da un capo o dalla divinità²⁷⁵; 3) le *leges publicae* votate dalle assemblee popolari repubblicane²⁷⁶; 4) l'ordinamento giuridico in generale²⁷⁷; 5) una statuizione (normativa o meno) derivata da una situazione, dalla natura o dal fato²⁷⁸. La terminologia virgiliana in materia di *lex* sarebbe dunque tecnicamente precisa.

²⁷² Il passo è analizzato anche *supra* D. c) s.v. *pace*.

²⁷³ In relazione al lemma *imperium* vd. anche *potestas*. Al proposito, osserva Venturini che 9 sono le occorrenze virgiliane di *potestas*. Il termine in Virgilio assume un significato polivalente. Con esso, infatti, si fa riferimento al senso generico di possibilità (*Aen.* 3.670, 4.565, 7.591, 9.739 e 813), alla situazione di potere suscettibile di produrre effetti esterni (*Aen.* 1.18, 10.100, 12.396), ai limiti impliciti nella *potestas* conferita alla divinità (*Aen.* 9.97). In tutti questi casi - spiega ancora Venturini - si coglie «una consistente coerenza tra l'uso virgiliano del termine e il senso caratteristico di quest'ultimo che è individuabile nel linguaggio giuridico».

²⁷⁴ Per es. *Georg.* 1.510-111; *Aen.* 4.618-619, 11.321.322; 12.111-112. D'interesse anche *Aen.* 11.322 e 12.112, ove l'espressione *dicere leges* è impiegata nel senso di dettare le condizioni del trattato, e *Aen.* 12.315 in cui *componere leges* indica, invece, la formulazione delle clausole contenenti le condizioni del trattato.

²⁷⁵ Per es. *Aen.* 1.507, 6.809-813, 8.321-323.

²⁷⁶ Cfr. *Aen.* 6.621-622: *Vendidit hic auro patriam dominumque potentem / imposuit; fixit leges pretio auque refixit*. Qui Virgilio indica come colpevole - ponendolo nel Tartaro - colui che per denaro fece approvare e abrogare leggi. Sul passo vd. anche *supra* E.4) sulla *proditio*.

²⁷⁷ Cfr. *Aen.* 4.231, 7.203, 6.810-811.

²⁷⁸ Cfr. *Georg.* 4.154; *Aen.* 2.159

Lo studioso ha poi analizzato diversi luoghi virgiliani in cui *lex* compare nei sensi di cui sopra. Mi sembra, quindi, opportuno rinviare in questa sede alle pagine di Serrao²⁷⁹. Mentre giova qui soffermarsi solo su taluni passi virgiliani ove l'impiego tecnico di *lex* a me pare più significativo.

Osserviamo innanzi tutto *Aen.* 1.507-508: *iura dabat legesque viris operumque laborem / partibus aequabat iustis aut sorte trahebat* in cui il poeta si riferisce all'attività svolta dalla regina Didone: *dare* diritti²⁸⁰ e leggi agli uomini.

Sul passo in esame giova rilevare, ancora una volta, la posizione di Serrao. Egli chiarisce che il poeta utilizza l'espressione *ius dat* quando si riferisce all'attività giudiziaria (ove *ius dat* sembra equivalere all'espressione *dicere ius*); utilizza invece, *dat leges* quando fa richiamo al potere legislativo, di sancire cioè norme di carattere generale, creando nuovo diritto.

La regina Didone è quindi rappresentata nell'esercizio di tutti i suoi poteri: giudiziari, legislativi e di governo; il che rievocherebbe la figura del *rex* in età monarchica. Sostiene infatti Serrao che il *dare leges* di Didone corrisponde esattamente alla concezione della figura dell'antico *rex* nel mondo politico e giuridico romano²⁸¹.

La medesima concezione politica e giuridica del re legislatore si ravvisa anche in *Aen.* 6.809-812: *nosco crinis incanae que menta / regis Romani, primam qui legibus urbem / fundabit, Curibus parvis et paupere terra / missus in imperium magnum* ove Virgilio, nel narrare la storia di Roma da Romolo alla cacciata dei Tarquini (v. 817), fa riferimento al re canuto che avrebbe fondato su leggi (*legibus*) la nuova città: si tratta chiaramente di Numa. Conformemente a quanto rilevato da Livio (1.19.1) e Cicerone (*rep.* 5.2.3) egli è rappresentato come il re che da solo, senza l'intervento dei *patres* o del *populus*, ha creato un ordinamento legislativo, regolando le diverse situazioni giuridiche. Sul punto, Serrao chiarisce che Virgilio – trascurando tutta la tradizione riportata da Dionigi di Alicarnasso sulla cosiddetta

²⁷⁹ SERRAO s.v. *lex* cit. 199-202.

²⁸⁰ L'espressione *dare iura* ricorre anche in *Aen.* 1.291-293: *aspera tum positis mitescent saecula bellis; / cana Fides et Vesta, Remo cum fratre Quirinus / iura dabunt; [...]*. Virgilio, nel raccontare la storia di Roma, afferma che Remo con il fratello Quirino (Romolo) davano leggi (*iura dabunt*): Il riferimento è alle leggi regie. Sul passo vd. E. MONTANARI, s.v. *Quirino* in *Encicl. Virgil.* IV, 1988, 380 ss., il quale, pur mettendo in dubbio l'attendibilità dell'interpretazione serviana (*ad Aen.* 1.292) che identifica Augusto con Romolo e Agrippa con Remo, ritiene che sia plausibile l'allusione di Romolo-Quirino ad Augusto. Del resto è significativo che in *Aen.* 6.777-807 Virgilio ponga in successione i regni di Romolo e di Augusto, come se essi si seguissero immediatamente nel tempo.

²⁸¹ SERRAO, s.v. *lex* cit. 200.

costituzione romulea²⁸² (2.7-29) – riteneva probabilmente il primo legislatore della città fosse Numa e non Romolo; oppure, il poeta avrebbe richiamato l’attenzione solo su Numa per la necessità di evocare, enfatizzandola, la *diuturna pax* di Numa stesso, re pacifico per eccellenza, al fine di celebrare il secolo d’oro di Augusto²⁸³.

d) *libertas* (e *peculium*)

L’impiego da parte di Virgilio di *libertas*, pur ricorrendo solo 5 volte nell’opera virgiliana, depone a favore di una grande sensibilità da parte del poeta verso il diritto: il che è efficacemente dimostrato – come si vedrà di seguito – da Crifò²⁸⁴.

I Romani consideravano la *libertas* il loro più grande bene, il diritto supremo della *civitas*²⁸⁵; essa si concretava «sia in una libertà di fatto [...] sia in una libertà politica, identificata strutturalmente, in antitesi al *regnum*, con la *res publica*»²⁸⁶ ed era strettamente connessa, anzitutto, ai valori di *ius, iura e lex*.

Vediamo ora il passo virgiliano più interessante, sotto il profilo giuridico, in tema di *libertas*: passo che risulta altresì rilevante per la menzione, non priva di significato, di un termine proprio del lessico giuridico romano: il *peculium*.

La libertà, come noto, si acquistava per nascita o per manomissione.

Virgilio si riferisce alla libertà per manomissione in *ecl.* 1.26-27 *et quae tanta fuit Romam tibi causa videndi? / Libertas, quae sera tamen respexit inertem, candidior postquam tondenti barba cadebat* passo da leggere insieme ai versi seguenti 31-32 *Namque, fatebor enim, dum me Galatea tenebat, / nec spes libertatis erat, nec cura peculi*.

Si tratta, come osservato da Di Porto²⁸⁷ di quella che si potrebbe chiamare ‘la vicenda di Titiro dalla schiavitù alla libertà’²⁸⁸.

Titiro, alla domanda di Melibeo su quale motivo tanto importante lo abbia spinto a Roma, risponde che è stato quello della libertà e, narrando la sua storia di schiavo pastore con peculio,

²⁸² Sulla costituzione romulea, cfr. L. FASCIONE, *Il mondo nuovo: la costituzione romana nella 'storia di Roma arcaica' di Dionigi d'Alicarnasso*, I e II, Napoli 1988-1993, *passim*.

²⁸³ Cfr. SERRAO s.v. *lex* cit. 200 s.

²⁸⁴ CRIFÒ, s.v. *libertas* cit. 204 s.

²⁸⁵ Cfr. Cic. *Att.* 15.13.3: *...de libertate retinenda quae certe nihil est dulcius* e Cic. *Verr.* 2.5.163: *O nomen dulce libertatis! O ius eximium nostrae civitatis!*

²⁸⁶ CRIFÒ s.v. *libertas* cit. 204.

²⁸⁷ DI PORTO, s.v. *peculio* cit. 2-4. Giova sottolineare che il termine compare, nell’opera virgiliana, solo nel passo citato.

²⁸⁸ DI PORTO, s.v. *peculio* cit. 2.

evidenzia come sia vissuto, lavorando e amministrando male il peculio medesimo, senza speranza di ottenere la libertà fintanto che ha avuto vicino Galataea; egli racconta poi come, solo in tarda età, giunto a Roma, grazie al *peculium* ha potuto comprare la propria libertà.

Di Porto chiarisce che nell'episodio in esame s'intravedono tre momenti essenziali: 1) la *cura peculi* connessa con la *spes libertatis* e cioè la cura del *peculium* come 'strumento' per raggiungere la libertà. Da qui la liberazione e la concessione a lui, divenuto liberto, della titolarità dei beni che costituivano il *peculium*; 2) il viaggio a Roma per ottenere la libertà; 3) il responso ricevuto a Roma: *Pascite ut ante boves; summittite tauros* (v. 45)²⁸⁹.

Virgilio, quindi, nel tratteggiare le linee essenziali di una delle «infinite vicende 'dalla schiavitù alla libertà'»,²⁹⁰ mostra una sostanziale comprensione del fenomeno del *peculium*. Ma non solo. Non si può non constatare anche una conoscenza da parte del poeta del procedimento di affrancazione dello schiavo (ottenuta, appunto, grazie al *peculium*).

Crifò osserva, infatti, che Virgilio non si riferisce alla *libertas* ottenuta nelle forme civili della *manumissio vindicta, censu o testamento* (manca effettivamente un qualunque riferimento a queste forme di manomissione) ma rinvia ad una manomissione informale che permetteva non già di essere schiavi ma di rimanere *auxilio praetoris in libertatis forma* (Gai. 3.56). Tra Titiro e il proprio *dominus* – spiega ancora lo studioso – vi potrebbe essere stato: *pactum libertatis*, una *emptio suis nummis*, tramite una terza persona che con il denaro ricevuto dallo schiavo aveva acquistato quest'ultimo dal suo *dominus* per poi manometterlo, o infine, un'anticipazione di quella manomissione privilegiata spettante al *princeps* e risalente ad Augusto (testimoniata da D. 40.1.14.1)²⁹¹.

Ora, la circostanza che Virgilio comprenda perfettamente come la gestione del *peculium* sia un elemento determinante per il raggiungimento della libertà, mi sembra deporre a favore di una conoscenza effettivamente insolita per un poeta della materia giuridica in questione.

e) *mos*

Come evidenziato da Tremoli²⁹², *mos* ricorre 10 volte nelle *Georgiche* e ben 44 nell'*Eneide* ed indica, il più delle volte, un comportamento consuetudinario sia nell'ambito civile che in quello religioso²⁹³.

²⁸⁹ DI PORTO, s.v. *peculio* cit. 3 s.

²⁹⁰ DI PORTO, s.v. *peculio* cit. 3.

²⁹¹ CRIFÒ, s.v. *libertas* cit.

²⁹² s.v. *mos* cit. 601.

²⁹³ Cfr. Fest. 146.3 L. *Mos est <institutum pa>trium; id est memoria veterum pertinens maxime ad religiones <caerim>onias que antiquorum.*

Quanto all'ambito civile, d'interesse è il noto passo – già più volte ricordato – *Aen.* 6.851-853 *tu regere imperio populos, Romane, memento / (haec tibi erunt artes) paci que imponere morem, / parcere subiectis et debellare superbos*²⁹⁴ in cui Virgilio, allo scopo di glorificare il programma augusteo di pacificazione, sostiene la necessità d'imporre ai popoli un costume di pace, cioè l'abitudine alla pace. Sotto il profilo religioso sono da menzionare: *Aen.* 3.408 *morem sacrorum*, 12.836-837 *morem ritusque sacrorum adiciam* e 7.601-602 *Mos erat Hesperio in Latio, quem protinus urbes / Albanæ coluere sacrum [...]* ove il poeta fa riferimento ai riti sacri²⁹⁵.

Sul significato ideologico di *mos* nell'espressione *mos maiorum* e cioè costume dei padri, inteso come «essenza stessa della storia civile e politica di Roma», si è soffermato Gerardo Bianco²⁹⁶. Lo studioso sostiene che Virgilio accoglie l'ideologia dominante del *mos maiorum* non solo come trasmissione di *virtutes* ma anche di regole precise e procedure cui uniformarsi. Sul punto Bianco cita *Aen.* 8.186 ove si fa riferimento al rituale dei banchetti, *Aen.* 5.244, 7.246-247 in cui si parla delle pubbliche adunanze e *Aen.* 6.223-224, 11.142-143 e 185-187 ove Virgilio richiama le onoranze funebri²⁹⁷. Il poeta richiama qui le tradizioni più antiche che, caratterizzate da un comune e continuato consenso, sono divenute comportamento consuetudinario, assumendo il significato, appunto, di *mos maiorum*. In questo senso, come afferma Bianco, «il *mos* [...] entra nella sfera del diritto, costituendo quel nucleo più antico e inalterabile della tradizione giuridica romana, al quale ci si richiamava come punto di orientamento in caso di contrasto con *leges novae*²⁹⁸». In ultimo, va sottolineato che l'evocazione del *mos maiorum* da parte di Virgilio è finalizzata soprattutto all'esaltazione del regime augusteo come rievocazione dell'antica Roma: da qui l'importanza dell'utilizzo virgiliano del termine.

G. Diritto sacro

²⁹⁴ Sul passo vd. *infra* ove è riportato il commento di Sini.

²⁹⁵ Virgilio, con riguardo agli usi rituali, impiega il frequente anche la formula *de more*. Cfr. ad es. *Aen.* 4.57 *mactant lectas de more bidenti*, 8.544 *mactant lectas de more bidenti*, 5.96 *caedit binas de more bidentis*, passi ove si fa riferimento al sacrificio del *bidental* su cui si dirà *infra*, cap. V, in maniera approfondita.

²⁹⁶ BIANCO s.v. *mos (contesto ideologico)* cit. 603-606.

²⁹⁷ Si fa poi riferimento, ancora una volta, alla scelta delle vittime sacrificali in *Aen.* 4.57, 5.96, 6.39, 8.544. Vd. *supra* e cap. IV.

²⁹⁸ BIANCO s.v. *mos* cit. 605.

a) *fas*

Osserva Sini che *fas* ricorre ben 25 volte in Virgilio: 21 nell'*Eneide* e 4 nelle *Georgiche*.

Fas indica la regola religiosa, distinta da *ius* che esprime, invece, la regola giuridica.

Anche in Virgilio si rinviene una qualche contrapposizione dialettica tra *fas* e *ius*. Osserviamo, infatti, *Georg.* 1.268-69²⁹⁹ *Quippe etiam festis quaedam exercere diebus / fas et iura sinunt*³⁰⁰.

Si tratta, osserva Sini, della citazione più famosa del termine *fas* comparsa nella letteratura latina³⁰¹: da essa si rinviene, infatti, la comune accezione del *fas* come *lex divina*³⁰².

Nel passo in esame il poeta sostiene che anche nei giorni festivi, e cioè durante i *dies fasti*, la legge divina (*fas*) ed il diritto umano (*ius*) consentono di esercitare alcune attività agricole.

Sini, analizzando un testo di Columella (*re rust.* 2.21)³⁰³, spiega che Virgilio, nel descrivere le attività consentite, non si attiene strettamente alle prescrizioni pontificali, che regolavano appunto la materia in esame, ma offre al proposito una sua personale interpretazione più estensiva rispetto a quella tradizionale del pontefice: il che consente allo studioso di affermare come sia necessaria una cautela giuridico-religiosa nella disamina della terminologia virgiliana *fas et iura sinunt*³⁰⁴.

Nell'opera virgiliana, *fas* viene utilizzato anche come gravissima offesa contro *Iuppiter* (*Aen.* 3.55-56); come sinonimo del favore degli dei (*Aen.* 2.402); come concessioni a mortali di facoltà sovrumane (*Georg.* 4.358-359); nel senso più generico di natura (*Aen.* 9.95-96); come collegato ai *fata* (*Aen.* 8.502-503). Ma per la comprensione dei versi citati, considerata la complessità del tema in esame, giova rinviare direttamente a quanto sostenuto da Sini³⁰⁵.

²⁹⁹ Vd. Serv. *ad Georg.* 1.269: '*Fas et iura sinunt*' id est divina humanaque iura permittunt: nam ad religionem *fas*, ad homines iura pertinent.

³⁰⁰ Detta contrapposizione è presente anche in *Aen.* 2.157: *fas mihi Graiorum sacrata resolvere iura*.

³⁰¹ SINI, *Bellum Nefandum* cit. 83.

³⁰² Lo studioso, prima di passare alla disamina del passo in esame, si sofferma sulla morfologia, l'etimologia e l'uso del termine *fas*: vd. SINI, *Bellum Nefandum* cit. 85 ss. Il passo è stato oggetto di un autonomo lavoro da parte dello studioso citato; vd. infatti ID., '*Fas et iura sinunt*' (*Verg. Georg.* 1.269). *Contributo allo studio della nozione romana di 'fas'*, Sassari 1984.

³⁰³ SINI, *Bellum Nefandum* cit. 118. Osserva Sini che il testo di Columella contiene infatti utili indicazioni per la comprensione del significato di *fas* nel verso virgiliano.

³⁰⁴ Per la comprensione del passo virgiliano vd. SINI, *Bellum Nefandum* cit. 83-141. Lo studioso, infatti, dopo la disamina morfologica ed etimologica del termine *fas*, si sofferma sul rapporto fra *fas* e *nefas* e il legame con la *religio*. Passa poi in rassegna la posizione della dottrina romanistica sul valore normativo del *fas*; infine analizza il passo in esame e le altre occorrenze virgiliane di *fas* impiegato come sostantivo.

³⁰⁵ SINI s.v. *fas* cit.; ID. *Bellum Nefandum* cit. 111 ss.

b) *nefas*

Nella dottrina romanistica il termine *nefas* – che nell’opera virgiliana ricorre 18 volte nell’*Eneide* e una sola nella *Georgiche*³⁰⁶ – indica ciò che non è possibile compiere «senza incorrere nella reazione della natura stessa o nell’ira degli dei³⁰⁷». Il concetto di *nefas* rimanda, quindi, a valori imperativi connessi con la sfera del ‘vietato’ e del ‘dovere’³⁰⁸.

Nell’opera virgiliana il termine in esame è solitamente impiegato nel senso generico di “illecito”³⁰⁹ e come sinonimo di *scelera*³¹⁰. Vi sono poi due passi – osserva Sini – ove *nefas* sembra utilizzato in accezioni inconsuete: si tratta di *Aen.* 2.585-586 e 5.196-97³¹¹.

Soffermiamoci, però, sul primo passo che è quello che ci interessa sotto il profilo giuridico. Virgilio in *Aen.* 2.585 s. scrive: *extinxisse nefas tamen et sumpsisse merentis / laudabor [...]*. Qui *nefas* viene riferito - in un episodio di dubbia autenticità³¹² - a Elena. La donna, ritenuta la principale responsabile della caduta di Troia, viene considerata da Enea meritevole di morte e qualificata, appunto, *nefas*. Sui versi citati Sini³¹³ ritiene che l’impiego del termine *nefas*, in un simile contesto, rinvii alla condizione giuridica dell’*homo sacer* (Fest. p. 424 L.) il quale, dopo che la comunità lo aveva riconosciuto colpevole, poteva essere messo a morte impunemente da chiunque. Virgilio, quindi, avrebbe impiegato pertinentemente il termine *nefas*, collegandolo all’episodio di una donna - agli occhi di Enea - indegna, richiamando alla mente un’antichissima realtà giuridico-religiosa, rappresentata dalla sacertà.

Nefas, inoltre, si presenta connesso all’esercizio della guerra che genera morte e contaminazione: osserviamo, infatti, tra gli altri passi, *Aen.* 2.717 *tu, genitor, cape sacra manu*

³⁰⁶ Virgilio – spiega SINI s.v. *nefas* in *Encil. Virgil.* III, 1987, 676 ss. – impiega la parola *nefas* sia come sostantivo, sia come locuzione (*nefas esse*): in un solo caso come aggettivo (vd. *Aen.* 3.365367).

³⁰⁷ A. GUARINO, *L’ordinamento giuridico romano*, Napoli 1980 (IV ed.), 93

³⁰⁸ Cfr. SINI, s.v. *nefas* cit. 676 ss., il quale rinvia, per la nozione di *nefas*, anche a P. CATALANO, *Contributo* cit. 326 nt. 10, e P. CIPRIANO, *Fas e nefas*, Roma 1978, 35 ss. e 82 ss. Su l’uso di *nefas* nella forma arcaica *ne fas (es)* negli antiquari di età tardo-repubblicana vd. Fest. (p. 424 L.) *At homo sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed, qui occidit, parricidi non damnatur*; Gell. 10.15.4 *neque in eo lecto cubare alium fas est*.

³⁰⁹ Vd., per es., *Georg.* 1.505 *quippe ubi fas versum atque nefas*.

³¹⁰ Su tale impiego di *nefas* SINI (s.v. *nefas* cit. 677) menziona, tra gli altri passi, *Aen.* 10.495-498 relativo all’uxoricidio collettivo delle Danaidi: si tratta di una « gravissima violazione dei vincoli familiari, che per i giuristi romani – Marciano in D. 48.18.5 – era da considerare *crimen contra fas*»

³¹¹ *Extremos pudeat rediisse: hoc vincite, cives, / et prohibete nefas*: qui Menesteeo evidenzia che sia da ritenersi *nefas* per il suo equipaggio il classificarsi ultimo nella gara delle navi.

³¹² Sull’autenticità dell’episodio di Enea vd. il classico BÜCHNER, *Virgilio* cit. 435 ss.

³¹³ SINI s.v. *nefas* cit. 677.

patrios que penatis; / me, bello e tanto digressum et caede recenti, / atrectare nefas, donec me flumine vivo / abluero ove Virgilio si riferisce alla necessità che i soldati si purifichino dopo la battaglia³¹⁴.

Infine, giova sottolineare che alla sfera di *nefas* rimandano anche gli aggettivi *nefandum* e *infandum*, impiegati da Virgilio per qualificare il *bellum*, in *Aen.* 7.583-585, 12.572-573 e 803-806³¹⁵.

³¹⁴ Sul rapporto tra *bellum* e *nefas* nell'ideologia virgiliana vd. SINI, *Bellum Nefandum* cit. 200 ss.

³¹⁵ Sui passi in esame e il loro significato vd. ancora SINI, *Bellum Nefandum* cit. 205 s.

Appendice
SUL VOTUM: SENECA E LA VOTI SPONSIO
CONSIDERAZIONI A MARGINE DI HERCULES OETAEUS 1295 ss

Ancorché nessuna fonte esplicitamente consenta una precisa qualificazione giuridica del *votum* nell'ambito della classificazione tradizionale delle fonti delle obbligazioni, è noto che la dottrina giusromanistica colloca l'istituto – di norma – nella categoria dei quasi contratti³¹⁶.

Tale scelta dipende, in larga parte, dalla circostanza che l'unico frammento giurisprudenziale a noi pervenuto in tema di *vota* privati è l'ulpiano D. 50.12.2.1 (1 *disput.*)³¹⁷, inserito dai Compilatori nel titolo *De pollicitationibus*. Il passo ora richiamato, in realtà, nulla dice in merito alla natura giuridica dell'istituto in esame, ma l'intrinseca collocazione di quest'ultimo nel Digesto insieme alla *pollicitatio* ha indotto la comune dottrina a ritenere che il *votum* privato sia da intendersi come una promessa unilaterale sottoposta alla condizione sospensiva dell'esaudimento di una preghiera da parte della divinità invocata³¹⁸.

Non sono mancate, tuttavia, voci discordanti.

Già Huvelin³¹⁹ e Brini³²⁰ avevano, a suo tempo, sostenuto che le fonti più antiche a nostra disposizione suggerissero una natura bilaterale del *votum*. Sulla scorta di tali ipotesi, Magdelain³²¹ e la Turlan³²² avevano rilanciato l'idea secondo la quale alcune testimonianze avrebbero deposto a favore di una qualche forma di natura contrattuale tra gli umani e le divinità, ovviamente nelle modalità del tutto particolari nelle quali ciò poteva configurarsi,

³¹⁶ La collocazione nella categoria giustiniana ricordata è chiara in E. VOLTERRA, *Istituzioni*, cit. 548 e in A. GUARINO, *Diritto privato romano*⁹, Napoli 1992, 960 ss. Più cauto M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*³, Palermo 2006, 496 nt. 248 (alla *pollicitatio* “si suole accostare il *votum* che era promessa a una divinità”). Decisamente meno schierato M. TALAMANCA, *Istituzioni* cit. 613 s., che riconduce la collocazione del *votum* tra le promesse unilaterali alla “dottrina moderna” e non alle fonti romane.

³¹⁷ D. 50.12.2.1 (Ulp. 1 *disp.*): *Si quis rem aliquam voverit, voto obligatur, quae res personam voventis, non rem quae vovetur obligat. Res enim, quae vovetur, soluta quidem liberat vota, ipso vero sacra non efficitur. 1. Voto autem patres familiarum obligantur puberes sui iuris: filius enim familias vel servus sine patris dominisve auctoritate voto non obligantur. 2. Si decimam quis bonorum vovit, decima non prius esse in bonis desinit, quam fuerit separata. et si forte qui decimam vovit decesserit ante sepositionem, heres ipsius hereditario nomine decimae obstrictus est: voti enim obligationem ad heredem transire constat.*

³¹⁸ Per la letteratura generale sul *votum* vd. cap. I.

³¹⁹ P. HUVELIN, *Les tablettes magiques et le droit romain*, Paris 1901, 41 ss.

³²⁰ G. BRINI, *La bilateralità delle pollicitationes ad una res publica e dei vota nel diritto romano*, in *Rend. Acc. Sc. Ist. Bologna*, 2 (1907-1908), 33 ss.

³²¹ A. MAGDELAIN, *Essai sur les origines de la sponsio*, Paris 1943, 115 ss.

³²² J. TURLAN, *L'obligation “ex voto”*, in *RHDFE*, 33 (1955), 502 ss.

sino al punto di immaginare una sorta di “*contrat du type do ut des*” tra i due soggetti³²³. Altre fonti che avrebbero potuto suffragare la natura bilaterale del *votum* – sfuggite, sino a quel momento, anche a quegli autori che ne avrebbero potuto trarre argomenti in tal senso – sono state poi analizzate da Diliberto³²⁴; Scheid³²⁵, inoltre, più di recente, ha ripreso la teoria di Magdelain concernente l’esistenza di un’antichissima *voti sponsio*. Da ultimo, ha sostenuto la tesi della bilateralità Humbert³²⁶, il quale ha ipotizzato che il *votum* non appartenesse alla categoria delle promesse unilaterali, bensì a quella dei contratti innominati.

Il dibattito, dunque, come appare evidente, è ricco e articolato, ma la tesi della bilateralità del *votum* – pur autorevolmente sostenuta – non mi sembra abbia indotto la più recente dottrina a modificare l’idea tradizionale, secondo la quale, come già ricordato, il *votum* avrebbe rappresentato una promessa unilaterale sottoposta a condizione sospensiva³²⁷.

La mole di documentazione concernente l’attività votiva, pubblica e privata, dei romani è, come noto, sterminata³²⁸ ancorché ci sia pervenuta una sola testimonianza strettamente giuridica in tema di *votum*³²⁹. Si tratta, è appena il caso di ricordarlo, di fonti letterarie ed epigrafiche che testimoniano una consuetudine largamente diffusa a Roma, dalle origini sino all’età romano-cristiana.

Nell’ambito di tale enorme mole di materiale, poche fonti, in verità, sembrano deporre per una natura bilaterale dell’istituto. Esse sono state già precedentemente analizzate in dottrina e non giova dunque tornarvi sopra³³⁰.

³²³ MAGDELAIN, *Essai* cit. 118.

³²⁴ DILIBERTO, *La struttura* cit. *passim*.

³²⁵ SCHEID, *Hoc anno immolatum non est* cit. 775 ss. e ID., *Les incertitudes de la voti sponsio* cit. 417 s. (ove parla del *votum* come “dialogue” tra uomo e divinità, in assoluta sintonia con la tesi già ricordata di Magdelain) e 424 s.

³²⁶ HUMBERT, *Droit et religion* cit. 200 s.

³²⁷ Escludono la bilateralità, da ultimi, SITZIA, s.v. “*Promessa unilaterale (storia)*” cit. 29 e ivi note, pur con qualche cautela per ciò che concerne il diritto arcaico, e FRANCHINI, *Voti di guerra* cit. 42 e ivi anche letteratura precedente.

³²⁸ Cfr., da ultimo, M. BUONOCORE, *La res sacra nell’Italia centro-appenninica fra tarda repubblica ed impero*, in *Dediche sacre nel mondo greco-romano. Diffusione, funzioni, tipologie. Religious Dedications in the Greco-Roman World. Distribution, Typology, Use. Institutum Romanum Finlandiae - American Academy in Rome, 19-20 aprile 2006*, cur J. BODEL M. KAJAVA (*Acta Instituti Romani Finlandiae*, 35), Roma 2009, 250 ss.

³²⁹ Cfr. *supra* § 1 e ivi nt. 2.

³³⁰ Un’epigrafe votiva conserva il verbo *paciscor* per indicare la *dicatio* sacrificale ai fini del buon esito del raccolto (CIL V 2803: *Villicus aerari quondam nunc cultor agelli haec tibi perspectus templa Priape dico pro quibus officis si fas est sante paciscor adsiduus custos ruris esse velis improbus ut si quis nostrum violabit*

Ma la principale testimonianza in virtù della quale una parte della dottrina ha ipotizzato la possibile bilateralità dell'istituto è rappresentata da

Cic. *leg. 2.16.41: de diligentia votorum satis in lege dictum est ac voti est sponsio qua obligamur deo. Poena vero violatae religionis iustam recusationem non habet.*

L'esegesi del testo è già stata affrontata, a più riprese, da quanti hanno sostenuto l'esistenza di una antichissima *voti sponsio*³³¹. Mi limito, pertanto, a poche considerazioni.

Ci troviamo nell'ambito del secondo libro del *de legibus* ciceroniano, dedicato, come si sa, alle norme concernenti la religione: riti, sacrifici, calendario e così via. Si tratta, è appena il caso di ricordarlo, dell'ordinamento "ideale" immaginato dall'autore, nel quale egli propone – sul modello platonico delle *Leggi* – una normativa complessivamente nuova, ma intrecciata anche a leggi realmente esistenti³³². In questo senso, esplicitamente, Cicerone si richiama a

agellum hunc tu sed tento scis puto quod sequitur. MAGDELAIN, *Essai* cit. 118 e DILIBERTO, *La struttura* cit. 301). Analoga espressione è impiegata in un passo di Stazio ove il *votum* è definito esplicitamente *pactum*, peraltro in un contesto ove appare impiegata la terminologia tecnico-giuridica correlata al *votum* medesimo (*voti reus*): Stat. *Theb.* 6.197 ss.: *Alio tibi, perfide, pacto,/ Iuppiter, hunc crinem voti reus ante dicaram,/ si pariter viridis nati libare dedisses/ ad tua templa genas, sed non ratus ore sacerdos,/ damnataeque preces; ferant haec, quae dignior, umbra.* DILIBERTO, *La struttura* cit. 305 ss. Ancora. Tertulliano, di cui sono note le conoscenze giuridiche, anche a volerne negare la coincidenza con l'omonimo giurista (la discussione sul punto è notissima: rinvio a quanto sostenuto da R. MARTINI, *Tertulliano giurista e Tertulliano padre della Chiesa*, in *SDHI*, 41 (1975), 79 ss.; O. DILIBERTO, *Sull'applicazione dell' "excusatio necessitatis" ai "lapsi"*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, IV, Napoli 1984, 1772 ss.; D.I. RANKIN, *Was Tertullian a Jurist?*, in *Studia Patristica*, 31 (1997), 335 ss.; R. MARTINI, *Ancora a proposito di Tertulliano*, in *BIDR* 39 (1997), 117 ss.; F. ANGELELLI, *Tertulliano giurista e padre della Chiesa*, Roma 2001 *passim* e in essi la letteratura precedente), presenta il *votum* come una preghiera/promessa dell'uomo verso Dio, cui spetta tuttavia la facoltà di "accettare" o meno: solo tale "accettazione" divina comporterebbe l'obbligo dell'adempimento: Tert. *ieiun.* 11.2: *tamen et votum, cum a Deo acceptatum est, legem in posterum facit, per auctoritatem acceptatoris, exinde enim faciendum mandavit, qui factum comprobavit.* DILIBERTO, *La struttura* cit. 303 ss.

³³¹ Letteratura in DILIBERTO, *La struttura* cit. 299 ss. e ivi note; più di recente, v. gli autori richiamati *supra* nt. 3: da ultimo, FRANCHINI, *Voti di guerra* cit. 42 ss. e ivi nt. 40. Già a suo tempo, peraltro, v. E. COSTA, *Cicerone Giureconsulto*, Bologna 1911, 188, il quale aveva annotato il passo del *de legibus* in esame senza trarne alcun rilievo significativo in riferimento alla *voti sponsio*; Lo studioso è, tuttavia - come noto - punto di partenza tradizionale (così come F. STELLA MARANCA su cui vd. *infra*) nell'ambito di studi in tema di diritto nella letteratura. Invero, vd. anche, ID., *Il diritto romano privato nelle commedie di Plauto*, Torino 1890, cui *adde*, da ultimo, L. PEPPE, *Le forti donne di Plauto* cit., 67 ss.

³³² Per tutti, da ultimo, v. DILIBERTO *Lex de magistratibus* cit. 1469 ss.

modelli³³³, quali le leggi delle XII Tavole e le *leges sacratae* (*leg.* 2.7.18), cercando di ricreare, almeno nella forma arcaizzante, antichi testi legislativi.

Nel testo ora in esame, dunque, Cicerone ha appena terminato di trattare degli spergiuri e degli incestuosi – che non potrebbero spiare attraverso sacrifici – ed affronta la materia del *votum*, affermando che in merito all’osservanza (*diligentia*) dei *vota* medesimi già a sufficienza è disciplinato nella legge (così da non avere evidentemente necessità di immaginare egli stesso un’apposita, nuova normativa). Il testo, nella sua oggettiva stringatezza, non è chiarissimo, ma in esso si parla sicuramente di un istituto definito *sponsio* tra l’uomo e la divinità, di natura votiva, grazie al quale esplicitamente nascerebbe l’*obligatio*: il cui mancato adempimento, configurante una *violata religio*, non potrebbe avere – secondo Cicerone – una giusta riconsolazione.

Segue, immediatamente dopo tali affermazioni, la ben nota invettiva ciceroniana contro Clodio, qualificato come sacrilego (e, dunque, meritevole di essere trattato nella parte dell’opera dedicata alla disciplina giuridica dei temi religiosi), che qui evidentemente non rileva.

La fonte in esame offre, a mio avviso, nella sua stringatezza, solo alcuni spunti in relazione all’argomento trattato. In primo luogo, appare chiaro che – per quanto genericamente – Cicerone abbia conoscenza di disposizioni legislative (*in lege*) che trattavano adeguatamente della disciplina del *votum*, anche se il testo non offre elementi per individuare di quali leggi si tratti. In secondo luogo, la fonte medesima parla espressamente di *obligatio*, la cui fonte sarebbe, appunto, un istituto (non meglio precisato) denominato *voti sponsio*, di cui troviamo quindi un primo testimone.

Magdelain, oltre a sottolineare che il passo in esame postulerebbe l’antica bilateralità del *votum*, ne ha desunto anche – come noto – l’origine sacrale della medesima *sponsio*³³⁴: tema, quest’ultimo, evidentemente connesso con quello ben più vasto e complesso dell’origine dell’obbligazione romana³³⁵ che non può in questa sede neppure essere affrontato di sfuggita.

Ciò che mi preme invece, più limitatamente, sottolineare ai fini del circoscritto intendimento di questo contributo è la circostanza dell’impiego da parte di Cicerone di una terminologia in materia di *votum* che non può non indurre a pensare a forme di bilateralità: il riferimento alla

³³³ M. HUMBERT, *La codificazione decemvirale: tentativo d’interpretazione*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti* (Pavia 2005), cur. M. HUMBERT, 31 e ivi nt. 65 e ivi precedente letteratura sul tema.

³³⁴ MAGDELAIN, *Essai* cit. 118.

³³⁵ Per tutti, vd. M. TALAMANCA, s.v. “*Obbligazioni (dir. rom.)*” cit. 8 ss.

sponsio appare molto eloquente in tal senso³³⁶, per lo meno nell'ambito del *ius civile cum religione coniunctum* (2.19.47), di cui l'autore tratta nel contesto del brano in esame.

Talamanca obiettava, peraltro, a questo proposito, che l'espressione impiegata da Cicerone sarebbe stata «denominazione isolata», dunque tutt'altro che decisiva per argomentare nel senso della natura bilaterale del *votum medesimo*³³⁷.

L'impiego di una terminologia analoga a quella ciceroniana si rinviene, tuttavia, anche in una fonte ulteriore, richiamata da Diliberto³³⁸ nel contributo precedentemente ricordato:

August. epist. 127.8: sed quia iam vovisti, iam te obstrinxisti, aliud tibi facere non licet (...). Nunc vero quia tenetur apud Deum sponsio tua, non te ad magnam iustitiam invito, sed a magna iniquitate deterreo.

Agostino non parla espressamente di *voti sponsio*, ma il testo pare, tuttavia, comunque esplicito. In esso, infatti, la promessa votiva (*iam vovisti*) dalla quale nasce l'obbligazione ad adempiere è definita esplicitamente *sponsio apud Deum*: in forza di essa si è, dunque, tenuti, appunto, all'adempimento³³⁹.

Il testo, certo, è molto distante – dal punto di vista intrinsecamente cronologico, nonché per il contesto letterario – da quello ciceroniano. Ma l'impiego della terminologia connessa alla *sponsio* in materia di *votum* non è equivoco. Agostino, peraltro non digiuno di diritto³⁴⁰, era anche, come notissimo, lettore ed esegeta attento di Cicerone, anche in relazione – per ciò che qui interessa – alle più antiche leggi di Roma³⁴¹: si potrebbe quindi anche immaginare che

³³⁶ Sul piano etimologico, come noto, la *sponsio* può essere accomunata al giuramento: ciò sembra dimostrato – secondo la migliore dottrina (vd. TALAMANCA, *Istituzioni* cit., 560) – dalla connessione originaria dello *spondere* con il corrispettivo termine greco (riferimento di natura sacrale): ma non è dubitabile che in età storica le fonti a noi note mostrino uniformemente la natura bilaterale della *sponsio* romana. Sull'evoluzione della *sponsio* come *verborum obligatio* vd. ancora TALAMANCA, *Istituzioni* cit., 561 ss.

³³⁷ M. TALAMANCA, *L'origine della "sponsio" e della "stipulatio"*, in *Labeo* 9 (1963) 100 e 117 nt. 5

³³⁸ DILIBERTO, *La struttura* cit. 302.

³³⁹ DILIBERTO, *La struttura* cit. 302 s.

³⁴⁰ Sulla formazione retorica e gli studi di Agostino, nonché la sua consuetudine con i giuristi coevi, vd. per tutti – nell'ambito di una bibliografia sterminata – J. FONTAINE, *Introduzione generale in Sant'Agostino, Confessioni*, I, Fondazione Valla, Milano 1997, XCVIII s. e LXXVII.

³⁴¹ Basti qui ricordare che Agostino cita espressamente Cicerone in relazione alle disposizioni decemvirali contro gli incantesimi (*August. civ. Dei* 22.8.19), ma mostra anche di conoscere, come ben si sa, anche altre disposizioni delle XII Tavole (*August. lib. arb.* 1.4.9 e *quaest. in Heptat.* 2.84). Per tutti, sul rapporto tra Agostino e Cicerone,

l'autore cristiano avesse colto proprio nel *de legibus* il riferimento alla *sponsio* in connessione all'istituto del *votum*. Il che, come ovvio, ridurrebbe sensibilmente la rilevanza del passo agostiniano ai fini della qualificazione giuridica del *votum* medesimo.

Scopo del presente contributo è, dunque, quello di sottoporre all'attenzione della nostra comunità scientifica una fonte ulteriore – sinora trascurata, per ciò che mi risulta dalla dottrina interessatasi al *votum* – che in qualche modo conferma l'impiego della terminologia connessa alla *sponsio* in relazione al medesimo istituto del *votum*.

Osserviamo infatti Sen. *Herc. Oet.* 1295 ss.:

[...] *tot feras vici horridas,*
reges, tyrannos, non tamen voltus meos
in astra torsi: semper haec nobis manus
votum spopondit, nulla propter me sacro
*micuere caelo fulmina*³⁴² [...]

Il testo ora riportato è tratto dall'*Hercules Oetaeus*, tragedia la cui attribuzione seneciana è discussa, ancorché costante nella tradizione manoscritta³⁴³.

Costruita sul modello sofocleo delle *Trachinie*, la tragedia presenta peculiarità e anomalie ben note in dottrina³⁴⁴, ma ha una trama in fondo tutt'altro che complessa. Deianira, rosa dalle gelosia per il marito Ercole, innamoratosi di Iole, gli invia una tunica imbevuta del sangue del centauro Nesso, ritenendolo un filtro d'amore: in realtà, si tratta di un potentissimo veleno. Tra

vd. ancora FONTAINE, *Introduzione* cit. XXXVIII s.; LVI; C s. e M. CRISTIANI, *Libro terzo*, in *Sant'Agostino* cit. 227 ss.

³⁴² A differenza di numerosi passi dell'*Hercules Oetaeus*, i versi in esame non presentano questioni esegetiche e di critica testuale. Sul punto vd. il classico E. PARATORE, *Note critiche ed esegetiche al testo dello Hercules Oetaeus* in *Ut pictura poesis. Studia latina Petro Iohanni Enk septuagenario oblata*, ed. by P De Jonge, E.J. Jonkers, H.M. Mulder, K.H.E. Schuter, Th.H. Sluiter. R.E.H. Westendorf Boerma, Leiden 1955, 129 ss.

³⁴³ La questione è annosa. Per tutti, vd. O. ZWIERLEIN, *Praefatio*, in L. A. SENECAE, *Tragoediae. Incertorum Auctorum. Hercules (Oetaeus). Octavia*, recognovit O. ZWIERLEIN, Oxonii, 1988³, V ss., dalla cui edizione (386) ho anche tratto il testo del passo riportato; di recente, cfr. anche E. ROSSI, *Il complesso di Ercole*, in L. A. SENECA, *Ercole sul monte Eta*. Introduzione, traduzione e note di E. ROSSI, Milano 2000, 5 e ivi note; Per la letteratura generale sull'*Hercules Oetaeus* v. IBIDEM., 42 ss. Infine, per la bibliografia su Seneca – vita, opere – vd., per tutti, il classico M. DE NONNO, P. DE PAOLIS, C. DI GIOVANE in *Lo spazio letterario di Roma Antica*², cit. 420 ss.

³⁴⁴ ROSSI, *Il complesso* cit.

atroci dolori, l'eroe si uccide davanti agli occhi della madre Alcmena e viene finalmente assunto in cielo fra gli dei.

Il nostro passo si colloca nell'ambito del dialogo tra Ercole e la madre, successivamente all'intervento del terzo Coro. L'eroe, orgogliosamente, afferma che ha compiuto tutte le sue mirabolanti imprese contando – sempre e solo – sulle proprie forze: ha infatti sconfitto orribili fiere, re e tiranni (*feras vici horridas, reges, tyrannos*), senza aver mai chiesto favori agli dei. In tal senso, Ercole dichiara *semper haec nobis manus votum spondit*: è stata, cioè, la propria mano ad esaudire (*spondere votum*) le richieste che altri, viceversa, avrebbe rivolto agli dei.

L'espressione usata nel testo è, come apparirà chiaro tra breve, evidentemente paradossale. Si impiega, infatti, una terminologia tecnico-giuridica connessa al *votum* (con il quale, di norma, si invoca una divinità al fine di ottenere l'esaudimento di una richiesta), per indicare invece proprio il contrario, cioè l'autosufficienza dell'eroe. Quest'ultimo non ha mai chiesto ad altri che a se stesso di esaudire le proprie aspirazioni. Nessun fulmine – termina il passo – è infatti mai giunto in sua difesa.

Solamente nell'immediato prosiegua dell'opera (vv. 1299-1324)³⁴⁵, l'eroe – dopo una vita condotta, come s'è detto, senza nulla chiedere – trova il coraggio di rivolgersi a Giove, padre divino, affinché affretti la sua morte, invocando, subito dopo, per la medesima ragione, anche i fratellastri Marte e Minerva e la matrigna Giunone. La speranza è che venga esaudito il suo ardente desiderio di morte (*votum est mori*): «il cruccio più grande [di Ercole] – ha scritto un'acuta commentatrice – consiste nel dover chiedere l'aiuto di Giove a cui mai prima d'ora ha fatto ricorso»³⁴⁶.

Nella narrazione, pertanto, si fa riferimento al *votum* in due diversi momenti, tra loro tuttavia intimamente collegati, e con differenti intendimenti. Nel primo caso – il testo riportato – si rivendica orgogliosamente di non averne mai richiesto alcuno; nel prosiegua, invece, ancora una volta paradossalmente, Ercole rivolge per la prima volta nella vita una preghiera (definita *votum*) agli dei, ma con una finalità diametralmente opposta a quella per la quale, di norma, si

³⁴⁵ Sen. *Herc. Oet.* 1299-1324: *hic aliquid dies / optare iussit (primus audierit preces / idemque summus), unicum fulmem peto: / giganta crede (non minus caelum mihi / asserere potui – dum patrem verum puto, / caelo peperci). sive crudelis, pater, / sive es misericors, commoda nato manum / properante morte et occupa hanc laudem tibi. / [...]*pallas. supplices tendo manus / ad te, noverca: sparge tu saltem, precor, / telum perire feminae possum manu / iam fracta, iam satiata quid pascis minas? / quid quaeris ultra? supplicem Alciden vides / (at nulla tellus, nulla me vidit fera / te deprecantem): nunc mihi irata quidem / opus est noverca – nunc tuus cessat dolor? / nunc odia ponis? parcis, ubi votum est mori.**

³⁴⁶ ROSSI, *Il complesso* cit. 26.

rivolgevano *vota* alle divinità: non per la vita o, comunque, *pro salute*, ma affinché gli si conceda di morire.

Analizziamo però nel dettaglio la struttura del passo in esame.

L'asserzione con la quale sono narrate (in prima persona) le gesta di Ercole *tot feras vici horridas, reges, tyrannos* (vv. 1295-96), è seguita dalla proposizione espressa in forma negativa, con la quale si puntualizza che egli non ha mai richiesto l'intervento divino (*non tamen voltus meos in astra torsi*: vv. 1296-97). Segue poi l'espressione (oggetto del presente contributo) *semper haec nobis manus votum spondit*, che si conclude con un'ulteriore negazione, simile alla precedente, ma in questo caso volta a sottolineare come egli non abbia mai ricevuto l'aiuto degli dei: *nulla propter me sacro micuere caelo fulmina* (vv.1298-99).

Ercole, cioè, nulla ha chiesto e nulla ha ricevuto dalle divinità. È l'orgogliosa rivendicazione dell'umanità delle sue imprese, nonché della sua solitudine³⁴⁷.

Come si vede, l'espressione *semper haec manus votum spondit* è collocata tra due negazioni impiegate per chiarire efficacemente il medesimo concetto: è stata proprio solo la mano dell'eroe (*haec manus*) a *spondere votum* in suo favore. In tal senso, l'autore del nostro passo utilizza il dativo *nobis* per chiarire senza possibilità di equivoci il destinatario dello *spondere votum*: non si tratta della divinità, ma dello stesso Ercole che ha sempre promesso ed ottenuto da sé l'esaudimento dei propri voti.

La costruzione del testo è, come detto, evidentemente paradossale, ma – a me pare – anche assai interessante. Infatti, sebbene, come ovvio, in un contesto tutt'altro che tecnico-giuridico, Seneca impiega una terminologia connessa con l'attività dello *spondere*, evocando la bilateralità (o quanto meno un rapporto bilaterale tra Ercole e Giove), proprio in un contesto laddove, viceversa, l'eroe asserisce ripetutamente di non aver mai rivolto suppliche agli dei. Scelta che a me sembra non casuale. In altri termini, l'autore ricorre alla terminologia connessa all'antichissimo istituto della *sponsio* per sottolineare proprio – nel gioco dell'argomentazione – l'autosufficienza del protagonista e poter poi introdurre, nel prosieguo dell'opera (vv. 1299-1324³⁴⁸) la prima preghiera (*votum*) che Ercole medesimo rivolge realmente al padre Giove, quello che gli consenta di morire rapidamente: anch'esso, come si è detto, di natura paradossale.

Il testo, dunque, anche a prescindere da ogni considerazione sulla natura del possibile collegamento tra il *votum* e la *sponsio*, sembrerebbe confermare l'esistenza di una terminologia che richiama quella *voti sponsio* di cui scriveva Cicerone nel *de legibus*: non isolatamente.

³⁴⁷ ROSSI, *Il complesso* cit. 26.

³⁴⁸ Vd. il testo *supra*.

Un'ultima osservazione, prima di concludere.

Si è già ricordato che la tragedia in esame ha suscitato non pochi problemi in dottrina, per quanto concerne l'attribuzione senechiana³⁴⁹. Ora, il testo sin qui analizzato presenta l'utilizzo di una particolare terminologia (*votum spondit*) che evoca il linguaggio giuridico che a me sembra di un qualche interesse.

Sappiamo peraltro che Seneca – cui è normalmente attribuita la paternità dell'*Hercules Oetaeus* –, aveva condotto studi retorici, nei quali si era certo avvicinato anche alla conoscenza del diritto, tanto da poter difendere in Senato una causa, di fronte all'imperatore, in modo brillante (Dion. Cass. 59.19.7): in tal senso, giova ricordare come sia stato sottolineato in dottrina un «deciso interesse» da parte dell'autore verso il diritto, nonché un impiego attento della terminologia giuridica nelle sue opere³⁵⁰. Il che dovrebbe forse indurre a non trascurare l'analisi di tale testo, proprio per le sue particolarità, nell'ambito della discussione sulla paternità della tragedia da cui esso è tratto.

In conclusione, *Herc. Oet.* 1295 ss. non può certo rappresentare, a mio modo di vedere, prova decisiva ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un istituto, presumibilmente assai remoto, denominato *voti sponsio*. Il medesimo testo, tuttavia, evidenzia come l'impiego di una certa terminologia, concernente il *votum* e connessa allo *spondere*, non sia attestato solo in Cicerone o nel suo tardo lettore Agostino, ma si ritrovi anche in una fonte (probabilmente) senechiana, trascurata sino ad oggi dalla dottrina, di cui si è cercato di evidenziare la rilevanza.

³⁴⁹ Cfr. *supra*.

³⁵⁰ Cfr. A. MANTELLO, '*Beneficium*' servile – '*debitum*' naturale, *Sen. de ben.* 3.18.1 ss- *D.* 35.1.40.3 (*Iav.*, 2 *ex post. Lab.*), Milano 1979, il quale peraltro ha sostenuto (p. 19 ss.) che la romanistica moderna debba ancora "fare i conti" con le opere del filosofo, ritenute senz'altro importanti per la ricostruzione degli istituti giuridici a lui coevi. Già a suo tempo, peraltro, vd. F. STELLA MARANCA, *Seneca giureconsulto*, Lanciano 1926, sul quale autore cfr. il mio *Tradizione giuridica romana antica e ideologia augustea* cit. 494 s. e ivi nt. 11.

Capitolo III

ORAZIO

1. Cenni biografici

Romae nutriri mihi contigit atque doceri, / iratus Graeis quantum nocuisset Achilles. / Adiecere bonae paulo plus artis Athenae, / scilicet ut vellem curvo dinoscere rectum/ atque inter silvas Academi quaerere verum (*epist.* 2.2.41 ss.): si tratta dell'unico squarcio autobiografico in nostro possesso relativo alla formazione intellettuale di Orazio. Il poeta descrive dunque la sua esperienza adolescenziale e giovanile tra Roma e Atene³⁵¹: spirito romano e cultura greca costituivano, del resto, il connubio perfetto sul quale poggiava la vita intellettuale delle persone colte del I secolo a.C.³⁵²

Orazio nasce a Venosa nel 65 a.C. da una famiglia di estrazione sociale modesta. Il padre era un liberto proprietario di un piccolo podere. Mancano, invece, notizie sulla madre, scomparsa prematuramente forse dando alla luce il figlio. L'educazione del poeta spettò, quindi, completamente al padre. Egli riceve una prima istruzione letteraria alla scuola grammaticale di Orbilio. Successivamente, intorno al 45 a.C., si trasferisce ad Atene per seguire i corsi di perfezionamento in filosofia e retorica come i giovani più facoltosi delle famiglie senatorie ed equestri. Affina inoltre la sua conoscenza della grammatica, della letteratura e della metrica greche³⁵³. Tra l'altro, apprende anche – come i suoi coetanei, come si vedrà in seguito – l'antica legge decemvirale. Ebbene, proprio a tale proposito, tuttavia, Orazio critica il gusto antiquario e arcaizzante dell'insegnamento dei suoi tempi, che nasceva dalla costrizione scolastica ad imparare a memoria testi – a giudizio dell'autore – noiosi e obsoleti³⁵⁴.

Ora, durante la sua assenza da Roma le guerre civili toccarono un apice drammatico con l'assassinio di Giulio Cesare. Entrato in contatto con Bruto, condividendone l'ideologia libertaria, Orazio decide quindi di arruolarsi nell'esercito repubblicano, combattendo come

³⁵¹ Hor. *epist.* 2.2.41-52 costituisce, secondo quanto riferito da E. FRAENKEL, *Horace*, Oxford 1957, ed. it. a cur. di L. SALVATORE, Roma 1993, 12, l'unico organico frammento autobiografico in nostro possesso. Tuttavia anche in *sat.* 1.5 e 1.6 compaiono riferimenti autobiografici: vd. D. ARMSTRONG, *Horatius Eques et Scriba: Satires 1.6 and 2.7 in Transactions of the American Philological Association* 116 (1986) 255-288, il quale rileva che in *sat.* 1.6 Orazio descrive se stesso come *scriba*.

³⁵² Analogo percorso culturale è seguito, come si vedrà *infra*, dall'amico Virgilio.

³⁵³ Sulla biografia di Orazio vd. la breve ma preziosa *vita Horati* scritta da Svetonio come parte della sezione *De poetis* dell'opera *De viris illustribus*. La letteratura sulla vita del poeta è chiaramente sterminata. Vd. per tutti il classico FRAENKEL *Orazio cit.*, 3 ss.; preziosa, a questo proposito, è l'*Enciclopedia Oraziana*, Roma 1996, 3 ss e letteratura ivi citata.

³⁵⁴ DILIBERTO, *Ut carmen necessarium* cit. (in corso di stampa: v. introduzione).

tribunus militum nella battaglia di Filippi (42 a.C.). Nel 41 a.C., dopo la sconfitta, torna in Italia grazie ad una amnistia e, appresa la notizia della confisca del potere paterno, per trarre sostentamento svolge l'attività di *scriba quaestorius*³⁵⁵, attività che solitamente veniva rivestita da chi apparteneva all'*ordo equester*³⁵⁶. Tale impiego, dignitoso e remunerativo, lascia margine al poeta per iniziare a coltivare anche l'*otium* letterario.

Nel 38 a.C., Orazio viene presentato a Mecenate da Virgilio e Vario, probabilmente incontrati negli ambienti epicurei di Napoli. Dopo pochi mesi, dunque, è accolto nella cerchia degli scrittori stimati, protetti e finanziati da Mecenate: da allora in poi, il poeta si dedicherà interamente alla letteratura³⁵⁷.

Vediamo ora per indice i momenti fondamentali della sua produzione.

Risale intorno al 34 a.C. la pubblicazione del primo libro delle Satire. Nel 30 a.C., quasi contemporaneamente, vengono pubblicati il secondo libro delle Satire e (dopo lunghissima gestazione) il libro degli Epodi. Nel 23 a.C. sono divulgati i tre libri delle Odi. Nel 20 è pubblicato il primo libro delle Epistole e nel 18 a.C. l'Epistola a Floro³⁵⁸. Nel 17 a.C., in occasione della celebrazione dei *ludi saeculares*, Augusto incarica Orazio di scrivere il *carmen saecolare*. Due anni dopo è pubblicata l'Epistola ad Augusto³⁵⁹ e nel 13 a.C. si aggiungerà l'Epistola ai Pisoni³⁶⁰, nota come *Ars poetica*, nonché il quarto libro delle Odi³⁶¹.

³⁵⁵ Nella *Vita Horati* di Svetonio (6-8) si legge: *bello Philippensi excitus a M. Bruto imperatore tribunus militum meruit; victisque partibus venia impetrata scriptum quaestorium comparavit*. Siffatta notizia risulta – a me pare – di qualche rilevanza negli intendimenti del presente contributo. Ha osservato Fraenkel (*Orazio cit.* 21 s.) che la traduzione moderna di *scriba quaestorius* come “scrivano della tesoreria” non fornisce un’idea adeguata della natura di questo ufficio e della posizione sociale di chi lo rivestiva. Infatti, ad essi, che si occupavano non solo delle finanze dello Stato, ma anche di mettere per iscritto le deliberazioni del senato e di archivarle presso l'*aerarium*, era richiesta non solo intelligenza ed esperienza negli affari, ma anche «una certa conoscenza delle pratiche legali».

³⁵⁶ Sulla carriera equestre di Orazio vd. L. ROSS TAYLOR, *Horace's Equestrian Career* in *The American Journal of Philology* 46 n. 2 (1925) 161-170; D. ARMSTRONG, *Horatius Eques et Scriba* cit. (vd. spec. p. 263-267 per il discorso su Orazio *scriba quaestorium*). Lo studioso sostiene inoltre (p. 257 e ivi nt. 7) che «the position of *scriba quaestorius* which Horace bought after obtaining pardon for having fought at Philippi, according to Svetonius' life, is itself mentioned explicitly by Cicero in a famous passage of the *Verrines* as giving otherwise qualified candidates an entrée to the equestrian order»: si tratta di *Verr.* 2.3.184.

³⁵⁷ Sui rapporti fra Orazio e Mecenate vd. E. LEVÈFRE, *Horace und Meceneas*, in *ANRW* II/31.3 (1981) 1987-2029 e bibliografia ivi citata.

³⁵⁸ *epist.* 2.2.

³⁵⁹ *epist.* 2.1.

³⁶⁰ *epist.* 2.3.

Nell'8 a.C. muore Mecenate e come profetizzato nell'*Ode* 2.17 Orazio non tarda a seguire l'amico pochi mesi dopo.

2. Riferimenti giuridici

Gli studi di retorica e la dimestichezza con le pratiche legali da parte del poeta sono confermati da numerosi riferimenti poetici a terminologie, immagini e istituti giuridici³⁶². Marasco sostiene, del resto, che nonostante «sia difficile riscontrare in Orazio un interesse particolare verso la teoria e la prassi del diritto, la sua opera mostra da un lato una buona conoscenza della giurisprudenza contemporanea nei suoi vari aspetti, dall'altro frequenti riferimenti alla prassi giuridica, specchio del ruolo essenziale che il diritto aveva a quei tempi nella società e nella vita quotidiana del cittadino romano»³⁶³. E, come si vedrà, sono soprattutto le Satire a mostrare una conoscenza singolare del diritto da parte del nostro poeta³⁶⁴. Emerge, infatti, proprio da

³⁶¹ Sulla bibliografia oraziana (dal 1936 al 1975) vd. W. KISSEL, *Horaz 1936-1975: Eine Gesamtbibliographie*, in *ANRW* II/31.3 cit. 1403-1558; nello stesso volume, dedicato completamente ad Orazio, vd. anche le tre rassegne bibliografiche dedicate a specifiche questioni oraziane C.L. BABCOCK, *Carmina operosa. Critical Approches to the 'Odes' of Horace, 1945-1975*, 1560-1611; A. SETAIOLI, *Gli 'Epodi' di Orazio nella critica dal 1937 al 1972*, 1674-1788 in *ANRW* II, 31.3, Berlin 1978, 1740 ss; F. SBORDONE, *La Poetica oraziana alla luce degli studi più recenti*, 1866-1920 in *ANRW* II, 31.3 cit. 1866 ss.; DE NONNO, DE PAOLIS, DI GIOVINE, *Bibliografia della letteratura latina* in G. CAVALLO, P. FEDELI, A. GIARDINA, *Lo Spazio Letterario di Roma Antica* cit., 362-371.

³⁶² Per i riferimenti giuridici nell'opera di Orazio vd. E. HENRIOT, *Les poètes juristes cit. ou remarques des poètes latins sur les lois, le Droit civil, le Droit criminal, la Justice distributive et le barreau*, Paris 1858; F. STELLA MARANCA, *Per lo studio del diritto nell'opera di Orazio* cit., 3 ss.; F. STELLA MARANCA, *Orazio e la legislazione Romana*, in *Conferenze Oraziane in commemorazione del bimillenario Oraziano* (Milano 1936), 43 ss.; F. MUECKE, *Law, Rhetoric, and genre in Horace, Satire 2.1*, in S. J. HARRISON (ed.), *Homage to Horace: a Bimillenary Celebration*, Oxford 1995, 203-218; G. MARASCO, s.v. *diritto*, in *Enciclopedia Oraziana* II, Roma 1997; T. MAZUREK, *Self-Parody and the law in Horace, Sat. 1.9* in *Classical Journal* 93.1 (1997) 1-17; J. TATUM, *Ultra Legem: Law and Literature in Horace, Satires 2.1* in *Mnemosyne* 51.6 (1998) 688-699; J.-H. MICHEL, *La satire 2.1 à Trébatius ou la consultation du jurist* in *RIDA*³ 46 (1999) 369-391; T. A. J. MCGINN, *Satire and the law: the case of Horace* in *Proceedings of the Cambridge Philological Society* 47 (2002) 81-102; F. CAIRNS, «Antestari» and *Horace, Satires 1,9* in *Latomus* 64/1 (2005) 49 ss.

³⁶³ MARASCO, s.v. *diritto* cit. 162.

³⁶⁴ D'altra parte, come evidenzia J. CROOK, *Law and Life of Rome, 90 BC – AD 212*, Ithaca 1967, 8, la terminologia giuridica era frequentemente utilizzata nella letteratura, soprattutto nelle metafore, e molti versi poetici necessitavano di una conoscenza del diritto per la loro comprensione. Nello stesso senso, in riferimento ad Orazio, vd. anche MCGINN, *Satire and the law* cit. 100, il quale sostiene che Orazio «is able to use the law as a cultural marker in a double sense. Not only does the law represent a base line of ethical behaviour, as in the

quest'opera una «fairly coherent perspective on law» così come sostiene McGinn in un saggio interamente dedicato al rapporto fra Orazio e il diritto³⁶⁵.

A. Persone e famiglia

a) *auctoratus*

In *sat.* 2.7.58 ss. *Quid refert, uri virgis ferroque necari / auctoratus eas, an turpi clausus in arca, / quo te demisit peccati conscia erilis, / contractum genibus tangas caput?* Orazio, per bocca di Davo, il suo schiavo, - autorizzato dalla ricorrenza dei Saturnali a parlare liberamente³⁶⁶ - sostiene che non vi sarebbe alcuna differenza fra un gladiatore che scende nell'arena con il vincolo di essere fustigato e ucciso con la spada e chi (libero) è stato costretto – per sfuggire al marito della propria amante – a farsi rinchiudere dalla schiava della padrona (adultera) all'interno di una cassa talmente stretta da doversi rannicchiarsi sino a toccare con la testa le ginocchia.

Il riferimento è all'*auctoratus*³⁶⁷ e alla formula giuridica con cui egli, da uomo libero, si impegnava nei confronti del *lanista*, dietro giuramento, a combattere nelle *arenae*, accettando dunque la condizione di infamia. Sulla scorta di alcune fonti letterarie (il passo in esame, *Petr. sat.* 117 e *Sen. epist.* 37.1) si è concordi nel ritenere, infatti, che la formula tipica del giuramento cui faceva capo l'*auctoramentum*³⁶⁸ fosse la seguente: *iuo per me uri vinciri verberari virgis ferroque necari et quicquid aliud iusseris vel invitum me pati passurum*: il che conferma anche i riferimenti oraziani al *virgis ferroque necari* del testo ora in esame.

references scatteret throughout the Satires, but its just and fair operation [...] offers a guarantee that the political dispensation represented by Trebatius, Maecenas, and of course Horace himself will meet the same standard».

³⁶⁵ Vd. MCGINN, *Satire and the law* cit. ove evidenzia, da un lato, come il diritto avesse un ruolo di indubitabile importanza nelle Satire, dall'altro, come la conoscenza del diritto e delle procedure legali fossero necessarie per comprendere il significato di alcuni versi.

³⁶⁶ Ciò è chiaro alla luce di quanto affermato all'inizio della medesima satira (vv. 5-6 *Age libertate Decembri, quando ita maiores voluerunt, utere; narra*). Sulla possibilità dello schiavo di parlare liberamente durante la festa dei Saturnali vd. *supra* Tib. 1.9.25.

³⁶⁷ Vd. O. DILIBERTO, *Ricerche sull'«auctoramentum» e sulla condizione degli auctorati*, Milano 1981, 4 nt. 2. e letteratura ivi citata.

³⁶⁸ Per una bibliografia sull'*auctoramentum* vd. DILIBERTO, *Ricerche sull'«auctoramentum»* cit. 1 nt. 1.

Mi sembra quindi che Orazio avesse chiara la condizione dell'*auctoratus*³⁶⁹, uomo giuridicamente libero ma di fatto sottoposto all'assoluta ed arbitraria volontà dell'impresario (*lanista*), tanto da paragonarla alla condizione dell'adultero: come il gladiatore, forte e pronto anche a morire, è alla mercé del lanista, così l'adultero, spaventato e timoroso per il proprio comportamento, lo è nei confronti del coniuge della *uxor*. Entrambi vivono una condizione che si potrebbe definire di "subordinazione", ma mentre per il gladiatore si tratta di una scelta consapevole, che conduce intrepidamente, per l'adultero è la conseguenza, non desiderata, di un comportamento turpe. Egli non è, come il gladiatore, artefice delle proprie azioni, ma finisce per subirle.

Il poeta dunque si serve della figura dell'amante della *uxor*, che viene ridicolizzato, per paragonarla a quella dell'*auctoratus* che tratteggia con precisione. Ma sul passo in esame si tornerà più avanti³⁷⁰.

b) *furiosus*

Numerosi sono i riferimenti poetici al malato di mente: il *furiosus*.

Furiosus era colui che *non intellegit quid agat* (Gai. 3.106). Presentava, dunque, palesi accessi di pazzia: si riteneva originariamente invasato dal *Furor* di origine divina³⁷¹. Egli era pertanto considerato completamente incapace di agire. Le XII Tavole (tab. IV 7a), stabilivano la seguente disposizione: *si furiosus escit, adgnatum gentilumque in eo pecuniaque eius potestas*

³⁶⁹ Sull'*auctoratus* vd., da ultimi, A. GUARINO, *I «gladiatores» e l'«auctoramentum»* in *Pagine di Diritto Romano* VI, Napoli 1995, 134 ss.; ID., *Il «leasing» dei gladiatori* in *Pagine di Diritto Romano* cit., 153 ss.; J. URBANIK, *Auctorati i auctoratio w prawie rzymskim* in *Czasopismo Prawno-Historyczne* 47 (1995) 155-170; G. SCHIEMAN, s.v. *Auctoratus/Auctoramentum* in *Der Neue Pauly* II, Stuttgart 1997; J.H. MICHEL, *Le tabou romain de la mort, l'infamie du gladiateur et l'excommunication du comédien* in *Synthèses romaines*, Bruxelles 1998, 90 ss. (in part. 98-107); C. RICCI, *Gladiatori e attori nella Roma Giulio-Claudia: studi sul Senatoconsulto di Larino*, Milano 2006.

³⁷⁰ Vd *infra*.

³⁷¹ F. ZUCCOTTI, «*Furor haereticorum*» *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano 1992, 19, rileva come nel mondo romano la follia avesse una originaria valenza marcatamente religiosa, ove il *furor* veniva percepito quale punizione divina e quindi spiegato in una prospettiva animistico-religiosa, come virtuale impossessamento da parte del dio offeso, che avrebbe privato il reo di una sorta di componente spirituale della sua unità psicofisica.

*esto*³⁷² ove il termine *postestas* (sulla persona e sulla *pecunia* del *furiosus*) indicava un potere di tipo familiare, analogo alla *patria potestas* ancorché meno intenso³⁷³.

Sulla natura e il contenuto di tale *potestas* la romanistica ha discusso ampiamente tra chi la configurava come un potere assoluto³⁷⁴, chi, viceversa, non riteneva di poterla paragonare alla *potestas* esercitata sul *filius* o sulla persona *in causa Mancipi*³⁷⁵ e chi, infine, ha oscillato fra le due posizioni³⁷⁶.

Ma vediamo ora i passi cui Orazio si riferisce al *furiosus*. Consideriamo, anzitutto, la terza satira del secondo libro che, riprodotta una conversazione fra Orazio e Damasippo sulla pazzia degli uomini, consente a Paolo Fedeli di sostenere che in essa si rinviene «una massiccia presenza del lessico della pazzia di cui si esauriscono tutte le possibilità»: si tratta – afferma lo studioso – di «un vero pezzo di bravura³⁷⁷».

In *sat.* 2.3.74 si legge: *Si malem rem gerere insani est, contra bene sani*. Qui il riferimento è all'incapacità del malato di mente (*insanus*) di gestire il proprio patrimonio³⁷⁸, a differenza di colui che, viceversa, è *sanus*. Merita una certa attenzione anche *sat.* 2.3.87: *Danda est ellebori multo pars maxima avaris* in cui Orazio rileva come per curare gli avari fosse utilizzata una pozione di elleboro, pianta ampiamente usata per la cura delle malattie mentali³⁷⁹. Il poeta sembra dunque porre sullo stesso piano l'avarico e il furioso³⁸⁰. Non a caso in *sat.* 2.3.158 ss.

³⁷² Tab. 5.7a = FIRA 1.39 s.

³⁷³ Per tutti, rinvio a G. PUGLIESE (coll. F. SITZIA e L. VACCA), *Istituzioni di diritto romano*², Torino 1990, 113.

³⁷⁴ Vd. A. GUARINO, *Ast ei custos nec escit* in *SDHI* 10 (1944) 364 ss.; ID, *Il furiosus e il prodigus nelle XII Tavole* in *AUCT.* 3 (1949) 149 ss.; ID., *Variazioni sul tema di Malleolo* in *Labeo* 35 (1989) 79 ss.

³⁷⁵ O. DILIBERTO, *Studi sull'origine della cura furiosi* cit. 36 ss. La tesi dello studioso muove dall'assunto per cui il folle, pur presentando tratti evidenti della propria malattia mentale, non era necessariamente inguaribile. La condizione del *furiosus* sarebbe stata quindi caratterizzata da una sempre possibile reversibilità.

³⁷⁶ C. LANZA, *Ricerche sul «furiosus»* cit.; vd. anche E. CAIAZZO, *Il «furiosus»* cit., 563 ss.; vd., da ultimo O. DILIBERTO, *L'inesauribile tematica del «furor»* in *Labeo* 42 (1996) 107 ss.

³⁷⁷ P. FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere, Le Satire*, II.2, Roma 1994, 589.

³⁷⁸ Qui il poeta potrebbe richiamare anche la figura del prodigo, incapace, appunto, di gestire il proprio patrimonio oppure semplicemente dell'avarico come in *sat.* 2.3.158.

³⁷⁹ ZUCCOTTI, «*Furor haereticorum*» cit., 19 s., sostiene che nel mondo greco-romano si riteneva che l'elleboro avesse un potere curativo che, eliminando l'eccesso di *atra bilis* provocante la follia, avrebbe condotto alla guarigione del *furiosus*. Egli rileva inoltre che l'assunzione di rimedi di tipo medico volti alla cura del *furiosus* fosse accompagnata dalla recitazione di formule e preghiere magico-religiose. Nonostante il ricorso a terapie mediche, la visione romana della follia era dunque strettamente connessa alla sfera sacrale.

³⁸⁰ Occorre evidenziare che *sat.* 2.3.87 è riportato da O. DILIBERTO, *Studi sull'origine della «cura furiosi»* cit. 35 nt. 101, il quale indica gli ulteriori luoghi poetici ove si fa riferimento a questa particolare medicina prodotta

(‘*Quisnam igitur sanus?*’ *Qui non stultus* ‘*Quid avarus?*’ *Stultus et insanus*) l’avarò è definito come un *insanus* (alla stregua appunto del *furiosus*).

Ancora. In *sat.* 2.3.128 ss. *Quare, si quidvis satis est, periurias, surripis, aufers undique? populum si caedere saxis / incipias servosve tuos, quos aere pararis, / insanum te omnes pueri clamentque puellae; / cum laqueo uxorem interimis matremque veneno, / incolumi capite es?*

Orazio presenta i diversi comportamenti di colui che egli ritiene pazzo: giurare il falso, frodare, rubare, prendere a sassate la gente e i propri servi, uccidere con un laccio la moglie e con il veleno la madre. Sul punto, suscitano un qualche interesse – a me pare – due circostanze tra loro connesse: che il poeta richiami fattispecie specificamente individuate, e cioè lo spergiuro³⁸¹, il furto (e la rapina³⁸²) – riconducibili ai *delicta* –, l’omicidio della moglie³⁸³ e il veneficio nei confronti della madre³⁸⁴ – riconducibili ai *crimina*; che egli lasci intendere come l’autore di detti comportamenti non sia da ritenere sano (*insanum*)³⁸⁵.

Nel passo seguente, tuttavia, Orazio sembra confondere l’istituto della tutela con quello della cura. Egli dichiara infatti che al pazzo (per altro scialacquatore) deve essere affiancato un tutore e non già un curatore, come previsto a Roma. Osserviamo, infatti, *sat.* 2.3.214 ss. *Si quis lectica nitidam gestare amet agnam, / huic vestem ut gnatae paret, ancillas paret, aurum, / Rufam aut Pusillam appellet fortique marito / destinet uxorem: interdicto huic omne adimat*

con l’elleboro utilizzata a «a scopo purgativo-terapeutico (per far esalare gli affluvi maligni dal corpo del malato)».

³⁸¹ Cfr. anche *carm.* 3.24.59 s.: *cum periura patris fides / consortem <et> socium fallat et hospitem*, ove il poeta si riferisce al padre spergiuro che tradisce la fiducia di ospiti e soci accomunati al suo lavoro.

³⁸² P. FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.2 cit. 614, chiarisce come i verbi *surripere* e *auferre* indichino l’identico motivo dell’arraffare, sia pure con diverse sfumature che perfezionano il concetto: *surripere* indica ‘rubare con violenza’, *auferre* ‘rubare di soppiatto’. Sulla rapina vd. L. VACCA, *Ricerche sulla rapina nel diritto romano: l’editto di Lucullo e la lex plautia*, I, Milano 1969, *passim*.

³⁸³ L’omicidio è eseguito nella forma dello strangolamento, come per i casi di parricidio citati dallo stesso poeta: cfr. *epod.* 3.1.

³⁸⁴ Madre e moglie andranno incontro entrambe ad un comune destino, ma con diverse modalità, poiché ad una è riservato il laccio e all’altra il veleno. Sul punto osserva FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.2 cit., 615, che il laccio presuppone una morte violenta con un intervento diretto e risolutivo dell’assassino; il veleno, invece, la morte per subdolo inganno, in cui l’assassino ha l’iniziativa, ma è la vittima stessa a portare a compimento, senza saperlo, la propria eliminazione. «Ci si accorge, dunque, che qui viene effettuata una sottile distinzione, che rivela un atteggiamento di grottesca delicatezza dell’assassino nei confronti della madre: ad essa il figlio è legato da vincoli di sangue e, di conseguenza, non può strozzarla con le proprie mani.

³⁸⁵ Si domanda, infatti, ancora Orazio come potrebbe mai passare quale sano di mente una persona colpevole per avere ucciso la moglie e la madre (cfr. *sat.* 2.3.131 s.: *cum laqueo uxorem interimis matremque veneno, / incolumi capite es?*).

ius / praetor et ad sanos abeat tutela propinquos. / Quid, si quis gnatam pro muta devovet agna, / integer est animi? Ne dixeris. Ergo ubi prava / stultitia, hic summa est insania; quid sceleratus, / et furiosus erit. Qui il poeta si riferisce a chi, evidentemente pazzo, confonde una candida agnella per una figlia che si diverte a portare in giro in lettiga, la veste, le procura ancelle e gioielli, la chiama con nomi di donna e le trova perfino un fidanzato. Nei confronti di una persona con simili caratteristiche – spiega Orazio – il pretore con l'*interdictio* avrebbe tolto ogni diritto e la cura del *furiosus* in questione sarebbe passata ai congiunti sani di mente (*ab sanos abeat tutela propinquo*).

Sul passo in esame, Fedeli ritiene che il poeta sembra confondere procedure giuridiche di natura diversa: anzitutto l'*interdictum* di cui fa menzione è il procedimento con cui si inibiva al *prodigus* il *commercium*, mentre nel passo in esame sembra si stia parlando del pazzo; in secondo luogo, la tutela non è l'istituto previsto per il *furiosus*: egli deve essere affiancato da un *curator*³⁸⁶.

Ora, è vero che Orazio avrebbe dovuto parlare di cura e non di tutela. E su questo punto Fedeli non ha torto. Tuttavia, il richiamo all'*interdictio* a me non pare ingiustificato. Il poeta nel descrivere il pazzo, che confonde un animale per una figlia, lascia intendere che egli non solo rientra nella categoria dei *furiosi* ma rappresenta anche una figura assimilabile al *prodigus*. Orazio afferma infatti che l'*insanus* regala gioielli (*aurum*) all'agnello, sperperando il proprio patrimonio: il che potrebbe giustificare, appunto, il riferimento all'*interdictio*, che, in tal caso, sarebbe del tutto pertinente.

Quanto alla confusione fra tutela e curatela, Fedeli – ancorché nella posizione di critico letterario e non di studioso del diritto – ha espresso qualche perplessità, considerato che il poeta «non solo adopera nella satira altri termini giuridici in modo appropriato, ma anche altrove mostra di conoscere bene la procedura seguita nei casi di *insania*³⁸⁷». Infatti, in *epist.* 1.1.101 ss. si legge: *Insanire putas sollemnia me neque rides, / nec medici credis nec curatoris egere / a praetore dati, rerum tutela mearum cum sis, et prave sectum stomacheris ob unguem / de te pendentis, te respicientis amici* Orazio racconta che il suo protettore, Mecenate - al quale si affida e che addirittura prova disgusto se il poeta si presenta con un'unghia mal

³⁸⁶ Vd. FEDELI, *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.2 cit. 630 s.

³⁸⁷ FEDELI, *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.2 cit. 631, sul punto evidenzia, altresì, che parte della critica letteraria ha chiarito, anzitutto, che Orazio – come detto – chiede il ricorso all'interdetto perché il folle negli atti descritti sembrerebbe comportarsi alla stregua del prodigo (comprando per l'agnello vesti, ancelle e gioielli); in secondo luogo che l'uso ritenuto improprio di tutela nel senso di curatela sarebbe giustificato dalla probabilità che il poeta non intendesse accordare al termine il suo valore strettamente giuridico ma, collegandolo a *tueor*, lo utilizzasse nel senso più generico di protezione come Prop. el. 4.8.3 e Ov. *Met.* 2.563; *Trist.* 1.10.1; *Ib.* 595.

tagliata - lo giudica pazzo alla stregua di tutti gli uomini e non crede quindi che egli abbia bisogno di un medico o di un curatore nominato dal pretore. Il senso dell'espressione è chiara: non occorre allarmarsi, Orazio è contagiato dalla stessa follia che accomuna tutti gli uomini. Il punto da sottolineare è che, a differenza del passo di cui sopra, qui il poeta mostra di sapere opportunamente che l'*insanus* deve essere affiancato da un curatore (*curator*) nominato da un pretore (*a praetore*)³⁸⁸: il che conferma quanto sostenuto da Fedeli circa la conoscenza da parte di Orazio della procedura seguita nei casi di pazzia. **(c'è la cura dativa per il furiosus? Altrimenti orazio ha torto – controllare Albanese)**

Infine, in *epist.* 2.2.136 il poeta, una volta narrata la storia di un tale che ad Argo, seduto in un teatro vuoto credeva di assistere a straordinarie esibizioni di attori tragici (vv. 128-130), riferisce come i parenti (*cognatorum*) lo sottoposero a costose cure a base d'elleboro per farlo rinsavire. Il poeta menziona la pianta dell'elleboro come terapia utilizzata per guarirlo: ancorché il tale di Argo non sia esplicitamente definito "pazzo", è chiaro però che le sue allucinazioni si presentano come segni di pazzia cui, non a caso, i parenti decidono di porvi rimedio attraverso una terapia a base di elleboro, notoriamente impiegata per curare il *furiosus*, come, del resto, già rilevato dallo stesso poeta³⁸⁹.

Sull'*insanus* è da considerare, in conclusione, anche *sat.* 1.3.80 ss. *si quis eum servum patinam qui tollere iussus / semesos piscis tepidum que ligurrierit ius / in cruce suffigat, Labeone insanior inter / sanos dicatur* ove Orazio racconta che se un servo, al quale è stato detto di portar via il piatto spiluzzicasse gli avanzi del pesce, fosse sottoposto a tormenti dal proprio padrone, quest'ultimo dovrebbe reputarsi – tra persone sane (*sanos*) – più squilibrato di Labeone.

c) *prodigus*

Osserviamo: *Hunc si perconteris, avi cur atque parentis / praeclaram ingrata stringat malus ingluvie rem, / omnia conductis coemens obsonia nummis, / sordidus atque animi quod parvi nolit haberi, / respondeat* (*sat.* 1.2. 7 ss.). In base alle XII Tavole, il *prodigus*³⁹⁰ assoggettato a

³⁸⁸ Cfr. VOLTERRA, *Istituzioni* cit. 112 s., il quale evidenzia che, in origine, curatori degli insani di mente erano quelli legittimi; più tardi, si aggiunsero i curatori nominati dal magistrato.

³⁸⁹ Vd. *supra sat.* 2.3.87.

³⁹⁰ Sul *prodigus* vd., da ultimi, A. GUARINO, 'Furiosus' e 'prodigus' nelle 'XII tabulae', in *Pagine di Diritto Romano* 4 (1994) 154 ss.; P. COLLINET, *L'origine du décret d'interdiction des prodigues* in *Labeo* 41 (1995) 96 ss.; P. FERRETTI, *Le «cause» della prodigalità nel diritto romano*, in *Annali dell'Università di Ferrara* n. s. 10 (1996) 273-298; P. DOMINGUEZ TRISTAN, *El prodigus y su condicion juridica en derecho romano clasico*, Barcelona 2001, *passim*.

cura non era un qualsiasi dilapidatore ma solo chi, avendo ereditato *ab intestato* i *bona paterna avitaeque*, li amministrasse rovinosamente. Nel passo in esame, il poeta non si riferisce in maniera generica a colui che sperpera il proprio patrimonio, ma fa chiara menzione di chi dissipa il patrimonio ereditato dall'*avus* e del *parens*: come si vede, l'espressione conferma ciò che sappiamo della norma decemvirale³⁹¹, ove si disponeva che gli agnati assumessero nei riguardi del prodigo il potere e la funzione di *curator* limitatamente ai negozi per i quali era divenuto incapace³⁹². E più avanti nella medesima *sat.* (ai vv. 1.2.61 s.: *Bonam deperdere famam, / rem patris oblimare, malum est ubicumque*), Orazio condanna (*malum est*) tanto il pregiudicare il proprio buon nome con la commissione di un rapporto adulterino, quanto il dissipare le sostanze del proprio padre (*res patris*)³⁹³. Mi sembra di qualche interesse la circostanza che Orazio pone sullo stesso piano adulterio e prodigalità. Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di fattispecie giuridicamente previste sin dai tempi più antichi³⁹⁴.

d) *servus e manumissio*

In *sat.* 2.7.60 ss., passo già menzionato a proposito dell'*auctoratus*³⁹⁵, si legge: *an turpi clausus in arca, / quo te demisit peccati conscia erilis, / contractum genibus tangas caput?* Si tratta della schiava implicata nella colpa della sua padrona poiché ha rinchiuso in una cassa l'adultero affinché non fosse scoperto dal marito. È chiaro che Orazio era consapevole della punizione che subiva la schiava complice nell'adulterio della sua *domina*. Utilizza, infatti, lo stesso verbo *peccare* impiegato, successivamente in riferimento alla *uxor* e all'amante, entrambi colpevoli (v. 62: *Estne marito matronae peccantis in ambo iusta potesta?*)³⁹⁶.

Osserviamo ora *sat.* 2.7.75 ss. *Tunc mihi dominus, rerum imperiis hominumque / tot tantisque minor, quem ter vindicta quaterque / imposita haud umquam misera formidine privet? / Adde super, dictis quod non levius valeat: nam / sive vicarius est, qui servo paret, uti mos / vester*

³⁹¹ Tab. 5.7 c. = *FIRA* 1.40.

³⁹² Che il poeta parli del *prodigus* lo chiarisce il testo medesimo. Nei vv. 4 ss. della Satira in esame Orazio, descrive, infatti - a confronto con il passo in questione - colui che, pur di non passare per *prodigus*, nega all'amico un contributo per combattere il freddo e la fame (*Contra hic, ne prodigus esse dicetur metuens, / inopi dare nolit amico, frigo quo duramque famem propellere possit*). Subito dopo, viceversa, parla di chi - come s'è detto sopra - dissipa il patrimonio ereditato senza limiti e cioè, appunto, il prodigo.

³⁹³ E' da sottolineare che Orazio si riferisce opportunamente (e precisamente) al patrimonio avito: l'interdizione, infatti, riguarda solo le cose di famiglia.

³⁹⁴ Sul *prodigus* vd. anche *supra sat.* 2.3.214 ss. ove Orazio descrive colui che confonde un'agnella per una figlia e sperpera il suo patrimonio comprandole gioielli.

³⁹⁵ Vd. *supra* § A.a).

³⁹⁶ Sul passo in esame vd. anche *infra* § F.a).

ait, seu conversus, tibi quid sum ego? Nempe / tu, mihi qui imperitas, aliis servis miser atque / duceris ut nervis alienis mobile lignum. Nella prima parte del passo (vv. 75 e 76) si racconta che Davo - autorizzato, come già s'è detto, dalla ricorrenza dei Saturnali a parlare liberamente³⁹⁷ - chiede al suo padrone (Orazio) se sia giusto che egli sia schiavo di chi, a sua volta, è succube di tante tirannie (delle cose e degli uomini). D'altronde - incalza Davo -, neppure se la testa di Orazio venisse toccata tre o quattro volte dalla verga, egli riuscirebbe a liberarsi da uno sciagurato timore.

È chiaro il riferimento alla *manumissio vindicta*³⁹⁸ e cioè, come noto, all'affrancazione dello schiavo, svolta, appunto, mediante quel particolare cerimoniale, rievocato da Orazio, ove la verga (*vindicta* - v. 76) veniva imposta sulla testa dello schiavo dall'*adsertor in libertatem* mentre pronunciava la formula liberatoria di rito.

Nella seconda parte del passo in esame (76 ss.) Davo aggiunge, oltre alle cose già dette, una riflessione – marginale rispetto alla precedente – e cioè cosa rappresenti egli stesso per Orazio, posta l'esistenza di un servo subalterno ad un altro, che è definito *vicarius* dai padroni e *conservus* dagli schiavi. Qui è interessante l'accenno da parte del poeta ad un secondo livello di schiavitù: *vicarius*³⁹⁹ indica lo schiavo che, con il proprio *peculium*, ne paga un altro affinché lo assista e lo aiuti nei lavori. Si tratta di un termine proprio del linguaggio giuridico (si pensi, infatti, a D. 9.4.19.2: *si servus tuus navem exercuerit eiusque vicarius et idem nauta in eadem navem damnum dederit*).

Significativi anche i versi di *sat.* 1.5.67-69 *rogabat / denique cur umquam fugisset, cui satis una / farris libra foret, gracili sic tam que pusillo* ove Orazio evidenzia come Messio intenda insinuare che lo schiavo Sarmento avrebbe guadagnato la libertà non per legittima manomissione, ma mediante fuga. Ora, per quanto riguarda l'aspetto mingherlino di Sarmento, al quale sarebbe bastata una libra di farro al giorno (*una farris libra*), c'è da evidenziare che

³⁹⁷ Vd. *supra* § A.a).

³⁹⁸ Sulla *manumissio vindicta* vd., da ultimi, A. WACKE, *Das Relief-fragment Nr. 26 aus Mariemont: Zirkus-szene oder 'manumissio vindicta'?* in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi I*, Milano 1992, 117 ss.; S. TONDO, *Aspetti simbolici e magici nella struttura giuridica della manumissio vindicta*, Milano 1966. Vd. anche T.GIMENEZ-CANDELA, *La practica de las manumisiones en suelo provincial. («Libertas id est civitas, Cic. Pro Balbo 9.24) in Labeo 48 (2002) 381 ss.*, la quale (p. 394-397) si sofferma brevemente sul tema della *manumissio vindicta* e cita i testi letterari ove si fa riferimento proprio al termine *vindicta* (p. 396) tra cui, appunto, Hor. *sat.* 2.7.75 ss.

³⁹⁹ Sul *vicarius* vd., da ultimi, L. LABRUNA, *Servus vicarius. L'arricchimento dello schiavo* in *Index 13 (1985) 467 ss.*; F. REDUZZI MEROLA, "Servo parere". *Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nell'esperienza greca e romana*, Napoli 1990; M. MORABITO, *Sul «servus vicarius» in Labeo 39/3 (1993) 424 ss.*

secondo la legge delle XII Tavole citata da Gellio (20.1)⁴⁰⁰ era quella la quantità minima per un debitore in prigione. Anche qui dunque, il poeta sembra riecheggiare immagini giuridiche.⁴⁰¹

B. Diritti reali

a) modi di acquisto della proprietà

Orazio, seppur rapidamente, tratta il tema della provvisorietà della proprietà, per la prima volta, in *sat.* 2.2.129 ss. *Nam propriae telluris erum natura nec illum / nec me nec quemquam statuit: nos expulit ille; / illum aut nequities aut vafri inscita iuris, / postremum expellet certe vivacior heres. / Nunc ager Umbreni sub nomine, nuper Ofelli / dictus, erit nulli proprius, sed cedit in usum / nunc mihi, nunc alii [...]*⁴⁰². Qui è spiegato in buona sostanza quanto segue: la natura non pone nessuno quale proprietario assoluto della terra; il padrone della terra è, infatti, inevitabilmente destinato ad essere seppellito dall'erede; un terreno sarà dato in possesso - o in uso - (*cedet in usum*) prima ad uno, poi ad un altro. Ma per comprendere il significato del pensiero oraziano giova soffermarsi sull'Epistola a Floro ove tali temi verranno ripresi in maniera più approfondita⁴⁰³.

Osserviamo, quindi, *epist.* 2.2.158 ss. *Si proprium est quod quis libra mercatus et aere est, / quaedam, si credis consultis, mancipat usus: / qui te pascit ager tuus est, et vilicus Orbi, / cum segetes occat tibi mox frumenta daturus, / te dominum sentit*: la bilancia e il bronzo sono le modalità proprie dell'acquisto, ma in certi casi, affermano i giuristi, la proprietà deriva dall'impiego: il campo che ti nutre è tuo e il contadino d'Orbio, quando con l'erpice lavora il seminato che a te darà frumento, si sente suo padrone⁴⁰⁴.

Il passo mi sembra interessante sotto il profilo giuridico. Qui il poeta mette a confronto due diversi modi di acquisto della proprietà: la *mancipatio*⁴⁰⁵ e l'*usucapio*. Che si tratti di

⁴⁰⁰ FIRA I, 32.

⁴⁰¹ Cfr. anche la prima parte del verso 67: *sat.* 1.5.67 *deterius domanae ius esse ove deterius ius* (in cui *deterius* equivale a *minus*) è espressione del linguaggio giuridico, che si contrappone a *ius optimum* o a *ius bonum*; vd. *infra sat.* 2.3.280 ss e *epist.* 2.2.18 s. sulla vendita dello schiavo.

⁴⁰² Vale la pena ricordare che il secondo libro della Satire è pubblicato verso il 30 a.C.

⁴⁰³ La pubblicazione dell'*Epistola a Floro* risale, come s'è detto, al 18 a.C.

⁴⁰⁴ M. BECK e M. PELLEGRINI (cur.), *Orazio, Tutte le opere*², Milano 2007, 671.

⁴⁰⁵ R. H. BROPHY, *A Legal Metaphor in Horace and Plautus* in *Transactions of the American Philological Association* 105 (1975) 1-11 sostiene che anche *epod.* 9.11-16 *Romanus, eheu (posteri negabit), / emancipatus feminae / fert vallum et arma miles et spadonibus / servire rugosis potest / inter que signa turpe militaria / sol aspicit conopium* è una «legal metaphor» che rievoca la *mancipatio* (e riprende due passi di Plauto: *Miles* 21-24,

mancipatio è chiarissimo: Orazio, infatti, fa esplicito riferimento al relativo rituale per *aes et libram*, descritto chiaramente da Gaio⁴⁰⁶ (v. 158: *libra mercatus et aere est*). Quanto all' *usucapio*, il poeta spiega opportunamente che, a parere dei giureconsulti⁴⁰⁷, in alcuni casi la proprietà si consegue attraverso l' *usus*⁴⁰⁸ (*mancipat usus*). Il che richiama alla mente Cic. *top* 23 (tab. VI.3)⁴⁰⁹: *usus auctoritas fundi biennium est [...] ceterarum rerum omnium [...] annus est usus*. A questo punto, Orazio ci fornisce una particolare esemplificazione del significato di *usucapio*⁴¹⁰: un campo appartiene alla persona che dal medesimo viene nutrita (v. 160: *qui te pascit ager tuus est*) e anche il contadino, che lavora quel campo, è consapevole che deve esserne considerato proprietario (*dominus*) chi ne riceverà frumento (v. 160-162: [...]) *et vilicus Orbi, cum segetes occat tibi mox frumenta daturus, te dominum sentit [...]*). Il senso delle parole in esame sembra piuttosto chiaro: il poeta – che ritiene, come si dirà, che la proprietà è una realtà illusoria – parrebbe voler affermare che, durante il periodo dell'usucapione, il possessore è come se fosse già proprietario, tanto che lo stesso contadino lo considera tale. In altri termini, agli occhi di Orazio, la differenza tra l' *usucapio* e la *mancipatio* non è di natura sostanziale, ma meramente formale: nella sostanza, i modi di acquisto della proprietà si equivalgono tanto da poter ritenere *dominus* non già il proprietario *ex iure quiritium* ma il legittimo possessore e cioè colui che sarà proprietario una volta maturati i termini dell'usucapione.

Il che si comprende ancora meglio nei versi 162-169, successivi a quelli ora esaminati: *das nummos, accipis uvam, / pullos, ova, cadum temeti: nempe modo isto / paulatim mercaris agrum, fortasse trecentis / aut etiam supra nummorum milibus emptum. / quid refert, vivas numerato nuper an olim? / emptor Aricini quoniam Veientis et arvi / emptum cenat holus,*

Bacch. 92-93: il che sarebbe confermato - secondo lo studioso - dal fatto che Orazio conoscesse Plauto, cfr. *Hor. ars.* 270-272: *at vestri at vestri proavi Plautinos et numeros et / laudavere sales, nimium patienter utrumque, / ne dicam stulte, mirati [...]*.

⁴⁰⁶ Gai. 1.119: *hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aioisque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra*.

⁴⁰⁷ Sul punto P. FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere, Le epistole, L'arte poetica*, II.4, 1997, 1440, ritiene che Orazio utilizzi la formula concessiva *si credis consultis* per trincerarsi in forma molto cauta dietro al parere dei giureconsulti, lasciando intendere che esso potrebbe risultare fallace.

⁴⁰⁸ M. TALAMANCA, *Istituzioni cit.*, 421, osserva che nelle XII Tavole il termine *usus* equivale a possesso (*usucapere* significava acquistare attraverso il possesso), come esercizio del diritto di proprietà in quella che ne era la tipica manifestazione, la disponibilità materiale della cosa.

⁴⁰⁹ *FIRA I*, 44.

⁴¹⁰ Il che si comprende anche dalla struttura del testo in esame. L'espressione *mancipat usus* è, infatti, seguita dal segno di interpunzione.

quamvis aliter putat emptis / sub noctem gelidam lignis calefactat aenum. Nel testo, il poeta chiarisce che non v'è differenza alcuna tra chi acquista un campo all'origine con moneta e chi acquista con il proprio lavoro i prodotti di quel campo poco alla volta: entrambi rivestirebbero la qualifica di proprietario di quel campo.

Subito dopo osserviamo i vv. 170 ss: *sed vocat usque suum, qua populus adsita certis / limitibus vicina refugit iurgia: tamquam / sit proprium quicquam, puncto quod mobilis horae / nunc prece, nunc pretio, nunc vi, nunc morte suprema / permutet dominos et cedat in altera iura*⁴¹¹. Qui il poeta sembra voler ridicolizzare il concetto di proprietà e forse è proprio questo l'obiettivo del discorso. Egli spiega, anzitutto, che c'è chi chiama "suo" fin dove un pioppo è stato piantato a segnare un confine certo, per evitare litigi di vicini; e, conseguentemente, che si giunge a ritenere "proprio" quello che in un qualsiasi punto del flusso temporale può – per brama, per denaro, per violenza e infine per morte – cambiare proprietario e mutare in altri diritti⁴¹².

Procediamo con ordine: nei versi 170-171 la proprietà è definita con il ricorso alla delimitazione di precisi confini. In questo modo, Orazio sembra rievocare le controversie che spesso sorgevano fra vicini circa la fissazione del tracciato del *limes* fra fondi contigui, per la

⁴¹¹ Su *epist.* 2.2.166-179 cfr. M. VINCI, *Fines regere. Il regolamento dei confini dall'età arcaica a Giustiniano*, Milano 2004, 212-213 nt. 77. Lo studioso rileva come Orazio abbia voluto evidenziare il contrasto tra la pretesa del vicino, certo di mantenere integro il proprio fondo, solo per aver piantato un pioppo quale segno di confine allo scopo di evitare future controversie, e le vicissitudini della vita che, invece, rendono incerto il mantenimento di ciò che si ritiene proprio. Giustamente Vinci confronta poi il passo con *sat.* 2.2.130-135 di cui s'è detto sopra nel testo.

⁴¹² L. PEPPE, *Storie di parole, storie di istituti* cit., 175 nt. 22 osserva che Cic. *de orat.* 3.28.110 (... *sed ut ex iure civili surculo defrigendo usurpare videantur*) rappresenta un argomento a favore dell'*usus* come utilizzazione 'in concreto' del bene secondo la sua destinazione economico-sociale. Il *surculus* non sarebbe stato un qualsiasi oggetto del fondo (come in Gai. 4.17), ma un ramo scelto perché potesse essere spezzato. Lo studioso chiarisce che la rottura del *surculus* era probabilmente un atto tipico in base al quale chi interrompeva l'*usucapio* (con la rottura appunto del ramo) negava a chi stava utilizzando il fondo il potere di continuare a farlo legittimamente. Il ramo, anzitutto, prima che il fondo in sé, avrebbe rappresentato dunque la sua l'utilizzazione (cioè la sua fertilità). Il che – come osserva ancora una volta Peppe (p. 196 e ivi nt. 298) – è confermato, peraltro, da due attribuzioni della *Flaminica Dialis*: in base alla prima, avrebbe dovuto portare nel suo copricapo un *surculus de arbore felici* (*surculus* significherebbe "felix" ma anche "pollone"). Sul punto lo studioso vede un collegamento tra la fertilità della terra (*felix*) e la fertilità della *flaminica* quale donna romana tipica, e tra la fertilità del suolo romano e la sua tutela da parte della sacerdotessa. In secondo ordine, la *Flaminica* avrebbe avuto il compito specifico di sacrificare un ariete ogni *nundina*. Peppe rileva al proposito che il fatto che si trattasse di un animale maschio avrebbe fatto rientrare questo atto di culto nella sfera dei riti di fertilità e produttività, individuando in questa la funzione del mercato.

cui soluzione era prevista *l'actio finium regundorum*, azione, come noto, volta ad accertare non tanto l'appartenenza quanto l'estensione del diritto di proprietà. Subito dopo, il poeta chiarisce il senso del discorso intrapreso sul *dominium* a partire dal verso 179 (relativo, come s'è detto, alla *mancipatio*): si definisce *proprio* ciò che, per diverse ragioni, lecite e illecite (per preghiera, prezzo, violenza e morte), facilmente può viceversa cambiare proprietario (o mutare in altri diritti). Orazio presenta il concetto di proprietà – a me pare – come illusorio: Brink non a caso parla di «temporary nature of ownership⁴¹³» e Fedeli di inesistenza delle proprietà privata⁴¹⁴. Non si tratterebbe, infatti, di un diritto durevole nel tempo, ma di una situazione sempre potenzialmente provvisoria. Due sono gli aspetti che mi sembrano di qualche interesse sotto il profilo giuridico: che Orazio elenchi le cause per cui la proprietà possa passare a altri: per donazione⁴¹⁵, vendita, confisca⁴¹⁶ e morte; che egli sancisca come definitivo il passaggio di proprietà mediante la formula *cedat in altera iura*.

Subito dopo i versi ora esaminati, leggiamo il seguente interrogativo (v. 174 ss.): *sic quia perpetuus nulli datur usus et heres / heredem alterius velut unda supervenit undam, / quid vici prosunt aut horrea?* Il poeta si chiede a cosa serva un podere o una fattoria, visto che a nessuno è concesso in sorte un uso perpetuo ma tale uso si trasmette in eredità. Giunto al termine del discorso sulla proprietà, il poeta conclude con sarcasmo: seppure il proprietario non cede o è non è costretto a cedere (per le ragioni di cui s'è detto) il proprio diritto durante la vita, è la morte a definirne il carattere provvisorio.

In merito alla visione oraziana del carattere provvisorio della proprietà, si è soffermato Nicosia⁴¹⁷, ancorché in merito ad un passo diverso da quello sopra citato. Lo studioso ha evidenziato come in *carm.* 2.14 (soprattutto vv. 21-24: *linquenda tellus et domus et placens / uxor, neque harum quas colis arborum / te praeter invisas cupressos / ulla brevem dominum sequetur*, ove si legge che «si dovrà lasciare la terra e quant'altro intimamente più caro ed amato, dalla *domus* alla *placens uxor*»⁴¹⁸), si possa cogliere la riflessione per cui il *dominus* è tale solo per un tempo 'breve': di fatto, dunque, il contenuto del diritto di proprietà non

⁴¹³ C.O. BRINK, *Horace on poetry, Epistles book II: the letters to Augustus and Florus*, Cambridge 1982, 367. «The temporary nature of ownership» è, più precisamente il titolo del paragrafo che egli dedica ai vv 158-179.

⁴¹⁴ FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.4 cit., 1441, sui vv. 170-174.

⁴¹⁵ FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.4 cit., 1441 s., chiarisce infatti che nel v. 173 *prex* ha il senso giuridico di *donatio* che avviene in seguito ad una richiesta.

⁴¹⁶ FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.4, 1442, spiega che per violenza s'intendono le confische e cfr., a proposito delle confische sillane, Cic. *ad Q. fr.* 1.1.21: *quae per vim et metum obstulerant*.

⁴¹⁷ G. NICOSIA, *Brevis dominus*, in *Scritti per Gennaro Franciosi*, III, Napoli 2007, 1858 ss.

⁴¹⁸ NICOSIA, *Brevis dominus* cit. 1859.

sarebbe così diverso da quello del diritto di usufrutto. Sostiene, infatti, Nicosia che «al momento della morte del *dominus*, la titolarità del suo (pur tendenzialmente inestinguibile) diritto per lui viene meno, non dissimilmente (sotto quest'aspetto) da quanto avviene per il titolare del diritto di usufrutto (e in generale di qualunque diritto, indipendentemente dalla sua trasmissibilità o intrasmissibilità)»⁴¹⁹. Pertanto, lo studioso conclude che sulla scorta del passo in questione si coglierebbe «la brevità e caducità della dimensione terrena degli esseri umani. Il *dominus* dovrà lasciare tutto; e nessuno degli alberi che coltiva lo seguirà, tranne (e solo in senso mestamente simbolico) le *invisae* piante di cipresso. Egli è *dominus* soltanto per breve tempo, e perciò il poeta lo chiama *brevis dominus*»⁴²⁰. Mi sembra dunque che dalla lettura combinata di *carm.* 2.14.21-24 e *epist.* 2.2.158 ss. emerga chiaramente la visione di Orazio sulla proprietà, concetto che egli ritiene evidentemente illusorio, e si comprenda meglio la lettura che il poeta offre del rapporto fra l'usufrutto e la proprietà.

b) *res religiosae*

Nell'*ars poetica* ai vv. 453 ss. è descritto, con toni caricaturali, un poeta pazzo: egli è compulsivo, autolesionista e alla ricerca di una morte spettacolare. In questo contesto, ai vv. 470-472 osserviamo: *Nec satis apparet, cur versus factitet: utrum / minxerit in patrios cineres, an triste bidental / moverit incestus [...]*. Qui Orazio racconta che non si riesce a capire la causa dell'insistenza del *poeta vesanus* nel comporre versi. Forse - spiega il poeta - è la conseguenza di una maledizione divina per avere orinato sulle ceneri del proprio padre (*minxerit in patrios cineris*), oppure per aver profanato un *bidental* (*an triste bidental moverit incestus*). Segue così (vv. 473 ss) il parallelo fra il poeta furioso, che con i suoi versi finisce per uccidere i lettori, e un orso che, rotte le sbarre di una gabbia, cattura la preda senza lasciarla fuggire. Ma quel che interessa, in questa sede, è porre l'attenzione sulle due possibili fattispecie che avrebbero indotto il poeta descritto da Orazio alla follia: come s'è detto, l'aver orinato sulle ceneri paterne e l'aver profanato un *bidental*.

La critica moderna, sulla scorta dei commentatori antichi, ha parlato di violazioni di sepolcro e di luogo sacro e ha ritenuto doversi trattare di «due ipotesi legate entrambe a delitti orrendi perché accomunati dal sacrilegio»⁴²¹. Mi sembra però che il passo in questione meriti di essere esaminato più attentamente sotto il profilo giuridico.

⁴¹⁹ NICOSIA, *Brevis dominus* cit. 1858.

⁴²⁰ NICOSIA, *Brevis dominus* cit. 1859.

⁴²¹ Vd. FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.4 cit., 1611.

Iniziamo con l'ipotesi della profanazione del luogo sacro: *triste bidental moverit incestus*⁴²². Il *bidental*⁴²³ era – in termini generalissimi – il luogo colpito dal fulmine (considerato presagio di eventi negativi), ove i sacerdoti vi sacrificavano una pecora di due anni⁴²⁴ (*bidens*), lo recingevano di una siepe e lo dichiaravano sacro e inviolabile⁴²⁵. La dottrina ha discusso ampiamente in relazione alla categoria delle *res religiosae* e, in particolare, dei *loca religiosa* (tra cui il *bidental*) come appartenenti alla medesima o alla categoria delle *res sacrae*⁴²⁶. Da ultimo, Albanese, che esamina il passo oraziano⁴²⁷, ha sostenuto che tra le *res religiosae* in senso tecnico vi rientrassero anche quei *loca religiosa* che si accomunavano ai sepolcri per una notevole analogia strutturale «sia a cagione della pratica del *fulgor condere*, sia a cagione del collegamento (espresso nelle fonti) con il mondo sotterraneo, sia infine a cagione delle caratteristiche di vera tomba del fulmine»⁴²⁸.

Ora, come s'è detto, Orazio ritiene che una delle possibili cause della pazzia del poeta sia l'aver profanato un *bidental* che egli, tra l'altro, definisce *triste*: appellativo non infrequente nelle fonti⁴²⁹. Tale definizione sarebbe giustificata, secondo Fedeli⁴³⁰, dalla collera degli dei per un simile atto, oppure dall'intrinseco terrore che incuteva quel luogo. Vista l'importanza del *bidental* si comprende, dunque, la ragione per cui l'atto di rimuovere o spostare (v. 472 *moverit*) quel luogo sacro costituisse una gravissima violazione, tanto che Orazio riteneva *incestus*⁴³¹ il relativo responsabile⁴³².

⁴²² Cfr. Pers. sat. 2.25 ss. *An quia non fibris ovium Ergenna que iubente / Triste iaces lucis evitandum que bidental, / Idcirco stolidam praebet tibi vellere barbam / Iuppiter?*

⁴²³ Fest. Paul. s.v. *Bidental*, p. 33 L: *Bidental dicebant quoddam templum, quod in eo bidentibus hostiis sacrificaretur. Bidentes autem sunt oves duos dentes longiores ceteris habentes.*

⁴²⁴ Nell'uso rituale suddetto, si sceglievano vittime di due anni che per la loro età avevano più sporgenti i due incisivi della mascella inferiore, segno di maturità per il sacrificio. Cfr. Gell. 16.6.4. *Hyginus tamen Iulius, qui ius pontificum non videtur ignorasse, in quarto librorum, quos de Vergilio fecit, 'bidentes' appellari scripsit hostias, quae per aetatem duos dentes altiores haberent.*

⁴²⁵ Sul significato etimologico di *bidental* vd. bibliografia citata da B. ALBANESE, *Bidental, mundum, ostium orci nella categoria dele res religiosae*, in *Jus* 20 (1969), 226 nt. 42.

⁴²⁶ Vd., per tutti, ALBANESE, *Bidental* cit. e bibliografia ivi citata.

⁴²⁷ ALBANESE, *Bidental* cit., 226.

⁴²⁸ ALBANESE; *Bidental* cit., 248.

⁴²⁹ Cfr. Pers. sat. 2.26-28 *An quia non fibris ovium Ergenna que iubente / triste iaces lucis evitandum que bidental, / idcirco stolidam praebet tibi vellere barbam / Iuppiter?*

⁴³⁰ FEDELI, *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.4 cit., 1612.

⁴³¹ N. RUDD, *Horace, Epistles book II and Epistle to the Pisones*, Cambridge 1989, nel commento al v. 472 (a proposito di *incestus*) spiega «incastus, hence 'unholy'. It refers back over two clauses; so keeping the present order, one might translate 'thus committins sacrilege'. In *Hor. ars.* 472 *incestus* è il soggetto *impius in deo*. Cfr.

Passiamo, quindi, alla seconda ipotesi (la prima, nel testo in esame) delineata dal poeta come possibile causa della follia del poeta: l'aver orinato sulle ceneri del padre. Questa fattispecie, a differenza dell'altra, non mi sembra sia stata presa in considerazione dalla dottrina romanistica ancorché presenti, come si vedrà, profili giuridici di un qualche interesse.

Fedeli, come s'è detto⁴³³, parla di violazione di sepolcro. Osserva, del resto, Volterra che la qualifica di un terreno come *res religiosa* è dipesa, tra l'altro, anche dalla circostanza che vi venga seppellito un cadavere umano o le ceneri di esso⁴³⁴. Ancora una volta, dunque, Orazio sembrerebbe riferirsi alla profanazione di *res religiosae*. Occorre osservare, tra l'altro, che nell'antichità evidentemente si usava giurare sulle ceneri dei genitori: Orazio stesso in *carm.* 2.8.9 s. [...] *matris cineres opertos / fallere* parla del giuramento (falso) di Barine sulle ceneri della madre: dunque spergiuro⁴³⁵. Nello stesso senso, si leggano anche Properzio (2.20.15 *osso tibi iuro per matris et ossa parentis*)⁴³⁶ e Seneca il Vecchio (*contr.* 7 *praef.* 7 *per patris cineres qui inconditi sunt*)⁴³⁷. Ora, la circostanza che si profani una *res religiosa* come il sepolcro (rappresentato dalle ceneri) che è, tra l'altro, fatto oggetto di giuramento, a me sembra paradossale. In ogni caso ciò che rileva, in questa sede, è che Orazio ha ben chiara in mente la

anche Tac. *hist.* 5.4.2-4 [...] *Profana illic omnia quae apud nos sacra, rursum concessa apud illos quae nobis incesta* [...] ove *sacra* è contrapposto a *incesta*.

⁴³² FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.4 cit., 1612, lascia espressamente aperta la possibilità che *incestus* sia da riferirsi anche a colui che abbia orinato sulle ceneri del padre.

⁴³³ Vd. *supra*.

⁴³⁴ VOLTERRA, *Istituzioni* cit. 275.

⁴³⁵ Il passo presenta una terminologia squisitamente giuridica. Osserviamo, infatti, Hor. *carm.* 2.8.1 ss.: *Ulla si iuris tibi perierati / poena, Barine, nocuisset umquam, / dente si nigro fieres vel uno / turpior ungui, / sed tu, simul obligasti / perfidum votis caput, enitescis / pulchrior multo iuvenumque prodis / publica cura / expedit matris cineres opertos / fallere et toto taciturna noctis / signa cum caelo gelidaque divos / morte carentis*. R.G.M. NISBET e M. HUBBARD, *A commentary on Horace Odes*, II, Oxford 1978, 124 ss., rilevano, anzitutto, che l'espressione *iuris perierati* «is a sardonic imitation of *ius iurandum* [...] it is not a technicality, but it has a technical air»; in secondo luogo, che *obligasti votis caput* costituiscono termini del linguaggio giuridico: cf. Ulp. D. 50.12.2 pr. *si quis rem aliquam voverit, voto obligatur*; infine, che *fallere* richiama la formula del giuramento *si sciens fallo*.

⁴³⁶ P. J. ENK, *Sex. Propertii elegiarum, liber II*, Leyden 1962, cita anche Ovid. *Her.* 3.103: *per tamen ossa viri subito male tecta sepulcro*.

⁴³⁷ Il passo fa riferimento a due oratori, Albuzio e Arrunzio, che discutono in relazione ad una lite in materia ereditaria. Albuzio intendeva, infatti, far rilevare dalla corte dei centumviri una grave empietà del figlio del *de cuius* che non si era preoccupato di fare seppellire le ceneri del padre: ciò ne avrebbe determinato (secondo Albuzio) la diseredazione. Sulla scorta del passo in esame, la violazione delle ceneri del padre costituirebbe quindi un comportamento empio di un figlio nei confronti del padre, sanzionabile mediante la diseredazione.

categoria delle *res religiosae* tanto da accomunare due fattispecie molto particolari (le ceneri del padre e il *bidental*) le cui rispettive violazioni sono descritte come possibili cause della pazzia del poeta. Del resto, nel mondo antico, la pazzia, come noto, era spesso considerata conseguenza di una punizione divina. Il che è sintomatico della gravità delle ipotesi in esame delle quali si è cercato – ancorché succintamente – di sottolineare la rilevanza.

C. Obbligazioni

a) compravendita: vizi occulti.

Osserviamo *sat. 2.3.281 ss. Libertinus erat, qui circum compita siccus / lautis mane senex manibus currebat et 'Unum, / quid tam magnum?' addens, 'unum me surpite morti! / Dis etenim facile est' orabat, sanus utrisque / auribus atque oculis; mentem nisi litigiosus, exciperet dominus, cum venderet.* Orazio sta descrivendo l'atteggiamento di un liberto che ogni mattina implora di venir strappato alla morte, comportandosi come uno svitato: si tratta tuttavia di una persona fisicamente sana (vv. 284-285 *sanus utisque / auribus atque oculis*). Il padrone, mettendolo in vendita (quando ovviamente era ancora uno schiavo), – fa dire Orazio a Stertinio – nell'escluderne i difetti fisici, avrebbe dovuto fare eccezione per la sua sanità mentale (*mentem exciperet dominus*)⁴³⁸, a meno che egli non andasse in cerca di processi (*nisi litigiosus*)⁴³⁹. Il passo presenta interessanti spunti sotto il profilo giuridico⁴⁴⁰. Il poeta allude evidentemente all'obbligo del venditore di denunciare i difetti psichici degli schiavi (vicini a quelli della pazzia e del sordomutismo), nonché alla conseguenze derivanti da una relativa omissione. Orazio, quindi, sembra avere consapevolezza sia del particolare regime per i vizi occulti nella compravendita degli schiavi, introdotto, come noto, da due editti (*de mancipiis emundis vendundis* e *de iumentis vendundis*) degli edili curuli in età repubblicana⁴⁴¹ –, nell'ambito dei quali si era delineata la nozione tecnica di vizio occulto come vizio non palese, non espressamente dichiarato all'atto del contratto, sia delle conseguenze giuridiche che

⁴³⁸ N. DONADIO, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, Milano 2004, 60 nt. 47, 72, 105 nt. 104, 133 nt. 102, 137 nt. 109, 165 nt. 45, 172 nt. 59, 173 nt. 59.

⁴³⁹ Osserva DONADIO, *La tutela del compratore* cit., 134 nt. 104, che la locuzione *nisi litigiosus* (riferita al *dominus*) nei versi del poeta «può essere riguardata in riferimento a un'eventuale reazione del compratore in sede processuale». Riferisce, inoltre, che l'interpretazione prevalsa negli scoli è quella che collega l'espressione alla possibilità di un *agere* dell'*emptor* contro il venditore nel tribunale di un organo giurisdicente.

⁴⁴⁰ Cfr., da ultimo, DONADIO, *La tutela del compratore* cit., 113 nt. 68, 134 s. e ivi nt. 104 (che dedica un apposito paragrafo proprio "a proposito di *Hor. sat. 2.3.281-286*"), 136 nt. 108, 139, 325 nt. 7.

⁴⁴¹ Plaut. *Mercat. 2.3.85*; Gell. 17.6. Sul punto vd. VOLTERRA, *Istituzioni* cit., 505 e ivi nt. 2.

potavano derivare per la mancata indicazione (a voce e nei cartelli di vendita esposti nel mercato) di ogni difetto anche psichico dello schiavo tale da incidere considerevolmente sul suo valore⁴⁴²: l'eventuale responsabilità del venditore, fondata sul *ius honorarium*, era fatta valere nelle forme del processo formulare⁴⁴³. Da qui l'espressione oraziana, evidentemente non casuale, *nisi litigiosus*, che lo stesso Fedeli⁴⁴⁴ ha individuato appartenere al linguaggio giuridico (così come il verbo *excipere*⁴⁴⁵). Che Orazio avesse dimestichezza con il regime dei vizi occulti nella compravendita è confermato da un passo ulteriore. Si tratta di *epist.* 2.2.18 s. : *prudens emisti vitiosum, dicta tibi est lex: insequeris tamen hunc et lite moraris iniqua?* Il poeta spiega a Floro (come noto, destinatario dell'Epistola, nonché ipotetico acquirente) le condizioni in base alle quali un venditore condurrebbe la trattativa di vendita di uno schiavo. Egli ne esalterebbe certamente i pregi (evidenziando altresì la propria onestà di venditore)⁴⁴⁶ e ne minimizzerebbe i difetti: si legge, infatti al v. 14 *semel hic cessavit* e al v. 16 *excepta nihil te si fuga laedit*. Il venditore dichiara, appunto, che lo schiavo non è esente da vizi: è fuggito, una sola volta, al padrone. Ma – aggiunge il venditore – egli subito dopo, consapevole della propria colpa è tornato indietro, nascondendosi sulle scale, timoroso di essere punito per il proprio comportamento (v. 15 *in scalis latuit metuens pendentis habenae*). In questi termini, lo

⁴⁴² Sul tema cfr. R. ORTU, "Qui mancipia vendunt, certiores faciant emptores". *Ricerche in tema di garanzia per vizi nella compravendita di schiavi*, Torino-Sassari 2001, *passim* e bibliografia ivi citata.

⁴⁴³ Cfr. M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., 591

⁴⁴⁴ FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.2 cit., 641.

⁴⁴⁵ A proposito di *excipere* FEDELI (cur.) *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.2, 641 menziona, per un confronto, *epist.* 2.2.16 *excepta fuga*, detto di uno schiavo fuggitivo e D. 21.1.1.9 *si quid sit animi vitium tale, ut id a venditore excipi oportet neque id venditor cum sciperet pronuntiasset, ex empto eum teneri*.

⁴⁴⁶ Vd. vv. 1-14. Qui Orazio descrive le qualità fisiche dello schiavo (è descritto come un ragazzo candido) e i suoi pregi (egli è adatto ad ogni tipo di servizio, è facilmente plasmabile ed è capace perfino di cantare). Si noti che L. MANNA, *Actio Redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, Milano 1994, 127, nell'evidenziare i casi in cui il venditore era responsabile per mancata denuncia dei vizi della *res* oggetto di compravendita, sostiene che questi non incorresse nella responsabilità per *dicta promissave* qualora avesse lodato la sua merce soltanto in generale, cioè senza dichiararne una qualità specifica e sul punto cita (127 nt. 88) proprio Hor. *epist.* 2.2.11: *Laudat venales qui vult extrudere merces*. A me sembra tuttavia che, considerando il passo nella sua interezza, il venditore oggetto dell'epistola oraziana non possa essere ritenuto responsabile per mancata denuncia dei vizi dello schiavo non tanto perché egli ha lodato la sua merce in generale, senza intenti fraudolenti ma meramente pubblicitari, quanto piuttosto perché egli ha esplicitamente dichiarato, come s'è visto, il vizio del proprio schiavo, ancorché in maniera tale da indurre l'acquirente a ritenere che il medesimo avesse carattere del tutto eccezionale. La fonte in esame è esaminata anche da G. FALCONE, *D. 1.3.13. Pedio, Ulpiano e la «Lex Contractus»* in *Labeo* 43 (1997) 249 s. nt. 34.

schiavo, dunque, non è presentato come un *fugitivus*⁴⁴⁷ e cioè come colui che è scappato dalla casa del padrone, per celarsi a costui⁴⁴⁸, ma come chi, per una sola volta, ha deciso di vagabondare per qualche tempo per poi fare ritorno – timoroso e quindi consapevole dell'errore – nella casa del proprio padrone⁴⁴⁹. In questo contesto – qui descritto rapidamente –, sono inseriti i vv. 18 s. ove Orazio spiega, in buona sostanza, che il venditore, dichiarando il vizio – di lieve natura – dello schiavo, si è in qualche modo cautelato da eventuali azioni giudiziali. Spiega lo stesso Fedeli⁴⁵⁰ che la presenza di *prudens* (presente anche in *sat.* 1.10.88; 2.5.58; *ars* 462) indica che il compratore è a conoscenza del difetto (come nella formula giuridica *prudens sciens*)⁴⁵¹ e che *vitiosum* riprende il linguaggio tecnico della vendita⁴⁵². Il passo in esame termina, come s'è visto, con l'espressione *insequeris tamen hunc et lite moraris iniqua?* ove Orazio chiede a Floro se abbia intenzione di chiamare in giudizio il venditore con un'azione evidentemente ingiusta (*iniqua*) visto che, sotto il profilo legale, egli non è certo dalla parte del torto. Evidenzia, infatti, il poeta, che le condizioni⁴⁵³ di vendita sono state dichiarate (*dicta tibi*) dal venditore⁴⁵⁴ e dunque egli sarebbe esente da responsabilità. Alla luce dei due passi in esame, *sat.* 2.3.281 ss. e *epist.* 2.2.18 s., Orazio sembra saper distinguere i casi in cui la mancata dichiarazione di un vizio occulto, come l'insanità mentale, implicherebbe l'eventuale responsabilità del venditore, dai casi in cui la dichiarazione di un vizio che si presenta come 'eccezionale' escluderebbe, viceversa, la responsabilità del

⁴⁴⁷ Il poeta si riferisce rapidamente all'*erro* e al *fugitivus* in *sat.* 2.7.113: *teque ipsum vitas fugitivus et erro*. Sul passo vd, da ultimo, DONADIO, *La tutela del compratore cit.*, 109 nt. 137 ove si evidenzia come la tendenza alla fuga ed al vagabondaggio fossero considerati vizi talmente gravi che nell'*edictum de mancipiis vendundis* essi erano espressamente enumerati tra le ipotesi generali di cause redibitorie.

⁴⁴⁸ Cfr. D. 21.1.17 pr. *fugitivus est, qui domini domum fugae causa, quo se a domino celaret, mansit*.

⁴⁴⁹ Osserva acutamente FEDELI, *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.4, 1399: «... una volta sola lo schiavo si è reso colpevole di una mancanza (Pophyr: *et bene semel, quod levius delictum est*), le cui circostanze, per di più, attenuano di molto l'accusa, in sé per sé grave, d'essere uno schiavo *fugitivus* e lo rendono simile piuttosto ad un *erro* (Ulpian. D. 21.1.17.14 *erronem ita definit Labeo pusillum fugitivum esse, et ex diverso fugitivum magnum erronem: sed proprie erronem sic definimus qui non quidem fugit sed frequenter sine causa vagatur et temporibus in res nugatorias consumptis serius domum redit*)». Il venditore dell'epistola a Floro, con l'espressione *excepta nihil te si fuga laedit*, avrebbe dunque attenuato la colpa commessa dallo schiavo.

⁴⁵⁰ FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.4 cit., 1400.

⁴⁵¹ Cfr. anche la presenza di *prudens* nello stesso senso in *sat.* 1.10.88; 2.5.58; *ars* 462.

⁴⁵² Cfr. Gell. 4.2.1 *titulus servorum singulorum scriptus sit ... ut intellegi recte possit, quid morbi vitiiive cuique sit.*; D. 21.1.4.3 *ideo nominatim de errone et fugitivo excipitur; hoc enim animi vitium est, non corporis*.

⁴⁵³ Rileva FEDELI, *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.2 *Le opere cit.*, 1400, che *lex* equivale a *condicio* (cfr. gli esempi in ThLL VII 2.1242.25 ss.).

⁴⁵⁴ Cfr. Porphyr. *ad l.: illa cum condicione emisti*.

medesimo. Il che deporrebbe per una conoscenza tutt'altro che superficiale – e certamente inusuale per un non giurista – da parte di Orazio del regime complesso dei vizi occulti nella compravendita.

b) vendita simulata

La *satira* dedicata agli *heredipetae* si conclude con alcuni versi che vale la pena affrontare in questa sede, in tema di compravendita. Osserviamo, quindi, *sat.* 2.5.106-109: *si quis / forte coheredum senior male tussiet, huic tu / dic, ex parte tua seu fundi sive domus sit / emptor, gaudentem nummo te addicere*. È l'ultima istruzione che Tiresia impartisce a Ulisse. Gli spiega che se un coerede anziano, squassato da una brutta tosse, fosse interessato all'acquisto di un terreno o di una casa, il *captator* (nella *satira* rappresentato proprio da Ulisse) dovrebbe essere lieto di proporgli una vendita fittizia.

Il linguaggio usato dal poeta ha carattere giuridico: *emptor* è il venditore, *nummo* richiama una cifra meramente simbolica, *addicere* equivale ad aggiudicare. Orazio tratteggia dunque l'ipotesi di una *emptio-venditio* ove l'obbligazione del compratore di pagare la *res* è praticamente inesistente. Si tratta, appunto, di una vendita simulata.

c) tra furto e danneggiamento

Ho precedentemente richiamato l'attenzione su *sat.* 1.3.115 ss.⁴⁵⁵ tentando di sottolinearne la rilevanza sotto il profilo giuridico, ma affrontando - per necessità sistematiche - solo il tema del *sacrilegium* rievocato specificamente in *sat.* 1.3.117. Osserviamo a questo punto *sat.* 1.3.116: *qui teneros caulis alieni fregerit horti*, tenendo sempre in considerazione la circostanza che Orazio, sottolineando la necessità che le pene debbano essere commisurate alle colpe, rileva, a titolo esemplificativo, come nessun ragionamento possa equiparare le fattispecie seguenti: il danneggiamento di un cavolo su una proprietà altrui e la sottrazione notturna di *res sacrae*⁴⁵⁶.

Come noto, il *damnum iniuria datum* è regolato dalla *lex Aquilia* del 286 a.C. Tuttavia, ancor prima della suddetta legge, erano previste fattispecie di danneggiamento.

Talamanca⁴⁵⁷, infatti, sottolinea come nelle XII Tavole non era ancora stabilita, in via unitaria, la fattispecie del danneggiamento ma era prevista, oltre all'*actio de pauperie* e qualche altra

⁴⁵⁵ Vd. *supra* a proposito di *sacrilegium*.

⁴⁵⁶ Il tema in esame verrà ripreso, più specificamente *infra* cap. V.

⁴⁵⁷ M. TALAMANCA, *Istituzioni*, cit. 625.

fattispecie della quale non resta l'esplicito ricordo, l'*actio de arborum furtim caesarum*⁴⁵⁸ che riguardava il taglio di alberi operato clandestinamente. Ora, il taglio di cavoli posti su un orto altrui non sembra altro che una voluta parodia della norma giuridica sul danneggiamento di una pianta altrui.

Da quel che mi risulta, il passo qui considerato non è stato oggetto di approfondimento da parte di chi si è occupato del tema in esame, ma a me sembra di grande interesse. Orazio, infatti, parrebbe richiamare quella fattispecie giuridica relativa al danneggiamento di una pianta altrui, punita nel diritto più antico: in origine con l'*actio de arborum furtim caesarum*⁴⁵⁹, prima prevista nelle XII tavole (tab. 8.11)⁴⁶⁰ e successivamente nell'editto del pretore. Ma sul passo in esame, che presenta molte altre suggestioni, si dirà più approfonditamente nel capitolo seguente⁴⁶¹.

d) *furtum*

In *sat.* 2.7.109 *An hic peccat, sub noctem qui puer uvam / furtiva mutat strigili: qui praedia vendit, / nil servile quale parens habet?* Orazio menziona il *puer* che di notte (*sub noctem*) ha rubato una spazzola per poterla barattare con un grappolo d'uva.

Qui il poeta descrive una ipotesi di *furtum*⁴⁶² e cioè di quell'atto illecito connesso al riconoscimento della proprietà individuale, previsto sin dall'età più antica. Nelle XII Tavole, come noto, non solo era stabilita la distinzione tra *furtum manifestum* e *nec manifestum* (cui Orazio peraltro non fa cenno), ma era disciplinata anche la fattispecie più particolare del ladro colto in casa di notte⁴⁶³: in tab. 8.12 si legge infatti *si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto*⁴⁶⁴.

⁴⁵⁸ Sull'*actio de arborum furtim caesarum* vd. A. BIGNARDI, "Actio, interdictum, arbores". *Contributo alla studio dei rapporti di vicinato* in *INDEX* 12 (1983) 465 ss.; S. MORGESE, *Taglio di alberi* in *SDHI* 49 (1983) 147 ss.

⁴⁵⁹ D. 47.7.9.

⁴⁶⁰ *FIRA* I, 57. Plin. *Nat. hist.* 17.1.7: *cautum est XII tabulis, ut qui iniuria cecidisser alienas (arbores), lueret in singulas aeris XXV.*

⁴⁶¹ Vd *infra* cap. V.

⁴⁶² Sul *furtum* vd., da ultimi, P. FERRETTI, *Complicità e furtum nel diritto romano*, Milano 2005; I. FARGNOLI, *Ricerche in tema di furtum. Qui sciens indebitum accipit*, Milano 2006 e relativa recensione di A. BURDESE in *SDHI* 74 (2008) 821 ss.

⁴⁶³ Accanto all'altra particolare fattispecie relativa al ladro che, anche di giorno, si fosse difeso a mano armata (*qui se telo defendit*): Tab. 8.13 = *FIRA* I, 58).

⁴⁶⁴ *FIRA* I, 57.

Il poeta, nel menzionare una sottrazione di *res* che avviene di notte (*sub noctem*), sembra almeno aver presente la norma citata. Del resto egli, come sopra evidenziato, ha piuttosto chiara la disciplina giuridica in tema di furto e danneggiamento.

Occorre altresì osservare come il passo sia interessante sotto un altro profilo.

Orazio infatti, dopo aver menzionato il *puer* che di notte ruba una spazzola per poterla barattare con un grappolo d'uva, richiama l'attenzione sul *parens* che vende (*qui vendit*) il suo campo per soddisfare la sua gola. È evidente la contrapposizione tra *puer* e *parens*. A tale proposito si chiede se i due comportamenti possano essere posti sullo stesso piano. Orazio sembrerebbe quindi voler mostrare l'assurdità della legge che punisce il *puer* che abbia compiuto un furtarello (la sottrazione di una spazzola) ma non prevede alcuna pena per il *parens* che vende il suo podere per soddisfare la propria gola. Siamo ancora una volta di fronte a una parodia della realtà giuridica⁴⁶⁵.

Un'ulteriore allusione al tema del *furtum* si rinviene anche in *sat.* 1.3.94 *si furtum fecerit* che corrisponde nuovamente al *furtum faxit* delle XII Tavole (8.12). Mi sembra chiaro, inoltre, che il poeta, nel passo in esame, impieghi una formula tipicamente giuridica, poiché il passo medesimo prosegue con le seguenti espressioni, che richiamano ancora una volta, istituti giuridici: *aut si prodiderit commissa fide sponsumve negarit* (v. 94-95). In *commissa fide* Orazio richiama alla mente il fedecommesso con il quale il testatore rivolgeva a chi istituiva erede o a chi in qualsiasi modo avrebbe da lui conseguito *mortis causa* attività patrimoniali, la preghiera – affidandosi alla lealtà ed onestà di costui – di compiere, dopo la morte del testatore medesimo, una data attività a favore di altra persona⁴⁶⁶; la violazione del fedecommesso costituisce, dunque, una sorta di tradimento e non a caso Orazio impiega al proposito il verbo *prodere*⁴⁶⁷. Quanto alla *sponsio*, in questo caso il poeta si riferisce a chi ha negato di prestare una garanzia nei confronti di una terza persona.

⁴⁶⁵ In tema di *furtum* vale la pena citare anche Hor. *epod.* 4.11-12: *Sectum flagellis hic triumphalibus / preconis ad fastidium* (fonte esaminata insieme a Ps. Asc. 201 St. e Cic. *Cluent.* 13.38-39) in relazione al quale, come evidenziato da C. CASCIONE «*Bonorum proscriptio apud columnam maeniam*» in *Labeo* 42 (1996) 444 ss., di recente la dottrina giuromanistica (vd. CASCIONE cit. 444 nt. 1) ha ritenuto di potervi rinvenire un riferimento alla *verberatio* nei confronti di *fures* manifesti. Lo studioso, dunque, spiega approfonditamente le ragioni per le quali i versi di Orazio (e il passo di Cicerone sopra citati) non sembrano invece riferirsi a casi di *furtum*.

⁴⁶⁶ Cfr. VOLTERRA, *Istituzioni* cit. 779 ss.

⁴⁶⁷ Sulla *proditio* vd. *supra* cap. 3 § B.b).

D. Processo e tutela dei diritti⁴⁶⁸

a) *in ius vocatio, vadimonium, antestor*

Nella nona satira del primo libro, Orazio è alle prese con un insopportabile seccatore che cerca in tutti modi di entrare nelle sue confidenze allo scopo di essere introdotto nel circolo di Mecenate. In questo contesto s'inseriscono, dunque, due passi – notissimi – di notevole interesse sotto il profilo giuridico. Si tratta dei versi 35-42 e 74-78 cui Paratore ha dedicato un'attenta analisi, richiamando anche la letteratura romanistica sul punto, considerandoli un'utile testimonianza per la ricostruzione dell'istituto dell'*antestatio*⁴⁶⁹. Da ultimi, anche Mazurek⁴⁷⁰ e Cairns⁴⁷¹ hanno evidenziato gli spunti giuridici in essi contenuti. Mi limiterò dunque a riproporre brevemente quanto già ampiamente rilevato.

Osserviamo, anzitutto, *sat.* 1.9.35-42: *Ventum erat ad Vestae, quarta iam parte diei / praeterita, et casu tunc respondere vadato / debebat; quod ni fecisset, perdere litem. / 'si me amas' inquit, 'paulum hic ades'. 'inteream si / aut valeo stare aut novi civilia iura, / et propero quo scis'. 'dubius sum quid faciam' inquit, / 'te ne relinquam an rem'. 'Me. sodes.' 'non faciam' ille, / et praecedere coepit*⁴⁷². All'altezza del tempio di Vesta, il seccatore si ricorda di doversi presentare in giudizio, in seguito a cauzione, altrimenti il processo sarebbe andato perduto, e prega il poeta di assisterlo: al rifiuto di Orazio, che dichiara la propria ignoranza in materia di diritto civile, lascia da parte i suoi obblighi e decide di continuare a seguirlo.

⁴⁶⁸ MARASCO, s.v. *diritto*, in *Encicl. Oraz.* cit., 162 ritiene che *sat.* 1.7, ove Orazio descrive la causa che aveva opposto Persio e Rupilio Re, originata da contrasti d'affari e giudicata da Bruto allora pretore d'Asia, mette in evidenza «un certo fastidio di Orazio verso i processi, da lui visti con il distacco del saggio, sulla base del suo ideale di vita tranquilla e aliena dal desiderio di guadagno, che gli faceva considerare in maniera negativa sia le liti originate da contrasti d'interessi, sia i metodi in esse usati dai contendenti per garantirsi la benevolenza dei giudici e attaccare l'avversario». L'Autore si riferisce, in particolare ai vv. 22-26: *Persius exponit causam. ridetur ab omni / conventu, <ut> laudat Brutum laudat que cohortem, / solem Asiae Brutum appellat stellas que salubris / appellat comites - excepto Rege: canem illum, / invisum agricolis sidus venisse.*

⁴⁶⁹ E. PARATORE, *Ad Hor. Serm. 1.9.35-42 e 74-78* in *Syntelesia Vincenzo Arangio Ruiz*, II, Napoli 1964, 828 ss. Per illuminare il luogo oraziano contenente la formula *licet antestari?* (v. 76) lo studioso è partito dai due testi plautini: *Curc.* 621-625 e *Poen.* 1229-30 ove sono testimoniati *antestor* e l'istituto della *vocatio in ius per testem* mediante la *manus ineictio*. Sulla satira in esame vd. anche P. FEDELI, *i duellanti: Orazio e il seccatore (Sat. 1.9)* in *Atti Accad. Peloritana Cl. Lett., Filos.* 69 (1993) 125 ss.

⁴⁷⁰ T. MAZUREK, *Self-parody and law* cit. 1 ss.; FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.2. cit., 495 s. e 506 s.

⁴⁷¹ F. CAIRNS, «*Antestari*» and *Horace* cit., 49 ss.

⁴⁷² Sul passo vd., da ultimo, O. LICANDRO, *Domicilium. Il principio dell'inviolabilità nelle XII Tavole dell'età tardoantica. Lezioni di esegesi*, Torino 2009, 98.

Respondere è vocabolo tecnico del diritto che indica – tra l’altro – l’obbligo di rispondere alla chiamata in giudizio. *Vadato*, che come evidenzia Fedeli⁴⁷³ corrisponde a *vadimonio dato* e si riferisce all’istituto giuridico del *vadimonium* con cui il convenuto, all’invito rivolto dall’attore di presentarsi avanti al magistrato, si obbliga nella forma della *stipulatio* a pagare una somma di denaro se per quel determinato giorno non fosse comparso in giudizio⁴⁷⁴. Tali riferimenti indicano che in questa prima parte del passo si fa riferimento all’*in ius vocatio*⁴⁷⁵. Il poeta scrive che se il convenuto non fosse comparso, avrebbe perso la causa (*perdere litem*): si tratta chiaramente di una imprecisione poiché, come noto, secondo una legge delle XII Tavole riportata da Gellio (17.2.10)⁴⁷⁶ è solo nella seconda fase del processo che, in caso di mancata presentazione di una delle parti, il pretore poteva prendere una decisione favorevole alla parte presente. Ma tale imprecisione viene spiegata dagli studiosi come del tutto intenzionale⁴⁷⁷. Segue la pretestuosa dichiarazione d’ignoranza da parte di Orazio rispetto al diritto civile (*iura civilia*) e l’interrogativa indiretta doppia *tene relinquam an rem* ove, come osserva Fedeli, *res* è sinonimo di *lis* nel linguaggio giuridico⁴⁷⁸.

⁴⁷³ *Le opere cit.*, 495.

⁴⁷⁴ Cfr. E. VOLTERRA, *Istituzioni cit.*, 214 s. Sul *vadimonium* vd. M. BRUTTI, *Il «vadimonium» nelle azioni nossali* in *RISG* 14 (1970) 261 ss.; L. ARU, s.v. *Vadimonium* in *NNDI* 20 (1975) 408; T. GIMENEZ-CANDELA, *Notas en torno al ‘vadimonium’* in *SDHI* 48 (1982) 126 ss.; J. G. WOLF, *Das sogenannte Ladungsvadimonium* in *Satura Roberto Feenstra oblata*, Fribourg 1985, 61 s.; A. RODGER, *Vadimonium to Rome (and elsewhere)* in *ZRG* 115 (1997) 160 ss.; E. METZGER, *Interrupting proceedings in iure: vadimonium and intertium* in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 120 (1998), 215 ss.; ID., *The current view of the extra-judicial vadimonium* in *ZRG* 117 (2000) 133 ss. *Sui vades* vd. anche Hor. *sat.* 1.1.9-12 *agricolam laudat iuris legum que peritus, / sub galli cantum consultor ubi ostia pulsat. / ille, datis vadibus qui rure extractus in urbem est, / solos felicis viventis clamat in urbe*. In merito ai riferimenti di Orazio alla funzione di garante, vd. ancora Hor. *epist.* 2.2.67 *hic sponsum vocat*; Hor. *sat.* 2.6.23-24 *Romae sponsorem me rapis: ‘eia! / ne prior officio quisquam respondeat, urge’*; Hor. *epist.* 1.16.43 *quo res sponsore et quo causae teste tenentur*.

⁴⁷⁵ Sulla *in ius vocatio* vd., da ultimi, I. BUTI, *In ius vocatio e genera actionum in Scritti in onore di Antonio Guarino*, 5, Napoli, 1984, 2409 ss. LICANRO, *Domicilium cit. passim* e ivi letteratura precedente.

⁴⁷⁶ *FIRA I*, 28.

⁴⁷⁷ Cfr. PARATORE, *Ad Hor. Sat. cit.*, 830 ss. e bibliografia ivi citata, il quale riferisce anche la posizione della romanistica rispetto il *perdere litem* oraziano. L’autore suppone che il seccatore «abbia voluto far cadere dall’alto la sua propensione a non presentarsi in giudizio per rimanere in compagnia del poeta, facendo credere a questo che, così comportandosi, si esponeva al *perdere litem*». FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.2 cit., 496, sulla scorta di Paratore, ritiene che Orazio non riporti la propria opinione, quanto piuttosto quella del seccatore che «per convincere il poeta ad assisterlo, cerca di dar forze alle sue richieste con motivi, come l’eventualità di perdere la causa, d’indubbio peso ma legalmente imprecisi».

⁴⁷⁸ FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.2 cit. 497.

Osserviamo a questo punto *sat.* 1.9.74-78: *casu venit obvius illi / adversarius et 'quo tu, turpissime?' magna / inclamat voce, et 'licet antestari?' ego vero / oppono auriculam. rapit in ius: clamor utrimque, / undique concursus [...]*. Quando ormai tutte le speranze sembrano svanite, arriva l'avversario del seccatore che lo insulta. Chiede quindi a Orazio se è disposto a testimoniare in suo favore ed egli accetta, ben lieto di liberarsi del seccatore.

Il poeta fa allusione alla procedura per *antestari* contenuta in una legge delle XII Tavole (tab. 1.1: *si in ius vocat, ito. Ni it, antestamino*)⁴⁷⁹ e riferita, tra gli altri, anche da Porfirione a proposito del passo in esame⁴⁸⁰. Come noto, infatti, se il convenuto non ottemperava all'intimazione dell'attore, quest'ultimo doveva fare constatare ciò avanti a testimoni. Da qui la domanda dell'avversario *licet antestari?* al poeta il quale risponde positivamente accettando di 'porgere l'orecchio': *ego vero oppono auriculam*⁴⁸¹. A questo punto, l'espressione *rapit in ius* condizionata all'*antestatio* del poeta (*oppo auriculam*) richiama la *manus iniectio*⁴⁸². Non giova soffermarsi in questa sede sulle questioni inerenti il rapporto fra l'*antestatio* e la *manus iniectio* evocate dal poeta, cui Paratore, come s'è detto, ha dedicato un ampio studio⁴⁸³, ma vale la pena solo evidenziare come il passo in esame assuma una significativa rilevanza relativa alla conoscenza di Orazio sotto il profilo del diritto processuale.

E. Successioni

a) eredità e testamento

Nella quinta *satira* del secondo libro è presentato il tema degli *heredipetea*. All'epoca di Orazio, ma anche in quella successiva, i 'cacciatori di eredità' rappresentavano, un fenomeno molto diffuso a Roma, costituendo un vero problema per la *civitas*⁴⁸⁴. Il poeta ne parla in un contesto particolare. Vediamo brevemente di che si tratta: Ulisse interroga l'indovino Tiresia non già per conoscere il suo destino, come nella *Nekyia* omerica (11.100-137), ma per

⁴⁷⁹ Cfr. *FIRA* I, 26.

⁴⁸⁰ *FIRA* I, 28

⁴⁸¹ FEDELI (cur.), *Le opere*, II.2 cit., 506, rileva che toccare il lobo dell'orecchio era un gesto simbolico poiché ritenuto sede della memoria cui doveva ricorrere il testimone.

⁴⁸² Vd. VOLTERRA, *Istituzioni* cit., 205.

⁴⁸³ PARATORE, *Ad Hor. Serm. 1.9.35-42 e 74-78 cit.*, 836 ss., si è soffermato in particolare su due questioni: il significato del verbo *antestor* e i limiti della testimonianza dell'individuo scelto con il metodo dell'*antestari*.

⁴⁸⁴ Cfr. FEDELI (cur.) *Q. Orazio Flacco, Le opere* II.2 cit., 672 s, ove sono indicate le fonti letterarie che ne attestano il fenomeno.

chiedergli consigli utili al fine di accaparrarsi, senza scrupoli, le sostanze di vecchi danarosi⁴⁸⁵. Obiettivo, dunque, dell'Ulisse oraziano è quello di ricercare *testamenta senus* (v. 24), nella speranza di divenire erede del testatore.

Le allusioni alla sfera giuridica si rinvencono proprio nei luoghi ove Tiresia suggerisce a Ulisse le "regole" (subdole) per procacciarsi eredità altrui.

Ai vv. 27-31 *Magna minorve foro si res certabitur olim, / vivet uter locuples sine gnatis, improbus, ultro qui meliorem audax vocet in ius, illius esto / defensor; fama civem causaque priorem/ sperne, domi si gnatus erit fecundave coniunx*. Tiresia spiega a Ulisse i criteri per scegliere in una causa il contendente da sostenere, e cioè quello ricco e senza figli ancorché disonesto: è da rilevare, a questo proposito, l'utilizzo dell'espressione tecnica della citazione in giudizio: *vocare in ius*⁴⁸⁶. Come noto, nel processo romano la convocazione avveniva mediante l'*in ius vocatio*, che era un'intimazione rivolta verbalmente dall'attore al convenuto a recarsi insieme davanti al tribunale del magistrato (*in iure*) allo scopo di instaurare il processo sulla domanda che l'attore voleva proporre⁴⁸⁷. Ora, i termini impiegati da Orazio in questo contesto – *magna minorve foro, locuples, gnatis, improbus, vocet in ius, fecundave* - appartengono tutti al linguaggio tipicamente giuridico.

Osserviamo, di seguito i vv. 45-50: *si cui praeterea validus male filius in re / praeclara sublatus aletur, ne manifestum / caelibis obsequium nudet te, leniter in spem / adrepe officiosus, ut et scribare secundus / heres et, siquis casus puerum egerit Orco, / in vacuom venias: perraro haec alea fallit*. È descritta l'eventualità di un uomo ricco che alleva un figlio legittimo di salute cagionevole e l'atteggiamento che in questa circostanza dovrebbe avere il cacciatore di eredità per raggiungere il suo scopo: la designazione come secondo erede sostituto. Sono da evidenziare alcuni spunti giuridici: anzitutto *sublatus* allude probabilmente

⁴⁸⁵ Si passa, quindi, dal tono solenne dell'Odissea a una parodia del racconto epico. Osserva FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.2 cit., 672, che «Ulisse passando da un genere letterario nobile ad uno dimesso, subisce un'inevitabile degradazione». Egli non è più eroe valoroso, dotato di *virtus* e *sapientia* ma personaggio vile e spregiudicato.

⁴⁸⁶ Cfr. FEDELI, *Q. Orazio Flacco, Le opere* II.2 cit., 680. Lo studioso rispetto ai versi seguenti il passo in esame (v. 32-37): "*Quinte,*" *puta, aut "Publi"* (*gaudent praenomine molles / auriculae*), "*tibi me virtus tua fecit amicum. ius anceps novi, causas defendere possum; / eripiet quivis oculos citius mihi quam te / contemptum cassa nuce pauperet*, evidenza (p. 681) che *ius anceps novisse* e *causas defendere* rappresentano espressioni tecniche del linguaggio giuridico. Lo studioso ricorda, al proposito, il commento dello ps.-Acron: *epitheton iuris. Id est, controversum, vel obscurum, quod potest utrique parti prodesse pro ingenio interpretantis, id est, iuris periti*.

⁴⁸⁶ Vd. TALAMANCA, *Istituzioni* cit., 296 s.

⁴⁸⁷ Vd. TALAMANCA, *Istituzioni* cit., 296 s.

al fatto che il figlio sia stato sottoposto alla cerimonia del *tollere liberos*⁴⁸⁸ che, come si sa, pur non costituendo un requisito per l'acquisto della *patria potestas*, rappresentava una pratica diffusa con cui si manifestava l'intenzione di accogliere il nato nella propria casa, precludendo, probabilmente, l'esercizio del *ius exponendi*⁴⁸⁹; in secondo luogo, l'espressione *in spem secundam* sembra alludere all'istituto della sostituzione in base al quale, come noto, il testatore istituisce un ulteriore erede (o più, in gradi successivi) per il caso in cui il primo chiamato non voglia o non possa accettare la vocazione⁴⁹⁰; inoltre, le *tabulae* menzionate dal poeta sono evidentemente le *tabulae ceratae* in cui veniva scritto il testamento.

Quanto ai versi immediatamente successivi, 51-55 (*qui testamentum tradet tibi cumque legendum, / abnuere et tabulas a te remove memento, / sic tamen, ut limis rapias, quid prima secundo / cera velit versu; solus multisne coheres, / veloci percurre oculo*), appare chiaro che Tiresia, dopo aver suggerito a Ulisse di fingere totale disinteresse per i testamenti altrui, consiglia a quest'ultimo di sbirciare con la coda dell'occhio la seconda riga della prima tavoletta per capire se fosse stato nominato da solo come erede o insieme ad altri. Il richiamo è chiaramente all'*heredis institutio*. Come noto, infatti, nella prima riga era indicato il nome del testatore, nella seconda quello dell'erede⁴⁹¹ che poteva essere succedere al *de cuius* solo o con più coeredi: circostanze evidenziate da Orazio.

Ancora. Osserviamo i versi 62-69: *Tempore quo iuvenis Parthis horrendus, ab alto / demissum genus Aenea, tellure mari que / magnus erit, forti nubet proceras Corano / filia Nasicae metuentis reddere soldum. / Tum gener hoc faciet: tabulas socero dabit atque / ut legat orabit; multum Nasica negatas / accipiet tandem et tacitus leget inveniet que / nil sibi legatum praeter plorare suisque*. Tiresia narra la storia di Nasica e Corano. Quest'ultimo darà al suocero le tavolette del testamento, pregandolo di leggerle, e Nasica metterà in pratica le istruzioni che Tiresia ha dato a Ulisse. Inizialmente, per discrezione, rifiuterà di leggere il contenuto delle tavolette; poi si farà convincere a prenderle dalle mani del genero, le leggerà in silenzio e, con stupore e delusione, scoprirà che a lui e i suoi parenti non è stato lasciato nient'altro che il pianto. Si tratta di un caso di diseredazione o preterizione e l'espressione *sibi*

⁴⁸⁸ Sul *tollere liberos* vd. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, «*Tollere liberos*» in *MEFRA* 102, 1 (1990) 123 ss.; vd. anche gli aspetti evidenziati da PEPPE, *Storie di parole* cit. 178 s.

⁴⁸⁹ Vd. TALAMANCA, *Istituzioni* cit., 125.

⁴⁹⁰ Vd. TALAMANCA, *Istituzioni* cit., 732. FEDELI, *Le opere* cit., 684 rileva che *spes* assume una connotazione giuridica, perché divenire eredi *in spem secundam* significa succedere al testatore in virtù di una sostituzione.

⁴⁹¹ *Heredis institutio*, come noto, era *fundamentum* e *caput* del testamento, cfr. Gai 2.229. Sul punto vd. TALAMANCA, *Istituzioni* cit. 726.

suisque è, come evidenzia anche Fedeli, «un chiaro prestito da formule legali»⁴⁹². Alla luce dei passi in esame, mi sembra si possa concludere per una certa dimestichezza da parte di Orazio anche in materia di successioni testamentarie⁴⁹³.

F. Diritto penale

a) adulterio

Consideriamo, anzitutto, il primo libro delle satire, che risale al 34 a.C. e cioè prima della *lex Iulia de adulteriis coercendiis*⁴⁹⁴.

In *sat.* 1.2.37 ss. *Audire est operae pretium, procedere recte / qui moechis non vultis, ut omni parte laborent / utque illis multo corrupta dolore voluptas / atque haec rara cadat dura inter saepe pericla. / Hic se praecipitem tecto dedit, ille flagellis / ad mortem caesus, fugiens hic pro corpore nummos, / hunc perminxerunt calones; quin etiam illud / accidit, ut quidam testis caudamque salacem / demeteret ferro. «Iure» omnes; Galba negabat.* Orazio descrive quelle che, a suo dire, sarebbero le disgrazie patite dagli adulteri: c'è chi si getta giù dal tetto, chi è ucciso a morte, chi è costretto a pagare un prezzo per avere salva la vita, chi è stato stuprato, e chi, in ultimo, è stato castrato col ferro dal marito dell'adultera. Rispetto a quest'ultimo caso, il poeta scrive «*Iure» omnes; Galba negabat*⁴⁹⁵: il che farebbe pensare ad una pena

⁴⁹² FEDELI (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere* II.2 cit., 689.

⁴⁹³ La satira si conclude con alcuni versi di qualche interesse in tema di compravendita: cfr. supra sulla vendita simulata. Vale la pena evidenziare i termini con i quali Orazio definisce l'erede: nelle *Odi* il poeta si riferisce, infatti, agli eredi ritenuti indegni a causa della loro avidità di ricchezza. Si tratta, in realtà, di espressioni che attengono più che al profilo giuridico a quello morale, ma meritano – a me pare – di essere quanto meno citate. Osserviamo, dunque, nell'ordine, *sat.* 2.3.17 ss.: *cedes coemptis saltibus et domo / villaque, flavos quam Tiberis lavit, / cedes, et exstructis in altum/ divitiis potietur heres* ove Orazio ricorre al motivo dell'erede che intende impadronirsi delle ricchezze degli avi; *sat.* 3.24.59 ss. *cum periura patris fides / consortem socium fallat et hospites/ indignoque pecuniam / heredi properet. Scilicet improbae / crescunt divitiae, tamen/ curtae nescio quid semper abest rei* in cui il poeta, da un lato, condanna l'avidità (il padre che si affretta al guadagno), dall'altro, definisce l'erede indegno. Infine, vd. *sat.* 4.7.19 s *Cuncta manus avidas fugient heredis, amico / quae dederis animo sono* ove Orazio definisce avide le mani dell'erede. Sui tre passi ora citati vd. G. NICOSIA, *Brevis dominus* cit., 1859 s.

⁴⁹⁴ Poiché l'*adulterium* è affrontato a più riprese nei testi di Orazio, nell'indicare i passi ove egli vi fa riferimento seguirò l'ordine cronologico delle pubblicazioni, che vanno, come detto in apertura, dal 34 al 13 a.C., così da evidenziare come sia stato trattato il tema in esame, prima e dopo la *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 19 a.C.

⁴⁹⁵ Sia Porphyr. *ad serm.* 1.2.41-42 che Ps. Acr. *ad serm.* 1.2.41-42 sostengono che Orazio si riferisce allo storico Gaio Sallustio che, sorpreso in flagrante adulterio con Fausta, figlia di Silla, dal marito Annio Milone, fu fustigato e lasciato andare solo dopo aver sborsato del denaro.

giuridicamente prevista e conosciuta da tutti («*Iure*» *omnes*,) ancorché Galba non fosse d'accordo⁴⁹⁶.

Sempre nella stessa satira, vv. 127 ss, il poeta descrive la scena dell'improvviso sopraggiungere del marito dell'adultera colta sul fatto e l'eventuale comportamento degli amanti: *nec vereor, ne, dum futuo, vir rure recurrat, / ianua frangatur, latret canis, undique magno / pulsa domus strepitu resonet, vepallida lecto / desiliat mulier, miseram se conscia clamet, / cruribus haec metuat, doti deprensa, egomet mi. Discincta tunica fugiendum est ac pede nudo, / ne nummi pereant aut puga aut denique fama. / Deprendi miserum est: Fabio vel iudice vincam.* Orazio chiarisce che in una simile circostanza la schiava avrebbe timore per le sue gambe (il che rinvia alla pena della *crocefissione*), la moglie per la dote e l'amante per se stesso.

Ora, è noto che prima della legislazione augustea, e sin dai tempi più antichi, l'adulterio della *uxor* era punito persino con la soppressione fisica della colpevole. Dionigi di Alicarnasso 2.25.6⁴⁹⁷ riferisce di una legge attribuita a Romolo che avrebbe concesso al marito, assistito da un *consilium* domestico, di punire con la morte l'adulterio o altra colpa grave della moglie⁴⁹⁸. Non sappiamo se Orazio nella satira in esame si riferisse a questa legge (anche perché egli richiama genericamente i rischi che correvano entrambi i colpevoli), tuttavia, come si vedrà soprattutto alla luce dei passi indicati di seguito, sembra piuttosto chiaro che il poeta avesse una certa dimestichezza nel trattare il tema dell'*adulterium*⁴⁹⁹.

⁴⁹⁶ Sul personaggio di Galba e la satira in esame vd. A.D. MANFREDINI, *Il responso pro aequitate contra ius di Galba*, in *Annali dell'Univ. Ferrara – Sc. giur. N. s.* 12 (1998) 130 ss. Sul punto, l'autore si propone di chiarire la contrapposizione «*iure*» *omnes* e *Galba negabat*, evidenziando come la pregnanza del termine *iure* non possa che sollecitare una valutazione giuridica. Lo studioso, infatti, sostiene che *omnes* individuerebbe una categoria compatta: tutti i mariti traditi reali o potenziali; Galba, invece, sarebbe un adultero che avrebbe subito effettivamente l'evirazione. Secondo Manfredini, dunque, Galba non sarebbe propriamente Servio Galba *iuris peritus* o *iuris consultus* come ritenuto dagli scolasti (Ps. Acr. *ad serm.* 1.2.46 e Porphy. *ad serm.* 1.2.46) ma un semplice *advocatus*, un *orator* di quelli che in età repubblicana patrocinavano cause civili. Di un Servio Galba non giurista, ma oratore che avrebbe dato un *responsum* in opposizione a tutti i giuristi, si ha notizia – come rileva sempre Manfredini – in Cic. *de orat.* 1.56.239-240 ove si parla di un oratore appunto - Servio Sulpicio Galba, console nel 144 – schierato contro tutta la scienza giuridica più autorevole, in una *disputatio* rimasta celebre e di cui Cicerone tace l'argomento.

⁴⁹⁷ Cfr. *FIRA*, I, 7; FRANCIOSI, *Leges regiae* cit., 41 s.. Sulla norma regia in esame, di tormentatissima interpretazione, vd. per tutti, da ultima, GIUNTI, *Consors vitae* cit., 12 ss.; 32 ss. e *passim*.

⁴⁹⁸ Di condanna a morte della mogli adultera parla anche Cato *apud* Gell. 10.23.5: *in adulterium uxorem tuam siprehendisses, sine iudicio inpune necares.*

⁴⁹⁹ Sull'*adulterium* vd. bibliografia *supra* cap. I.

In *sat.* 2.7.46 ss. (*Te coniunx aliena capit, meretricula Davum: / peccat uter nostrum cruce dignius?*) Orazio affronta il problema degli amori del padrone, in cerca di una donna giuridicamente di altri (*te coniunx aliena*), e dello schiavo che vuole una *meretrix* di basso livello (*meretricula Davum*). Pone, a questo punto, il seguente interrogativo: chi dei due è più meritevole della croce (che era il supplizio riservato agli schiavi)? Orazio impiega il verbo *peccare* che utilizza solo in questa satira (cfr. anche vv. 64 e 109) e in altri due luoghi (*epist.* 2.1.63⁵⁰⁰, *ars* 354⁵⁰¹)⁵⁰² come se fosse consapevole della colpa (anche giuridica) che il padrone avrebbe commesso unendosi a una donna altrui: adultera lei, correo lui.

Osserviamo ora *sat.* 2.7.58 ss. *Quid refert, uri virgis ferroque necari / auctoratus eas, an turpi clausus in arca, / quo te demisit peccati conscia erilis, / contractum genibus tangas caput? Estne marito / matronae peccantis in ambo iusta potestas? In corruptorem vel iustior.* Parte del passo (vv. 58-61) è stata già menzionata a proposito dell'*auctoratus* e del *servus*⁵⁰³. Giova tuttavia ricordarne alcuni punti. È Davo a parlare: egli ritiene che non vi sia alcuna differenza fra un gladiatore (*auctoratus*) che scende nell'arena dopo aver preso l'impegno di farsi fustigare e uccidere con la spada e un adultero che per non essere scoperto dal coniuge della *uxor* è costretto a farsi rinchiodare dalla serva di quest'ultima in un'angusta cassa, talmente stretta che deve rannicchiarsi sino a toccare la testa con le ginocchia. La figura dell'adultero, come si è detto, viene ridicolizzata; è paragonata al gladiatore, ma mentre quest'ultimo è artefice delle sue azioni, scegliendo di subordinarsi al lanista mediante un giuramento, l'adultero, per timore di essere scoperto, è costretto a subire le conseguenze non volute del tradimento commesso: egli si fa infatti rinchiodare in un luogo improbabile. Subito dopo, ai versi 61 ss., Orazio si chiede – con una domanda a cui si attende una risposta affermativa⁵⁰⁴ – se il marito ha un potere legittimo su entrambi gli amanti, potere che ritiene ancora più giusto se esercitato sul seduttore. Il linguaggio del poeta presenta profili giuridici: egli parla di *iusta potestas*, cioè di un potere sancito giuridicamente. Ora, è noto che in base alla legge romulea sopra ricordata era ascrivito al marito il potere di punire la moglie fedifraga. Non mi risulta, però, che il medesimo potere potesse essere esercitato anche contro il correo. Solamente con la *lex Iulia de adulteriis coercendis*, posteriore alla redazione delle satire, verrà concesso al padre dell'adultera, e non più al marito tradito, lo *ius occidendi* non solo nei confronti della figlia, ma

⁵⁰⁰ *Interdictum vulgus rectm videt, est ubi peccat.*

⁵⁰¹ *Ut scriptor si peccat idem librarius usque.*

⁵⁰² L'utilizzo del verbo *peccare* nell'opera di Orazio è evidenziato da FEDELI, *Q. Orazio Flacco, Le opere* II.2 cit, 736.

⁵⁰³ Vd. *supra*.

⁵⁰⁴ Cfr. P. FEDELI *Q. Orazio Flacco, Le opere* II.2 cit., 739.

anche del correo. Resta dunque il dubbio in riferimento al passo oraziano: perché il poeta parla di *iusta potestas* da esercitare anche – e soprattutto (poiché afferma trattarsi di un poter *iustior* rispetto a quello esercitato sulla *uxor*) – nei confronti del complice dell'adultera?⁵⁰⁵

Di recente Mantovani⁵⁰⁶ ha sostenuto l'esistenza di una norma matrimoniale – di cui, come s'è visto, parla anche Properzio nell'elegia 2.7.1 ss.⁵⁰⁷, databile fra il 28 e il 25 a.C. – del periodo triumvirale, poi abrogata dall'editto generale di Ottaviano del 28 a.C.⁵⁰⁸. Si tratta di una normativa matrimoniale precedente, dunque, alla legislazione augustea sull'adulterio del 18 a.C. che però lo studioso ritiene essere stata promulgata «con scopi anche o esclusivamente fiscali».

Resta quindi ancora aperta la questione se prima della *lex Iulia de adulteriis* esistesse il potere di punire direttamente anche il complice dell'adultera⁵⁰⁹.

b) parricidium

Osserviamo *epod.* 3.1 ss.: *Parentis olim si quis impia manu / senile guttur fregerit, / edit cicutis alium nocentius*. Qui il poeta racconta che se qualcuno (*si quis*), con mano empia, squarciasse la gola (*fregerit guttur*) del vecchio padre, sarebbe costretto a mangiare aglio più

⁵⁰⁵ Vd. A.D. MANFREDINI, *Gli oltraggi all'adultero* cit. 142 nt. 10 il quale evidenzia proprio come Hor. *sat.* 1.2.46 parli di una *potestas* del marito sull'adultero ancora più giusta rispetto a quella consentita su entrambi i colpevoli (e sottolinea che il poeta distingue tra la vendetta mortale e le altre forme di oltraggio sull'adultero).

⁵⁰⁶ D. MANTOVANI, *Leges et Iura P(opuli) R(omani) restituit. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano* cit., 38 ss.

⁵⁰⁷ Vd. *supra*.

⁵⁰⁸ Cfr. Cassio Dione 53.2.5 e Tacito *ann.* 3.28.1 ss. che, secondo MANTOVANI, *Leges et Iura P(opuli) R(omani) restituit. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano* cit., 9, «conferma la notizia dionea: nel 28 – nel corso del sesto consolato – sentendosi sicuro della propria posizione di potere, grazie all'eliminazione dei rivali, Ottaviano intese finalmente chiudere la parentesi triumvirale, abrogando le disposizioni emesse in quel periodo». Sul tema vd., da ultimo, SPAGNUOLO VIGORITA; *Casta domus* cit., 3 ss.

⁵⁰⁹ A.D. MANFREDINI, *Gli oltraggi all'adulterio* cit. 142 ss, il quale ritiene che prima della *lex Iulia de adulteriis* il marito potesse oltraggiare (o fare oltraggiare) svariamente l'adultero (cfr. Hor. *sat.* 1.2.46 e 2.7.67). Nello stesso senso vd. anche C. FAYER, *La familia romana, aspetti giuridici ed antiquari, concubinato, divorzio, adulterio* cit. 205 nt 56, che sostiene che il potere del marito di uccidere non solo la moglie infedele, ma anche il correo, lo attestano sia i riferimenti delle fonti letterarie degli stessi antichi (Hor. *sat.* 2.7.66, Val. Max. 6.1.13), sia il fatto che la *lex Iulia de adulteriis* aveva tolto al marito il diritto di uccidere la moglie adultera e posto forti restrizioni al diritto di uccidere qualsiasi amante di lei.

micidiale della cicuta⁵¹⁰. Si tratta di un «particular brutal type of parricide», che rinvia probabilmente alla *lex Cornelia de sicariis*⁵¹¹. Orazio richiama dunque un *crimen* – l’uccisione del proprio padre⁵¹² – considerato forse il più odioso alla mentalità patriarcale dei Romani e che ha suscitato discussioni interminabili, sin dalla celeberrima *lex* concernente la locuzione *paricidas esto*, nonché in relazione alla relativa *poena cullei*, descrivendolo nella forma specifica dello strangolamento (*guttur fregerit*)⁵¹³, volta ad accrescere l’orrore (e la condanna) per un atto simile. Il linguaggio impiegato – afferma Cavarzere⁵¹⁴ – «è una voluta parodia della fraseologia legale» e «riflette il colorito arcaico della lingua giuridica⁵¹⁵» ove, infatti, le leggi più antiche erano originariamente espresse mediante la formula imprecatoria introdotta dal *si quis*⁵¹⁶.

c) *malum carmen incantare*

La prima satira del libro secondo riporta un discussione tra Orazio ed il noto giurista romano Trebazio Testa⁵¹⁷ sulle eventuali questioni morali derivanti dalla pubblicazione delle satire,

⁵¹⁰ Spiega A. CAVARZERE (cur.), *Orazio, Il libro degli Epodi*, Venezia 1992, 137 che il ricordo della cicuta, impiegata in Grecia per la pena capitale, offre ad Orazio il precedente per l’ancora più terribile pena dell’aglio: la morte indotta dalla cicuta (stando almeno al caso di Socrate descritto nel Fedone) non sembra altrettanto dolorosa.

⁵¹¹ L. C. WATSON, *A commentary on Horaces Epodes*, Oxford 2003, 130.

⁵¹² Sul *parricidium* vd. S. TONDO, *Leges regiae e paricidas* cit.; G. MACCORMACK, *A note on a recent interpretation of paricidas esto*, in *Labeo* 28 (1982) 43 ss.; A. MAGDELAIN, *Paricidas in Du châtement dans la cité: supplices corporels et peine de mort dans le monde antique* in *Collectionne de l’Ecole Francaise* 79, Roma 1984, 549 ss.; E. M. LASSEN, *The ultimate crime. Parricidium and the concept of family in the late Roman republic and early empire* in *Classica et Mediaevalia* 43 (1992) 147-61.

⁵¹³ Sullo strangolamento del padre vd. anche *epist.* 1.16.37 *contendat laqueo collo pressisse paternum*. Cfr. anche il già citato passo *sat.* 2.3.130 sullo strangolamento della madre: *cum laqueo uxorem interimis matremque veneno*.

⁵¹⁴ A. CAVARZERE (cur.), *Orazio* cit., 137.

⁵¹⁵ Cfr. D. 48.9.1. *Si quis patrem [...] patrem [...] occiderit] teneatur*; sulle percosse al padre e dunque su una fattispecie analoga al parricidio (anche se di minor entità) indicante una colpa gravissima nella Roma antica (si tratta – in entrambi i casi – di un’offesa al padre) vd. anche Fest Fest. 260.4-11 L. s.v. *Plorare: si parentem puer verberit, ast olle plorassit (parens), puer divis parentum sacer esto*” (Servio Tullio) (cfr. *FIRA* I. 17; G. FRANCIOSI [cur.], *Leges regiae*, Napoli 2003, 41). Questa legge, tra gli altri, è evocata in Verg. *Aen* 6.609. Sul punti vd., da ultimo, il mio *Tradizione giuridica romana antica e ideologia augustea* cit., 502 s.

⁵¹⁶ WATSON, *A commentary on Horaces Epodes* cit., 130, sostiene infatti che «in common with many laws of classical antiquity, the punitive sanctions of early Roman laws such as *leges sacrae* were originally expressed as curses». Sulle formule introdotte dal *si quis* vd. S. TONDO, *Leges regiae* cit., 278 ss.

⁵¹⁷ I rapporti tra Trebazio e Orazio, come si legge in E. FRAENKEL, *Orazio* cit, 200, erano caratterizzati da una reciproca stima e simpatia. Non si trattava però di un’amicizia intima come quella fra Trebazio e Cicerone (*Cic. fam.* 7.20.1. *amabilior mihi Velia fuit, quod te ab ea sensi amari: sed quid ego dicam te, quem quis non amat?*).

con uno sguardo alle sue possibili conseguenze legali. Alla dottrina non è certo sfuggita la rilevanza della satira in esame⁵¹⁸.

In *sat.* 2.1.1 ss. *Sunt quibus. in satura videar nimis acer et ultra / legem tendere opus; sine nervis altera, quidquid composui, pars esse putat, similisque meorum mille die versus deduci posse. Trebati, quid faciam praescribe*, il poeta, una volta evidenziato che secondo alcuni i suoi versi supererebbero i limiti tollerati dalla legge (*ultra legem*), secondo altri, viceversa, sarebbero scritti senza impegno, chiede a tale proposito un parere a Trebazio Testa, evidentemente di natura giuridica (poiché si rivolge proprio ad un giurista). Michel afferma, infatti, che si tratta di «une consultation (*responsum*) sur un point de doit le prèmunir (*cavere*) contre toute violation de la loi⁵¹⁹».

Nel passo in esame, quindi, Orazio sembra riferirsi a norme giuridiche intese a vietare la pubblicazione di versi diffamatori e questa circostanza appare ancor più chiara nei versi successivi. Si veda infatti *sat.* 2.1.80 ss. *Equidem nihil hinc diffindere possum; / sed tamen, ut monitus caveas, ne forte negoti / incutiat tibi quid sanctarum inscita legum: / si mala condiderit in quem quis carmina, ius est / iudiciumque*, ove Trebazio, pur esprimendo approvazione per le satire del poeta, consiglia a quest'ultimo la prudenza per non incorrere nei rigori della legge ignorando i dettami delle leggi (*legum sanctarum*). Segue un chiaro precetto normativo (non a caso introdotto, ancora una volta, dal *si quis*⁵²⁰) secondo cui, se qualcuno avesse composto *mala carmina* contro qualcun altro, si sarebbe dato luogo al processo (*iudicium*)⁵²¹. L'allusione è ad una disposizione della legge delle XII Tavole⁵²² che comminava una pena nei confronti di colui che avesse composto versi malevoli ai danni di un altro (*qui malum carmen incantassit*). In tal caso, prosegue Orazio, si sarebbe dato luogo a un processo: la formula *ius iudiciumque* – allitterante come molte formule sacrali e religiose tipo

⁵¹⁸ Specificamente sul passo oraziano in esame, vd. da ultimi W. J. TATUM, *Ultra legem: law and literature in Horace* cit. 688 ss.; J. M. COELLO, *Roma, Los quirites y la liturgia de los conflictos* in *IURA* 55 (2004-2005) 108 e bibliografia 108 nt. 22.

⁵¹⁹ J-H MICHEL, *La satire 2, 1 à Trébatius ou la consultation du juriste* in *RIDA* 46 (1999) 374.

⁵²⁰ Sull'utilizzo delle espressioni introdotte dal *si quis* vd. *supra*.

⁵²¹ La bibliografia sul *malum carmen incantare* e sull'*occentatio* è assai ampia. Vd., da ultimi, G.M. DA NÓBREGA, *Le carmen famosum et l'occentatio, Romanitas* 12-13 (1974) p. 324 ss.; A.M. TUPET, *Le magie dans la poésie latine*, Paris 1976, in part. 166 ss.; G. COMERCI, *Carmen, occentatio, ed altre voci magico-diffamatorie dalle XII Tavole a Cicerone* in *Bollettino di Studi Latini* 7 (1977) 287 ss.; J. PLESCIA, *The Development of Iniuria*, in *Labeo* 23 (1977) 271 ss.; B. BISCOTTI, *Malum carmen incantare e occentatio in testimonium amicitiae*, Milano 1992, 21 ss.

⁵²² Tab. VIII.1 = *FIRA* I. 52

sacer sanctus e *felix faustus*⁵²³ – rinvia, infatti, alle due fasi della procedura originaria del processo privato: *in iure* e *in iudicium*. In questa prospettiva di allusioni giuridiche arcaiche, s’inserisce anche il verbo *condiderit*, appartenente anch’esso alla legge delle XII Tavole relative ai *mala carmina*⁵²⁴ (cfr. Cic. *rep.* 4.10.12 *si quis occentavisset sive carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumvue alteri*). Mi sembra, infine, di qualche interesse sottolineare che la satira in questione si conclude con una grande risata assolutoria (nei confronti di Orazio) da parte delle *tabulae*⁵²⁵, termine ricondotto (da alcuni) proprio alle XII Tavole⁵²⁶.

Alla stessa disposizione Orazio sembra far riferimento in *epist.* 2.1.152 ss *quin etiam lex / poenaeque lata, malo quae nollet carmine quemquam / describi* ove rileva che venne varata una legge (*lex*) e comminata una pena (*poena*) per chi avesse composto versi malevoli (*mala carmina*) contro qualcuno⁵²⁷.

G. Diritto pubblico

a) *mos, lex ius*

Osserviamo *carm. saec.* 17 ss. *diva producas subolem, patrumque / prosperes decreta super iugandis/ feminis prolisque novae feraci / lege marita* ove la dea è invocata per accrescere la discendenza e dare successo ai decreti senatori sui vincoli delle donne e sulla legge maritale. L’allusione, come evidenziato già dalla dottrina giusromanistica⁵²⁸, è evidentemente alla *lex*

⁵²³ Cfr. A. RONCONI (cur.), *Orazio, Le satire*, Roma 1946, 86 nt. 82.

⁵²⁴ B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma* cit., 39, chiarisce che l’espressione *malum carmen incantare* è «a torto intesa da Cicerone e da Orazio – come del resto da alcuni moderni – nel senso di composizione o divulgazione di un carne diffamatorio, mentre in origine si riferiva alla pronuncia di formule magiche dirette a provocare la morte di un uomo».

⁵²⁵ Cfr. *sat.* 1.2.83 ss. «*Esto, si quis mala; sed bona si quis / iudice condiderit laudatus Caesare? Si quis / opprobriis dignum latraverit, integer ipse?*» / «*Solventur risu tabulae, tu missus, abibis*». FEDELI, *Q. Orazio Flacco, Le opere* II.2, cit., 551, evidenzia che Orazio fa in modo di «tenere in piedi, ironicamente, il linguaggio giuridico di cui si è servito Trebazio» grazie ad *esto, condere*, alla triplice ripetizione di *si quis*, alla formula *iudice Caesare*. Su *sat.* 2.1.86 vd. anche R. DÜLL, *Ueber L. F. Heindorf und F. C. v. Savigny zur Klärung von Horaz sat. 2.1.86*, in *ZSS* 92 (1975) 270 s.

⁵²⁶ Per FEDELI, *Q. Orazio Flacco, Le opere* II.2, cit., 552, è inevitabile, dopo una citazione della legge delle XII Tavole e varie allusioni alla stessa legge arcaica, che Orazio pensi proprio alle tavole della legge.

⁵²⁷ Vd. COMERCI, *Carmen* cit., 287, il quale confronta la posizione di Orazio rispetto al tema in esame con le interpretazioni di Cicerone (*rep* 4.12) e di Plinio (*nat.hist.* 28.17).

⁵²⁸ Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus* cit., 31.

Iulia de maritandis ordinibus che, come noto, tassava fortemente i celibi, premiando, viceversa, i coniugati e le famiglie numerose. Nei versi successivi 45 ss. *di, probos mores docili iuventatae, / di, senectuti placidae quietem, / Romulae genti date remque prolemque/ et decus omne* gli dei sono invocati per concedere agli uomini beni, prole ed ogni lustro: si tratta, ancora una volta, dell'esaltazione del valore della famiglia conformemente all'ideologia augustea.

Vediamo, quindi, *carm.* 4.5.21 ss. *nullis polluitur casta domus stupris, / mos et lex maculosum edomuit nefas, / laudantur simili prole puerperae, culpam poena premit comes.* Orazio racconta che la casta casa è quella non contaminata dagli stupri, cioè dalle relazioni illecite: il costume e la legge (*mos et lex*) hanno domato gli empì vizi; le donne sono lodate per la prole (somigliante al padre), la colpa è ormai punita mediante la pena. Egli qui fa riferimento, per l'ennesima volta, alla *lex Iulia de adulteriis coercendis* volta a punire l'adulterio e lo stupro, valorizzando gli antichi *mores* familiari.

Osserviamo ora *sat.* 1.3.111: *Iura inventa metu iniusti fateare necesse est* ove il poeta afferma che le regole del diritto sono poste per incutere nei cittadini per timore della punizione, in chiave, cioè di deterrenza⁵²⁹. Il passo, che introduce i versi sopra esaminati 115 ss. in tema di *sacrilegium* e furto⁵³⁰, pone *iura* in antitesi con il successivo *iniusti* il che sottolinea come il diritto – gli ordinamenti giuridici – non siano opera della natura (come ritenevano gli Stoici), ma derivino dalla necessità di ostacolare atti d'ingiustizia.

Occorre citare anche *epist.* 2.3 396 ss. *fuit haec sapientia quondam, / publica privatis secernere, sacra profanis, / concubitu prohibere vago, / dare iura maritis, / oppida moliri, / leges incidere ligno.* Qui Orazio afferma che la sapienza anticamente distingueva il pubblico dal privato, il sacro dal profano, disciplinava il sesso, regolava per legge il matrimonio, fondava città e incideva norme su tavole di legno. Mi sembra quindi che il poeta avesse ben chiaro in mente la differenza fra le diverse sfere della realtà giuridico-religiosa⁵³¹.

Infine osserviamo *carm.* 3.24.54 ss. *nescit equo rudis / haerere ingenuus puer / venari que timet, ludere doctior / seu Graeco iubeas trocho / seu malis vetita legibus alea* ove sono descritte le abitudini dei giovani dell'epoca: venivano preferiti i giochi greci e quelli

⁵²⁹ Sulla questione della pena come deterrente cfr. DILIBERTO, *Materiali cit. passim*.

⁵³⁰ Vd. *supra*...

⁵³¹ Sul passo vd., da ultimo, S. RANDAZZO, «*Collegium pontificum decrevit*». *Note in margine a CIL X. 8259*, in *Labeo* 50 (2004) 140.

d'azzardo⁵³² alle attività sportive tradizionali. Il poeta fa accenno quindi a disposizioni normative contro l'alea che aveva trovato ampia diffusione a partire dal II secolo a.C.⁵³³.

H. tra *ius sacrum* e *ius civile*⁵³⁴

a) *sacrilegium*⁵³⁵

Osserviamo *sat.* 1.3.115 ss. *nec vincet ratio hoc, tantundem ut peccet idemque / qui teneros caulis alieni fregerit horti / et qui nocturnus sacra divum legerit*. Orazio, una volta premesso che il diritto è stato creato per timore delle sopraffazioni (v. 111: *iura inventa metu iniusti fateare necesse est*) e che la natura non può distinguere il giusto dall'ingiusto (v. 113 *nec natura potest iusto secernere iniquum*), nei versi in esame attacca il pensiero (a suo avviso evidentemente paradossale) degli stoici per cui tutte le colpe debbono essere poste sullo stesso piano. Egli infatti chiarisce come nessun ragionamento possa dimostrare che siano uguali le colpe di chi nell'orto altrui abbia fatto a pezzi cavoli ancora teneri e di chi nottetempo (*nocturnus*) abbia saccheggiato oggetti sacri degli dei (*sacra divum*)⁵³⁶.

Il passo mi sembra molto interessante sotto il profilo giuridico. Al di là delle considerazioni sulla nascita del diritto e sulla distinzione fra il *iustum* e l'*iniquum*, il poeta infatti mette a confronto due diverse fattispecie: il danneggiamento di un cavolo compiuto su una proprietà altrui – di cui si dirà di seguito⁵³⁷ – e la sottrazione di oggetti sacri agli dei. Orazio intende dunque dimostrare come non tutte le violazioni (della legge) sono alla stessa stregua.

⁵³² Sul gioco dei dadi cfr. anche *Ov. trist.* 2.471-472: *Sunt aliis scriptae, quibus alea luditur, artes / (hoc est nostros non leve crimen avos)*.

⁵³³ Sul passo in esame, vd., da ultimo, C. RUSSO RUGGERI, *Leggi sociali e «quadruplicatores» nella Roma postannibalica* in *Labeo* 47 (2001) 360-363 e letteratura ivi citata.

⁵³⁴ A cavallo fra *ius sacrum* e *ius civile* rientrano, a mio avviso, anche le fattispecie indicate in *ars* 470 ss. in questo capitolo poste tra le *res religiosae*. Rinvio, infatti, *infra* cap. V.

⁵³⁵ Il tema verrà affrontato più ampiamente *infra* cap. V.

⁵³⁶ P. FEDELI (cur.), *Quinto Orazio Flacco, Le opere*, II:2. cit., 376, evidenzia come la *natura* sia contrapposta alla *ratio*: benché la natura permetta di distinguere tra l'utile e il dannoso, è solo la ragione che consente di capire la distinzione fra il giusto e l'ingiusto. Circa la differenza fra *iustum* et *aequum* lo studioso cita il commento di Servio *ad Verg. Aen.* 2.426 *iustum secundume leges vel aliqua ratione constrictum, aequum iuxta naturam* e di Donato *ad Ter. Ad.* 51 *ius est quod omnia recta atque inflexibilia exigit, aequitas est quae de iure multum remittit*.

⁵³⁷ Vd. *infra*.

In questa sede, per ragioni sistematiche, l'analisi del passo medesimo riguarderà solo questa seconda fattispecie richiamata, come s'è visto, mediante l'espressione *qui nocturnus sacra divum legerit*⁵³⁸.

A proposito di *furtum* chiarisce Volterra che l'elemento oggettivo della *contrectatio rei*, può consistere - tra gli altri casi - nella sottrazione realizzata mediante il contatto materiale di una cosa che deve essere corporale, mobile e *in patrimonio* di una persona. Egli specifica inoltre che non può aversi furto di *res divini iuris*, poiché la sottrazione di queste ultime costituisce *crimen sacrilegii*⁵³⁹.

Ora, il poeta parla di *sacra divum*, espressione riconducibile a quella categoria di *res divini iuris* che, se sottratte, configurano dal punto di vista giuridico non già l'ipotesi di *delictum* (il *furtum*), ma di *crimen* (il *sacrilegium*). Rileva Gioffredi⁵⁴⁰ che in origine la repressione del *sacrilegium* doveva essere di carattere sacrale, implicando una espiazione religiosa (*piaculum*: cfr. Liv. 29.19. ss.; 42.3) e che non mancano peraltro notizie che assimilano, agli effetti della pena, il *sacrilegium* al *parricidium* (Val. Max. 1.1.13⁵⁴¹ e Cic. *leg* 2.9.22⁵⁴²). Solo successivamente, nel sistema delle *quaestiones perpetuae* – evidenza sempre Gioffredi – il *sacrilegium*, concepito genericamente come fatto in danno di un interesse della comunità, è accomunato al *peculatus*⁵⁴³. Il sacrilegio sarebbe dunque un crimine antichissimo di natura religiosa punito probabilmente con la sacertà o comunque con la morte.

Mi sembra dunque che *sat.* 1.3.117, che richiama l'atto consistente nel *legere sacra divum*, non possa essere trascurato nel sistema delle fonti (letterarie) relative al *sacrilegium*⁵⁴⁴, tanto più ove si consideri che nel passo in esame Orazio ha accentuato l'empietà del *crimen* sottolineando che la sottrazione di *sacra divum* è avvenuta di notte (*nocturnus*). Tale circostanza, inserita in questo contesto (relativo alla sottrazioni illecite di *res*: una sorta di "furto qualificato"), non può che richiamare alla mente il *fur nocturnus* previsto nelle XII

⁵³⁸ Ma, ai fini di una migliore comprensione del testo, giova considerare il passo nella sua interezza.

⁵³⁹ E. VOLTERRA, *Istituzioni* cit., 559.

⁵⁴⁰ C. GIOFFREDI, s.v. *sacrilegium* in *NNDI*. 16 (1969) 311.

⁵⁴¹ *Tarquinius autem rex M. Atilium duumvirum quod librum secreta rituum civilium sacrorum continentem, custodiae suae commissum corruptus Petronio Sabino describendum dedisset, culleo insutum in mare abici iussit, idque supplicii genus multo post parricidis lege inrogatum est, iustissime quidem, quia pari vindicta parentum ac deorum violatio expianda est.*

⁵⁴² *Sacra privata perpetua manento. Deorum Manium iura sancta sunt.*

⁵⁴³ C. GIOFFREDI, s.v. *sacrilegio* cit., 311.

⁵⁴⁴ F. GNOLI, 'Rem privatam de sacro surripere' (Contributo allo studio della repressione del 'sacrilegium' in diritto romano) in *SDHI* (1974) 164, nell'ambito di uno studio sul *sacrilegium* a proposito di Quint. *inst.* 7.3.10, ha menzionato il passo in esame senza tuttavia entrarvi nel merito.

Tavole: *si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto* (tab. 8.12)⁵⁴⁵ che prevedeva appunto il diritto del derubato di uccidere legittimamente il ladro sorpreso di notte. L'obiettivo del poeta – a me pare – è quello di sottolineare quindi l'assoluta gravità della violazione commessa, che si presenta come sacrilegio notturno, rievocando quindi, come s'è detto, tanto il *crimen sacrilegii* quanto il *fur nocturnus*: fattispecie entrambe punite con la morte. Il che attesta, ancora una volta, una conoscenza non insignificante da parte di Orazio della materia in esame⁵⁴⁶.

⁵⁴⁵ *FIRA I. 57.*

⁵⁴⁶ Vd. anche *infra* cap. v.

Capitolo IV

VIRGILIO *Aen.* 6.608-624

ECHI GIURIDICI NEL CATALOGO DEI DANNATI AGLI INFERI

1. Il contesto di *Aen.* 6.608-614

Verg. *Aen.* 6.608-614

*Hic, quibus invisi fratres, dum vita manebat,
pulsatusve parens et fraus innexa clienti,
aut qui divitiis soli incubuere repertis
nec partem posuere suis (quae maxima turba est),
quique ob adulterium caesi, quique arma secuti
impia nec veriti dominorum fallere dextras,
inclusi poena exspectant [...].*

Siamo nel regno degli Inferi. Oltrepassata la zona del Limbo, nella quale si trovano i neonati, i condannati a morte sotto falsa accusa, i suicidi, le vittime d'amore e di guerra, Enea, accompagnato dalla Sibilla cumana, giunge ad un bivio. La sacerdotessa avverte l'eroe che da lì si distinguono due diverse strade: quella di destra conduce all'Eliso, dove dimorano le anime dei giusti e dei pii, quella di sinistra al Tartaro, luogo di dannazione.

Enea è attratto a sinistra, dal regno della sofferenza e del dolore, «dall'abisso dove si tormenta il peccato e la rea coscienza dello spirito infernale»⁵⁴⁷. La Sibilla spiega ad Enea la topografia dell'Averno ove vi dimorano sia i dannati mitici – quelli della tradizione eroica – sia categorie di condannati 'innominati'⁵⁴⁸, come coloro che sono descritti nei versi 608-614.

Il libro sesto dell'*Eneide*⁵⁴⁹, nel quale è inserito il passo in esame, rappresenta – come si sa – lo spartiacque tra la prima parte del poema, dedicata alla narrazione delle peripezie di Enea, e la

⁵⁴⁷ G. FUNAIOLI, *L'Oltretomba nell'Eneide di Virgilio*, Palermo-Roma 1924, 92 s.

⁵⁴⁸ Così definisce i condannati dell'Ade S. D'ELIA, *Lettura del VI Libro dell'Eneide*, in m. GIGANTE (cur.) *Lecturae Vergiliana*, III, Napoli 1983, 191.

⁵⁴⁹ Senza alcuna pretesa di esaustività ricordo i testi di cui mi sono maggiormente avvalsa nella comprensione del presente libro: H. E. BUTLER, *The sixth book of Aeneid*, Oxford 1920; G. FUNAIOLI, *L'Oltretomba nell'Eneide di Virgilio*, cit; C. PASCAL, *Le credenze d'Oltretomba nelle opere letterarie dell'antichità classica*, I - II, Torino 1924; E. NORDEN, *P. Vergilius Maro, Aeneis Buch VI* cit.; P. V. COVA (cur.), *Eneide, libro sesto*, Brescia 1959; R. D. WILLIAMS, *The sixth book of the Aeneid*, in *G&R* 11(1964) 48 ss.; W. A. CAMPS, *The role of the sixth book in the Aeneid*, in *PVS* 11 (1967-1968), 22 ss.; F. KLINGNER, *Virgil, Bucolica, Georgica, Aeneis*,

seconda, incentrata sulle guerre condotte nel Lazio dall'eroe troiano per fondare una nuova stirpe; si apre con l'approdo a Cuma, dove il protagonista, udita la profezia della Sibilla, si accinge, insieme ad essa, come si è detto, ad entrare nell'Ade e si conclude, infine, con il ritorno nel regno dei vivi.

Il libro è, per certi versi, il più complesso del poema, ma l'analisi dell'architettura non è, invero, di particolare difficoltà. Si profilano tre grandi blocchi strutturali: dal verso 1 al 263 Virgilio racconta la preparazione di Enea al viaggio nell'Oltretomba; dal verso 264 al 636 è narrata la discesa negli Inferi; dal verso 637 al 901 sono descritti i Campi Elisi e il ritorno di Enea nel mondo dei vivi⁵⁵⁰.

È ben vero che la struttura del sesto libro dell'*Eneide* quale è a noi nota è stata messa in discussione, in quanto non corrisponderebbe a quella originariamente delineata da Virgilio⁵⁵¹. Ma, anche a voler ammettere tentativi di "rimontare" in modo diverso la struttura dello stesso, la sostanza non muterebbe dal punto di vista dei versi qui analizzati.

Nella rappresentazione del mondo sotterraneo la Sibilla spiega ad Enea che tra coloro che attendono di essere puniti rientrano quelli che odiarono i fratelli finché erano in vita,

Zürich-Stuttgart 1967, spec. 480-496; A. SETAIOLI, *Alcuni aspetti del VI libro dell'Eneide*, Bologna 1970; F. SOLMSEN, *The world of the Dead in Book 6 of the Aeneid*, in *CP* 67(1972) 31-41; R. G. AUSTIN, *P. Vergili Maronis, Aeneidos liber sextus*, Oxford 1977; E. PARATORE (cur.), *Virgilio, Eneide, III, Libri V-VI*, Milano 1979; F. DELLA CORTE, *Il catalogo dei dannati*, in *Vichiana* 11 (1982) 95-98; G. MINCIONE, *L'Oltretomba di Virgilio in relazione con quella di Omero e di Dante*, Chieti 1982; D'ELIA, *Lettura del VI Libro dell'Eneide*, cit.; J. E. G. ZETZEL, *Roman Memento: Justice and judgment in Aeneid 6*, in *TAPA* 119 (1989) 263-284; N. HORSFALL, *A companion to the study of Vergil*, Leiden-New York-Köln, 1995, spec. 144-154; A. POWELL, *The Peopling of the Underworld (Aen. 6.608-27)*, in *Vergil's Aeneid: Augustan epic and political context*, H.-P. STAHL (ed.), London 1998, 85-100; A. TARANTINI, *Il significato dell'Eneide di Virgilio*, Bologna 2006, spec. 275 ss., V. SERMONTI, *L'Eneide di Virgilio*, Milano 2007, spec. 287 ss. e 319 ss.

⁵⁵⁰ Cfr. A. LA PENNA, *L'impossibile giustificazione della storia*, Roma-Bari 2005, 341.

⁵⁵¹ In particolare J. PERRET, *Virgile, Enéide, livres V-VIII*, Paris 1989, 173 ss., ritiene che vi siano valide ragioni per dubitare che l'ordine dei versi dal 580 al 627 del sesto libro dell'*Eneide* sia quello originariamente formulato da Virgilio: egli sembra essere persuaso dall'idea che il testo virgiliano in circolazione verso la fine del I sec. a.C. non si presentasse nella forma attuale. Le motivazioni che il Perret assume a prova della propria tesi sono, in buona sostanza, le seguenti: il verso 602 non è adeguatamente connesso con il verso precedente; nei versi 614 e 615 la Sibilla, nel spiegare ad Enea la struttura dell'Ade, si riferisce a pene diverse e varie, "sulla natura delle quali conviene tacere", mentre nei versi 616 e 617 la stessa parla delle medesime pene con estrema precisione e chiarezza; il verso 620 contiene una proclamazione conclusiva ma, del tutto inspiegabilmente, essa è inserita all'interno di un discorso ancora aperto; e infine, ai versi dal 580 al 601, seguiti dai versi dal 616 al 620, si parla di individui e popoli specificatamente indicati, appartenenti al mondo mitologico e nemici degli dei, e cioè i dannati, mentre ai versi dal 608 al 627 (escludendo i versi dal 616 al 620) Virgilio, invece, parlando di vita quotidiana, si riferisce a categorie anonime di peccatori e cioè a persone non precisate.

picchiarono un genitore, ordirono una frode ai danni di un cliente, si dedicarono da soli ad accumulare ricchezze senza dividerle con i propri cari, furono uccisi per adulterio, seguirono in guerra una fazione empia (*arma ... impia*) e non esitarono a tradire la fiducia dei padroni.

Si tratta dei versi alla cui analisi, come si vedrà, è dedicato questo capitolo. Anzitutto giova, dunque osservare più da vicino il contesto in cui essi sono inseriti.

2. Le fonti virgiliane nella discesa agli inferi e la “romanizzazione” dei modelli greci. Cenni

La discesa negli inferi, come noto, rappresenta un *topos* della mitologia classica⁵⁵²: la catabasi, infatti, veniva normalmente intesa come un viaggio iniziatico necessario per conoscere il futuro e da cui trarre utili moniti per i vivi. Al proposito vale la pena intrattenersi, sia pur sommariamente, sulle possibili fonti dell’Oltretomba virgiliano.

I primi documenti sulla visione del regno dei morti presso gli antichi sono rappresentati – è appena il caso di ricordarlo – dai poemi omerici.

Del resto, è noto che il modello cui principalmente si riferisce Virgilio è proprio Omero, secondo quanto sottolineato dagli studiosi moderni⁵⁵³, sulla scorta di una consapevolezza degli stessi antichi: “*studii circa homerum nimietate excedit modum*” afferma Microbio nei *Saturnali* (5.13.40); “*quod pleraque ab homero sumpsisset*” annota Donato a Virgilio (*vita Verg.* 46).

A Roma, l’episodio omerico era in effetti largamente conosciuto, a giudicare da quanto scrivono Varrone (*ap. Gell.* 3.11.3), Cicerone (*Tusc.* 5.34.114; *pro Arch.* 9.19) e Lucrezio, il quale definisce il poeta greco come *semper florens* (1.124-25).

Di Omero, è soprattutto la *Nekya* dell’*Odissea* ad «eccitare le fantasie dei poeti posteriori»⁵⁵⁴ tra cui, appunto, Virgilio⁵⁵⁵. Non a caso, è stato rilevato che il sesto libro dell’*Eneide* funge ‘da controparte’ al libro undecimo dell’*Odissea* «con un’adesione assai forte alla sua trama pur

⁵⁵² Sulla discesa negli inferi nella letteratura classica – come noto – la bibliografia è assai ampia. Si veda, per un primo approccio, PASCAL, *Le credenze d’Oltretomba nelle opere letterarie dell’antichità classica*, cit. *passim*.

⁵⁵³ Sul punto, nell’ambito di un’ampia letteratura, vedi la bibliografia di W. SUERBAUM, *Hundert Jahre Vergil-Forschung: Eine systematische Arbeitsbibliographie mit besonderer Berücksichtigung der Aeneis* cit., 261 ss. Da ultimo, sul punto, vd. A. PERUTELLI, *Ulisse nella cultura romana*, Firenze 2006, 30 ss.

⁵⁵⁴ P. RAJNA, *La materia e la forma della “Divina Commedia”, i mondi ultraterreni nelle letterature classiche e nelle medievali* (C. DI FONZO cur., F. MAZZONI pref.), Firenze 1998, 59 (si tratta dell’edizione delle lezioni, sino a quel momento inedite dell’autore, svolte da lui presso l’ateneo milanese negli anni 1873 – 1874).

⁵⁵⁵ Del resto il confronto con Omero è iniziato prestissimo con il famoso annuncio di Properzio (secondo una notizia riportata da Donato, *vita Verg.* 30) ancor prima che l’opera dell’amico fosse pubblicata: *Cedite Romani scriptores, cedite Grai: Nescio quid maius nascitur Iliade* (2.34.65).

nella diversità dei valori strutturali ed ideologici»⁵⁵⁶: come Ulisse si reca agli Inferi per interpellare Tiresia, così Enea vi discende per interrogare il padre Anchise⁵⁵⁷.

Ma Virgilio, pur riferendosi all'esempio omerico⁵⁵⁸ – oltre che, come rileva Pascal⁵⁵⁹, alle credenze popolari ed alle speculazioni teologiche e filosofiche antiche – si allontana consapevolmente da esso, caricando così la discesa negli Inferi di Enea di un significato originale ed unico nella struttura complessiva dell'opera⁵⁶⁰.

Omero non è però la sola fonte per il nostro poeta.

Pascal⁵⁶¹ evidenzia come Virgilio sia stato influenzato da alcuni manuali mitologici sulla discesa agli inferi, a noi giunti solo in minima parte, quali un trattato di Eraclide Pontico, compendiato poi da Agatarchide, parte di un'opera di Apollodoro sugli dei, l'opera di Porfirio sullo Stige, un'opera di Democrito sull'Ade.

Il poeta dell'*Eneide* sembra attingere, inoltre, almeno da altri tre autori greci: Platone, Pindaro e Aristofane. Non è un caso, che, autorevolmente, già Pio Rajna⁵⁶² affermava che Virgilio «costruisce il suo edificio con pietre venute di Grecia». Al proposito, il medesimo studioso⁵⁶³ proponeva perfino che fosse più appropriato istituire un confronto tra Platone e Virgilio piuttosto che tra quest'ultimo e Omero. Nell'Oltretomba virgiliano si rinvengono, infatti, echi

⁵⁵⁶ G. D'IPPOLITO, s.v. 'Odissea', in *Encicl. Virg.* III (1987) 824.

⁵⁵⁷ Tra i due poemi, come noto, occorre però ricordare una differenza sostanziale: mentre Omero - in prima persona - racconta una pura evocazione delle anime, Virgilio - in terza persona - si riferisce ad un viaggio ultraterreno spiegandone accuratamente la struttura e i personaggi. Il Giorni (a commento, in *Virgilio, Eneide, Libro VI*, Firenze 1953, 6) riferisce che l'*Odissea* fa leva sul passato, sostituendo il mondo della grandezza eroica, ormai tramontata, al mondo della realtà in cui gli affanni e le tribolazioni della vita comune prendono il sopravvento e fanno scorgere ciò che fu in una luce di sogno che non si avvererà mai più; l'*Eneide* invece lascia da una parte le miserie della vita mortale con tutti i suoi dolori umani, e spinge lo sguardo nel futuro che, quanto è più lontano, tanto più appare grande, nobile e solenne.

⁵⁵⁸ Al proposito cfr. G. GARBARINO (*L'Eneide nella tradizione epica greca e latina. Corso universitario*, Torino 1922, 43 ss.): «tutte le numerosissime riprese omeriche sono sapientemente motivate in relazione sia al contenuto di partenza sia a quello di arrivo».

⁵⁵⁹ *Le credenze d'Oltretomba*, II cit. 49.

⁵⁶⁰ F. VARIESCHI (cur.), *Virgilio, Eneide, Libro VI*, Milano 1995, 13, sostiene che il viaggio ultraterreno di Enea «segna il passaggio dal piano della semplice narrazione mitica a quello della vera e propria predestinazione fatale, che al termine di un itinerario purificatorio viene illustrata ad Enea dal padre Anchise attraverso la parata dei suoi più illustri discendenti romani fino ad Augusto».

⁵⁶¹ *Le credenze d'Oltretomba*, II cit. 3.

⁵⁶² *La materia e la forma della Divina Commedia*, cit. 141.

⁵⁶³ *La materia e la forma della Divina Commedia*, cit. 128.

di almeno tre opere platoniche: il *Gorgia*, il *Fedone* e la *Repubblica*⁵⁶⁴, come ha ritenuto, autorevolmente, anche Paratore⁵⁶⁵.

Tuttavia, nella rappresentazione del Tartaro Virgilio sembra essersi ispirato anche alla II Olimpica di Pindaro (vv. 61 ss.). Setaioli⁵⁶⁶, dopo aver spiegato che già gli antichi avevano osservato influenze pindariche sul poeta mantovano, evidenzia come i rapporti più interessanti tra i due autori siano proprio quelli riguardanti l'Oltretomba: è infatti ripresa la concezione secondo cui le anime vengono poste nel mondo ultraterreno per espiare le colpe commesse in vita.

La dottrina, peraltro, non ha escluso che nella descrizione virgiliana dell'Oltretomba si possono riscontrare anche altre possibili dipendenze da fonti greche: in particolare per ciò che concerne il rapporto con i commediografi (e segnatamente le *Rane* di Aristofane) e il teatro tragico: La Penna⁵⁶⁷ al proposito, descrive la presenza di Sofocle nel poema virgiliano come rara ma incisiva, quella di Euripide costante e del tutto perspicua⁵⁶⁸:

3. Le categorie anonime di 'peccatori'. I quattro 'blocchi' virgiliani

Come s'è visto Virgilio si riferisce, quindi, alla tradizione greca sui peccatori e sulle pene dell'Oltretomba.⁵⁶⁹ Dieterich,⁵⁷⁰ non a caso, evidenzia come il sacrilegio nei confronti dei genitori, il tradimento della patria, l'adulterio e l'avarizia siano colpe introdotte in età antica

⁵⁶⁴ Invero, alla fine del *Gorgia* (c. 79), Platone - come noto - narra il mito del giudizio dei morti. Il filosofo, dopo aver precisato che nel Tartaro dimorano per lo più le anime dei tiranni, dei re, e dei potenti, e cioè di coloro che in vita hanno commesso le colpe più gravi a causa del potere loro conferito, conclude asserendo come sia necessario castigare chi ha peccato. Nel *Fedone* (c. 15) Platone - attraverso il racconto di Socrate - descrive la topografia dell'Ade e spiega come coloro che hanno commesso crimini inespugnabili siano condannati a vivere lì in eterno. Alla conclusione della *Repubblica* (l. 10) è, infine, narrato il mito di Er che - come noto - di ritorno alla vita, descrive tutto ciò che ha visto nel mondo ultraterreno in relazione ai premi e ai castighi riservati agli uomini da parte degli dei come conseguenza delle loro azioni.

⁵⁶⁵ E. PARATORE (cur.), *Virgilio, Eneide*, III, Libri V-VI, cit., 305.

⁵⁶⁶ A. SETAIOLI, s.v. "Pindaro", in *Encicl. Virg.* IV 1990, 107 ss..

⁵⁶⁷ *L'impossibile giustificazione della storia*, cit. 166 ss.

⁵⁶⁸ sul punto, vd. anche A. MARTINA' s.v. "Euripide", in *Encicl. Virgil.* II cit., 427 e ss., che illustra con chiarezza gli elementi di contatto fra i due autori

⁵⁶⁹ Il tema delle fonti di Virgilio nella descrizione dei peccatori dell'Ade è, invero, quanto mai complesso ed oggetto di una letteratura molto ampia di cui, in una sede siffatta, non è evidentemente possibile dar conto, neppure cursoriamente. Ciò che viceversa mi preme rilevare è che Virgilio - come si vedrà *infra*, §§ 5 ss. - trasforma in senso romano le categorie di peccatori riprese da modelli greci.

⁵⁷⁰ A. DIETERICH, *Nekyia: Beitrage zur Erklarung der neuentdeckten Petrusapokalypse*², Berlin 1913, 163 ss.

dalla poesia e dalla letteratura greca e successivamente riprodotte nella letteratura latina, in particolare da Virgilio nella sua descrizione dei peccatori del regno dei morti. Ma, sul punto, occorre a questo punto chiarire che il nostro poeta, pur avendo evidentemente presenti i modelli greci, assegna – come si vedrà⁵⁷¹ – alle fattispecie descritte una valenza tipicamente romana. Austin sostiene, infatti, che nei versi 608 e seguenti «the background is largely Greek but its application is to aspects of contemporary Rome».⁵⁷² Sempre Austin rileva, inoltre, come nel passo in esame Virgilio «turns from myth to real life, from individuals to categories, in three pairs of parallel sins with a common basis, the violation of laws of *pietas*».⁵⁷³ Il poeta elenca dunque categorie generali e *innominate* di ‘peccatori’, e non già individui ben identificabili; egli non procede alla descrizione di persone note (come accade in altri modelli di discesa nell’Ade della letteratura classica), bensì espone un elenco di categorie astratte di violatori di precetti fondamentali della *civitas*.

Esse sono rappresentate, nell’ordine, dai seguenti soggetti: coloro che hanno odiato i fratelli finché erano in vita, hanno picchiato un genitore, hanno ordito una frode ai danni di un cliente, hanno accumulato da soli ricchezze senza dividerle con i propri cari, sono stati uccisi per adulterio, hanno seguito in guerra una fazione empia e non hanno esitato a tradire la fiducia dei padroni.

Le categorie medesime, peraltro, sembrano scandite da rapporti interni ad esse, tra le diverse fattispecie di ‘peccatori’ consegnate al Tartaro: a me paiono evidenti, infatti, anche lessicalmente, quattro distinti ‘blocchi’. Il primo sembra rappresentato dai ‘peccatori’ contro la famiglia (nel senso romano del termine, comprendente quindi anche il rapporto di clientela): odio tra fratelli, percosse al genitore, *fraus* al cliente; il secondo è costituito dagli avari (coloro che accumulano ricchezze solitariamente e si rifiutano di dividerle); il terzo comprende gli uccisi a causa di adulterio; il quarto è dato da quanti si schierarono contro quella che, con molta approssimazione, si può definire una *legittima gerarchia*, dal punto di vista pubblico e da quello dei rapporti tra privati: si tratta di chi ha seguito armi empie tradendo i padroni (il riferimento è alla campagna di Ottaviano contro Sesto Pompeo, come aveva già notato Servio, su cui si dirà appresso).⁵⁷⁴

Nel complesso, si tratta di colpevoli verso l’ordine familiare e sociale. La logica che ha mosso il poeta è chiara. Egli giudica degni del Tartaro quanti si sono macchiati di misfatti in grado di

⁵⁷¹ Cfr. *infra*.

⁵⁷² R.G. AUSTIN. *P. Vergilii Maronis, Aeneidos liber sextus* cit., 194.

⁵⁷³ AUSTIN, *P. Vergilii Maronis, Aeneidos liber sextus* cit., 194.

⁵⁷⁴ Cfr. *infra*.

turbare la nuova morale augustea cui s'ispira l'intero poema: tornerò più avanti diffusamente su questo punto.⁵⁷⁵

In successione – il cui ordine può anche dipendere, come ovvio, da esigenze strettamente metriche e letterarie –, il poeta menziona coloro che operarono il male verso i fratelli, i *parentes*, il cliente,⁵⁷⁶ i congiunti (*sui*),⁵⁷⁷ il coniuge e il *dominus*.⁵⁷⁸

L'elenco di tali violazioni di *officia* sembra seguire una logica precisa: le fonti, d'altro canto, ci mostrano come, ai tempi di Virgilio, l'intellettualità romana dibattesse in modo intenso ed approfondito quale dovesse essere, appunto, la gerarchia tra i medesimi *officia*.⁵⁷⁹ Si tratta di fattispecie evidentemente correlate tra loro, di rapporti fondati su vincoli domestici ai quali comunque presiedeva la *fides* o – come efficacemente chiarito da Austin⁵⁸⁰ – la *pietas*.

4. I condannati di *Aen.* 6.608-614 come violatori di *officia*

Un superficiale esame del testo potrebbe semplicemente limitarsi a metterlo in rapporto con precetti connessi alla morale corrente al tempo in cui Virgilio scriveva. Il poeta, infatti, decide di porre nell'Ade i dissacratori dei più alti valori della società romana, coloro che avevano

⁵⁷⁵ Cfr. *infra*.

⁵⁷⁶ E. CANTARELLA, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano 1991, 295, evidenzia come, sulla base di un'opinione tralaticia, in età antica il rapporto tra patrono e cliente fosse equiparato a quello tra padre e figlio.

⁵⁷⁷ I *sui* sono intesi da Servio (*Aen.* 6.612) come i *cognati*, cioè i parenti di sangue. A tale proposito, A.M. GUILLEMIN (cur.), *Virgile, Énéide. Livre VI*, Paris 1942, 87, sostiene che «La bienfaisance, c'est-à-dire le partage de ses propres biens avec des parentes ou des amis moins fortunés, était une obligation antique à la quelle Cicéron, dans le *De officiis*, et Sénèque, dans le *De beneficiis*, ont consacré bien des pages».

⁵⁷⁸ F. FLETCHER (cur.): *Virgil, Aeneid VI*, Oxford 1941, 507, definisce i soggetti contemplati nei versi dal 608 al 614 come «*violators of relative duties*». Virgilio avrebbe posto nell'Ade «(1) those who have violated duty to their brothers, (2) to their parents, (3) to their clients, (4) to their kindred generally, (5) to their married fellow-citizens, (6) to their country, (7) to their masters». Tuttavia, quanto ai *quique arma secuti impia nec veriti dominorum fallere dextras*, pur indicando il Fletcher due fattispecie diverse (i traditori della patria e dei padroni), l'espressione virgiliana sembra riferirsi ad un'unica categoria (vd. *infra*, § 6). Si tratta degli schiavi ribelli, da identificarsi con i seguaci di Sesto Pompeo. Una siffatta interpretazione è chiarita, anzitutto, dalla struttura complessiva dei versi virgiliani. Invero, a partire dal verso 6.610 il pronome relativo *qui* introduce singole figure – non meglio specificate – di colpevoli, quand'anche, come per gli avari, la descrizione si scinda in due frasi. Inoltre, anche la struttura sintattica del passo in esame e l'uso di *nec*, che collega *veriti* a *secuti*, inducono ad una interpretazione unitaria del testo.

⁵⁷⁹ O. DILIBERTO, *Materiali cit.*, 404.

⁵⁸⁰ Cfr. *supra*.

destabilizzato l'ordine costituito: quello della familia⁵⁸¹44 e quello della *civitas*. Si tratta, in fondo, della violazione di determinati *officia*, intesi non come semplici doveri di natura sociale o morale, ma anche come obblighi aventi una precisa valenza di natura giuridica.⁵⁸²45

Una tale conclusione, pur avendo il merito della semplicità, non riesce tuttavia, a mio modo di vedere, a chiarire la complessità del testo nella sua logica intrinseca e nell'economia generale dell'opera virgiliana. Il problema è cercare di comprendere se – nel delineare le figure innominate consegnate alla dannazione – Virgilio si riferisse semplicemente ai principi morali (e all'ideologia) che pervadevano il nuovo assetto costituzionale a lui contemporaneo, o se, viceversa, egli – proprio nel tentativo di esaltare ancor più quei medesimi principi – li connettesse a immagini e precetti normativi preesistenti e già noti ai romani. La prima soluzione è stata focalizzata, tra gli altri, da Berry. A suo avviso nel passo in esame «the reference to the contemporary scene is unmistakable».⁵⁸³Tuttavia, mentre per i dannati (sempre anonimi) dei versi che seguono più avanti nel poema (*Aen.* 6.621-624), il medesimo Berry riesce comunque a trovare una identificazione, anche sulla scorta dei commentatori antichi (*Serv. ad locc.*), in Antonio e Catilina (e cioè «particular individuals»),⁵⁸⁴ per il passo qui considerato si limita, piuttosto frettolosamente, ad affermazioni di principio: egli ammette infatti che in *Aen.* 6.608-614 vengono delineate «categories of criminal»⁵⁸⁵ e non già personaggi contemporanei a Virgilio, in qualche modo identificabili. Ma poi, nel momento in cui cerca di spiegare la presunta 'contemporaneità' (rispetto a Virgilio) dei riferimenti ai dannati dei versi in esame, non riesce a proporre altro che la menzione della legislazione augustea concernente l'adulterio (*quique ob adulterium caesi*), nonché la chiara allusione virgiliana alla campagna di Ottaviano contro Sesto Pompeo (*R. Gest. div. Aug.* 25.1), come già peraltro aveva sottolineato Servio (*Aen.* 6.612-613).⁵⁸⁶ Che nei versi in esame si colgano echi della morale augustea, come detto, è evidente. Ma a me pare che il catalogo di dannati di *Aen.* 6.608-614 abbia ben altro spessore, in quanto – su un fondo orfico che è già stato

⁵⁸¹ ZAFFAGNO (s.v. *adulterium* cit., 31) ha evidenziato, infatti, come Virgilio in *Aen.* 6.608 ss. abbia elencato veri e propri *crimina*, tra loro affini, contro la *familia*.

⁵⁸² Sull'importanza degli *officia* in età arcaica vedi DILIBERTO, *Materiali* cit. I, 387 ss. e bibliografia ivi citata.

⁵⁸³ D.H. BERRY, *The Criminals in Virgil's Tartarus. Contemporary Allusions in Aeneid 6.621-4*, in *The Classical Quarterly* n.s. 42/2 (1992) 416 ss.

⁵⁸⁴ BERRY, *The Criminals in Virgil's Tartarus* cit., 416 e 420 (per le conclusioni).

⁵⁸⁵ BERRY, *The Criminals in Virgil's Tartarus* cit., 416.

⁵⁸⁶ Sul punto, rinvio a quanto sosterrò *infra*.

plausibilmente riconosciuto⁵⁸⁷ – si innestano fattispecie che sembrano a loro volta rimandare all'antica tradizione giuridica romana.

Già a suo tempo Pascal aveva sostenuto trattarsi di una «descrizione efficacissima di colpe e delitti» in cui «è notevole come, più ancora che la tradizione letteraria, si ravvisi l'influenza delle leggi romane e più propriamente delle leggi delle XII Tavole». ⁵⁸⁸ Tra gli altri, ⁵⁸⁹ anche Paratore⁵⁹⁰ ha osservato – ancorché da storico della letteratura e non da giurista – come nei versi in esame si avvertano echi della giurisprudenza romana; ma pure la letteratura giusromanistica – come peraltro ben noto – ne ha già sottolineato alcuni.

Occorre analizzare, pertanto, a questo punto dell'indagine, di quali reminiscenze si tratti e quali considerazioni suggerisca, al moderno interprete, un siffatto riferimento virgiliano.

5. Richiami virgiliani alla tradizione giuridica romana: *leges regiae* e XII Tavole

Si è precedentemente rilevato⁵⁹¹ come già nelle fonti classiche non manchino indicazioni a favore di conoscenze virgiliane in tema di tradizione giuridica antica: il che è stato sottolineato dalla dottrina giusromanistica a più riprese.⁵⁹²

Tali conoscenze virgiliane sembrano essere confermate dalla presenza, nel passo in esame, di taluni riferimenti di natura giuridica.

Anzitutto, Virgilio sembra evocare le due *leges regiae* ⁵⁹³ ricordate da Festo⁵⁹⁴ che avrebbero sanzionato con la sacertà la *pulsatio* del figlio nei confronti del *parens*⁵⁹⁵ (attribuita a Servio

⁵⁸⁷ Cfr. in particolare M. TREU, *Die neue 'orphanische' Unterweltsbeschreibung und Vergil*, in *Hermes* 82 (1954) 24 ss., spec. 44-46.

⁵⁸⁸ C. PASCAL, *Le credenze d'Oltretomba* II cit., Torino 1924, 60.

⁵⁸⁹ J.E.G. ZETZEL, *Roman Memento* cit., 271, sulla scorta di E. NORDEN (P. Vergilius Maro, *Aeneis Buch VI*, cit. ,287 ss.), chiarisce come in *Aen.* 6.608-624 «Virgil gives the crimes he lists a specifically Roman color»; nello stesso senso A. POWELL, *The Peopling of the Underworld* cit., 87, spiega come in *Aen.* 6.608-627 «Roman affairs must have been part of what the poet had in mind».

⁵⁹⁰ E. PARATORE (cur.): *Virgilio, Eneide, III, Libri V-VI*, Milano 1979, 306.

⁵⁹¹ Cfr. *supra*.

⁵⁹² Cfr. *supra*.

⁵⁹³ Del resto, in *Aen.* 6.809-811 Virgilio esplicitamente menziona l'attività normativa di Numa, come noto re legislatore per eccellenza nella tradizione antica: *Nosco crines incanaque menta / regis Romani, primis qui legibus urbem / fundabit*, che viene designato come re con la chioma e dal mento canuto, fondatore della nuova città. Si tratta della lunga digressione nella quale Anchise mostra al figlio Enea, insieme alla Sibilla, i personaggi illustri della storia di Roma, antesignani della dinastia giuliana, alla quale assicura – come si sa – mirabolanti imprese. Dopo aver dunque parlato dei più importanti tra i latini precedenti alla fondazione della città (vv. 6.752-776), aver poi trattato delle origini di Roma e di Romolo (vv. 6.777-787) ed aver infine svolto la digressione sugli *Iulii*, Virgilio passa in rassegna, rapidamente, le vicende dei re: quando scrive di Numa, quindi, fa esplicito

Tullio) e quella della nuora verso il suocero⁵⁹⁶ (promulgata, a dire di Festo, da Romolo e Tito Tazio). Nei versi in esame si fa, invero, esplicito riferimento a quanti si trovano nel Tartaro

riferimento alla sua attività legislativa, grazie alla quale, per primo, egli avrebbe fondato la città, appunto, *legibus*. È, certo, la conferma di un *topos* storico e letterario (Numa re legislatore per eccellenza), ma Virgilio ne parla con la consapevolezza di chi ha ben chiaro l'argomento di cui sta trattando, a conferma della sua conoscenza anche dell'esistenza della più antica legislazione romana, attribuita, appunto, ai re. Servio, peraltro, commentando l'elogio tributato da Virgilio (*Aen.* 6.859) a M. Claudio Marcello (generale vittorioso contro i galli insubri, i siracusani e i cartaginesi, antenato di quel Marcello considerato possibile successore di Augusto, ma morto prematuramente nel 23 a.C.), immagina che i versi del poeta possano essere più rettamente intesi proprio alla luce di una legge numana (Serv. *Aen.* 6.859): ma, per quanto suggestivo appaia il riferimento serviano, non abbiamo alcuna prova che il poeta alludesse effettivamente a tale disposizione normativa. Sul punto, vd. il classico lavoro di H.E. BUTLER, *Virgil, Aeneid 6.859*, in *The Classical Review* 33/3-4 (1919) 61 ss.

⁵⁹⁴ Fest. p. 260.4-11 L., s.v. *Plorare* : *si parentem puer verberit, ast olle plorassit (parens), puer divis parentum sacer esto* (Servio Tullio) (cfr. *FIRA* I, p. 17; G. FRANCIOSI *Leges regiae* cit. 41); *si nurus, sacra divis parentum estod* (cfr. *FIRA* I, p. 9; FRANCIOSI, *Leges regiae* cit., 41).

⁵⁹⁵ Il richiamo alla legge regia in esame a me non pare dubitabile. Non va tuttavia trascurata la circostanza che l'offesa al padre (di qualunque entità) fosse, come noto, un *topos* comune, soprattutto in ambiente retorico, per indicare una colpa gravissima. NORDEN (P. Vergilius Maro, *Aeneis Buch VI* cit., 288) commenta in questi termini il passo in esame: «Wenn Virgil diese Vorstellung wiedergibt mit *quibus pulsatus parens*, so erinnerte sich, wie schon J. Bernays (Ges. Abh. II 144,145) bemerkte, der römische Leser. and das auf Servius Tullius zurückgeführte, wahrscheinlich in ältester Zeit aus griechischem Recht (Solon? vgl. Demosthenes 24,103) entlehnte Gesetz *sei <quem?> parentom pover verberid ast ole plorasid, pover deivois parentom sackos estod* (nach Festus 230), wie denn auch Plautus Pseud. 355 die Worte *verberavisti patrem atque matrem* unverändert aus seiner Vorlage herübernehmen konnte (vgl. Usener, Rh. Mus. LVII, 1901,26)». Anche Orazio, *epod.* 3.1, pur non riferendosi propriamente alla *pulsatio* nei confronti del *parens* («delitto già di per sé odioso alla mentalità patriarcale dei romani», come si legge in CAVARZERE *Il libro degli Epodi* cit., 137) – bensì ad un «particular brutal type of parricide», rinviando probabilmente alla *lex Cornelia de sicariis* indicata da L.C. WATSON (*A Commentary on Horaces Epodes*, Oxford 2003, 130), assumeva la formula imprecatoria *si quis* che, pur comune a molte leggi, richiamava le antiche formulazioni delle leggi *sacrae*. WATSON (*A Commentary on Horaces Epodes* cit., 130) sostiene infatti che «the explanation lies in the fact that in common with many laws of classical antiquity, the punitive sanctions of early Roman laws such as *leges sacrae* were originally expressed as curses». D'altra parte, AUSTIN (*Aeneidos liber sextus* cit., 194 sul *pulsatus parens*) tra i passi paralleli a Verg. *Aen.* 6.609 cita Sen. *contr.* 9.4 e Ps.- Quint. *decl. min.* 358; 362; 372 e rinvia a F. BONNER, *Roman Declamation*, Liverpool 1949, 96.

⁵⁹⁶ Sulla *pulsatio* del *puer* e della *nurus*, nell'ambito di una letteratura molto ampia, vd. da ultimo L. PEPPE, *Note minime di metodo intorno alla nozione di Homo Sacer* cit., 431 s.

perché avevano colpito un genitore (v. 609: *pulsatus parens*), come sottolineato con particolare attenzione dalla dottrina.⁵⁹⁷

Inoltre, il poeta colloca nel Tartaro quel patrono che avesse compiuto *fraus* nei confronti del cliente. Anche in questo caso, il richiamo alla normativa romana più antica a me pare evidente. Si tratta, infatti, di un'allusione esplicita o ad una *lex regia* o ad un versetto delle Dodici Tavole: nel primo caso, si tratterebbe della norma romulea, tramandata da Dionigi di Alicarnasso,⁵⁹⁸ che avrebbe punito con la *consecratio* ad una divinità infernale la violazione della *fides* del patrono nei confronti del cliente e viceversa (v. 609: *fraus innexa clienti*); nel secondo caso, sarebbe un riferimento all'analoga norma decemvirale (*FIRA I*, 62), che prevedeva, come noto, anch'essa la sacertà nei confronti del *patronus* macchiatosi del medesimo *crimen*. A quest'ultima, peraltro, fa esplicito riferimento Servio, commentando il passo in esame, attribuendo proprio al precetto decemvirale la citazione virgiliana.⁵⁹⁹ È difficile, evidentemente, sulla base dei versi in esame, giungere a conclusioni certe: se, cioè, il poeta avesse in mente il precetto romuleo o la successiva norma delle Dodici Tavole. Quest'ultima, apparentemente, sembrerebbe la più rispondente al dettato letterale del verso (*fraus innexa clienti*), poiché nella legislazione regia era sanzionata la violazione della *fides* del patrono verso il cliente e viceversa, mentre le Dodici Tavole avrebbero previsto solo la sanzione a carico del medesimo patrono, come si legge nel testo virgiliano in esame. Le due norme, tuttavia, non differivano tra loro in modo sostanziale: si trattava, come è stato osservato, di una «parziale identità».⁶⁰⁰ Tuttavia, pur non sapendo con certezza a quale delle

⁵⁹⁷ La FASCE, s.v. *parens*, in *Encicl. Virgil. cit.*, 971, ritiene, infatti, che il termine *parens* si riferisca al padre o alla madre; nello stesso senso AUSTIN, *Aeneidos liber sextus cit.*, 194, il quale rinvia peraltro anche a due passi greci (Plat. *Phd.* 114a; Aristoph. *Ra.* 139) in cui si parla espressamente di padre e madre.

⁵⁹⁸ Dion. Hal. 2.10 (cfr. *FIRA I*, p. 4; FRANCIOSI, *Leges regiae cit.*, 50 s.).

⁵⁹⁹ Serv. *Aen.* 6.609: «*Aut fraus innexa clienti*» *ex lege XII tabularum venit, in quibus scriptum est «patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto»*. Servio, peraltro, sicuramente conosce le *leges regiae* (ecl. 4.43: a proposito dell'omicidio involontario = *FIRA I*, pp. 13 s.), ma non sempre le riconosce: basti pensare che nel suo commento non fa cenno proprio alla norma appena richiamata concernente le percosse verso il *parens*. Sul punto, vd. per tutti SERRAO, s.v. *fraus*, in *Encicl. Virgil. cit.*, 589 s. e, da ultimo, P. ARCES, *Note in tema di 'sacrorum detestatio'*, in *Diritto e Storia* 5 (2006) 27 s. e ivi nt. 139. Sulla capacità del tardo commentatore di cogliere 'impeccabilmente' anche gli aspetti giuridici connessi ai testi virgiliani vd., da ultimo, D. MANTOVANI, *Un giudizio capitale nelle Satire di Lucilio*, in B. SANTALUCIA (cur.) *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia 2009 27 nt. 8 (in *Ath* 95 [2007] 523 nt. 8).

⁶⁰⁰ L. GAROFALO, *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova 1973, 14 s. e ivi note (con discussione della letteratura precedente), ripreso in ID., *Studi sulla sacertà cit.*, 24 e ivi note.

due norme ascrivere il riferimento di Virgilio alla *fraus* verso il cliente, è però chiaro che il poeta, in ogni caso, con l'espressione in esame rievocò, ancora una volta, la tradizione giuridica antica.

Ma v'è di più. Al verso 6.612 Virgilio colloca nel Tartaro, insieme ai colpevoli verso l'ordine familiare e sociale, coloro che sono stati uccisi per adulterio, disonorando il vincolo familiare. Il poeta non pone nell'Ade gli uccisori, ma gli uccisi: l'adulterio rappresenta – nell'ottica virgiliana – il vero misfatto: l'omicidio dunque è stato compiuto *iure*. I *caesi ob adulterium* del verso virgiliano sono certamente gli uccisi in forza del diritto a punire direttamente con la morte chi aveva provocato un sacrilegio nei confronti della famiglia.

L'espressione *qui ob adulterium caesi* è posta al maschile. I soggetti evocati da Virgilio sembrano identificarsi con gli uomini, complici nelle relazioni extraconiugali. Inteso in questi termini, il testo pare prefigurare la *lex Iulia de adulteriis coercendis* che, come ben noto, accordava al padre il diritto di uccidere non solo la donna colta sul fatto ma anche il correo e, al marito, il solo amante maschio sorpreso in flagrante nella propria casa, se di estrazione sociale modesta.⁶⁰¹ La promulgazione della legislazione augustea in tema di adulterio (18-16 a.C.)⁶⁰² è, tuttavia, posteriore alla redazione del poema, risalendo agli anni immediatamente seguenti la morte di Virgilio. È chiaro però che il verso in esame si inserisce perfettamente nel contesto ideologico, culturale e politico in cui fu composta l'*Eneide* che, già caratterizzato dalla restaurazione augustea in tema di *mores*, ispirerà, di lì a poco, quelle precise scelte legislative in materia.

Se, da un canto, i *qui ob adulterium caesi* appaiono indicare solamente gli uomini uccisi per adulterio con diretta allusione all'ideologia augustea, dall'altro, la medesima espressione potrebbe altresì essere riferita a persone di entrambi i sessi. In tal caso, Virgilio, rievocherebbe anche l'antica legge romulea, riferita da Dionigi di Alicarnasso,⁶⁰³ che già prevedeva il *ius occidendi* (da parte del marito) nei confronti della moglie adultera.⁶⁰⁴

A me non sembra, dunque, ipotesi infondata pensare che Virgilio con l'espressione *qui ob adulterium caesi*, non solo abbia richiamato l'ideologia augustea, ma abbia altresì voluto collegare – potrebbe dirsi – lo *spirito del tempo* che egli viveva (e che esaltava nel poema) alla

⁶⁰¹ Su tutto ciò, per tutti, vd. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale* cit., 201 ss. e spec. 203.

⁶⁰² Sul punto vd. ancora SANTALUCIA, *Diritto e processo penale* cit., 202.

⁶⁰³ Dion. Hal. 2.25.6 (cfr. *FIRA I*, p. 7; FRANCIOSI, *Leges regiae* cit., 41 s.). Sulla norma regia in esame, di tormentatissima interpretazione, vd. per tutti, da ultima, GIUNTI, *Consors vitae* cit., 12 ss., 32 ss. e *passim*.

⁶⁰⁴ Del resto anche ZETZEL, *Roman Memento* cit., 271 nt. 33, non sembra essere persuaso dall'idea che il riferimento all'adulterio in 6.612 sia connesso solamente alla *lex Iulia de adulteriis* ma, al proposito, non offre alcuna diversa interpretazione.

tradizione giuridica antica a lui nota, precedendo così la *lex Iulia de adulteriis coercendis* – ancora non promulgata – ma di cui evidentemente si avvertivano i prodromi⁶⁰⁵ – oppure avendo alla mente la normativa augustea matrimoniale anteriore al 18 a.C. sulla quale ha recentemente richiamato l’attenzione Dario Mantovani.⁶⁰⁶

6. *I quique arma secuti impia nec veriti dominorum fallere dextras*. Una diversa lettura

Resta da chiedersi, in un’elencazione siffatta di delitti e relative sanzioni, in che rapporto stiano le statuizioni normative ora analizzate (*pulsatio* verso il genitore, *fraus* al cliente, adulterio), con le altre figure ad esse collegate nel testo virgiliano (odio per i fratelli, accumulazione delle ricchezze e avarizia nei confronti dei propri cari, tradimento del *dominus*). Il punto è, a mio giudizio, tutt’altro che secondario, perché sembrerebbe trattarsi, anche per le altre figure ritenute degne dell’Ade, di precise fattispecie, in qualche modo giuridicamente rilevanti. Per ciò che mi risulta, le fonti non consentono, tuttavia, diversamente dalle tre figure precedentemente analizzate, di individuare con relativa persuasività una tradizione giuridica antica che sanzionasse tali comportamenti: ma la circostanza intrinseca che Virgilio collochi insieme, nell’Ade, tutte quelle fattispecie ritenute meritevoli di condanna, suscita, a mio modo di vedere, una forte suggestione.

Piuttosto, alla luce delle fonti a nostra disposizione, si possono provare a svolgere alcuni parziali approfondimenti che credo non inutili. Infatti, perlomeno in relazione ad una delle fattispecie ora in esame, i testi in nostro possesso suggeriscono una proposta di lavoro che va

⁶⁰⁵ Non è questa tuttavia la sede per affrontare la questione se la normativa introdotta da Ottaviano prima della *lex Iulia de adulteriis coercendis* – sulla quale di recente ha posto l’attenzione, come si vedrà appresso, D. MANTOVANI, *Leges et Iura P(opuli) R(omani) restituit* cit., 38 ss. – contenesse a sua volta gli elementi relativi alle relazioni sessuali extraconiugali: questione ampiamente dibattuta in dottrina (vd. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie* cit., 258 nt. 101; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*³ cit. 31 ss).

⁶⁰⁶ *Leges et Iura P(opuli) R(omani) restituit* cit., 38 ss. e letteratura ivi citata. Quanto all’adulterio in particolare, ultimamente è intervenuta C. FAYER, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Concubinato, divorzio, adulterio* III cit. 202 ss., ove si ripropone che prima della promulgazione della *lex Iulia de adulteriis coercendis* fosse previsto il potere del marito di uccidere impunemente «non solo la moglie colta in flagrante adulterio ma anche il correo», rivendicando dunque su entrambi «il grave oltraggio ricevuto». Tale conclusione è radicata nell’univoco significato di tre satire di Orazio: 1.2.41-46; 1.2.127-134 e 2.7.61-63 (pubblicate tra il 35 ed il 30 a.C.) che, per quanto mi consta, risultano parzialmente utilizzate dalla dottrina giusromanistica (ad esempio: GIUNTI, *Adulterio e leggi regie* cit., 81 nt. 51, che menziona *sat.* 1.2.41 quale fonte per indicare le pene corporali cui si esponeva il *moechus*; G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis* cit., 269 nt. 6, il quale, come la Giunti, si occupa di *sat.* 1.2.41 per chiarire le misure afflittive patite dall’adultero). Tra i passi considerati il più significativo appare forse 2.7.61-63: *Estne marito / matronae peccantis in ambo iusta potestas / in corruptorem vel iustior?*, ma non è questa la sede per soffermarsi sulla problematica in esame.

nella direzione di un collegamento tra le figure condannate nell'Aeneide virgiliano: mi riferisco ai *quique arma secuti /impia nec veriti dominorum fallere dextras* (Aen. 6.612-613). L'interpretazione tradizionale, sulla scorta del commento serviano,⁶⁰⁷ vede in questa categoria unica di colpevoli⁶⁰⁸ gli schiavi ribelli, i traditori della *fides* nei confronti del *dominus*. In questo senso il richiamo all'attualità si fa più stringente: gli schiavi *secuti nec veriti dominorum fallere dextras* sono i seguaci di Sesto Pompeo che avevano condotto una guerra contro le forze di Ottaviano. Già, Butler⁶⁰⁹ ebbe a sostenere che Virgilio, più che riferirsi genericamente alla guerra civile, «had Sextus Pompeius more especially in mind»: il che consentiva ad Austin⁶¹⁰ di affermare che il verso 6.612 «is so closely linked to *dominorum fallere dextras*». La circostanza che i versi in esame vadano interpretati come un'unica allusione alla campagna di Ottaviano contro Sesto Pompeo – che nella propaganda augustea era dipinto come a capo di un esercito di schiavi⁶¹¹ – è quindi largamente prevalente in dottrina. Virgilio, ancora una volta, è interprete ed antesignano della nuova ideologia augustea: in questo caso, nel senso della condanna nei confronti dei traditori dei propri capi e del conseguente ristabilimento della pace dopo anni travagliatissimi nella vita interna della repubblica.

A me pare, peraltro, che il riferimento (con implicita esaltazione) alla nuova età di pace traspaia con tutta evidenza dal testo di Virgilio. Giova ricordare che il poeta, peraltro, così facendo, crea una sorta di *topos* nella letteratura latina a lui successiva: il Principato è percepito, infatti, nella poesia latina dei decenni seguenti (ossequiosa al nuovo assetto costituzionale), come la restaurazione dell'età dell'oro, proprio perché, tra l'altro, è stata sconfitta *l'empietà delle armi*. Il *topos* virgiliano troverà la sua consacrazione ideologica definitiva nelle Ecloghe di Calpurnio Siculo, che espliciterà l'esaltazione della dinastia giulio-claudia proprio in riferimento al trionfo della pace sull'empietà di Bellona (cioè della guerra,

⁶⁰⁷ Serv. Aen. 6.612-613: *melius ergo est ut bellum a Sexto Pompeio, Pompei, filio, in Siculo freto gestum accipiamus. nam occiso patre Siciliam tenuit et collectis inde servitiis vastavit sex annis ultro citroque Siciliam.*

⁶⁰⁸ Vd. *supra*, nt. 41.

⁶⁰⁹ H.E. BUTLER, *The Sixth Book of Aeneid* cit., 209.

⁶¹⁰ AUSTIN, *Aeneidos liber sextus* cit., 195.

⁶¹¹ Cfr. Hor. *epod.* 9.9 e 4.19 (con la ricchissima nota di WATSON, *A Commentary on Horaces Epodes* cit., 169-171, *ad l.*, il quale, tra l'altro, sottolinea – p. 170 – come «Sextus's forces were mainly composed of slaves and fugitivi»); Vell. 2.73.3; R. *Gest. div. Aug.* 25.1.

ecl. 1.46-47: *Dum populos deus ipse reget, dabit impia vinctas | post tergum Bellona manus*).⁶¹²

Ma, e questo è il punto, il testo a me sembra postuli, ancora una volta, una dialettica tra presente e passato, proprio nel tentativo di collegare la restaurazione augustea degli antichi *mores* ad una remota, ed idilliaca, età primigenia di Roma.

Sappiamo, infatti, che l'assunzione di *arma impia* e la sua conseguente punizione, esaltata dall'ideologia augustea, ha tuttavia origini ben più remote: e certo non ignote a Virgilio, che infatti, non casualmente, impiega la medesima espressione (*Aen.* 12.31: *arma impia sumpsi*) a proposito di Latino che aveva mosso guerra contro Enea. In questo senso è dunque implicita la condanna non solo degli schiavi ribelli ma anche di chi – libero – segua armi empie.

Ancora un'ultima osservazione a margine di quanto sinora detto.

La tradizione classica conserva il ricordo di una specifica legge regia in tema di tradimento della patria. Come ben noto, Dionigi di Alicarnasso (3.30.7) attribuisce al regno di Tullo Ostilio la promulgazione di una *lex* (esplicitamente definita *nomos*)⁶¹³ concernente l'istituzione di tribunali competenti in materia di tradimento e diserzione. Tale legge sarebbe stata promulgata a seguito del celebre episodio di Mezio Fufezio, re albano, che, essendo in un primo momento alleato di Roma, avrebbe in seguito violato i trattati, infrangendo la *fides* ed imbracciando le armi contro i medesimi romani (Liv. 1.28.9-11). Una volta sconfitto, dunque, Fufezio merita la condanna più severa: è infatti messo a morte tramite squartamento del corpo, pena inusuale ed efferata, la cui eco, anche per la particolarità del supplizio, rimane impressa nella storia e nella letteratura latina dei secoli successivi, tanto da diventare esempio paradigmatico.⁶¹⁴ I suoi complici, come racconta ancora una volta Dionigi (3.30.7), ne seguono la sorte, per quanto non in modo così atroce: tuttavia, la differenza di fondo (per quanto ci interessa) è che la condanna capitale dei complici di Fufezio avviene da parte di tribunali istituiti da Tullo Ostilio in virtù di una legge regia, non meglio precisata,⁶¹⁵ che puniva con la morte il tradimento o la diserzione verso il nemico.⁶¹⁶

⁶¹² Su quanto si è detto, vd. per tutti T.P. WISEMAN, *Calpurnius Siculus and the Claudian Civil War*, in *JRS* 72 (1982) 57 ss.

⁶¹³ cfr. *FIRA* I, p. 15; FRANCIOSI, *Leges regiae* cit., 131.

⁶¹⁴ Sul punto, vd. DILIBERTO, *Materiali* cit. I, 271 ss. e *passim*.

⁶¹⁵ La migliore dottrina (cfr. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale* cit., 19 ss.) ritiene che le fattispecie da essa perseguite (la *proditio*, la *defectio* e altri misfatti di natura militare) fossero crimini ben distinti dalla *perduellio*. Quest'ultima, infatti, sicuramente attestata durante il regno proprio di Tullo Ostilio – ancorché oggetto di infinite discussioni –, sarebbe stata estranea «all'ambito del diritto di guerra».

⁶¹⁶ SANTALUCIA, *Diritto e processo penale* cit., 19 ss.

In ogni caso, Virgilio ben conosce e menziona l'episodio di Fufezio (*Aen.* 8.642- 644): l'eco delle parole con cui il poeta tratta della vicenda persiste nel corso della successiva letteratura latina.

Virgilio descrive l'episodio di Fufezio con particolari raccapriccianti. Lo squartamento del re fedifrago assurge ad esempio paradigmatico (*exemplum*, appunto), monito verso il futuro, deterrenza contro gli altri eventuali traditori di Roma. Le parole di Virgilio, dunque, vengono – non casualmente – riprese al termine del celebre dialogo sulla funzione preventiva della pena svolta tra Favorino e Sesto Cecilio (Africano?) in Gell. 20.1, quale esatta interpretazione del caso. Il dialogo ora richiamato, come detto, è notissimo per più di un aspetto.⁶¹⁷

Giova in questa sede, dunque, solo rammentarne pochi elementi, utili ai fini della nostra indagine. In esso, anzitutto, si discute del 'codice' decemvirale, cioè di una legislazione antichissima, a proposito della quale, in particolar modo, si sottolinea la giusta severità nelle punizioni. Appare infatti chiaro – dal racconto gelliano – che la severità delle pene (l'atrocità, in qualche caso) era considerata un utile monito nel senso della prevenzione generale dei comportamenti ritenuti altamente lesivi per la società romana. Ciò valeva, sempre a seguire Gellio, sia nel campo strettamente criminale, che in quello privatistico. Nel dialogo in esame, infatti, viene ricordato che lo squartamento (la punizione, come sappiamo, irrogata a Fufezio) era astrattamente previsto nelle Dodici Tavole anche in un caso particolare (pluralità di creditori) della procedura esecutiva sul debitore insolvente. Ma giova rammentare che nel medesimo dialogo si approva anche – sempre nel senso della deterrenza – la giusta punizione della *fraus* del patrono verso il cliente (Gell. 20.1.40), che Virgilio, non casualmente, aveva ritenuto meritevole di esser punita anche dopo la morte, collocando egli nell'Ade il patrono fraudolento. Infine, il dialogo medesimo termina proprio con la descrizione del supplizio di Fufezio, inteso quale efficace monito contro i traditori: e Gellio, conclude menzionando esplicitamente il verso dell'*Eneide* (*Aen.* 8.642-644) nel quale risuona l'accusa contro il re albano (20.1.54). Il racconto virgiliano dell'episodio era dunque ancora percepito, nel II secolo d.C., come un modello per la corretta interpretazione del significato più autentico della condanna del medesimo Mezio Fufezio.

Il tradimento della patria è dunque crimine antichissimo, connesso direttamente ad un episodio noto ed utilizzato da Virgilio nell'*Eneide*. Ancora una volta, quindi, sembra riemergere la dialettica tra passato e presente. Le *armi empie* sono, certamente, quelle imbracciate da Sesto Pompeo e dagli schiavi ribelli, ma potrebbero anche essere collegate alla più antica tradizione giuridica romana.

⁶¹⁷ DILIBERTO, *Materiali cit.*, 129 ss., 271 ss., 369 ss.

7. *Aen.* 6.608-614: tra tradizione giuridica romana antica e ideologia augustea

A questo punto dell'indagine, credo possa ragionevolmente sostenersi che il collegamento tra presente e passato rappresenti il criterio interpretativo di fondo, alla luce del quale comprendere i versi esaminati.

Invero, i grandi poeti dell'età augustea – non solo Virgilio – accolgono spesso nelle loro opere temi tipici della propaganda imperiale: l'esaltazione del principato, il ripristino degli antichi costumi, il richiamo alla religione dei padri, la difesa della tradizioni italiche, il culto della patria, degli dei e della famiglia.⁶¹⁸

Il poeta, dunque, assumendo gli ideali proposti dal *princeps*, intendeva contribuire alla loro affermazione, preparandone, per così dire, il terreno e la giustificazione ideologica.⁶¹⁹

Per raggiungere tale scopo, egli potrebbe aver scelto come strumento, tra l'altro, anche un elenco di dannati nel Tartaro che, pur provenendo da materiali letterali di origine greca, fosse però, in qualche misura, connesso anche alla tradizione giuridica romana antica e, perciò, ragionevolmente in sintonia con il modello di società propugnato da Augusto.⁶²⁰

Giova, a questo proposito, sottolineare un ulteriore aspetto. La scelta di Virgilio di menzionare nell'*Ade* anche categorie di soggetti puniti – presumibilmente – già nell'antica legislazione romana non dovrebbe destare stupore. Il poeta, infatti, sta narrando vicende collocate temporalmente alle scaturigini della Roma primitiva, in ambiente laziale e, in qualche modo, protoromano. Dunque, a mio modo di vedere, egli potrebbe, intenzionalmente, aver scelto di fare ricorso alla tradizione giuridica antica da lui (e dall'intellettualità romana coeva) conosciuta. In altre parole, Virgilio potrebbe aver deciso di elencare, almeno prevalentemente, fattispecie criminali note ai Romani, sanzionate in quanto violazioni della *fides* – intesa nel suo significato più ampio – o, in ogni caso, della *pietas*, e punite con la morte.

A questo punto, non è dunque difficile comprendere le ragioni per cui il poeta, nel voler rappresentare un contesto protoromano (Enea nel Lazio), si sia ispirato all'antica tradizione giuridica della *civitas*. Ma se ammettiamo che Virgilio, come sostenuto in questo contributo,

⁶¹⁸ Sulla poesia di età augustea, nell'ambito di una sterminata letteratura, vedi, da ultimo, per tutti, A. LA PENNA, *La cultura letteraria a Roma*, Roma-Bari 2006, 89 ss. e (per la relativa bibliografia) 207 ss.

⁶¹⁹ SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus* cit., 48 s. ritiene, non a caso, che «l'*Eneide* contribuiva a preparare le coscienze al rinnovamento morale augusteo».

⁶²⁰ Che prevedeva, appunto, il ripristino degli antichi *mores*. Al proposito A. BIANCHI (*Enciclopedia Oraziana* I, 1996, s.v. *Re di Roma*, 875 s.) sostiene infatti che «la tradizione di età regia [...] interessava molto anche Augusto, data la sua ferma volontà di recuperare i valori etici originari e soprattutto di presentare se stesso come il culmine di tutta la storia di Roma».

abbia voluto inserire nel Tartaro proprio alcuni dannati la cui punizione – nelle fattispecie sopra descritte – era già contenuta in precetti antichi, al fine di connettere l'opera di moralizzazione augustea con immagini già note ai Romani (in un periodo non corrotto dalla degenerazione morale della tarda repubblica), ciò propone un'ulteriore conseguenza: e cioè la circostanza che *anche i lettori dell'Eneide* dovessero, almeno in una certa misura, essere in grado di riconoscere nel testo in esame di Virgilio le allusioni alla tradizione giuridica antica.

8. La circolazione di materiali giuridici antichi. L'evocazione virgiliana di norme giuridiche come strumento ideologico

Il tema da ultimo evocato è, evidentemente, molto ampio e non può in una sede siffatta che essere, appunto, enunciato. Ma la circolazione di materiali giuridici antichi presso la più larga intellettualità romana in epoca tardo repubblicana appare, a mio avviso, ulteriormente confermato alla luce dell'analisi che precede.

Si è già ricordata, in apertura di questo contributo,⁶²¹ la celebre affermazione ciceroniana relativa all'apprendimento mnemonico della legge delle Dodici Tavole. A ciò può aggiungersi come, di recente, Dario Mantovani, abbia dimostrato che l'intellettualità romana della tarda repubblica conoscesse non solo le Dodici Tavole, ma anche «serie testuali» di *leges regiae*.⁶²² L'autore, infatti, risolvendo l'«apparente discrepanza» fra le testimonianze riportate dalla tradizione⁶²³ in merito all'esistenza di un testo contenente leggi ascritte ai re, ha convincentemente sostenuto che, a partire dalla tarda età repubblicana, fossero in circolazione a Roma due distinte serie di prescrizioni regie: una comprendente norme relative ai *sacra* attribuite a Numa; l'altra, comunemente conosciuta come *ius civile Papirianum*, contenente, per lo più, leggi regie di diritto privato e costituzionale, riferibili a Romolo e ai successivi re, approvate dalle *curiae*. Non stupisce quindi che di quella evocata intellettualità facesse parte anche Virgilio.⁶²⁴ Leggi regie e Dodici Tavole, dunque, sembrano essere patrimonio culturale comune degli ambienti colti romani della tarda repubblica. Le testimonianze letterarie al proposito sono, come noto, molteplici: basti qui ricordare, a mero scopo esemplificativo, che proprio la *lex regia* concernente la *pulsatio* del figlio contro il genitore, della quale vi è un

⁶²¹ Cfr. *supra*, § 1.

⁶²² «La città – scrive MANTOVANI (*Le due serie di leges regiae* cit., 60) – conservava memoria anche di una precedente normativa, una sorta di preludio, consistente in leggi proposte da Romolo e dai suoi successori».

⁶²³ Pompon. D. 1.2.2.2; 1.2.2.36; Dion. Hal. 3.36.4; Liv. 1.32.2; Macr. Sat. 3.11.5; Serv. auct. Aen. 12.836.

⁶²⁴ In tal senso, si era già espresso S. TONDO, *Introduzione alle 'leges regiae'*, in *SDHI* 37 (1971) 25: «è ragionevole che da esso [sc. *ius Papirianum*] soprattutto abbiano attinto scrittori augustei e posteriori».

riferimento nei versi esaminati di Virgilio, è menzionata anche da un altro poeta, Ovidio, la cui formazione culturale è del tutto analoga a quella del primo autore.⁶²⁵

Il punto, però, è che nelle citazioni di Virgilio sembra scorgersi qualcosa di almeno parzialmente diverso, rispetto alle altre menzioni di antichi precetti giuridici nella letteratura coeva. Il poeta, infatti, pare servirsi di tale tradizione giuridica antica non già, semplicemente, al fine di proporre al suo pubblico una mera citazione dotta o erudita, bensì per compiere – attraverso di essa – un’operazione in qualche misura anche ideologica.

Virgilio tenta di connettere quella tradizione antica, ai suoi occhi densa di valori positivi, alla restaurazione augustea che, del recupero di quegli stessi valori originari di Roma, aveva fatto potente simbolo politico e culturale.⁶²⁶ In fondo, tutta l’*Eneide* gioca su questo rapporto tra passato e presente, proprio nella complessiva epopea della *gens* Iulia.

Il poeta, dunque, sembra compiere questa operazione anche nei versi esaminati, collocando nel Tartaro chi viola i precetti fondamentali della *familia* e della *civitas*, in una dialettica – che a me pare lettura non infondata del testo – tra tradizione giuridica romana antica e ideologia a lui coeva.

⁶²⁵ Ovidio (*am.* 1.7.5: *Tunc ego vel caros potui violare parentes*, su cui vd. D. MANTOVANI, *Allusione poetica a una lex regia* (Ovidio *Amores* 1,7,5), in *Athenaeum* 90 [2002] 231 ss.). La citazione da parte di Ovidio è significativa. È noto infatti che quest’ultimo aveva alle spalle una formazione molto simile a quella di Virgilio (cfr. *supra*, § 1): la vicenda è raccontata con dovizia di particolari biografici dallo stesso Ovidio (*trist.* 4.10.15 ss.): quest’ultimo e suo fratello, di poco più grande, vengono istruiti dai migliori maestri dell’urbe (v. 16) ed indirizzati *ad arma fori* (v. 18). Il fratello (prematuramente scomparso: vv. 31 s.) è naturalmente portato all’eloquenza, non così Ovidio. L’autore, dunque, dopo un breve percorso politico e forense, tutt’altro che gradito (vv. 33 ss.), si dedicherà definitivamente alla poesia (vv. 35 ss.). Sull’attività, anche magistratuale, di Ovidio, vd. per tutti C. CASCIONE, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Napoli 1999, 217 s. e ivi letteratura.

⁶²⁶ Cfr. *supra*.

Capitolo V

ORAZIO *sat.* 1.3.115-117, ars 470 ss.

TRA *IUS SACRUM* E *IUS CIVILE*

1. Il contesto di *sat.* 1.3.115-117

Hor. *sat.* 1.3.115-117

*nec vincet ratio hoc, tantundem ut peccet idem que /
qui teneros caulis alieni fregerit horti /
et qui nocturnus sacra divum legerit.*

Il passo s'inserisce all'interno di una argomentazione squisitamente filosofica. Orazio discute del tema se la legge debba essere applicata in modo rigido e indifferenziato - indipendentemente dall'entità, dal movente, dal contesto della violazione - oppure se la colpa debba essere valutata caso per caso, considerando la reale gravità della trasgressione commessa, sulla base della ragione, del buon senso e della stessa utilità sociale (vv. 76-98).

In particolare il poeta, dopo una lunga disquisizione sui *vitia* altrui e sulla necessità di perdonarli (vv. 20-75)⁶²⁷ – sulla scorta del principio secondo cui *nemo sine vitiis nascitur* (v. 68) –, giunge a ritenere che le colpe commesse dagli uomini devono essere distinte tra loro⁶²⁸. Ciò in contrapposizione con quanto ritenuto dagli Stoici i quali, viceversa, non ammettevano una differenziazione nelle colpe, applicando a tutte identica severità⁶²⁹.

Il poeta, nei versi in esame - con una esemplificazione che non lascia adito ad equivoci -, chiarisce quindi come “nessun ragionamento possa equiparare i reati di chi nell'orto altrui abbia fatto a pezzi cavoli ancora teneri e di chi nottetempo abbia saccheggiato oggetti sacri degli dei”⁶³⁰: la differenza fra le due azioni è clamorosa ed è finalizzata, nell'ambito

⁶²⁷ Il poeta, in particolare, osserva come i difetti altrui – soprattutto nei rapporti d'amicizia e d'amore, cioè nei vincoli caratterizzati dalla stima e dalla fiducia reciproca, fondati quindi sulla *fides* – dovrebbero essere valutati con indulgenza. Egli mostra che, tuttavia, gli uomini si comportano nel modo opposto, sottolineando i difetti degli altri.

⁶²⁸ P. FEDELI in *Orazio, Tutte le Opere*, Torino, 2009, 821 osserva che il pensiero di Orazio, sulla questione in esame, è influenzato da un epicureismo di fondo.

⁶²⁹ Come noto, gli Stoici, oltre a porre sullo stesso piano tutti i peccati, ritenevano si dovesse considerare l'*animus peccantis* e non la *rei quantitas*

⁶³⁰ Traduzione di M. BECK in M. BECK e M. PELLEGRINI (cur.), *Orazio, Tutte le Opere* cit., 449.

dell'argomentazione oraziana, proprio a sottolineare che non tutte le azioni riprovevoli sono da punire nella medesima misura.

2. *Qui teneros caulis alieni fregerit horti* come rievocazione dell'*actio arborum furtim caesarum*

I misfatti indicati da Orazio, ancorché sembrino richiamati a mero titolo esemplificativo, sono tuttavia riferibili a precise fattispecie giuridiche.

Procediamo secondo l'ordine del poeta. Analizziamo, dunque, in primo luogo, la fattispecie rappresentata da chi *teneros caulis alieni fregerit horti*.

Giova osservare che il passo in esame, sul quale la dottrina giusromanistica sinora non si era soffermata, è stato, viceversa, analizzato di recente da Diliberto: in questa sede si cercheranno, dunque, di evidenziare i punti più significativi di quanto sostenuto dallo studioso⁶³¹.

La distruzione di cavoli teneri in un orto altrui costituisce «un'ipotesi di illecito tutt'altro che generica o inventata dal poeta»⁶³²: si tratta, infatti, del taglio furtivo di specie vegetali altrui, previsto e sanzionato sin dalla legge delle XII Tavole sotto il nome di *actio arborum furtim caesarum*⁶³³.

Peraltro, la giurisprudenza romana al tempo di Orazio discuteva della nozione di *arbor* per comprendere fino a che punto il taglio degli arbusti rientrasse o meno nella *actio* citata⁶³⁴. Labeone, ad esempio, esclude che nella nozione di *arbor* possano rientrare le radici (in Ulp. 42 *ad Sab.* D. 47.7.3.5-6) postulando anche, per tale illecito (in Paul. 9 *ad Sab.* D. 47.7.1), la concorrenza tra l'azione *ex lege Aquilia* e quella *ex lege duodecim tabularum*⁶³⁵.

⁶³¹ Vd. DILIBERTO, *Ut carmen necessarium* cit. (in corso di pubblicazione).

⁶³² In questo senso DILIBERTO, *Ut carmen necessarium* cit. (in corso di pubblicazione).

⁶³³ Per le fonti sull'*actio* in esame rinvio a DILIBERTO, *Materiali* cit., 34 ss.; ID., *Ut carmen necessarium* cit. (in corso di pubblicazione).

⁶³⁴ Sulla discussione giurisprudenziale intorno al tema generale dell'*actio arborum furtim caesarum*, vd. ancora DILIBERTO, *Materiali* cit. 34 ss.; ID. *Ut carmen necessarium* cit. (in corso di pubblicazione), il quale spiega ampiamente la posizione dei diversi giuristi romani rispetto la nozione di *arbor* e sottolinea come la fattispecie riferita da Orazio rientri perfettamente nella discussione suddetta. Inoltre, lo studioso osserva come il riferimento al cavoli (soprattutto a quelli teneri) sottolinei l'intento ironico di Orazio, che costituisce, del resto, lo scopo del passo in esame. Diliberto, infine, ben chiarisce come l'espressione *qui teneros caules alieni fregerit horti* (ma anche l'espressione seguente di cui si dirà appresso) rappresenti un «gioco letterario» ristretto ad una cerchia di lettori in grado di cogliere l'ironia nei confronti di quelle medesime discussioni giurisprudenziali. Il che significa, evidentemente, che tale cerchia di lettori avesse conoscenza della relativa legge decemvirale: l'*actio arborum furtim caesarum* appunto.

⁶³⁵ Vd. DILIBERTO, *Materiali* cit. 34 ss.; da ultimo, ID., *Ut carmen necessarium* cit. (in corso di pubblicazione).

Ora, il poeta – spiega ancora Diliberto – non si limita al semplice ricordo di una norma decemvirale, ma sembra parodiare le discussioni giurisprudenziali proprio intorno al taglio di *arbores* nel campo altrui⁶³⁶.

Il riferimento di *sat.* 1.3.116 rievoca, quindi, una precisa fattispecie giuridica, di lieve entità, scelta consapevolmente da Orazio per la sua portata, e le relative diatribe giurisprudenziali, al fine di paragonarla con un'ulteriore fattispecie giuridica, la cui pena era assai più grave, rappresentata dal *sacrilegium*, allo scopo di evidenziare come le colpe non possano essere poste tutte sullo stesso piano⁶³⁷.

3. *Qui nocturnus sacra divum legerit*: il richiamo al sacrilegio

Passiamo, quindi, alla seconda ipotesi di illecito indicata da Orazio, rappresentata da *qui nocturnus sacra divum legerit*.

Il poeta prende in considerazione chi - nottetempo⁶³⁸ - ha sottratto (*legerit*) oggetti sacri (*sacra*) agli dei⁶³⁹: egli, dunque, si riferisce testualmente al *sacrilegium*⁶⁴⁰, il che, del resto, è stato già evidenziato da Gnoli⁶⁴¹, il quale ha chiarito come Nonio Marcello, a proposito del termine *sacrilegium*, avrebbe dovuto considerare anche il passo in questione⁶⁴². Tuttavia, lo studioso si è limitato semplicemente a specificare come Hor. *sat.* 1.3.117 dovesse essere menzionato in tema di *sacrilegium*, senza aggiungere alcunché rispetto alla portata dei versi medesimi.

⁶³⁶ Vd. DILIBERTO, *Ut carmen necessarium* cit. 14 s. nt. 45.

⁶³⁷ Si tratta dunque, come detto in apertura, di una critica verso gli Stoici, per la quale Orazio si serve di figure giuridiche precisamente delineate al fine di conferire concretezza al proprio discorso.

⁶³⁸ Sull'elemento notturno del sacrilegio menzionato da Orazio – circostanza assai interessante, a me pare, sotto il profilo giuridico – si parlerà più avanti. Per ora giova soffermarsi esclusivamente sulla sottrazione 'generica' di *sacra*.

⁶³⁹ Sull'etimologia e i profili linguistici di *sacrilegium* inteso come "sottrazione di cosa sacra" risultante, secondo i lessicografi e gli antiquari latini (cfr. Non. p. 503, ed. LINSLEY), dall'unione di *sacrum* e di *legere*, nonché come sinonimo del termine greco *erosyl^a* (cfr. s.vv. *sacrilegium*, *sacrilego*, *sacrilegus*, in *Corpus glossarium Latinorum*, ed. LOEWE-GOETS, Lipsiae 1901) vd. F. GNOLI, '*Rem privatam de sacro surripere*' cit., 163 ss; ID. s.v. *Sacrilegio* in *EdD* 41 (1989) 213.

⁶⁴⁰ Cfr. Hor. *carm.* 2.13.2: *sacrilega manus* (per estensione 'empia': *ep.* 3.1).

⁶⁴¹ Anche FEDELI, *Q. Orazio Flacco, Orazio, Le opere*, II.2 cit., 377, ha chiarito che nel passo in questione Orazio si riferisce al sacrilegio.

⁶⁴² Cfr. GNOLI, '*Rem privatam de sacro surripere*' cit., 164. Lo studioso ha affermato, infatti, che Nonio Marcello «sembra aver trascurato proprio le citazioni più direttamente pertinenti al termine *sacrilegium*»: Hor. *sat.* 1.3.115-117 ma anche *Rhet. ad Her.* 2.30: *maius esse maleficium stuprare ingenuam quam sacrum legere*.

Scopo del presente capitolo è, viceversa, evidenziare come – a ben vedere – il testo di Orazio in esame (che risale ad un periodo precedente alla *lex Iulia peculatus et de sacrilegis*⁶⁴³) sembri evocare significative suggestioni in tema di *crimen sacrilegii*, anche sulla scorta di ulteriori fonti letterarie di cui si dirà appresso⁶⁴⁴.

4. Il sacrilegio prima dell'età augustea - Lo stato della dottrina, le fonti

Vediamo, anzitutto, la posizione della dottrina rispetto alla configurazione del sacrilegio⁶⁴⁵ prima della legislazione augustea⁶⁴⁶.

La giusromanistica ha evidenziato il carattere meramente religioso dell'illecito in età antica, prevalendo l'aspetto dell'offesa alla divinità e concependosi quindi il fatto, consistente nel furto di cosa sacra, come atto empio⁶⁴⁷, intollerabile per la collettività⁶⁴⁸.

⁶⁴³ La fonte oraziana risale, infatti, intorno al 35 a.C. Sulla datazione del I libro delle Satire, vd., da ultimo, P. FEDELI, *Q. Orazio Flacco, Orazio, Tutte le opere* II.2, cit., XI. Sulla *lex Iulia de peculatu* vd., da ultimo, B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano 1998, 200 s. e ivi nt. 43.

⁶⁴⁴ Suggestioni che (forse) – come si vedrà – implicherebbero una 'ri-considerazione' del sacrilegio prima della legislazione augustea.

⁶⁴⁵ Per la letteratura sul sacrilegio vd. PFAFF, s.v. *sacrilegium*, in RE 1 A/2 (1920) 1678 ss.; E. CUQ, s.v. *Sacrilegium*, in DS 4/2 (1918) 980 ss.; BENVENISTE, *sacrilegus*, in *Hommages Niedermann*, Bruxelles 1956, 49 ss.; L. BOVE, 'Subreptio' di 'res privata' depositata 'in aede sacra', in *Labeo* 3 (1957) 357 ss.; C. GIOFFREDI, s.v. *sacrilegium* cit., 311; F. GNOLI, *Sulla paternità e sulla datazione della 'lex Iulia peculatus'*, in SDHI 38 (1972) 328 ss.; ID., *Sulla repressione della ritenzione di 'pecunia residua' nella 'lex Iulia peculatus'*, in RIL 107 (1973) 437 ss.; O. ROBINSON, *Blasphemy and sacrilege in Roman law*, in *The Irish Jurist* 8 (1973) 356 ss.; GNOLI, s.v. *sacrilegio* cit. 212 ss.; GNOLI, 'Rem privatam de sacro surripere' cit.; ID., *Sen. Benef. 7.7.1-4: prospettiva filosofica e prospettiva giuridica del 'sacrilegium'*, in SDHI 40 (1974) 401 ss.; ID. *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano 1979, 2 ss.; N. ZEDDIES, *Religio e sacrilegio in Studien zur Inkriminierung von Magie, Häresie und Heidentum (4.-7. Jahrhundert)*, Frankfurt 2003, 20ss.

⁶⁴⁶ Con la legislazione augustea, la fattispecie del *crimen sacrilegii* (che è assorbito dalla più ampia fattispecie del peculato) non è, infatti, particolarmente discussa ed è supportata, come noto, da numerose fonti (sul punto vd. ancora SANTALUCIA, *Diritto e processo penale* cit., 200). Il problema della natura, dell'oggetto e dei "confini" del sacrilegio a me pare si ponga, infatti, in relazione all'età che precede Augusto.

⁶⁴⁷ P. VOCI, *Diritto sacro romano in età arcaica*, in SDHI 19 (1953) 58 s., ha posto il sacrilegio tra i casi di inespiabilità, insieme: 1) alla *verberatio parentis*, 2) la violazione del termine, 3) il furto di *fruges aratro quaesitae*, 4) gli eccessi nell'esercizio della potestà maritale, 5) le colpe della donna maritata o nubile, la *fraus* del patrono al cliente, la colpa della vestale, 6) lo spergiuro, 7) le ipotesi previste da *leges sacratae*, 8) la *perduellio* e il *parricidium*, 9) le ipotesi non ricostruibili se non nella sanzione.

⁶⁴⁸ La quale vi provvedeva con l'allontanamento e la soppressione dei colpevoli al fine di ristabilire la benevolenza divina verso il popolo romano. Cfr. GNOLI, s.v. *sacrilegio* cit., 212; M. TORELLI (cur.), *Le dèlit religieux dans la cité antique*, Roma 1981 *passim*.

In età repubblicana, non a caso, s'incontrano fonti che ascrivono ai colpevoli di sacrilegio, responsabili di avere provocato l'*ira deorum* contro l'interesse collettivo, una sanzione capitale⁶⁴⁹: si tratta, come noto, di Cic. *leg.* 2.9.22 e Val. Max. 1.1.13.

Anzitutto, Cicerone – nell'immaginaria descrizione di un ordinamento ideale – rileva, nel passo citato, come debba essere considerato alla stregua di un parricida chi abbia sottratto quanto è sacro o riposto in un luogo sacro: egli dichiara, infatti, *sacrum sacrove commendatum clepsit raptisve, paricidas esto*⁶⁵⁰ ove l'espressione *paricidas esto* si riferisce alla sanzione capitale, collegata come ben noto alla *lex regia* concernente l'omicidio volontario, nonché il parricidio, probabilmente connesso, a sua volta, anche alla sacertà⁶⁵¹.

Inoltre, Valerio Massimo (1.1.13) spiega come la *poena cullei* fosse irrogata per legge ai parricidi, ponendo sullo stesso piano l'offesa verso i genitori e quella verso gli dei: *idque supplicii* (riferito alla *poena cullei*) *genus multo post parricidis lege inrogatum est, iustissime quidem, quia pari vindicta parentum ac deorum violatio espianda est*⁶⁵².

Sia Cicerone che Valerio Massimo impiegano quindi la formula del *paricidas esto* in riferimento alla violazione della divinità; il che mi sembra significativo dell'estrema gravità del comportamento sacrilego.

5. Analisi di passi evocativi del sacrilegio

Come chiarisce lo stesso termine, *sacrilegium* rappresentava la sottrazione di cose sacre. La dottrina si è limitata a sostenere generalmente che l'oggetto tutelato, anche prima della legislazione augustea, fosse costituito dalle *res divini iuris*.

⁶⁴⁹ Sanzione che – come rileva GNOLI s.v. *Sacrilegio* cit. 212 e ivi nt. 6 – trovava riscontro in antichi ordinamenti greci.

⁶⁵⁰ Vd. G. FRANCIOSI (cur.) *Leges regiae* cit., 113, che ha inserito Cic. *leg.* 2.9.22. tra le leggi ascritte, in materia di diritto criminale, a Numa Pompilio. Sul passo, vd., in particolare, S. TONDO, *Leges regiae* cit., 140 ss., il quale sottolinea come in Cic. *leg.* 2.9.22 il termine *parricida* conservi un univoco e chiaro riferimento alla *poena cullei* e spiega la *lex* citata da Cicerone sulla scorta del trattamento del sacrilegio nel mondo greco – evidenziando l'indipendenza della legge in questione rispetto ai modelli platonici, assunti da Cicerone solo a modello, quale *genus orationis* (p. 142) – e negli analoghi precedenti nel mondo romano; per il passo in esame vd., da ultimo, L. GAROFALO, *Studi sulla sacertà* cit., 118 nt. 169.

⁶⁵¹ Sulla sacertà, vd., da ultimi, R. FIORI, '*Homo sacer*' cit., *passim*; GAROFALO, *Studi sulla sacertà* cit., *passim*.

⁶⁵² Cfr. FRANCIOSI, *Leges regiae* cit., 204.

In particolare, non mi sembra che sia stata chiarita la questione – a mio avviso, viceversa, di qualche rilevanza – se il sacrilegio prima della *lex Iulia peculatus et de sacrilegis*⁶⁵³ riguardasse anche le *res sanctae*⁶⁵⁴, oltre le *res sacrae* e *religiosae* e se la fattispecie si limitasse alla sola sottrazione delle stesse oppure si estendesse alla loro violazione⁶⁵⁵.

In altri termini, non mi pare sia stato approfondito il contenuto del *crimen sacrilegii* in età più risalente, quella precedente alla *lex Iulia*. A tale proposito, giova considerare alcune fonti – che non mi pare siano state in precedenza esaminate in materia di sacrilegio – che possono, in qualche modo, contribuire a chiarificare e precisazione il tema in esame.

a) Prop. el. 3.13. 49-52

Vediamo, anzitutto, Prop. el. 3.13. 49-52: *auro pulsa fides, auro uenalia iura, / aurum lex sequitur, mox sine lege pudor. / Torrida sacrilegum testantus limina Brennum, / dum petit intonsi Pythia regna dei.*

⁶⁵³ Sulla *lex Iulia peculatus et sacrilegis*, di data [e, per alcuni anche di attribuzione incerta – vd., GNOLI, *Sulla paternità e sulla datazione della 'Lex Iulia peculatus' in SDHI 38 (1972)*], vd., da ultimi, GNOLI, *Ricerche cit.*; B. SANTALUCIA, in M. TALAMANCA (cur.), *Lineamenti di storia del Diritto Romano*² cit., 454; ID., *Diritto e processo penale cit.* 200 e ivi letteratura. La legge dettò nuove norme contro la sottrazione e l'appropriazione indebita di denaro e di beni pubblici (peculato in senso stretto), oltre che contro il furto di cose sacre e religiose (*sacrilegium*). Alcuni hanno sostenuto che la *lex Iulia* in questione comprendesse nel concetto di *sacrilegium* anche il *perforare muros* (D. 48.13.11.12) e cioè comprendesse anche la violazione di *res sanctae*.

⁶⁵⁴ Per VOLTERRA, *Istituzioni cit.*, 277, la risposta non può che essere affermativa. Egli sostiene espressamente che la violazione delle *res sanctae* fosse considerata *sacrilegium* e al colpevole venisse comminata la pena di morte. Vd. ivi nt. 2 ove lo studioso evidenzia come il valicare le mura in luogo di passare le porte fosse un atto *hostile et abominandum* (cfr. D. 1.8.11 di Pomponio, il quale cita l'uccisione di Remo da parte di Romolo come un esempio di sanzione per avere voluto valicare le mura). Sulla categoria delle *res sanctae*, vd. da ultimo, O. LICANDRO, *In ius vocatio e violazione del domicilio in SDHI 57 (1991)* 208 ss.

⁶⁵⁵ Vd., da ultimo, GNOLI *'Rem privatam de sacro surripere'* cit., 172 il quale, nel spiegare come nel sistema delle *quaestiones perpetuae* per sacrilegio s'intendesse non più «soltanto furto di una *res sacra* o di una *res religiosa*», lascia supporre che prima del sistema citato l'illecito in esame non comprendesse anche la sottrazione delle *res sanctae*. Piuttosto l'attenzione dello studioso si è soffermata sulla questione se anche la sottrazione di *res* private depositate in luogo sacro costituisse sacrilegio. Nello stesso senso, vd. anche BOVE, *'Subretio di res privata'* cit.; vd. in ogni caso VOLTERRA, *Istituzioni, cit.* 559, il quale, nel trattare la materia del furto afferma espressamente che non si poteva avere furto di *res divini iuris* poiché in tal caso si sarebbe configurata ipotesi di *crimen sacrilegii*.

Il passo va inquadrato nel contesto dell'elegia⁶⁵⁶ che è rappresentata dalla dura critica all'*avaritia*, tema, del resto, caro al poeta e trattato anche nelle elegie V, VII e XII. Al fine di sottolineare l'indulgenza nell'osservanza dei costumi contemporanei, Properzio si serve dell'opposizione convenzionale fra la società corrotta dei suoi tempi e il carattere incontaminato del mondo arcaico. Nel passo in esame, infatti, il poeta, nel narrare che l'avidità di ricchezza distrugge la fede, corrompe la legge e il pudore, rileva come Brenno, proprio per brama di denaro, abbia commesso sacrilegio, incendiando i *limina* e desiderando le ricchezze degli dei.

Il riferimento properziano, spiega Fedeli⁶⁵⁷, è rivolto a C. Brenno che nel 278 a.C. si macchiò di sacrilegio quando volle impossessarsi delle ricchezze del santuario di Apollo a Delfi.

La violazione commessa da Brenno e descritta da Properzio è duplice. Egli, infatti, non solo s'impossessa delle ricchezze del santuario di Delfi, ma ne incendia anche i *limina*. Il che attesta, da un lato, una sottrazione di *res sacrae*, configurata senza dubbio come *sacrilegium*, dall'altra, una violazione di *res sanctae*.

Ora, che il poeta parli di sacrilegio anche in riferimento alla profanazione dei *limina* e non solo in relazione alle *res sacrae* - oggetto chiaramente tutelato nel *sacrilegium* come, del resto, suggerisce l'etimologia del termine medesimo - a me pare di un certo interesse, soprattutto se si considera che egli ne parla a proposito di un evento verificatosi nel III sec. a.C. e cioè in età più risalente.

Alla luce della fonte properziana, sembra, infatti, che già da allora la violazione delle *res sanctae* fosse ritenuta ipotesi di sacrilegio, così come il furto di *res sacrae*⁶⁵⁸.

⁶⁵⁶ Il III libro delle elegie risale probabilmente fra il 25-22 a.C. Sul punto vd., da ultimi, M. MANIACI, *Cronologia e bibliografia della letteratura latina*, in CAVALLO, FEDELI, GIARDINA, *Lo Spazio letterario in Roma Antica*², V, Roma 1993, 73, la quale ascrive al 22 a.C. la pubblicazione del III libro delle elegie (forse insieme al II).

⁶⁵⁷ P. FEDELI (cur.), *Properzio. Il libro Terzo delle Elegie*, Bari 1985; FEDELI, *Poesia d'amore latina* cit., LIV, ritiene che il III libro sia stato composto fra il 25 e il 23-22 a.C.

⁶⁵⁸ Non conosciamo con certezza la data della *lex Iulia*. Essa potrebbe risalire intorno al 25 a.C. e cioè all'incirca all'epoca della pubblicazione del III libro delle elegie. Ciò significa che qualcuno potrebbe obiettare che Properzio parli di sacrilegio a proposito delle *res sanctae* visto che la *lex Iulia* forse (anche questo dato è altresì incerto) prevedeva una simile violazione: il *perforare muros* (D. 48.13. 11.12). Ma anche questa notizia è incerta e – mi sembra – non suffragata da ulteriori fonti. (In tal caso – a mio avviso improbabile – il testo properziano sarebbe utile a confermare quest'ultima ipotesi e cioè la circostanza che la *lex Iulia* prevedesse anche la violazione di *res sanctae*). Tuttavia a me sembra che il riferimento properziano sia da ascrivere all'età più risalente, perché è a Brenno che il poeta si riferisce; Properzio quindi, nella descrizione di un episodio circoscritto, risalente al III secolo a.C, ove narra che Brenno si era impossessato delle ricchezze del santuario di

Ma v'è di più. Giova evidenziare un ulteriore aspetto in relazione ai 'confini' del sacrilegio. Sulla scorta del passo in esame, a me sembra che la condotta sanzionabile non riguardasse solamente la sottrazione, e dunque il furto, di *res divini iuris* ma anche la loro profanazione. In altri termini, l'espressione *sacrilegium* non mi pare meramente circoscritta all'ipotesi rievocata dal verbo *legere* ma sembrerebbe assumere una connotazione più estesa volta a comprendere anche l'azione, più generica, di violazione delle medesime *res*. Tale circostanza può essere confermata almeno da altre due fonti letterarie, anch'esse non esaminate (per quanto mi consta) dalla dottrina romanistica in tema di sacrilegio, che viceversa a me sembrano di qualche interesse. Si tratta di Tib. 2.4.21-26 e di Ov. *met.* 738-880.

b) Tib. *el.* 2.4.21-26

Vediamo, anzitutto, Tib. *el.* 2.4.21-26 *At mihi per caedem et facinus sunt dona paranda, / ne iaceam clausam flebilis ante domum; aut rapiam suspensa sacris insignia fanis; / sed Venus ante alios est violanda mihi: / Illa malum facinus suadet dominam que rapacem / Dat mihi: sacrilegas sentiat illa manus.*

Il contesto del passo⁶⁵⁹ è il seguente: costretto in catene dal dio Amore e dall'avara *puella*, Tibullo confessa la situazione di *triste servitium* in cui è caduto. Il rinnegamento delle Muse (v. 15-20) è la prima manifestazione di una metamorfosi inesorabile che trasforma il poeta pacifico (delle altre elegie) in un uomo pronto a profanare santuari e a compiere ogni empietà pur di soddisfare l'avidità della domina *rapax*. Egli, infatti, si appropria delle tavolette votive appese nei santuari (*suspensa sacris insignia*) e profana il tempio di Venere. Tibullo si proclama, conseguentemente, come sacrilego, impiegando l'espressione *manus sacrilegas* (v. 26) in riferimento alle violazioni di *res sacrae* dal medesimo commesse. Ora, è vero che l'espressione *manus sacrilega* è più volte ricorrente nelle fonti letterarie⁶⁶⁰ nelle situazioni più disparate, al fine di per indicare generalmente 'mani empie': ci si riferisce, dunque, con tale espressione, ad una situazione generica di irriverenza o crudeltà verso gli dei o gli uomini - il che indurrebbe a ritenere che l'uso tibulliano di *sacrilegium* (*manus...sacrilegas*) sia, appunto, esso stesso generico -, tuttavia mi pare altrettanto vero che la situazione descritta dal poeta e rappresentata come violazione di *res sacrae* (le tavolette votive e il tempio di Venere) sia tale da "giustificare" tecnicamente l'utilizzo di una simile espressione allusiva la fattispecie di sacrilegio. Nel passo tibulliano, a conferma di quanto rilevato precedentemente circa la

Delfi e ne aveva incendiato anche i *limina*, impiega le parola *sacrilegium*, a conferma – a me pare – che anche la violazione di *res sanctae*, così come la sottrazione di *res sacrae* costituisse in età più risalente *crimen sacrilegii*.

⁶⁵⁹ Il I libro delle elegie fu probabilmente pubblicato nel 28 a.C. Sul punto vd. MANIACI, *Cronologia* cit., 71.

⁶⁶⁰ Hor. *carm.* 2.13.2 (...*sacrilega manu*).

condotta sanzionata del *crimen sacrilegii*, v'è un richiamo sia alla sottrazione di *res sacrae* (le tavolette votive appese ai santuari) sia alla violazione delle stesse (la profanazione del tempio di Venere). Il che sembra deporre per la tesi secondo cui il sacrilegio riguardasse non solo il furto, ma anche la profanazione delle *res divini iuris*⁶⁶¹.

Ma v'è, come già anticipato, un'altra fonte, più recente, che conferma quanto s'è detto.

c) Ov. met. 8.738-880

Nel testo è narrato l'episodio dell'empio e violento Erisittone che violò un bosco sacro a Cerere e per tale condotta fu duramente punito dagli dei: vediamone solo alcuni versi.

vv. 741-742: *ille* (riferito a Erisittone) *etiam Cereale nemus violasse securi / dicitur et lucos ferro temerasse vetustos.*

vv. 751-766: *non tamen idcirco ferrum Triopeius illa / abstinuit famulos que iubet succidere sacrum / robur et, ut iussos cunctari vidit, ab uno / edidit haec rapta sceleratus verba securi: / 'non dilecta deae solum, sed et ipsa licebit / sit dea, iam tanget frondente cacumine terram.' / dixit et, obliquos dum telum librat in ictus, / contremuit gemitum que dedit Deoia quercus, / et pariter frondes, pariter pallescere glandes / coepere ac longi pallorem ducere rami. / cuius ut in trunco fecit manus inopia vulnus, / haud aliter fluxit discusso cortice sanguis, / quam solet, ante aras ingens ubi victima taurus / concidit, abrupta cruor e cervice profundi. / obstipuerunt omnes, aliquis que ex omnibus audet / detertere nefas saevam que inhibere bipennem. /*

vv. 814-820: *Dicta Fames Cereris, quamvis contraria semper / illius est operi, peragit per que aera vento / ad iussam delata domum est et protinus intrat / sacrilegi thalamos alto que sopore solutum / (noctis enim tempus) geminis amplectitur ulnis / se que viro inspirat fauces que et pectus et ora / adflat et in vacuis peragit ieiunia venis*

vv. 875-880: *Vis tamen illa mali postquam consumpserat omnem / materiam dederat que gravi nova pabula morbo, / ipse suos artus lacero divellere morsu / coepit et infelix minuendo corpus alebat. / Quid moror externis? etiam mihi saepe novandi est / corporis, o iuvenis, numero finita potestas.*

Il passo è assai lungo e complesso. Ma, ai fini del presente lavoro, giova sottolineare solo alcuni punti, relativi ai versi qui citati.

⁶⁶¹ Anche in questo caso, si parla verosimilmente del sacrilegio prima della *lex Iulia peculatus et de sacrilegis* considerato che l'elegia era stata composta intorno al 28 a.C. Ma anche laddove l'elegia fosse stata composta successivamente – come altri ritengono (vd. FEDELI, *Poesia d'amore latina* cit., LVII, che ascrive la pubblicazione I libro delle elegie al 26 a.C.) – mi pare più ragionevole ritenere che Tibullo si sia ispirato – se si accoglie la suggestione per cui egli rievocò effettivamente il sacrilegio nel passo in esame – alla legislazione (e ai costumi) precedenti la *lex Iulia* (che per alcuni, come s'è visto, è, in ogni caso, ascritta al 25 a.C.).

Ovidio – come detto – narra un episodio molto suggestivo, nel dettaglio: Erisittone viola un boschetto sacro a Cerere (vv. 741-742) ove taglia una sacra pianta (v. 752-753). La dea, per punirlo di tale sacrilegio (v. 817: *sacrilegi* – ma vd. anche v. 792 ove Ovidio parla di *sacrilegi scelerata*), gli invia una fame incontrollabile (vv. 814-820) che in poco tempo gli fa consumare ogni ricchezza e risorsa. Arriva a vendere più volte come schiava la figlia Mestra ma non essendo sufficiente neppure questo espediente, Erisittone finisce per divorare se stesso (vv. 879-880).

In questo contesto, occorre sottolineare un aspetto che a me pare rilevante. Sulla scorta del testo ovidiano⁶⁶² sembra si configurasse ipotesi di sacrilegio anche laddove venisse tagliata una quercia sacra agli dei; ipotesi punita duramente dalla divinità.

Dal testo, dunque, emerge un aspetto di qualche rilevanza in relazione al contenuto del *crimen* in esame che conferma – come s'è detto – le fonti letterarie precedentemente osservate.

Sembra infatti che il sacrilegio rappresentasse non solo la sottrazione di *res sacrae* ma anche, più in generale, la loro violazione⁶⁶³. Mi pare, quindi, ancora una volta confermata la circostanza per cui il *crimen sacrilegii* costituisse una qualsiasi violazione e profanazione di *res divini iuris*.

Al termine, dunque, di questa digressione – necessariamente sommaria – sulla fonti di Tibullo e Ovidio – interessanti, come s'è visto, per il tema del contenuto del sacrilegio - , torniamo al testo di Properzio alla luce del quale il *crimen sacrilegii* parrebbe ricomprendere anche l'ipotesi di profanazione delle *res sanctae*; torniamo, dunque, specificamente all'oggetto del sacrilegio.

Occorre soffermarsi, a questo punto, su un testo notissimo e di gran interesse.

d) Dion Hal. 2.74.3

Osserviamo, quindi, Dion Hal. 2.74.3:

ε□ d, tiq Ωfan°seien Σ metaue°h toÂq Croyq, erØn ®nomou™thsen eµnai to† ueo† tØn to°tvn ti diaprajâmenon, Òna t^ boylom™Û erøsylon Ì te Ωsfâleia kaÁ tØ kauar?kte°nein a°tØn ~q ^ miâsmatoq eµnai prosÎ⁶⁶⁴

⁶⁶² Si noti che le *Metamorfosi* risalgono intorno all'8 d.c., e, in ogni caso, dopo la *lex Iulia*. Ma vale la pena evidenziare il passo in esame per la congruità rispetto ai passi precedentemente evidenziati in materia di sacrilegio.

⁶⁶³ Il passo sarà esaminato anche *infra*, in relazione al *bidental*.

⁶⁶⁴ FRANCIOSI, *Leges regiae* cit. 113; in *FIRA* I, 11 è riportato solo la prima parte del testo citato e cioè solo la norma che prevede la sacertà per il violatore di confini (*si quis vero terminos sustulisset vel transtulisset, deo sacrum esse qui fecisset, sanxit*).

Dionigi di Alicarnasso attribuisce a Numa la celeberrima norma in base alla quale colui che avesse asportato o spostato i confini veniva consacrato alla divinità⁶⁶⁵. Il testo prosegue stabilendo inoltre la seguente prescrizione: per chi avesse voluto uccidere il eròsylon) era prevista l'impunità,?violatore di confini come sacrilego (essendo egli ritenuto comunque puro nonostante l'uccisione medesima⁶⁶⁶.

Nell'ambito dello studio sul sacrilegio, la giusromanistica non mi sembra abbia preso in considerazione il passo in esame, che, in questo contesto, a me pare, viceversa, debba essere letto in filigrana.

Il testo riferito da Dionigi di Alicarnasso e ascritto a Numa mi pare infatti assuma una notevole importanza sia in riferimento all'oggetto del *crimen* medesimo sia – come si vedrà più avanti – in riferimento alla relativa sanzione. Ma soffermiamoci sul primo punto e cioè sull'oggetto del sacrilegio alla luce di Dion. Hal. 2.74.3.

A me sembra che venga paragonata, almeno in una qualche misura, la violazione di chi avesse spostato o asportato i confini altrui alla violazione di chi avesse commesso sacrilegio. In altri termini, sono equiparati (almeno sotto il profilo della pena) i misfatti di chi avesse violato *res sanctae* ai misfatti di chi avesse violato *res sacrae*. Ed anzi non mi pare si tratti solo di una mera equiparazione. Invero, sulla scorta della *lex regia* in esame sembrerebbe - addirittura - che la fattispecie rappresentata dalla violazione dei confini, *potesse* rientrare nell'ambito della categoria più ampia rappresentata dalla fattispecie del sacrilegio.

Ma soffermiamoci qui, per ora, evidenziando il punto seguente: Dion. Hal. 2.74.3 mi sembra possa essere ritenuto uno fra quei testi in grado di confermare la circostanza per cui, a partire dall'età più antica di Roma, oggetto di sacrilegio potessero essere *anche* le *res sancte*, e non solo le *res sacrae* (e *religiosae*) come il termine *sacrilegium* sembrerebbe, viceversa, richiamare⁶⁶⁷.

⁶⁶⁵ Cfr. Fest. (P. 368) in *FIRA* I, 11: *Termino sacra faciebant, quod in eius tutela fines agrorum esse putabant. Denique Numa Pompilius statuit, eum qui terminum exarasset et ipsum et boves sacros esse.*

⁶⁶⁶ Così FRANCIOSI, *Leges regiae* cit. 113.

⁶⁶⁷ Il che, del resto, ha un certo senso considerando come probabilmente i Romani medesimi nell'età più antica non conoscessero la distinzione fra *res sacrae*, *sanctae* e *religiosae* e che dunque l'oggetto leso nel *crimen sacrilegii* potesse appartenere indistintamente alle diverse categorie di *res*. Ma la questione sulla distinzione delle *res divini iuris* in età antica è annosa e esula dagli intendimenti del presente contributo. Si vd. tuttavia VOLTERRA, *Istituzioni* cit., 277 il quale, nell'ambito della trattazione delle *res sanctae*, evidenzia come all'epoca di Gaio, Ulpiano e Marciano non fosse chiaro il fondamento originario della classificazione giuridica delle *res sanctae*, che solo a partire dal II-III sec. d.C. finirono per indicare le mura e le porte della città (*nonchè* i confini) la cui violazione «era considerata sacrilegium ed al colpevole era comminata la pena di morte».

Il che consente di rilevare, in conclusione, come nel sacrilegio rientrassero probabilmente le diverse ipotesi di chi avesse non solo sottratto ma più in generale violato *res divini iuris*.

6. La sanzione prevista per il *crimen sacrilegii*

Passiamo, quindi, alla sanzione prevista per il *crimen sacrilegii*.

La dottrina⁶⁶⁸ ha evidenziato come, in età repubblicana⁶⁶⁹, fosse prevista una pena capitale nei confronti di chi avesse commesso sacrilegio, sulla scorta di due fonti (in particolare) già considerate: si tratta di Cic. *leg.* 2.9.22 e Val Max. 1.1.13⁶⁷⁰.

A me sembra, tuttavia, che in riferimento alla pena stabilita per il sacrilegio sarebbe opportuno considerare *anche* la celeberrima legge sulla violazione dei confini riferita da Dionigi di Alicarnasso e attribuita a Numa di cui s'è detto⁶⁷¹.

Invero, la norma stabilisce espressamente quanto segue: se qualcuno avesse asportato o spostato i confini sarebbe stato consacrato alla divinità in quanto sacrilego (*erōsylon?*): la traduzione è tecnica. Come già evidenziato da Gnoli⁶⁷², infatti, gli antichi glossatori accostano i lemmi *sacrilegus* e *sacrilegium* ai corrispondenti termini greci che appaiono composti, in modo analogo, con i termini *erō?* (le cose sacre) e *syl* (saccheggiare).

Considerato, quindi, che la legge si riferisce testualmente al sacrilegio nel senso latino del termine, a me pare che la norma equipari chiaramente la fattispecie rappresentata dalla violazione dei confini alla fattispecie della sottrazione delle *res sacrae*, prevedendo, dunque, in entrambi i casi, la consacrazione agli dei.

In conclusione, Dionigi sembra volerci dire che Numa non solo avrebbe stabilito una norma per punire colui che avesse asportato o spostato i confini, ma avrebbe altresì disposto che tale violatore potesse essere ritenuto alla stregua del sacrilego e pertanto sanzionabile – come nell'ipotesi di violazione dei confini – con la consacrazione agli dei. La norma, così letta, avrebbe, dunque, una portata – a mio modo di vedere – essenziale nell'ambito della pena

⁶⁶⁸ Cfr. VOCI, *Diritto sacro romano* cit., 59 nt. 72; GIOFFREDI, s.v. *Sacrilegium* cit., 311; GNOLI, s.v. *Sacrilegio* cit. 212 nt. 5.

⁶⁶⁹ Per l'età più antica la dottrina parla, in termini generali, di repressione di carattere sacrale, che implicava una espiazione religiosa: cfr. Liv. 29.19 ss.; 42.3. Vd. GIOFFREDI, s.v. *Sacrilegium* cit. 311.

⁶⁷⁰ A queste fonti GNOLI, s.v. *Sacrilegio* cit. 212 nt. 5, aggiunge anche Sen. *benef.* 7.7.2: *quisquis id, quod deorum est, sustulit et consumpsit atque in usum suum vertit, sacrilegus est*. Sul passo cfr. ID. *Sen. Benef.* 7.7.1-4 cit., 401 ss.

⁶⁷¹ Vd. *supra* § 5.

⁶⁷² Cfr. GNOLI, s.v. *Sacrilegio* cit., 213; ID., *Rem privatam* cit., 164, lavoro ove – come s'è detto – lo studioso si limita peraltro a menzionare la fonte oraziana sulla sottrazione notturna di *res sacrae* (*sat.* 1.3.115-117), senza tuttavia svolgere alcuna considerazione sul passo medesimo.

prevista per il *crimen sacrilegii*, poiché si potrebbe ipotizzare il medesimo *crimen* quale fattispecie prevista nella *lex regia* in esame, sanzionata con la sacertà o comunque la messa a morte del violatore con la conseguente impunità dell'uccisore⁶⁷³.

7. L'elemento notturno

Vediamo, infine, l'elemento notturno che caratterizza Hor. *sat.* 1.3.117. Il poeta parla – giova ripeterlo – di sacrilegio avvenuto nottetempo (*nocturnus*).

Sulla scorta di P. S. 5.19 (*De sacrilegis*) e Ulp. D. 48.13.7 (6), la dottrina ha ritenuto che, in riferimento al *crimen sacrilegii*, la circostanza del tempo – come elemento aggravante – sia stata introdotta solo in età imperiale⁶⁷⁴.

Ora, potrebbe anche trattarsi di una mera suggestione, ma a me sembra che il passo oraziano possa attestare come già nel periodo in cui il poeta scriveva il primo libro delle Satire, e cioè intorno al 35 a.C. - e dunque prima della *lex Iulia* (che aveva assorbito il *sacrilegium* nel *crimen peculatus*) e della successiva età imperiale (che, del resto, ha esteso notevolmente la portata del *crimen* medesimo) – fosse presa in considerazione la fattispecie più aggravata del *sacrilegium*, rappresentata, appunto, dalla sottrazione di *res sacrae* o *religiosae* avvenuta nottetempo: circostanza che – viceversa – la giusromanistica ha ritenuto di dover collegare – come s'è detto – all'età imperiale.

Orazio, dunque, avrebbe anche potuto voler evidenziare la più grave fra le violazioni, compresa l'aggravante della notte, per sottolineare ulteriormente la differenza rispetto a chi ha tagliato i cavoli nel campo altrui.

8. Hor. *sat.* 1.3.115-117: conclusioni

Giungiamo alle conclusioni.

In *sat.* 1.3.117 Orazio rievoca una precisa fattispecie giuridica, rappresentata dal *crimen sacrilegii*, che, alla luce di quanto già evidenziato, sembra presentare interessanti profili giuridici, sinora non presi in considerazione dalla giusromanistica che, viceversa, ho cercato di rilevare in questa sede.

⁶⁷³ A me sembra, dunque, che tale liceità dell'uccisione da parte di chiunque postuli la sacertà per il sacrilegio : ma non è evidentemente questa la sede per affrontare un tema siffatto, neppure di sfuggita.

⁶⁷⁴ Cfr. E. COSTA, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna 1922, cit., 127; GNOLI, s.v. *Sacrilegio* cit., 215.

Il sacrilegio non mi pare costituisca la mera sottrazione di *res sacrae* ma la violazione, più generale, di *res divini iuris*, sanzionata, nell'età più antica, con la sacertà e forse prevista anche nell'ipotesi più aggravata del sacrilegio avvenuto nottetempo.

L'impiego di tale fattispecie a me sembra assumere, del resto, un ruolo funzionale al discorso poetico.

Invero, il poeta in *sat.* 1.3.115-117 prende in esame due fattispecie giuridiche, completamente diverse fra loro, ponendole a confronto, allo scopo di evidenziare l'aspetto paradossale dell'argomentazione secondo cui le colpe debbano essere poste tutte sullo stesso piano. È chiaro che Orazio fosse di tutt'altro avviso e, in questo contesto, la circostanza che la seconda fattispecie, costituita dal sacrilegio, sia stata indicata nella forma più aggravata, mi pare significativa.

9. Il contesto di *Hor. ars* 470-472

Osserviamo ora *ars* 470-472

*nec satis apparet cur versus factitet, utrum /
minxerit in patrios cineres an triste bidental /
moverit incestus;*

Il passo s'inserisce nel contesto seguente: Orazio racconta di non riuscire a comprendere le ragioni per cui un poeta delirante (*vesanus* v. 455), desideroso di una morte spettacolare (v. 479), insista nel comporre versi. Egli formula, dunque, due diverse ipotesi: tale poeta avrebbe orinato sulle ceneri paterne (violando, quindi, il sepolcro del padre), oppure avrebbe spostato un *bidental* (violando un luogo sacro). Di certo, spiega ancora Orazio, egli impazzisce: come un orso che spezza le sbarre della gabbia mette in fuga i presenti, così egli provoca un fuggi fuggi generale con la lettura di suoi versi (v. 472-474).

Il poeta tratteggia, quindi, due fattispecie evidentemente assai riprovevoli nella società romana - consistenti, in buona sostanza, nell'offesa della figura paterna e nell'analogia offesa agli dei - punite dalla divinità con la pazzia nei confronti del soggetto agente. Non a caso, come si vedrà, la pazzia era intesa come congrua punizione divina nelle ipotesi di gravi misfatti commessi⁶⁷⁵.

Ora, intorno al passo in esame, che investe, come s'è visto, i rapporti padre-figlio e divinità-uomo, mi sembra di qualche interesse rilevare alcuni profili inerenti la materia fra il *ius sacrum* e il *ius civile*.

⁶⁷⁵ Sul punto vd. *infra* § 13.

10. La violazione delle ceneri paterne

Quanto alla violazione delle ceneri paterne (*minxerit in patrios cineres*)⁶⁷⁶ giova, anzitutto, soffermarsi, in generale, sul tema della sacralità delle ceneri.

Nel mondo antico le ceneri (paterne e/o materne) – che costituivano oggetto di culto e simbolo del sepolcro avito – erano, per lo più, evocate per giuramenti e glorificazioni.

Ma le ceneri potevano essere altresì intese come correlate alle *res religiosas*, cioè alle cose dedicate agli dei Mani (Gai 2.4: *...religiosae, quae diis Manibus relictæ sunt*).

Volterra, infatti, proprio nell'ambito della trattazione delle *res religiosas*, ha evidenziato chiaramente come un terreno diventasse religioso, e quindi *extra commercium*, senza bisogno di alcuna formalità, bensì per il semplice fatto che il proprietario che ne avesse diritto vi seppellisse un cadavere umano o *le ceneri di esso*⁶⁷⁷: nel periodo antico si può supporre pertanto che la sepoltura di un cadavere (o delle sue ceneri) rendesse il luogo religioso, separato quindi rispetto al mondo dei viventi⁶⁷⁸.

⁶⁷⁶ Cfr. C. O. BRINK, *Horace on poetry. The Ars Poetica*, Cambridge 1971, 429, parla di «violation of graves» e sostiene che il senso del passo «accommodates an occasional lowering of verbal propriety» come Pers. 1.113-114 *pueri, sacer est locus, extra / miite* e Juv. 1.131 *cuius ad effigiem non tantum meiere fas est*. Cfr. FEDELI, *Quinto Orazio Flacco, Le opere*, II.4 cit., 1611, rispetto ai vv. 470-471 parla di «delitti orrendi perché accomunati dal sacrilegio». In particolare egli rileva come l'espressione *minxerit in patrios cineres* richiami il delitto di profanazione della tomba paterna.

⁶⁷⁷ VOLTERRA, *Istituzioni* cit., 275.

⁶⁷⁸ Ringrazio sentitamente il Prof. Sini per tutte le delucidazioni in merito al tema in esame e per le fonti che cortesemente mi ha indicato al riguardo, che riporto qui di seguito. Le fonti medesime ribadiscono la necessità di offrire sepoltura alle spoglie umane, anche se solo simbolica (Ps. Quint. *Declamationes XIX maiores* 5, 6: *Hinc et ille venit affectus, quod ignotis cadaveribus humum <in>gerimus, et insepultum quodlibet corpus nulla festinatio tam rapida transcurrit, ut non quantulocumque veneretur aggestu*; Horat. *carm.* 1, 20, 23-25: *At tu, nauta, vagae ne parce malignus harenae / ossibus et capiti inhumato / particulam dare*; Petr., *sat.* 114, 11: *'si nihil aliud, certe diutius' inquit 'iuncta nos mors feret, vel si voluerit <mare> misericors ad idem litus expellere, aut praeteriens aliquis tralaticia humanitate lapidabit, aut quod ultimum est iratis etiam fluctibus, imprudens harena componet'*. Vd. anche Plaut., *most.* 500-504: *Deceptus sum: hospes hic me necavit, isque me / Defodit insepultum clam [ibidem] in hisce aedibus, / Scelestus, auri causa. / Nunc tu hinc emigra: / Scelestae hae sunt aedes, impiast habitatio*). L'inumazione appare completata da una serie di adempimenti liturgici codificati dalla disciplina pontificale (Cic. *leg.* 2, 55: *Iam tanta religio est sepulchrum, ut extra sacra et gentem inferri fas negent esse*). Con il tempo, si precisarono le peculiarità dei luoghi che non potevano divenire religiosi nonostante l'inumazione. La regolamentazione dei riti funebri da parte del diritto pontificale, era scrupolosa in quanto *deorum Manium iura sancta sunt* (Cic. *leg.* 2, 22), e proprio tale diritto doveva preservare la *sanctitudo* delle sepolture.

Ora, alle ceneri avite si riferiscono, fra gli altri, Properzio, Orazio e Seneca il Vecchio, in contesti diversi fra loro⁶⁷⁹.

Osserviamo, quindi, Prop. 2.20.15-16: *Ossa tibi iuro per matris et ossa parentis / (si fallo, cinis heu sit mihi uterque gravis!) / me tibi ad extremas mansurum, vita, tenebras*. Qui il poeta promette amore eterno nei confronti di Cinzia, giurando sulle ossa di sua madre, di suo padre e sulle loro ceneri.

In Hor. *carm.* 2.8.9-10: *Expedit matris cineris opertos / fallere*⁶⁸⁰ il poeta, nel riferirsi alla spergitura Barine⁶⁸¹, afferma che alla medesima giova perfino farsi beffa delle ceneri sepolte di sua madre.

Infine, in Sen. *Rhet. contr.* 7 *praef.* 7: *Placet, inquit, tibi rem iureiurando transigi? Iura, sed ego ius iurandum mandabo: iura per patris cineres, qui inconditi sunt, iura per patris memoriam* l'autore, in un processo davanti ai centumviri, fa chiedere ad Albuzio di giurare solennemente - nei confronti di Arrunzio - sulle ceneri del padre (che ha lasciato insepolti) e cioè sulla sua memoria.

Nei passi considerati è chiaro che le ceneri richiamate vengano ritenute oggetto e simbolo meritevole di deferenza e rispetto; come s'è visto, in Properzio esse rappresentano il mezzo più significativo per giurare amore alla donna amata; in Orazio le ceneri sono evocate al fine di valorizzare l'atteggiamento ingiurioso di Barine; da ultimo, in Seneca, vengono addirittura richiamate in ambito processuale, come oggetto di un giuramento.

Vediamo, a questo punto, alcuni luoghi ove essa vengono glorificate.

⁶⁷⁹ Sulle ceneri paterne mi limito a citare i riferimenti evidenziati nella letteratura in questa sede citata. Vd, tuttavia anche Virg. *Aen.* 4.427: *nec patris Anchisae cinerem Manesve revelli* ove Didone afferma di non aver violato le ceneri e i Mani del padre (di Enea) Anchise. Il passo mi sembra da collegare, in qualche modo (quanto meno per la ripetizione dei termini in esame), con il v. 34 del medesimo libro dove Anna, dopo aver invitato la sorella a non sentirsi in colpa per essersi innamorata di un altro (vd v. 19 ove Didone parla di peccato: *culpa* per il tradimento della *fides maritalis*), le chiede (in forma retorica, a me pare) *id cinerem aut Manis credis curare sepultos?*

⁶⁸⁰ Vd. R. G. M. NISBET, M. HUBBARD (cur.), *A commentary on Horace Odes, Book II* cit., 128, i quali, in riferimento al giuramento oraziano sulle ceneri materne afferma che «a man would have sworn by his father's ashes (Propertius – 2.20.15 cit. – is eccentric to mention both parents); a courtesan naturally concentrates on her mother, who may be the only parent she knows». Cfr. anche E. ROMANO, *Q. Orazio Flacco, Le opere: Le odi, Il Carme secolare, Gli Epodi*, I.2, 664, evidenzia che *fallere* è un tecnicismo giuridico-sacrale (vd. la formula *si sciens fallo*) che indica la violazione del giuramento e rinvia a Liv. 2.45.13 e Virg. *Aen.* 6.324.

⁶⁸¹ Vd. ROMANO, *Q. Orazio Flacco, Le opere*, I.2 cit., 663, sottolinea come l'ode sia incentrata interamente sulla figura di Barine come donna spergitura. Si noti, inoltre, anche in quest'ode sono rievocati termini giuridici: vd. v. 5-6 *obligasti...votis caput*.

In Virg. *Aen.* 5.77-81: *hic duo rite mero libans carchesia Baccho / fundit humi, duo lacte novo, duo sanguine sacro, / purpureos que iacit flores ac talia fatur: / 'salve, sancte parens: iterum salvete, recepti / nequiquam cineres animae que umbrae que paternae!* si fa riferimento ad una cerimonia solenne nella quale vengono richiamate le ceneri, l'ombra e l'anima di Anchise. Il contesto del passo mi sembra di qualche interesse: Enea giunge in Sicilia dove è sepolto suo padre, il giorno dell'anniversario della sua morte. L'eroe, davanti all'assemblea degli uomini, annuncia dunque un sacrificio in onore di Anchise ed esclama «salve santo genitore, di nuovo salve ceneri ritrovate invano, anima e ombra del padre»⁶⁸² (v. 80-81). Si verifica poi un *prodigium*⁶⁸³: durante il discorso commemorativo di Enea, un serpente striscia sotto l'altare (v. 85-87): è il segno della presenza di Anchise. A questo punto si rinnovano, con maggior vigore, le onoranze al genitore (v. 94): Enea uccide, secondo il rito, una coppia di bidenti (*caedit binas de more bidentis* v. 96). Il rito si è compiuto.

I versi in esame mi sembrano in grado di confermare, da un lato, che le ceneri paterne venissero glorificate con cerimoniali solenni, dall'altro, che verso le medesime si dovesse dunque assumere un atteggiamento di devozione e rispetto.

Ora, è chiaro che tale circostanza sia del tutto disattesa da Orazio in *ars* 471 il quale fa orinare il *vesanus* sulle ceneri paterne: la situazione è paradossale. Il poeta descrive una scena in cui non solo si offende la figura paterna – e l'offesa al padre, come visto a più riprese, costituiva una violazione gravissima e rappresentava uno dei *topoi* più frequenti negli ambienti retorici – ma si serve delle ceneri, sulle quali è compiuta un'azione empia, per indicare la profanazione di ciò che può essere collegato al sepolcro. In *ars* 471 si configura dunque – a me pare – una doppia violazione: verso il padre e verso gli dei, posto che le *res religiosae* fossero, come noto, quelle dedicate agli dei inferi.

Orazio, senza specificare l'illecito commesso da colui che è divenuto *vesanus* (diversamente da *sat.* 117 ove fa esplicito richiamo al sacrilegio – *sacra divum legerit*) lascia al lettore la possibilità d'interpretazione del passo in esame; possibilità che in questa sede non mi sembra possa essere ricondotta ad una fattispecie specifica, ma che, viceversa, ritengo possa ricomprendere le ipotesi diverse sopra delineate.

11. La violazione del *bidental*

⁶⁸² L. CANALI (trad.), in E. PARATORE, *Virgilio, Eneide*³, Milano, 2007, 203.

⁶⁸³ Il che mi sembra da rilevare soprattutto per il successivo discorso relativo al *bidental*.

Passiamo ora all'ipotesi di chi *triste bidental / moverit* (ars 471-472) cioè di colui che avesse spostato – violandolo – un *bidental* (ars 471-472)⁶⁸⁴.

Anzitutto, mi sembra opportuno cercare di stabilire quale fosse la qualificazione giuridico-religiosa del *bidental*, inteso come il luogo in cui qualcuno fosse stato colpito o ucciso da un fulmine⁶⁸⁵.

Giova osservare che la caduta di un fulmine era ritenuta presagio di eventi nefandi, perciò, in tali casi, un consiglio di dieci sacerdoti, detti *bidentales*, raccoglievano ciò che era stato bruciato nonché l'erba strappata dal fulmine⁶⁸⁶ e presiedevano alla recinzione del punto colpito e alla sepoltura di una pietra come rappresentazione simbolica del fulmine stesso. Seguiva poi il sacrificio di una pecora di due anni (*bidens*)⁶⁸⁷, *hostia* che dava il nome al luogo, ai sacrifici e ai sacerdoti. Il luogo veniva recintato con una parete circolare⁶⁸⁸, ed era proibito accedervi, toccarlo e guardarlo⁶⁸⁹.

⁶⁸⁴ Sul significato e la natura giuridico-religiosa del *bidental* debbo ringraziare ancora vivamente il Prof. F. Sini, il quale mi ha indicato preziosissimi suggerimenti - assai utili al fine della presente ricerca - che riporto a più riprese nel testo (sia nel presente paragrafo che in quello successivo).

⁶⁸⁵ Paul. Fest. v. *Fulgurium*, p. 82 L.: *Fulgurium, id quod est fulmine ictum, qui locus statim fieri putabatur religiosus, quod eum deus sibi dicasse videretur*; Varr. l. Lat. 5.10.13: *fulgurium quod fulmine ictum*.

⁶⁸⁶ Vd. Lucan. bell. 1.605-608: *dumque illi effusam longis anfractibus urbem / circumeunt Arruns dispersos fulminis ignis / colligit et terrae maesto cum murmure condit / datque locis numen; sacris tunc admovet aris / electa cervice marem*.

⁶⁸⁷ Fest. Paul. s.v. *Bidental* p. 33 L.: *bidental dicebant quoddam templum, quod in eo bidentibus hostiis sacrificaretur. Bidentes autem sunt oves duos dentes longiores cetris habentes*: passo ove risulta chiaro che il *bidental* era il luogo nel quale venivano sacrificate le *oves bidentes* (nello stesso senso anche Pers. sat. 2.26-27: *An quia non fibris ovium Ergenna que iubente / Triste iaces lucis evitandum que bidenta* di cui nt. supra).

⁶⁸⁸ Vd. Varr. l. Lat. 5.32.10: *Cornelius et Lutatius scribunt eum locum esse fulgurium et ex s. c. septum esse: id quod factum esset a Curtio consule, cui M. Genucius fuit collega, Curtium appellatum*.

⁶⁸⁹ Pers. sat. 2.26-28: *An quia non fibris ovium Ergennaque iubente / Triste iaces lucis evitandumque bidental, / Idcirco stolidam praebet tibi vellere barbam / Iuppiter?*; Ammian. rer. gest. 23.5.12-13: *12 Secuto itidem die, qui erat septimum idus Apriles, sole vergente iam in occasum / ex parva nubicula subito aere crassato usus adimitur lucis et post minacem tonitruum crebritatem et fulgorum Iovianus nomine miles ex caelo tactus cum duobus equis concidit, quos potu satiatos a flumine reducebat. 13 Eoque viso harum rerum interpretes arcessiti interrogatique etiam id vetare procinctum fidentius affirmabant fulmen consiliarium esse monstrantes; ita enim appellantur, quae dissuadent aliquid fieri vel suadent. Ideoque hoc nimis cavendum, quod militem celsi nominis cum bellatoriis iumentis exstinxit, et hoc modo contacta loca nec intueri nec calcari debere fulgurales pronuntiant libri*.

Ora, il punto da sottolineare in questa sede è che il *bidental* - così come rilevato da Albanese⁶⁹⁰ - era considerato una *res religiosa*⁶⁹¹, cioè una cosa devoluta agli dei Mani e dunque, in qualche modo, assimilata alle ceneri, a loro volta correlate – come s'è detto – proprio alle *res religiosae*⁶⁹². Tale analogia mi pare di un certo interesse: Orazio avrebbe accostato due fattispecie simili, al fine di evidenziare come sia nell'ipotesi di profanazione delle ceneri paterne, sia nell'ipotesi di violazione di un *bidental (triste)*⁶⁹³ – entrambi ritenute offensive verso gli dei – fosse prevista una pena di carattere divino gravissima, rappresentata dalla pazzia.

Ma prima di giungere alle conclusioni, occorre evidenziare un ultimo punto relativo ad *ars* 470 ss. che depone a favore della qualifica di *res religiosa* del *bidental* (ovvero di entrambe le fattispecie).

⁶⁹⁰ ALBANESE *Bidental, Mundus, Ostium Orci* cit., 226. Nello stesso senso anche J. MARQUARDT, *La vie privée des Romains* [*Manuel des antiquités romaines* 14], trad. fr. V. Henry, I, Paris 1929, 176 s. Vd. *contra*: P. F. GIRARD, *Manuale elementare di diritto romano*, trad. it. sulla 4a ed. fr. di C. Longo, Milano 1909, 255; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, I, Roma 1926 [*Opere complete* di P. Bonfante VIII, rist. a cura di G. Bonfante e di G. Crifò, Milano 1966], 26; M. TALAMANCA, *Istituzioni* cit. 381.

⁶⁹¹ Come s'è visto, nelle fonti si afferma che il luogo colpito dal fulmine era considerato *religiosus* (Paul. Fest. p. 82 L.: *Fulguriturum, id quod est fulmine ictum, qui locus statim fieri putabatur religiosus, quod eum deus sibi dicasse videretur*), termine dalle diverse accezioni (Gell. *noct. Att.* 4, 9; Fest. s.v. *Religiosus*, pp. 348-350 L.); viste le interdizioni legate al *bidental*, qui *religiosus* sta ad indicare un'azione umana contraria alla volontà divina (Fest., v. *Religiosus*, p. 350 L.: *Idem religiosum quoque esse, +qui non iam+ sit aliquid, quod ibi homini facere non liceat; quod si faciat, adversus deorum voluntatem videatur facere*), volontà espressa dall'invio di un fulmine sulla terra. In un'altra glossa, Paolo Diacono offre la definizione di *bidental*: *Bidental dicebant quoddam templum, quod in eo bidentibus hostiis sacrificaretur.* (p. 30 L.). L'indicazione (come suggeritomi, ancora una volta dal Prof. Sini) è interessante – ancorché forse non precisa, in quanto il *bidental* aveva una recinzione circolare, al contrario del *templum* – , poiché rimanda a un luogo delimitato sacralmente, e comunque esclude che il *bidental* fosse, in quanto tale, una *res religiosa*.

⁶⁹² Per Gaio è *res religiosa* tutto ciò che attiene al sepolcro (Gai 2, 6: *Religiosum vero nostra voluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat*; vd. anche Fest., v. *Religiosus*, p. 348 L., *religiosum sepulcrum, ubi mortuus sepultus aut humatus sit, satis constare ait.*) Mentre una parte della dottrina, come s'è visto supra, sostiene l'esistenza di altre *res religiosae* diverse dal sepolcro, come il *bidental* appunto.

⁶⁹³ Sul *triste bidental* vd. anche Pers. *sat.* 2.26-27 *An quia non fibris ovium Ergenna que iubente / Triste iaces lucis evitandum que bidental*⁶⁹³, da cui emerge come il *bidental* fosse ritenuto un sito malauguroso da evitare. Si noti, come osserva FEDELI (ad *ars* 471 in *Q. Orazio Flacco, Le opere*, II.4 cit. 1612) che il *bidental* veniva definito *triste* o perché il fulmine stava ad indicare la collera delle divinità oppure perché quel luogo incuteva terrore. Sulla corrispondenza fra il passo di Persio cit. e quello di Orazio in esame, vd. ALBANESE, *Bidental, Mundus, Ostium* cit., 226.

12. Sull'impiego di *incestus*

Prendiamo nuovamente in esame *ars* 471-472: *minxerit in patrios cineres an triste bidental / moverit incestus*.

Incestus è il termine è impiegato da Orazio rispetto alla fattispecie della profanazione del *bidental*; ma, per simmetria, potrebbe riferirsi *anche* alla prima fattispecie descritta nell'ordine dal poeta e rappresentata dalla profanazione delle ceneri paterne.

Sofferamoci brevemente sul lemma in esame⁶⁹⁴.

Incestus ha come principale significato ciò che non si conforma alle regole o ai riti relativi alla *religio*; indica, inoltre, ciò che è incestuoso, colpevole e criminale⁶⁹⁵.

L'utilizzo oraziano del termine rispetto alla fattispecie in esame (o a entrambe le fattispecie indicate) sembra ulteriormente sottolineare il carattere religioso del *bidental* (nonché delle ceneri intese come sepolcro).

Ebbene, se così fosse, tale circostanza avvalorerebbe, ancora una volta, l'ipotesi secondo cui Orazio avrebbe posto sul medesimo piano due misfatti (la profanazione delle ceneri paterne e la violazione di un *bidental*), gravissimi, oltraggiosi nei confronti degli dei e riconducibili dunque, in qualche misura, perfino al sacrilegio, inteso (nell'età più antica) – come s'è visto – come violazione generale di *res divini iuris* e, in ogni caso, a fattispecie collocabili fra il *ius sacrum* e il *ius civile*.

13. Hor. *ars* 470-472: conclusioni

Un'ultima osservazione, prima di concludere.

In *ars* 450 ss. Orazio evidenzia che la profanazione delle ceneri paterne, così come la violazione di un *bidental*, rappresentano le possibili cause della pazzia del poeta descritto nei versi in esame.

Egli, dunque, riprende un *topos* nella tradizione antica, nonché nella letteratura del tempo: e cioè che la follia potesse rappresentare una punizione divina, manifestata nella forma della pazzia nei confronti del colpevole per la commissione delle violazioni descritte.⁶⁹⁶

⁶⁹⁴ Anche sul significato del termine *incestus* rispetto al passo oraziano sono debitrice, ancora una volta, nei confronti del Prof. F. Sini.

⁶⁹⁵ Vd. A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*³, Paris 1979, 104.

⁶⁹⁶ O. DILIBERTO, *Il testamento del matricida*, in *Studi economico-giuridici dell'Univ. di Cagliari* 52 (1988) 189. Vd. nt. *infra*.

Invero, si riteneva che le *Furiae* non solo non lasciassero impuniti gravi delitti (soprattutto quelli verso i genitori⁶⁹⁷), ma potessero altresì impossessarsi degli uomini proprio al fine di indurli a commettere un reato.

Nel testo oraziano, non a caso, ai vv. 475 ss. il poeta pazzo è paragonato ad una belva che, catturata la sua preda, la tiene stretta e non se la lascia scappare, fino ad ucciderla a forze di leggere i suoi versi (*occidit...legendo*), commettendo, dunque, egli stesso un *crimen*.

Come spiega Diliberto – ancorché in tutt’altro contesto – l’impossessamento da parte delle *Furiae* del colpevole di azioni empie poteva, da un lato, essere la conseguenza di un crimine, dall’altro, esserne perfino la causa⁶⁹⁸.

In questi termini, la condizione di colui che commetteva azioni nefande veniva, quindi, assimilata a quella del *furiosus*: spiega ancora Diliberto, infatti, che tale accostamento s’impose con l’immagine mitico-letteraria di Oreste perseguitato dalle *Furiae*, e si diffuse in Roma già a partire dalla fine del III sec. a.C.⁶⁹⁹.

Orazio, pertanto, sembra aver sfruttato tale *topos* retorico e letterario, che – come è detto – è volto ad associare la figura di colui che compie azioni nefande a quella del *furiosus*, come conseguenza (o causa) dei suoi comportamenti, al fine di enfatizzare la gravità delle due ipotesi di misfatti delineate. La violazione delle ceneri paterne e la profanazione del *bidental* vengono presentate, quindi, come atti contrari alla *religio*, scatenanti l’ira degli dei, punite con la pazzia (inflitta soprattutto nei confronti di chi recava oltraggio ai genitori: il parricidio, per esempio) nei confronti del soggetto agente. Il che depone a favore dell’inclusione di detti comportamenti quali fattispecie giuridiche, fra il *ius sacrum* e il *ius civile*, possibilmente ascrivibili – a me pare – perfino nell’ambito del sacrilegio.

14. L’uso del diritto come strumento poetico

Passiamo, dunque, alle conclusioni.

In *sat.* 1.3.115-117 e *ars* 470 ss. Orazio descrive – ancorché in ambito e con intendimenti ovviamente letterari – fattispecie giuridicamente previste e disciplinate.

⁶⁹⁷ Cfr. il parricidio e, per simmetria, mi sembra possa essere inclusa anche la violazione delle ceneri paterne.

⁶⁹⁸ DILIBERTO, *Il testamento del matricida* cit. 188. Lo studioso (p. 185 ss.) evidenzia quale si riteneva fosse il comportamento delle furie nell’ipotesi di delitto contro un genitore, analizzando, a questo proposito, soprattutto Cic. *pro Sex. Rosc. Amer.* 24.66-68 e Cic. *Tusc.* 3.5.11. Egli, inoltre, chiarisce come l’immagine mitico-letteraria di Oreste perseguitato dalle *Furiae* (cfr. Serv. *Aen.* 4.473) fosse già diffusa in Roma alla fine del III sec. a.C.

⁶⁹⁹ Cfr. DILIBERTO, *Il testamento del matricida* cit., 189 e ivi nt. 35 (ove lo studioso cita alcuni passi nei quali si fa riferimento al mito di Oreste).

Nel primo passo il poeta, infatti, evidenzia come non possano essere posti sullo stesso piano i misfatti di chi abbia sottratto in un campo altrui cavoli ancora teneri e di chi, viceversa, abbia commesso sacrilegio; nel secondo, il poeta delinea due possibili cause della pazzia (quale punizione divina) di un uomo: l'aver profanato le ceneri paterne e l'aver violato un *bidental*.

Si tratta, come s'è visto, di due fattispecie a cavallo fra il *ius sacrum* - la cui evocazione è peraltro confermata dall'impiego del termine *incestus* - e il *ius civile*.

Ora, a me sembra proprio che Orazio abbia utilizzato fattispecie giuridiche allo scopo di valorizzare un discorso poetico, più ampio: nel caso di *sat.* 1.3.115-117, al fine di mostrare la sua posizione rispetto alla diatriba stoica in merito al rapporto fra colpa e pena; nel caso di *ars* 470 ss., allo scopo di valorizzare quel *topos* letterario, più risalente, per cui la pazzia veniva ritenuta conseguenza (o causa) di comportamenti riprovevoli.

In entrambe le ipotesi, mi pare che il ricorso a figure giuridiche possa essere parso agli occhi di Orazio come lo strumento più efficace per perseguire il proprio discorso poetico. Il ricorso al diritto da parte del poeta mi sembra possa essere quindi inteso come il risultato di una scelta ragionata a fondo: il diritto - agli occhi di Orazio - rappresenta dunque un mezzo di comunicazione narrativa.

Il che implica, d'altro canto, che anche i *lettori* della poesia oraziana verosimilmente potessero essere in grado di riconoscere le allusioni al diritto in questa sede evidenziate⁷⁰⁰.

⁷⁰⁰ Cfr. Introduzione e cap. I.

Conclusioni

Come è venuto emergendo nel corso della ricerca, nel I sec. a.C. la conoscenza della tradizione giuridica romana era ben più estesa rispetto a quanto si possa comunemente pensare. Essa, infatti, non era circoscritta a coloro che si dedicavano professionalmente al diritto, ma riguardava una più ampia classe di intellettuali, di cui facevano parte certamente i poeti, a diversi livelli.

Catullo, Propertio, Virgilio e Orazio - come si è visto - evocano, a più riprese, fonti, leggi e immagini giuridiche non già come mera venerazione rispetto all'imponente scienza giuridica romana, bensì come mezzo strumentale al discorso poetico. L'uso di termini giuridici da parte dei poeti non risulta, dunque, fine a se stesso, né appare come semplice forma di erudizione: tutt'altro. L'impiego di una precisa terminologia giuridica mi sembra servisse agli autori per meglio chiarificare, di volta in volta, una determinata situazione: il diritto diventava, dunque, mezzo di comunicazione necessario per raggiungere fini poetici.

Tale circostanza, peraltro, depone a favore di una conoscenza della medesima tradizione giuridica anche *da parte dei lettori*, evidentemente in grado di *riconoscere* le citazioni giuridiche evocate nel testo, evidentemente note, e, in qualche modo, di *ricordarle*.

Del resto, come s'è detto⁷⁰¹, fino al I sec. a.C. i rudimenti giuridici venivano insegnati nelle scuole, per cui la cultura giuridica non era appannaggio esclusivo dei *prudentes* ma si estendeva, ancorché in misura certamente diversa, ad una collettività ben più ampia, certamente identificabile almeno con l'élite politica e sociale romana. Ce ne parla, anzitutto, Cicerone il quale in *leg* 2.23.58: *Discebamur enim pueri XII ut carmen necessarium, quas iam nemo discit* afferma esplicitamente che al tempo della sua fanciullezza le XII Tavole si imparavano a memoria: i suoi interlocutori, dunque, non avevano necessità di altre informazioni sulle leggi, perché già conoscevano i testi decemvirali⁷⁰²; così come in *leg*. 2,4,9: *A parvis enim, Quinte, didicimus Si in ius vocat, atque eius modi leges alias nominare* il medesimo Cicerone ricorda che *a parvis* – da fanciulli – era stato insegnato loro a chiamare leggi espressioni come *si in ius vocat* e altre analoghe⁷⁰³. Il diritto veniva quindi insegnato nella scuola primaria (dai sette agli undici o dodici anni); ma veniva altresì studiato, con

⁷⁰¹ Vd. l'introduzione della presente tesi.

⁷⁰² Osserva DILIBERTO, *Ut carmen necessarium* cit. (in corso di pubblicazione) che le XII Tavole venivano imparate a memoria già nell'insegnamento primario, dunque senza approfondimenti, e non già come studio del diritto, ma piuttosto come esercizio mnemonico svolto su un testo illustrissimo del passato.

⁷⁰³ Sull'insegnamento del diritto nel I sec. a.C. e sui passi in esame vd. DILIBERTO *Ut carmen necessarium* cit. (in corso di pubblicazione).

approfondimenti, nella scuola superiore (presso un *rhetor* o un *orator*), nella quale si imparava soprattutto l'arte retorica e ciò che possiamo definire, complessivamente, *apprendistato civile*, introduzione alla vita pubblica⁷⁰⁴.

Pertanto, tutti coloro che avevano frequentato la scuola primaria a Roma al tempo di Cicerone, avevano anche imparato a memoria la legge delle XII Tavole. La potevano quindi presumibilmente *riconoscere* – nelle molteplici citazioni che rinveniamo di essa nella letteratura latina, anche e soprattutto in quella non specialistica, non rivolta cioè ai giuristi – senza necessità di ulteriori spiegazioni.

Tale circostanza è stata confermata dai numerosi riferimenti giuridici evocati dai poeti del I sec. a.C., il che conferma ed allarga ancora di più l'ambito di conoscenza del diritto in quel torno di tempo.

In conclusione, mi sembra interessante riflettere su un punto in particolare.

Per la ricorrenza con la quale sono presenti nell'opera di Orazio termini giuridici – in misura certamente inaspettata –, credo sia necessario un approfondimento di ulteriori *loci* nei quali – come ho tentato, ancorché sommariamente, di evidenziare *supra* nel cap. III – emergono spiccate conoscenze di istituti o immagini giuridiche da parte del poeta. In questa sede, infatti, ho potuto sviluppare la ricerca solo su alcuni fra gli argomenti meritevoli – a mio avviso – di ulteriori indagini, concentrandomi essenzialmente su un tema a cavallo fra *ius sacrum* e *ius civile* e affrontando, in particolare, il *sacrilegium*. Varrebbe la pena, dunque, sviluppare ulteriormente il tema del rapporto fra diritto e letteratura nell'opera di Orazio, sotto nuovi e diversi profili non ancora presi in considerazione⁷⁰⁵, per provare a confermare, da un lato, la

⁷⁰⁴ Osserva ancora DILIBERTO, *Ut carment necessarium* cit. che occorre, dunque, distinguere tra un livello di apprendimento dell'antico testo legislativo relativamente diffuso, quello primario, di natura mnemonica, non analitico, da un differente, più elevato e specialistico livello di studio del medesimo testo, cui si accedeva nel corso della scuola superiore, nell'ambito di discipline retoriche e/o giuridiche vere e proprie.

⁷⁰⁵ Nello studio del rapporto del diritto *nella* letteratura, punto di partenza della ricerca – come già evidenziato nell'introduzione – è il testo letterario. In questo senso, la presente tesi, fin da principio, ha assunto lo scopo di rinvenire se e in quale misura fossero presenti termini giuridici nella poesia del I sec. a.C.: un lavoro, quindi, di “catalogazione” (in senso verticale) e approfondimento tematico (in senso orizzontale). Tuttavia, il tema del rapporto fra diritto e letteratura – come mi ha fatto notare il Prof. E. Resta, che ringrazio sentitamente per i Suoi numerosi suggerimenti, gli spunti di riflessione, nonché per l'attenzione che ha voluto dedicarmi nella discussione del tema in esame – potrebbe altresì essere affrontato anche sotto un profilo completamente diverso. Il lavoro di ricerca potrebbe partire non già dalla disamina di un testo letterario, bensì dall'analisi di un qualsiasi documento giuridico, da leggere tuttavia alla stregua di un documento narrativo, e cioè come un racconto sul mondo. Il documento giuridico, infatti, informa sul suo tempo storico. Ora, rispetto al tema del presente lavoro – l'uso di termini giuridici in poeti latini del I sec. a.C. –, potrebbe essere interessante soffermarsi su particolari aspetti della

strumentalità del diritto rispetto al discorso poetico, dall'altro, una diffusa conoscenza della tradizione giuridica romana in età augustea.

società romana. A mero titolo di esempio, ricordo qui un tema che è stato già molto approfondito da diversi punti di vista, quello della legislazione augustea in materia matrimoniale, in particolare riprendendolo qui in considerazione come espressione della realtà del tempo in esame. Questo tipo di indagine, che si inquadra nel rapporto del diritto *come* letteratura, i cui presupposti sono quindi del tutto diversi rispetto a una ricerca – come la presente – che si propone di approfondire il tema del diritto *nella* letteratura, avrebbe lo scopo di completare il rapporto fra diritto e poesia nel I sec. a.C., offrendo al lettore un quadro più ampio dell'età augustea. Sul tema del rapporto fra diritto e letteratura in genere vd., da ultimi, C. DOUZINAS, *The literature of law*, in D. CARPI (cur.), *Shakespeare and the law*, Ravenna 2003, 17 ss. e ivi bibliografia; F. GALGANO, *Il diritto e le altre arti. Una sfida alla divisione fra le culture*, Bologna 2009, 25 ss. e ivi bibliografia; Quanto al rapporto fra letteratura e diritto romano (con attenzione particolare ai poeti trattati in questo lavoro) vd. M. KOSTOVA; *Droit et Littérature: le droit – la philosophie des Romains* in *Tradizione Romana* 7 (2008).

Bibliografia

- G. AGAMBEN, *Homo sacer*, Torino 1995
- A. AGNESINI, *Il carme 62 di Catullo*, Cesena 2007
- B. ALBANESE, *Bidental, mundum, ostium orci nella categoria dele res religiosae*, in *Jus* 20 (1969)
- ID., *Macrobio (Sat. 3,11,3 ss.) ed il Ius Papirianum*, in *AUPA* 45/2 (1998)
- F. ANGELELLI, *Tertulliano giurista e padre della Chiesa*, Roma 2001
- ID., *Tertulliano giurista e Tertulliano padre della Chiesa*, in *SDHI* 41 (1975)
- P. ARCES, *Note in tema di 'sacrorum detestatio'*, in *Diritto e Storia* 5 (2006)
- G. ARCHI s.v. "Curatela (dir. rom.)" in *EdD* 10 (1962) (ora anche in *Scritti I*, Milano 1981)
- D. ARMSTRONG, *Horatius Eques et Scriba: Satires 1.6 and 2.7* in *Transactions of the American Philological Association* 116 (1986) 255-288
- L. ARU, s.v. "Vadimonium" in *NNDI* 20 (1975)
- R. ASTOLFI, *La Lex Iulia et Papia*³, Padova 1995
- R. G. AUSTIN (cur.), *P. Vergili Maronis, Aeneidos, liber secundus*, Oxford 1964
- ID. (cur.), *P. Vergili Maronis, Aeneidos, liber sextus*, Oxford 1977
- C.L. BABCOCK, *Carmina operosa. Critical Approches to the 'Odes' of Horace, 1945-1975*, in *ANRW* II, 31.3 (1981)
- G. BALLAIRA s.v. "Aurum" in *Encicl. Virgil. I* (1984)
- U. BARTOCCI, *'Spondebatur pecunia aut filia'. Funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo*, Roma 2002
- M. BECK e M. PELLEGRINI (cur.), *Orazio, Tutte le opere*², Milano 2007
- BENVENISTE, *Sacrilegus*, in *Hommages Niedermann*, Bruxelles 1956,
- D.H. BERRY, *The Criminals in Virgil's Tartarus. Contemporary Allusions in Aeneid 6.621-4*, in *The Classical Quarterly* n.s. 42/2 (1992)
- G. BIANCO, s.v. "Mos" in *Encicl. Virgil. III* (1987)
- A. BIGNARDI, "Actio, interdictum, arbores". *Contributo alla studio dei rapporti di vicinato* in *Index* 12 (1983)
- B. BISCOTTI, *Malum carmen incantare e occentatio in Testimonium amicitiae, Studi per F. Pastori*, Milano 1992
- G. BOISSIER, *La religion romaine d'Auguste aux Antonins I*, Paris 1874

- P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, I, Roma 1926 [*Opere complete* di P. Bonfante VIII, rist. a cura di G. Bonfante e di G. Crifò, Milano 1966]
- F. BONNER, *Roman Declamation*, Liverpool 1949
- L. BOVE, 'Subreptio' di 'res privata' depositata 'in aede sacra', in *Labeo* 3 (1957)
- P. BOYANCÉ, *La religion de Virgile*, Paris 1963
- G. BRINI, *La bilateralità delle pollicitationes ad una res publica e dei vota nel diritto romano*, in *Rend. Acc. Sc. Ist. Bologna* 2 (1907-1908)
- C.O. BRINK, *Horace on poetry, Epistles book II: the letters to Augustus and Florus*, Cambridge 1982
- R. H. BROPHY, *A Legal Metaphor in Horace and Plautus* in *Transactions of the American Philological Association* 105 (1975)
- M. BRUTTI, *Il «vadimonium» nelle azioni nossali* in *RISG* 14 (1970)
- K. BÜCHNER, *Virgilio. Il poeta dei romani* ², trad. ital. Brescia 1986
- Z. BUJUKLIC, *Leges regiae: pro et contra*, in *RIDA* 45 (1998)
- H. E. BUTLER, *The sixth book of Aeneid*, Oxford, 1920
- ID., *Virgil, Aeneid 6.859*, in *The Classical Review* 33/3-4 (1919)
- M. BUONOCORE, *La res sacra nell'Italia centro-appenninica fra tarda repubblica ed impero*, in *Dediche sacre nel mondo greco-romano. Diffusione, funzioni, tipologie. Religious Dedications in the Greco-Roman World. Distribution, Typology, Use*. Institutum Romanum Finlandiae - American Academy in Rome, 19-20 aprile 2006, cur J. BODEL M. KAJAVA (*Acta Instituti Romani Finlandiae*, 35), Roma 2009
- I. BUTI, *In ius vocatio e genera actionum* in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, V, Napoli, 1984
- E. CAIAZZO, *Il «furiosus» tra «potestas» e «patria potestas»* in *Index* 21 (1993)
- F. CAIRNS, «Antestari» and Horace, *Satires* 1,9 in *Latomus* 64/1 (2005)
- A. CALORE, *Forme giuridiche del "bellum iustum"* (*Corso di diritto romano*), Milano 2003
- ID., *Per Iovem lapidem. Alle origini del giuramento: sulla presenza del "sacro" nell'esperienza giuridica romana*, Milano 2000
- W. A. CAMPS, *The role of the sixth book in the Aeneid*, in *PVS* 11 (1967-1968)
- L. CANALI (trad.), in E. PARATORE, *Virgilio, Eneide*³, Milano, 2007
- E. CANTARELLA, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano 1991
- L. CAPOGROSSI COLOGNESI, «Tollere liberos» in *MEFRA* 102.1 (1990)

- C. CASCIONE «*Bonorum proscriptio apud columnam maeniam*» in *Labeo* 42 (1996)
- ID., *'Fugitivarii' a caccia di schiavi in Roma Antica* in *Scritti per G. Franciosi* I, Napoli 2007
- ID., *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Napoli 1999
- P. CATALANO, s.v. "*Ius /iustitia /Iustitia*" in *Encicl. Virg* III (1987)
- ID., *Linee del sistema sovranazionale romano* I, Torino 1965
- G. CAVALLO, P. FEDELI, A. GIRADINA (cur.), *Lo spazio letterario in Roma antica*², Roma 1993
- A. CAVARZERE (cur.), *Orazio, Il libro degli Epodi*, Venezia 1992
- F. CAVIGLIA (cur.), *Catullo, poesie*, Roma-Bari 1983
- P. CERAMI – A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, Torino 2010.
- P. CIPRIANO, *Fas e nefas*, Roma 1978
- M. CITRONI, *Poesia e lettori in Roma antica*, Roma-Bari 1995
- J. M. COELLO, *Roma, Los quirites y la liturgia de los conflictos* in *Iura* 55 (2004-2005)
- P. COLLINET, *L'origine du décret d'interdiction des prodigues* in *Labeo* 41 (1995)
- G. COMERCI, *Carmen, occentatio, ed altre voci magico-diffamatorie dalle XII Tavole a Cicerone* in *Bollettino di Studi Latini* 7 (1977)
- A. CORDOVA, *Delitto e pena nell'Eneide di Virgilio*, in *Rivista Penale* 1/9-10 (1910)
- E. COSTA, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna 1922
- ID., *Il diritto nei poeti di Roma. Prolusione*, Bologna 1898
- P. V. COVA (cur.), *Eneide, libro sesto*, Brescia 1959
- G. CRIFÒ, s.v. "*Libertas*" in *Encicl. Virg* III (1987)
- J. CROOK, *Law and Life of Rome, 90 BC – AD 212*, Ithaca 1967
- E. CUQ, s.v. "*Sacrilegium*" in *DS* 4/2 (1918)
- G.M. DA NÓBREGA, *Le carmen famosum et l'occentatio*, in *Romanitas* 12-13 (1974)
- J. DAZA, *El "votum"*, in *Derecho romano de obligationes*, in *Hom. Murga Gener*, Madrid 1994
- S. D'ELIA, *Lettura del VI Libro dell'Eneide*, in M. GIGANTE (cur.) *Lecturae Vergilianae*, III, Napoli 1983
- F. DELLA CORTE s.v. "*Ape*" in *Encicl. Virgil.* I (1984)
- ID., *Il catalogo dei dannati*, in *Vichiana* 11 (1982)
- ID., *Personaggi Catulliani*², Firenze 1976
- H. DETTMER, *The 'Corpus Tibullianum'* (1974-1980) in *ANRW* II 30/3 (1983)

- A. DIETERICH, *Nekyia: Beitrage zur Erklaerung der neuentdeckten Petrusapokalypse²*, Berlin 1913
- O. DILIBERTO, s.v. “Cura” in *Encicl. Virg I* (1984)
- ID., *Il testamento del matricida*, in *Studi economico-giuridici Univ. Cagliari* 52 (1988)
- ID., *La struttura del “votum” alla luce di alcune fonti letterarie*, in *Studi in onore di A. Biscardi IV*, Milano 1983
- ID., *Lex de magistratibus. Cicerone, il diritto immaginato e quello reale nella tradizione palinogenetica delle XII Tavole*, in L. LABRUNA (dir.), M.P. BACCARI - C. CASCIONE (cur.), *Tradizione romanistica e Costituzione II*, Napoli 2006, 1469 ss.
- ID., *L'inesauribile tematica del «furor»* in *Labeo* 42 (1996)
- ID., s.v. “Pactum/paciscor” in *Encicl. Virg III* (1987)
- ID., s.v. “Promessa” in *Encicl. Virg IV* (1990)
- ID., *Ricerche sull'«auctoramentum» e sulla condizione degli auctorati*, Milano 1981
- ID., *Studi sulle origini della ‘cura furiosi’*, Napoli 1985
- ID., *Sull'applicazione dell' “excusatio necessitatis” ai “lapsi”*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, IV, Napoli 1984
- ID., s.v. “Voveo” in *Enciclopedia Virgiliana V* (1990)
- ID., *Una sconosciuta monografia ottocentesca sulle leges regiae. Il Dritto Papisiano di Domenico Cassini*, in *Fides Humanitas Jus. Studii in onore di L. Labruna III*, Napoli 2007
- F. D'IPPOLITO, *Del fare diritto nel mondo romano*, Torino 2000
- ID., *I Memorialia di Sabino*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano da Augusto agli Antonini*, Torino 1996
- A. DI PORTO, s.v. “Peculio” in *Encicl. Virg IV* (1988)
- N. DONADIO, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, Milano 2004
- C. DOUZINAS, *The literature of law*, in D. CARPI (cur.), *Shakespeare and the law*, Ravenna 2003
- R. DÜLL, *Ueber L. F. Heindorf und F. C. v. Savigny zur Klärung von Horaz sat. 2.1.86*, in *ZSS* 92 (1975)
- P. J. ENK, *Sex. Propertii elegiarum, liber II*, Leyden 1962
- E. ÉVRARD, s.v. “Socius («Aspetti lessicali e prosodici»)” in *Encicl. Virg IV* (1990)
- G. FALCONE, *D. 1.3.13. Pedio, Ulpiano e la «Lex Contractus»* in *Labeo* 43 (1997)
- I. FARGNOLI, *Ricerche in tema di furtum. Qui sciens indebitum accipit*, Milano 2006
- S. FASCE, s.v. “Coniunx” in *Encicl. Virg I* (1984)

- ID., s.v. “*Maritus*” in *Encicl. Virg* III (1987)
- ID., s.v. “*Parens*” in *Encicl. Virg* III (1987)
- L. FASCIONE, *Il mondo nuovo: la costituzione romana nella 'storia di Roma arcaica' di Dionigi d'Alicarnasso*, I e II, Napoli 1988-1993
- ID., *Fraus legi. Indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nella esperienza giuridica romana*, Milano 1983
- C. FAYER, *La «familia» romana: aspetti giuridici e antiquari. «Sponsalia», matrimonio, dote*, II, Roma 2005
- ID., *La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari, concubinato, divorzio, adulterio*, III, - Roma 2005
- P. FEDELI, *i duellanti: Orazio e il seccatore (Sat. 1.9)* in *Atti Accad. Peloritana Cl. Lett. Filos.* 69 (1993)
- ID., *Introduzione a Catullo*, Roma-Bari 1990
- ID. (cur.), *Q. Orazio Flacco, Le opere: Le Satire, Le Epistole, L'Arte poetica*, II, Roma 1984
- ID. (cur.), *Poesia d'amore latina²*, 2007
- ID., *Properzio. Il libro terzo delle Elegie*, Bari 1985
- J.-L. FERRARY, *Lex Cornelia de sicariis et veneficis*, in *Athenaeum* 69 (1991)
- P. FERRETTI, *Complicità e furtum nel diritto romano*, Milano 2005
- ID., *Le «cause» della prodigalità nel diritto romano*, in *Annali dell'Università di Ferrara* n. s. 10 (1996)
- R. FIORI, *Homo Sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico religiosa*, Napoli 1996
- F. FLETCHER (cur.), *Virgil, Aeneid VI*, Oxford 1941
- J. FONTAINE, *Introduzione generale in Sant'Agostino, Confessioni*, I, Milano 1997
- L. FRANCHINI, *Voti di guerra e regime pontificale della condizione*, Milano 2006
- G. FRANCIOSI (cur.), *Leges regiae*, Napoli 2003
- E. FRAENKEL, *Horace*, Oxford 1957, ed. it. a cur. di L. SALVATORE, Roma 1993
- H. FUGIER, s.v. “*Sacer*” in *Encicl. Virgil.* IV (1988)
- G. FUNAIOLI, *L'Oltretomba nell'Eneide di Virgilio*, Palermo-Roma 1924
- N.D. FUSTEL DE COULANGES, *La cité antique. Etude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome*, Paris 1910
- F. GALGANO, *Il diritto e le altre arti. Una sfida alla divisione fra le culture*, Bologna 2009

- G. GARBARINO, *L'Eneide nella tradizione epica greca e latina. Corso universitario*, Torino 1922
- L. GAROFALO, *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova 1973
- ID., *Sulla condizione di 'homo sacer' in età arcaica*, in *SDHI* 56 (1990)
- ID., *Studi sulla sacertà*, Padova 2005
- T. GIMENEZ-CANDELA, *La practica de las manumisiones en suelo provincial. (Libertas id est civitas, Cic. Pro Balbo 9.24)* in *Labeo* 48 (2002)
- ID., *Notas en torno al 'vadimonium'* in *SDHI* 48 (1982)
- C. GIOFFREDI, s.v. "Sacrilgium" in *NNDI*. 16 (1969) 311
- P. F. GIRARD, *Manuale elementare di diritto romano*, trad. it. sulla 4a ed. fr. di C. Longo, Milano 1909
- P. GIUNTI, *Adulterio e Leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Milano 1990
- ID., *Consors vitae: matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano 2004
- F. GNOLI, 'Rem privatam de sacro surripere' (contributo alla studio della repressione del 'sacrilgium' in diritto romano) in *SDHI* 40 (1974)
- ID. *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano 1979
- ID., s.v. "Sacrilgio" in *EdD* 41 (1989)
- ID., *Sen. Benef. 7.7.1-4: prospettiva filosofica e prospettiva giuridica del 'sacrilgium'*, in *SDHI* 40 (1974)
- ID., *Sulla repressione della ritenzione di 'pecunia residua' nella 'lex iulia peculatus'*, in *RIL* 107 (1973)
- F. GORIA s.v. "Matrimonio" in *Encicl. Virg.* III (1987)
- A GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*⁴, Napoli 1980
- ID., *Diritto privato romano*⁹, Napoli 1992
- ID., *Ast ei custos nec escit* (1944), in *Pagine di Diritto Romano IV*, Napoli 1994
- ID., *Il furiosus e il prodigus nelle XII Tavole* (1949), in *Pagine di Diritto Romano IV*, Napoli 1994
- ID., 'Furiosus' e 'prodigus' nelle 'XII tabulae' (1973), in *Pagine di Diritto Romano IV*, Napoli, 1994
- ID., *I «gladiatores» e l'«auctoramentum»* (1982), in *Pagine di Diritto Romano VI*, Napoli 1995
- ID., *Variazioni sul tema di Malleolo* (1989), *Pagine di Diritto Romano IV*, Napoli 1994

- M. GUIDETTI (cur.), *Storia del Mediterraneo nell'antichità*, Milano 2004
- A.M. GUILLEMIN (cur.), *Virgile, Énéide. Livre VI*, Paris 1942
- R. HASSAN, *Tradizione giuridica romana antica e ideologia augustea. Il catalogo dei dannati del Tartaro virgiliano (Aen. 6.608-614)* in B. SANTALUCIA (cur.) *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia 2009
- E. HENRIOT, *Les poètes juristes ou remarques des poètes latins sur les Lois, le Droit civil, le Droit criminel, la Justice distributive et le Barreau*, Paris 1858 (rist. Aalen 1970)
- ID., *Moeurs juridiques et judiciaires de l'ancienne Rome d'après les poètes latins I-III*, Paris 1865
- N. HORSFALL, *A companion to the study of Vergil*, Leiden-New York-Köln, 1995,
- N. HOLZBERG, *Virgilio*, trad. it. V. GARULLI, cur. C. NERI, Bologna 2008,
- M. HUMBERT, *Droit et religion dans la Rome antique*, in *Mél. F. Wubbe*, Fribourg 1993
- ID., *La codificazione decemvirale: tentativo d'interpretazione*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti* (Pavia 2005), cur. M. HUMBERT
- P. HUVELIN, *Les tablettes magiques et le droit romain*, Paris 1901
- C. IODICE, *Gli «sponsalia» secondo Varrone* in *Labeo* 49 (2003)
- W. KISSEL, *Horaz 1936-1975: Eine Gesamtbibliographie*, in *ANRW II*, 31.3 (1981)
- F. KLINGNER, *Virgil, Bucolica, Georgica, Aeneis*, Zürich-Stuttgart 1967
- M. KOSTOVA, *Droit et Littérature: le droit – la philosophie des Romains* in *Tradizione Romana* 7 (2008)
- L. LABRUNA, *Servus vicarius. L'arricchimento dello schiavo* in *Index* 13 (1985)
- C. LANZA, *Ricerche su «furiosus» in diritto romano I*, Roma 1990
- E. M. LASSEN, *The ultimate crime. Parricidium and the concept of family in the late Roman republic and early empire* in *Classica et Mediaevalia* 43 (1992)
- A. LA PENNA, *L'impossibile giustificazione della storia*, Roma-Bari 2005
- G. LAUDIZI, *Il tema del veneficio nella letteratura latina dalle origini al II sec. d. C.* in *Studi di filol. & letter. Univ. Lecce* 1 (1986)
- L. LERSCH, *Antiquitates Virgilianae ad vitam populi Romani descriptae*, Bonnae 1843
- E. LEVÈFRE, *Horace und Meceneas*, in *ANRW II*, 31.3 (1981)
- O. LICANDRO, *Domicilium. Il principio dell'inviolabilità nelle XII Tavole e nell'età tardoantica. Lezioni di esegesi*, Torino 2009,
- ID., *In ius vocatio e violazione del domicilio* in *SDHI* 57 (1991)
- G. LOBRANO s.v. "Patres" in *Encicl. Virgil.* III (1987)
- G. LURASCHI, s.v. "Foedus" in *Encicl. Virgil.* II (1985)

- ID., *'Foedus' nell'ideologia virgiliana*, in *Atti del III Seminario romanistico gardesano (22-25 ottobre 1985)*, Milano 1988
- G. MACCORMACK, *A note on a recent interpretation of paricidas esto*, in *Labeo* 28 (1982)
- A.D. MANFREDINI, *Gli oltraggi all'adulterio: un argumentum a maiore ad minus [D. 48,5,23 (22), 3]*, in *Annali dell'Univ. Ferrara* 12 (1998)
- ID., *Il responso pro aequitate contra ius di Galba*, in *Annali dell'Univ. Ferrara* 12 (1998)
- A. MAGDELAIN, *Essai sur les origines de la sponsio*, Paris 1943
- ID., *Paricidas in Du châtement dans la cité: supplices corporels et peine de mort dans le monde antique* in *Collection de l'Ecole Francaise* 79, Roma 1984
- M. MANIACI, *Cronologia e bibliografia della letteratura latina*, in CAVALLO, FEDELI, GIARDINA, *Lo spazio letterario in Roma antica²*, V, Roma 1993
- L. MANNA, *Actio Redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, Milano 1994
- A. MANTELLO, *'Beneficium' servile – 'debitum' naturale*, *Sen. de ben. 3.18.1 ss- D. 35.1.40.3 (Iav., 2 ex post. Lab.)*, Milano 1979
- D. MANTOVANI, *Allusione poetica a una lex regia (Ovidio Amores 1,7,5)*, in *Athenaeum* 90 (2002)
- ID., *Le due serie di leges regiae*, in *Rendiconti Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere* 136 (2002)
- ID., *Leges et Iura P(opuli) R(omani) restituit. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in *Athenaeum* 96 (2008)
- ID., *Un giudizio capitale nelle Satire di Lucilio*, in B. SANTALUCIA (cur.), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia 2009
- G. MARASCO, s.v. "Diritto" in *Enciclopedia Oraziana* II (1997)
- V. MAROTTA, s.v. "Poena" in *Encicl. Virgil.* IV (1988)
- J. MARQUARDT, *La vie privée des Romains [Manuel des antiquités romaines 14]*, trad. fr. V. Henry, I, Paris 1929
- A. MARTINA' s.v. "Euripide", in *Encicl. Virgil.* II cit.
- M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano³*, Palermo 2006
- R. MARTINI, *Ancora a proposito di Tertulliano*, in *BIDR* 39 (1997)
- C. MASI DORIA, *'Quaesitor urnam movet'. Un'immagine della procedura per quaestionem in Verg. Aen. 6.432*, in *'Quaesitor urnam movet' e altri studi sul diritto penale romano (con due Anecdota)*, Napoli 2003

- T. MAZUREK, *Self-Parody and the law in Horace, Sat. 1.9* in *Classical Journal* 93.1 (1997)
- J-H MICHEL, *La satire 2, 1 à Trébatius ou la consultation du juriste* in *RIDA* 46 (1999)
- ID., *Le tabou romain de la mort, l'infamie du gladiateur et l'excommunication du comédien* in *Synthèses romaines*, Bruxelles 1998
- T. A. J. MCGINN, *Satire and the law: the case of Horace* in *Proceedings of the Cambridge Philological Society* 47 (2002) 81- 102
- J.-H. MICHEL, *La satire 2.1 à Trébatius ou la consultation du jurist* in *RIDA* 46 (1999)
- G. MINCIONE, *L'Oltretomba di Virgilio in relazione con quella di Omero e di Dante*, Chieti 1982
- E. METZGER, *The current view of the extra-judicial vadimonium* in *ZSS* 117 (2000)
- ID., *Interrupting proceedings in iure: vadimonium and intertium* in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 120 (1998),
- M. MORABITO, *Sul «servus vicarius»* in *Labeo* 39 (1993)
- S. MORGESE, *Taglio di alberi* in *SDHI* 49 (1983)
- E. MONTANARI, s.v. “*Quirino*” in *Encicl. Virgil.* IV (1988)
- F. MUECKE, *Law, Rhetoric, and genre in Horace, Satire 2.1*, in S. J. HARRISON (ed.), *Homage to Horace: a Bimillenary Celebration*, Oxford 1995
- W.R. NETHERCUT, *Recent scholarship on Propertius* in *ANRW* II.30/3 (1983)
- G. NICOSIA, *Brevis dominus*, in *Scritti per Gennaro Franciosi*, III, Napoli 2007
- R.G.M. NISBET e M. HUBBARD, *A commentary on Horace Odes, Book II*, Oxford 1978
- E. NORDEN, *P. Vergilius Maro, Aeneis Buch VI*, Leipzig-Berlin 1934
- R. ORTU, “*Qui mancipia vendunt, certiores faciant emptores*”. *Ricerche in tema di garanzia per vizi nella compravendita di schiavi*, Torino-Sassari 2001
- ID., ‘*Aiunt aediles...*’. *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, Torino 2008
- A. PALMA, *Le 'curae publicae'. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli 1980
- E. PARATORE, *Ad Hor. Serm. 1.9.35-42 e 74-78* in *Syntelesia Arangio Ruiz*, II, Napoli 1964
- ID., *Note critiche ed esegetiche al testo dello Hercules Oetaeus* in *Ut pictura poesis. Studia latina Petro Iohanni Enk septuagenario oblata*, ed. by P De Jonge, E.J. Jonkers, H.M. Mulder, K.H.E. Schuter, Th.H. Sluiter. R.E.H. Westendorf Boerma, Leiden 1955
- ID. (cur.), *Virgilio, Eneide, III, Libri V-VI*, Milano 1979
- C. PASCAL, *Le credenze d'Oltretomba nelle opere letterarie dell'antichità classica*, I - II, Torino 1924

- L. PEPPE (cur.), *Fides, Fiducia, Fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica*, Padova 2008
- ID., *Fra corpo e patrimonio. Obligatus, addictus, ductus, persona in causa Mancipi*, in A. CORBINO, M. HUMBERT, G. NEGRI (cur.), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, Pavia 2010
- ID., *Le forti donne di Plauto*, in *Plauto testimone della società del suo tempo*, in L. AGOSTINIANI, P. DESIDERI (cur.), Napoli 2002
- ID., *Note minime di metodo intorno alla nozione di homo sacer*, in *SDHI* 73 (2007) e in *Fides Humanitas Jus. Studii in onore di L. Labruna VI*, Napoli 2007
- ID. *Paelex e spurius*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne, hommage à la mémoire di A. Magdelain*, Paris 1998
- ID., *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano 1984
- ID., *Storie di parole, storie di istituti sul diritto matrimoniale romano arcaico*, in *SDHI* 63 (1997)
- ID., *Studi sull'esecuzione personale. Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano 1981,
- J. PERRET, *Virgile, Enèide, livres V-VIII*, Paris 1989
- PFAFF, s.v. "Sacrilgium" in *RE* 1 A/2 (1920)
- J. PLESCIA, *The Development of Iniuria*, in *Labeo* 23 (1977)
- G. POLLERA s.v. "Socius («Aspetti giuridici»)" in *Encicl. Virgil. IV* (1990)
- A. POWELL, *The Peopling of the Underworld (Aen. 6.608-27)*, in *Vergil's Aeneid: Augustan epic and political context*, H.-P. STAHL (ed.), London 1998
- G. PUGLIESE (coll. F. SITZIA e L. VACCA), *Istituzioni di diritto romano²*, Torino 1990
- P. RAJNA, *La materia e la forma della "Divina Commedia", i mondi ultraterreni nelle letterature classiche e nelle medievali* (C. DI FONZO cur., F. MAZZONI pref.), Firenze 1998 (si tratta dell'edizione delle lezioni, sino a quel momento inedite dell'autore, svolte da lui presso l'Ateneo milanese negli anni 1873 – 1874)
- S. RANDAZZO, «*Collegium pontificum decrevit*». *Note in margine a CIL X. 8259*, in *Labeo* 50 (2004)
- D.I. RANKIN, *Was Tertullian a Jurist?*, in *Studia Patristica*, 31 (1997)
- F. REDUZZI MEROLA, "Servo parere". *Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nell'esperienza greca e romana*, Napoli 1990

- C. RICCI, *Gladiatori e attori nella Roma Giulio-Claudia: studi sul Senatoconsulto di Larino*, Milano 2006
- G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997
- O. ROBINSON, *Blasphemy and sacrilege in Roman law*, in *The Irish Jurist* 8 (1973)
- A. RODGER, *Vadimonium to Rome (and elsewhere)* in *ZSS* 115 (1997)
- E. ROMANO, *Q. Orazio Flacco, Le opere: Le odi, Il Carme secolare, Gli Epodi*, I.2, Roma 1981.
- A. RONCONI (cur.), *Orazio, Le satire*, Roma 1946
- G. ROSATI s.v. “*Fraus*” in *Encicl. Virgil.* II (1985)
- E. ROSSI, *Il complesso di Ercole*, in L. A. SENECA, *Ercole sul monte Eta*. Introduzione, traduzione e note di E. ROSSI, Milano 2000
- R.F. ROSSI, s.v. “*Pace*” in *Encicl. Virgil.* III (1987)
- L. ROSS TAYLOR, *Horace’s Equestrian Career* in *The American Journal of Philology* 46.2 (1925)
- N. RUDD, *Horace, Epistles book II and Epistle to the Pisones*, Cambridge 1989
- C. RUSSO RUGGERI, *Leggi sociali e «quadruplicatores» nella Roma postannibalica* in *Labeo* 47 (2001)
- B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma²*, Milano 1998
- R. SANTORO, *Sul ius Papirianum*, in *Mélanges de droit romain et d’histoire ancienne, hommage à la mémoire di A. Magdelain*, Paris 1998
- A. SETAIOLI, *Alcuni aspetti del VI libro dell’Eneide*, Bologna 1970
- F. SBORDONE, *La Poetica oraziana alla luce degli studi più recenti, 1866-1920* in *ANRW* II, 31.3 (1978)
- J. SCHEID, *Hoc anno immolatum non est. Les aléas de la voti sponsio*, in *Scienze dell’Antichità*, 3-4 (1989-1990)
- ID., *Les incertitudes de la voti sponsio. Observations en marge du ver sacrum de 217 av. J.C.*, in *Mélanges de droit romain et d’histoire ancienne, hommage à la mémoire di A. Magdelain*, Paris 1998
- G. SCHIEMAN, s.v. “*Auctoratus/Auctoramentum*” in *Der Neue Pauly* II (1997)
- S. SCHIPANI, s.v. “*Culpa*” in *Encicl. Virgil.* I (1984)
- G. SENIS s.v. “*Polimestore*” in *Encicl. Virgil.* IV (1988)

- F. SINI, *A quibus iura civibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III sec. a. C.*, Torino 1995
- ID., *Aspetti giuridici, teologici e rituali della religione romana (A proposito di sacrifici, vittime e interpretazioni dei sacerdoti)*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente*, cur. F. SINI e P. P. ONIDA, Torino 2003
- ID., *Bellum nefandum, Virgilio e il problema del 'diritto internazionale antico'*, Sassari 1991
- ID., s.v. "Fas" in *Encicl. Virg II* (1985)
- ID., *Initia Urbis. La fondazione di Roma tra teologia e diritto nei poeti dell'epoca di Augusto (Virgilio e Ovidio)* in *Diritto@Storia 1* (2002)
- ID. s.v. "Hostis" in *Encicl. Virgil. II* (1985)
- ID., s.v. "Nefas" in *Encicl. Virgil. III* (1987)
- V. SERMONTI, *L'Eneide di Virgilio*, Milano 2007,
- F. SITZIA, s.v. "Promessa unilaterale (storia)", in *EdD 37* (1988)
- ID., s.v. "Tutela e curatela" in *NNDI 19* (1973)
- F. SERRAO - G. ROSATI, s.v. "Lex" in *Encicl. Virgil. III* (1987)
- A. SETAIOLI, *Gli 'Epodi' di Orazio nella critica dal 1937 al 1972, 1674-1788* in *ANRW II*, 31.3 (1978)
- T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*³, Napoli 2010
- F. STELLA MARANCA, *I poeti di Puglia e il diritto romano*, Pavia 1934
- ID., *Il diritto romano nell'opera di Orazio: Prolegomeni*, Bari 1934
- ID., *Il diritto romano nell'opera di Orazio*, Bari 1935
- ID., *Il diritto Romano e l'opera di Virgilio*, in *Historia 4* (1930)
- ID. *Il diritto romano privato nelle commedie di Plauto*, Torino 1890
- ID., *Ius pontificium nelle opere dei giureconsulti e nei fasti di Ovidio*, Bari 1927
- ID., *La giurisprudenza romana nella storia della letteratura latina*, in *Rassegna di morale e diritto 3* (1937)
- ID., *Orazio e la legislazione romana*, Milano 1936
- ID., *Per lo studio del diritto romano nell'opera di Orazio*, in *Archivio Giuridico 114.1* (1935)
- ID., *Seneca giureconsulto*, Lanciano 1926
- W. SUERBAUM, *Hundert Jahre Vergil-Forschung. Eine systematische Arbeitsbibliographie mit besonderer Berücksichtigung der Aeneis*, in *ANRW II*, 31.1 (1980)

- J.E.M. GOTÖE - K. BAYER (edd.), *Landleben: Bucolica, Georgica, Catalepton, Vergil-Viten*, München 1981
- M. TALAMANCA, *Il diritto delle obbligazioni nell'opera di Francesco Maria de Robertis*, in *Francesco Maria de Robertis. L'Uomo il Docente lo Studioso*. Atti dell'incontro di studio (Bari, 20 novembre 2004), Bari 2007
- ID., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990
- ID. (dir.), *Lineamenti di storia del diritto romano*², Milano 1989
- ID., *L'origine della "sponsio" e della "stipulatio"*, in *Labeo* 9 (1963)
- A. TARANTINI, *Il significato dell'Eneide di Virgilio*, Bologna 2006
- J. TATUM, *Ultra Legem: Law and Literature in Horace, Satires 2.1* in *Mnemosyne* 51.6 (1998)
- Y. THOMAS, s.v. "Crimen" in *Encicl. Virgil. I* (1984)
- D.F.S. THOMSON (cur.), *Catullus*, Toronto 1997
- S. TONDO, *Introduzione alle 'leges regiae'*, in *SDHI* 37 (1971)
- ID., *Leges regiae e paricidas*, Firenze 1973
- ID., *Aspetti simbolici e magici nella struttura giuridica della manumissio vindicta*, Milano 1966
- P. DOMINGUEZ TRISTAN, *El prodigus y su condicion juridica en derecho romano clasico*, Barcelona 2001
- M. TREU, *Die neue 'orphanische' Unterweltsbeschreibung und Vergil*, in *Hermes* 82 (1954)
- A.M. TUPET, *Le magie dans la poésie latine*, Paris 1976
- J. TURLAN, *L'obligation "ex voto"*, in *RHDFE*, 33 (1955)
- J. URBANIK, *Auctorati i auctoratio w prawie rzymskim* in *Czasopismo Prawno-Historyczne* 47 (1995)
- L. VACCA, *Ricerche sulla rapina nel diritto romano: l'editto di Lucullo e la lex plautia*, I, Milano 1969,
- F. VARIESCHI (cur.), *Virgilio, Eneide, Libro VI*, Milano 1995
- C. VENTURINI, s.v. "Fides" in *Encicl. Virgil. II* (1985)
- ID., s.v. "Potestas" in *Encicl. Virg IV* (1988)
- M. VINCI, *Fines regere. Il regolamento dei confini dall'età arcaica a Giustiniano*, Milano 2004
- E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1974

- A. WACKE, *Das Relief-fragment Nr. 26 aus Mariemont: Zirkus-szene oder 'manumissio vindicta'?* in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi I*, Milano 1992
- L. C. WATSON, *A commentary on Horaces Epodes*
- R.D. WILLIAMS (cur.), *The Aeneid of Virgil*, book 1-6., Bristol 1985
- ID. , *The sixth book of the Aeneid*, in *G&R* 11(1964)
- T.P. WISEMAN, *Calpurnius Siculus and the Claudian Civil War*, in *JRS* 72 (1982)
- J. G. WOLF, *Das sogenannte Ladungsvadimonium in Satura Roberto Feenstra oblata*, Fribourg 1985
- E. ZAFFAGNO, s.v. "Adulter/adulterium" in *Encicl. Virgil.* I (1984)
- J. E. G. ZETZEL, *Roman Memento: Justice and judgment in Aeneid 6*, in *TAPA* 119 (1989)
- F. ZUCCOTTI, «*Furor haereticorum*» *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano 1992
- O. ZWIERLEIN, *Praefatio*, in L. A. SENECAE, *Tragoediae. Incertorum Auctorum. Hercules (Oetaeus). Octavia*, recognovit O. ZWIERLEIN, Oxonii, 1988³

FONTI LETTERARIE**Ps. Acro***Scolia ad Horatium*

1.2.41 s.: nt. 495

1.2.46: nt. 496

Ammianus*Rerum gestarum libri*

23.5.12-13: nt. 689

Auctor ad Herennium*Rhetorica*

2.30: nt. 642

Augustinus (sanct.)*De civitate Dei*

22.8.19: nt. 341

Epistulae

127.8: 74

Quaestiones (locutiones) in Heptateuchum

2.84: nt. 341

Calpurnius Siculus*Eclogae*

1.46 s.: 133

Catullus*Carmina*

1.1 ss.: nt. 15

4.22 s.: 16

36.1: 16

36.16: 16

41.5 ss.: 12

61.1 ss.: 12

61.56 ss.: 12

61.98 ss.: 13

61.204 ss.: 13

62.21 ss.: 13

62.26 ss.: 13; nt. 31

62.27: 23

FONTI GIURIDICHE**Fonti pregiustinianee***Lex Duodecim Tabularum* (ed. FIRA I)

I.1: 105

V.7a: 11; 83; nt. 372

V.7c: nt. 391

VI.3: 91

VIII.1: nt. 522

VIII.11: 101

VIII.12: 101; 102; 117

VIII.13: nt. 463

VIII.23: 24

Pauli Sententiae

5.19: 150

Corpus Iuris Civilis*Codex*

9.32.4: 40

Digesta

1.2.2.2: nt. 623

1.2.2.36: nt. 623

1.8.45: nt. 95

3.30.7: 57

9.4.19.2: 89

21.1.1.9: nt. 445

21.1.4.3: nt. 452

21.1.17 pr.: nt. 448

25.1.2: 40

40.1.14.1: 65

47.7.1: 139

47.7.3.5-6: 139

48.5.23 (22).3: nt. 46

D. 48.13.7 (6): 150

48.13.11.12: nt. 653; nt. 655

48.18.5: 57

50.12.2.1: 70: nt. 317

50.12.2 pr.: nt. 435

50.16.144: nt. 114

Institutiones

1.119: nt. 406

2.4: 152

2.6: nt. 692

2.2.9: nt. 490

62.59 ss.: 14
 63.80: 14
 64.103: 16
 64.373s.:13
 64.396: 17
 64.400: 17
 65.1 ss.: 13
 66.37: 16
 66.41: 18
 66.84: 18
 67.23 ss.: nt. 25; 17
 67.34: nt. 7
 67.36: 18
 68a.33 ss.: nt. 16
 68b.119: 16

Cicero

De legibus

2.4.9: 7; nt. 5; 160
 2.9.22: 117; 142; nt. 650; 149
 2.16.41: 43; 72
 2.19.47: 74
 2.22: nt. 678
 2.23.58: 160
 2.23.59: 7; nt. 4 e nt. 5
 2.7.18: 73
 2.9: 31
 2.55: nt. 678
 2.59: 31

De oratore

1.56.239 ss.: nt. 496
 3.28.110: nt. 412

De re publica

5.2.3: 64
 4.10.12: 114
 4.12: nt. 527

Epistulae ad Atticum

15.13.3: nt. 285

Epistulae ad Familiares

7.20.1: nt. 515

Epistulae ad Quintum fratrem

1.1.121: nt. 416

In Verrem

2.5.163: nt. 285

Pro Archia

9.19: 121

3.56: 65
 3.106: 83
 4.17: nt. 412

FONTI EPIGRAFICHE

Res Gestae Divi Augusti

25.1: 126; nt. 611

Pro S. Roscio Amerino

24.66-68: nt. 698

Tusculanarum Disputationes

3.5.11: nt. 642

5.34.114: 121

Columella

De re rustica

2.21

Dio Cassius

Historia Romana

53.2.5: 22

59.19.7: 78

Dionysios Halicarnasseus

Antiquitates Romanae

2.7 ss.: 64

2.10: nt. 238; nt. 598

2.25.6: 109; nt. 603

2.74.3: 147; 148

3.30.7: 24; 133

3.36.4: nt. 623

Donatus

Commentum ad Eunuchum Terentii

51: nt. 536

Vita Vergilii

15 s.: 30

30: nt. 555

46: 121

Festus

De verborum significatu

s.v. *Bidental*: nt. 423; nt. 687; nt. 691

s.v. *Fulguritus*: nt. 685; nt. 691

s.v. *Paelex*: nt. 114

s.v. *Plorare*: nt. 594; nt. 515

s.v. *Religiosus*: nt. 691; nt. 692

Gellius

Noctes Atticae

3.11.3: 121
 4.2.1: nt. 452
 4.3.3: nt. 114
 4.9: nt. 691
 10.23.5: nt. 498
 16.6.4: nt. 424
 17.2.10: 104
 17.6: nt. 441
 20.1: 90; 134
 20.1.40: 134
 20.1.54 134

Hieronymus (sanct.)

Chronica

173.2: nt. 7

Horatius

Ars poetica

354: 110; nt. 501
 450: 157
 453 ss.: 94
 455: 151
 462: 99; nt. 452
 470 ss.: 8; nt. 78; 26; 94; 151; 156; 158
 471: 154; 155: 157
 472: 95; 151
 473 ss.: 94
 475 ss.: 158
 479: 151

Carmina

1.3.117: nt. 78
 1.16.37: nt. 513
 1.20.23: nt. 678
 2.2.158 ss.: 94
 2.8.1 ss.: nt. 435
 2.8.3: nt. 681
 2.8.9 s.: 96; 153
 2.13.2: nt. 649
 2.13.8: 26
 2.14: 93
 2.14.21 ss.: 93; 94
 2.17: 81
 3.24.54 ss.: 115
 3.24.59 s.: nt. 381
 4.5.21 ss.: 115

Carmen saeculare

17 ss.: 114

Epistulae

1.1.101

2.1: nt. 359
 2.1.63: 110
 2.1.152 ss.: 114
 2.2: nt. 358
 2.2.11: nt. 445
 2.2.14: 98
 2.2.16: 98; nt. 445
 2.2.18 s.: 98; 99
 2.2.41 ss.: 79; nt. 351
 2.2.128 ss.: 87
 2.2.136: 87
 2.2.158 ss.: 90; 91; 94
 2.160 ss.: 91
 2.2.162 ss.: 91
 2.2.166 ss.: nt. 411
 2.2.170 ss.: 92
 2.2.174 ss.: 93
 2.3: nt. 360
 2.3.214 ss.: nt. 394
 2.3.281: 99
 2.3.396: 115
 2.7.113: 99

Epodon libri

3.1 ss.: 11; nt. 649
 4.11-12: nt. 465
 4.19: nt. 611
 9.9: nt. 611
 9.11 ss.: nt. 405

Saturae

1.2.4 ss.: nt. 392
 1.2.7 ss.: 87
 1.2.37 ss.: 108
 1.2.41 ss.: nt. 606
 1.2.46: nt. 509
 1.2.61 s.: 88
 1.2.83 ss.: nt. 525
 1.2.127 ss.: 109; nt. 606
 1.3.20-75: 115
 1.3.68: 115
 1.3.76-98: 115
 1.3.94: 102
 1.3.111: 115; 115
 1.3.113: 116
 1.3.115 ss.: 8; 26; 100; 116; 138; nt. 642; nt. 672;
 151; 158; 159
 1.3.116: 100; 140
 1.3.117: nt. 78; 100; 117; 140; 150; 154
 1.3.80 ss.: 87
 1.5: nt. 351
 1.5.67 ss.: 89; nt. 401
 1.6: nt. 351
 1.9.35-42: 103
 1.9.74 ss.: 103; 105
 1.10.88: 99; nt. 481

2.1.1 ss.: 113
 2.1.80 ss.: 113
 2.2.18 s.: nt. 401
 2.2.129 ss.: 90
 2.2.130 ss: nt. 411
 2.3.17 ss.: nt. 493
 2.3.74: 84
 2.3.87: 84; nt. 380
 2.3.128 ss: 85
 2.3.130 nt. 513
 2.3.131 s.: nt. 386
 2.3.158: 84; nt. 378
 2.3.214: 85
 2.3.280: nt. 401
 2.3.281 ss.: 97
 2.3.284 s.: 96
 2.5.27 ss.: 106
 2.5.51 ss.: 107
 2.5.58: 99; nt. 452
 2.5.62: 107
 2.7.61 ss.: nt. 606
 2.7.66: nt. 509
 2.7.67: nt. 509
 2.5.106 ss.: 100
 2.7.1 ss.:28
 2.7.4 s. : 28
 2.7.24: 106
 2.7.45 ss.: 106
 2.7.46 ss.: 110
 2.7.58 ss.: 110
 2.7.59 ss.: 82
 2.7.61 ss.: 110
 2.7.75 ss.: 88; nt. 398; 89
 2.7.76 ss.: 88; 89
 2.8.9: 26
 3.24.59 ss.: 108
 4.7.19: nt. 493

Iuvenalis

Saturarum libri

1.131: nt. 676

Livius

Ab urbe condita

1.19.1: 64
 1.24.1 ss.: nt. 186
 1.24.7 s.: nt. 183
 1.28.9 ss.: 133
 1.32.2: nt. 622
 2.45.13: nt. 680
 29.19: 117
 34.57.7: 40

42.3: 117

Lucanus

De bello civile

1.605-608

Macrobius

Saturnalia

1.16.12: nt. 95

1.18.4: 34

1.24.16: nt. 95

1.24.17: nt. 95

3.2.1: nt. 95

3.5.1: nt. 95

3.9.16: nt. 95

3.11.4 ss.: 123

3.11.5: nt. 622

5.13.40: 121

Martialis

Epigrammata

14.195: nt. 7

Ovidius

Amores

1.7.5: nt. 625

Heroides

2.34.16: nt. 161

3.103: nt. 436

Metamorphoseon libri

2.563: nt. 387

8.738-880: 145; 146

8.741 s.: 146; 147

8.751-766: 146

8.752 s.: 147

8.792: 147

8.814-820: 146; 147

8.817: 147

8.875-880: 146

8.879 s. 147

9.715: 23

Tristia

1.10.1: nt. 387

4.10.15: nt. 625

4.10.16: nt. 625

4.10.31: nt. 625

4.10.35: nt. 625

Persius

Satura

1.113-114: nt. 676

2.25 ss.: nt. 422

2.26 ss.: nt. 429; nt. 689; nt. 693

Petronius

Satyricon

114.11: nt. 678

117: 82

Platon

Fedo

c. 15: nt. 54

Gorgias

c. 79: nt. 564

Respublica

l. 10: nt. 564

Plautus

Mercator

2.3.85: nt. 441

Mostellaria

500 ss.: nt. 678

Plinius

Naturalis historia

17.1.7: nt. 460

28.17: nt. 527

36.48: nt. 7

Porphyrio

Commentum in Horatii sermones

1.2.41 s.: nt. 495

1.2.46: nt. 496

Probus Valerius

Commentum in Verg. Georg.

4.26: nt. 26

Propertius

Elegiae

1.18.7 s.: 24

1.22: nt. 51

1.16.19 ss.: 24

2.7.1: 21; 111

2.20.15 ss.: 26; 96; 153; nt. 680

2.23.27: 23

2.29a.1 ss.: nt. 57

2.30.15: 24

2.34.65: nt. 555

3.5.3 ss.: 25

3.7.1 ss.: 25

3.11.1 ss.: 21

3.11.22: nt. 59

3.11.30 ss.: 59

3.13.51: 25

3.14.49 ss.: 25; 143

3.19.15 ss.: 22

3.19.19 ss.: 22

3.19.21 s.: 22

3.19.23: 22

3.20.15 s.: 24

4.1: nt. 51

4.3.13 ss.: 23

4.4.57: nt. 28

4.4.81 s.: 24

4.4.87 s.: 24

4.8.3: nt. 387

5: 144

5.7: 25

7: 144

12: 144

Ps. Quintilianus

Declamationes

358: nt. 595

362: nt. 595

372: nt. 595

Seneca

De beneficiis

7.7.2: nt. 670

Epistulae ad Lucilium

37.1: 82

82.1: nt. 161

Hercules Oetaeus

1295 ss.: 8; 75; 77; 78

1299-1324: 76; nt. 345; 77

Seneca (Rhetor)

Controversiae

7 *praef.* 7: 26; 96; 153

9.4: nt. 595

Servius

Commentarius in Vergilii Aeneidos libros

1.604: 60

1.292: nt. 280

2.246: nt. 536

3.329: 37

4.473: nt. 698

5.758: nt. 261

6.609: nt. 599

6.612: nt. 577; 126; 130; nt. 604; nt. 607

6.859: nt. 593

Commentarius in Vergilii Georgicon libros

1.269: nt. 299

Servius auctus (scholia)

Commentarius in Vergilii Aeneidos libros

4.103: 37

12.836: nt. 122; nt. 622

Stattius

Thebais

6.197 ss.: 330

Suetonius

De viris illustribus

73.4: nt. 12

De vita Caesarum

1.63: nt. 9

Suetonius (dubium)

Vita Horatii

6 ss.: nt. 355

Vita Tibulli

1 ss.: nt. 85

Tacitus

Annales

3.28.1 ss.: 22

Historiae

5.4.2 ss.: nt. 431

Tertullianus

De ieiunio

108 s.: nt. 26

11.2: 72

Tibullus

Elegiae

1.1.41: nt. 88

1.10.1. ss.: nt. 48

1.3: 27

1.7: 27

1.9.25 ss.: 28

2.4.15-20: 145

2.4.25: nt. 78

2.4.21 ss.: 29; 145

2.4.26: 29; 145

Valerius Maximus

Facta et dicta memorabilia

1.1.13: 117; nt. 541; 142; 149

Varro

De lingua Latina

5.10.13: nt. 685

5.32.10: nt. 688

Velleius Paterculus

Historia Romana

2.73.3: nt. 611

Vergilius*Aeneis*

1.18: nt. 273
1.71 ss.: 36
1.208: nt. 132
1.227: nt. 132
1.249: nt. 193
1.257: nt. 163
1.260 ss.: nt. 164
1.261: nt. 132
1.270: 61
1.278: nt. 268
1.286 ss.: nt. 212; nt. 213
1.291 ss.: nt. 212; 59; nt. 280
1.340: 61
1.345: nt. 138
1.426: nt. 257
1.507 s.: 60; 63; nt. 275
1.518 s.: 51
1.519: nt. 131
1.522 s.: 60
1.526: nt. 132
1.731: nt. 255
2.140: nt. 225
2.157 ss.: 60; nt. 300
2.159: nt. 278
2.402: 68
2.585 s.: 68
2.602: nt. 225
2.717: 69
3.55 s.: 68
3.143 s.: 51
3.153: nt. 132
3.156 ss.: 62
3.259 ss.: 48; nt. 205
3.319: 37
3.329: 37
3.369 ss.: 48
3.408: 66
3.500 s.: nt. 163
3.505: nt. 129
3.537 ss.: nt. 192
3.548: nt. 172
3.670: nt. 273
3.709: nt. 132
4.16: 40
4.19: nt. 225; nt. 679
4.34: nt. 679
4.35: nt. 144
4.50 ss.: nt. 209; 51
4.56 ss.: 48; 51
4.57: nt. 295; nt. 297
4.59: nt. 130
4.93 ss.: nt. 145

<p>4.99: nt. 147; 39; nt. 192 4.103 s.: 37 4.112: nt. 180 4.125 s.: nt. 138 4.126 s.: 37 4.172: nt. 225 4.213: nt. 144 4.227: nt. 164 4.231: nt. 277 4.307: nt. 148 4.341: nt. 132 4.427: nt. 679 4.520 s.: nt. 130 4.534: nt. 144 4.565: nt. 273 4.618 ss.: nt. 211; nt. 274 4.779: nt. 132 5.17 s. : 41; nt. 161; nt. 162 5.77-81: 154 5.77-85: 154 5.96: nt. 295; nt. 297; 154 5.196 s.: 68 5.244: 66 5.235 ss.: nt. 172 5.236 ss.: nt. 171 5.237: nt. 170 5.587: nt. 192 5.757 s.: nt. 261 5.804: 36; nt. 130 6.1-263: 120 6.39: nt. 297 6.83: nt. 163 6.93 s.: nt. 139 6.215: 53 6.232 s.: 66 6.264-636: 120 6.430: nt. 225 6.431 s.: nt. 225 6.603 ss.: 60 6.608-614: 8; nt. 74; 52; 119; nt. 578; 126 6.608-627: nt. 551 6.609: 58; nt. 515; nt. 595; 129 6.610: nt. 578 6.612: 53; 57 6.616 ss.: nt. 551 6.620: nt. 551 6.621 ss.: 57; nt. 276; 126 6.324: nt. 680 6.637-901: 120 6.752 ss.: nt. 593 6.765: nt. 164 6.777 ss.: nt. 280; nt. 593 6.779: nt. 164 6.788 ss.: nt. 212 6.809 ss.: 61; 63; nt. 275; 593 6.810 ss.: nt. 277</p>	
--	--

6.812: 61 6.819: 61 6.817 ss.: 61; 64 6.851 ss.: 46; nt. 212; 62; 66 6.852: 47 6.859: nt. 593 7.45 s.: nt. 212; nt. 213 7.46: nt. 193 7.53: nt. 137 7.54: nt. 143 7.96: 40 7.152 ss.: nt. 211 7.155: nt. 194 7.203: nt. 277 7.246 s.: nt. 256; 66 7.256: nt. 164 7.284: 47 7.285: nt. 194 7.318 ss.: nt. 139 7.339: nt. 221 7.361 s.: nt. 130 7.365: nt. 149 7.366: nt. 148 7.395: 37 7.365: 36 7.402: nt. 129 7.421 ss.: nt. 211 7.426: nt. 193 7.433: nt. 147 7.443: 36; nt. 130 7.444: nt. 192 7.546: nt. 182 7.578 s.: nt. 139 7.583: 69 7.591: nt. 273 7.601: 66 8.47 s.: nt. 163 8.56: nt. 182 8.186: 66 8.314-327: 49; nt. 212 8.321: nt. 275 8.324 ss.: 49 8.325: nt. 193 8.396: nt. 130 8.482: 61 8.502 s.: 68 8.509: 61 8.544: nt. 295; nt. 297; 8.639 ss.: 44; nt. 179 8.641: 44 8.642 ss.: 134 8.688: nt. 139 9.95: 68 9.97: nt. 273 9.311: nt. 129 9.739: nt. 273	
---	--

9.757: nt. 129 9.813: nt. 273 10.15: nt. 216 10.31 ss.: 48; nt. 208 10.79: nt. 147; 39 10.92: 52; 53 10.100: nt. 273 10.154: nt. 181 10.649: nt. 147; 39 10.722: nt. 147; 39 10.773 ss.: nt. 169 11.100 s.: 51 11.106: 51 11.108 ss.: nt. 211 11.110 s.: 51 11.126: 60 11.142 s: 66 11.164: nt. 182 11.185 ss.: 66 11.235: 61 11.268: 52; 53 11.320 ss.: nt. 216 11.321 s.: nt. 273 11.332: nt. 195; nt. 273 11.352 ss.: 49 11.356: 51 11.358: 51 11.355 s.: nt. 138 11.356: nt. 183 11.362 s.: 51 11.363: nt. 194 11.411 ss.: nt. 211 11.414: nt. 195 11.557 ss.: nt. 169 12.13: nt. 180; 50 12.27: 40 12.31: 133 12.42: nt. 143 12.107 ss.: 50 12.110: 47 12.111 s.: nt. 274 12.112: 50; nt. 274 12.195 ss.: 50 12.314: nt. 181 12.315: nt. 274 12.161-215: nt. 179; 45 12.169 ss.: 45 12.178: 44 12.187 ss.: nt. 211 12.191: 45; nt. 183 12.197: 45 12.200: 44 12.201 ss.: 51 12.202: nt. 183 12.286: nt. 180 12.496: 44; nt. 180	
---	--

12.572 s.: 69
12.648: nt. 225
12.695: nt. 181
12.803 ss.: 69
12.821: 47; 51
12.836 s.: 66
12.849 ss.: 48; nt. 206

Bucolica

1.26 s.: 64
1.31 s.: 64
1.45: 65
6.79 s.: nt. 171
8.29 s.: 37

Georgicon

1.24 ss.: 36
1.26: nt. 131
1.30 ss.: nt. 165
1.60: nt. 183
1.268 s.: 67
1.269: nt. 258; nt. 263
1.510 s.: nt. 274
3.16 ss.: nt. 165
3.60: nt. 137
4.154: nt. 278
4.158 s.: 39; 40
4.178 s.: nt. 128
4.358 s.: 68